Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 38 del 15 febbraio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 30

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S e 750/U, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modulo 750/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1996 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S e 760/V concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modulo 760/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del modello 760/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1996 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A-1, 770/A-2, 770/A-3, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, il modello aggiuntivo del quadro L, il modello aggiuntivo dei quadri N, P, Q, R, S, T, e i modelli 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1996 da parte dei sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1995 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1995, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S e 750/U, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modulo 750/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1996 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, e 6, terzo comma, dello stesso decreto presidenziale, in base ai quali con il citato decreto ministeriale può essere stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale dispone che le società e i soci, i titolari dell'impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S e 750/U concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché il modello 750/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il modulo 750/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 750/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da presentare nell'anno 1996 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e la busta da utilizzare per tale presentazione. I prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1996 dai soggetti precedentemente indicati sono quelli annessi al decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione da presentare nell'anno 1996 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui all' art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore rosso medio ovvero può essere utilizzato il solo colore rosso medio. I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore rosso medio.

2. Per la stampa dei prospetti di cui all'art. 1 del presente decreto relativi alle operazioni di fusione e di scissione deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore marrone (pantone n. 118 U) ovvero può essere utilizzato il solo colore marrone.

Art. 3.

1. È autorizzata la stampa dei modelli e dei prospetti di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli e i prospetti di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. I modelli ed i prospetti di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

8. Sul frontespizio dei modelli e dei prospetti predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 3, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e dei prospetti indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e dei prospetti con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 3;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampante di cui al comma 1 dei modelli e dei prospetti stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa della busta di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento».

2. La busta di cui al precedente comma deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2;

conformità di struttura e sequenza con la busta approvata con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

3. Le dimensioni della busta, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 30,2 - massima cm 32,5;

altezza minima cm 21,5 - massima cm 23,5.

Art. 6.

1. I centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni e i prospetti di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici.

2. I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A1019

GUIDA ALLA COMPILAZIONE pag.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 750

NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 750/96, relativa ai redditi prodotti nell'anno 1995 dalle società personali ed equiparate, presenta alcune novità, tra cui in particolare:
- **nuove aliquote per la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari dei terreni;**
- **riduzione dal 27 al 22 per cento della misura della detrazione d'imposta riconosciuta per gli oneri per i quali spetta la detrazione;**
- **evidenziazione di taluni dati per consentire l'elaborazione di "parametri" idonei a ricostruire il reddito;**
- **nuove modalità di compensazione delle perdite di impresa in contabilità ordinaria.**

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 750

Sono obbligati alla presentazione del Mod. 750 le società ed associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
- società semplici;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano *state costituite all'unanimità o a maggioranza*);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico (GEIE), vedere in **appendice** la voce "GEIE".

ATTENZIONE
Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o, l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale dell'attività è *determinato in base all'atto costitutivo*, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Non devono presentare il Mod. 750:
- i condominii;
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. 740, utilizzando i quadri specifici).
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. 760).

DICHIARAZIONE MODELLO 750

Il Mod. 750 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 1995, al fine di determinare:
- l'Ilor dovuta dalla società;
- la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli *approvati con decreto del Ministro delle finanze* ed è composta da:
- un modello fondamentale per indicare i dati relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante e alla persona che sottoscrive la dichiarazione, i dati relativi alla determinazione del reddito (o perdita) da imputare ai soci (quadro L) e dell'Ilor dovuta dalla società (quadro O), i dati relativi ai soci o associati (quadro M) ed infine i prospetti relativi alle riserve formate prima della trasformazione da società soggette all'Irpeg in società di persone, ai conferimenti agevolati, alle esenzioni territoriali e settoriali, alla determinazione del reddito d'impresa reinvestito, nonché alla sopravvenienza relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati;
- i modelli per dichiarare ciascun tipo di reddito prodotto nell'anno 1995 dalla società o associazione. Per questi ultimi vedere in **appendice** la voce "Modelli 750".

Le società di persone ed i soggetti equiparati residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria sono tenute alla presentazione del Modello 750/W.
Se sussiste l'obbligo della presentazione del Mod. 750 ad esso deve essere allegato il modulo 750/W. Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il modulo 750/W deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi modelli di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i *redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono.*
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni, vanno dichiarate nella sezione I del modello 750/I.
Si ricorda che se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, deve compilare, rispettivamente, il "**Prospetto relativo alle operazioni di fusione**" o il "**Prospetto relativo alle operazioni di scissione**", in distribuzione presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Tale prospetto va allegato alla dichiarazione mod. 750/96 e spedito unitamente a quest'ultima.
I modelli di dichiarazione possono essere ritirati gratuitamente presso gli *Uffici comunali* ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate.

4 DOCUMENTAZIONE

Alla dichiarazione dei redditi va allegata solo la documentazione espressamente indicata nelle presenti istruzioni.
Le società di persone che compilano il mod. 750/A, poiché tenute, anche per effetto di opzione, alla contabilità ordinaria, devono altresì allegare la copia del bilancio.
Non c'è obbligo di allegare nessun altro documento, anche se previsto da precedenti disposizioni di legge. Il contribuente ha comunque la facoltà di allegare alla dichiarazione i documenti ritenuti opportuni.

ATTENZIONE
Tutta la documentazione non allegata alla dichiarazione (o allegata in fotocopia) deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2001 termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minore rimborso risultanti dal controllo della dichiarazione.

5 VERSAMENTI

Le imposte dovute a saldo devono essere versate nel periodo dal **1º al 31 maggio 1996** presso una qualsiasi banca autorizzata, un qualsiasi ufficio postale o il Concessionario della riscossione competente per territorio (allo sportello o in conto corrente postale).
I versamenti possono essere effettuati entro il 20 giugno, maggiorando le imposte dovute dello 0,50%.
Entro gli stessi termini e con le stesse modalità deve essere versata la prima rata dell'acconto dovuto per il 1996.
Per maggiori informazioni in merito vedere in **appendice** la voce "Acconto".

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 750

ATTENZIONE
Si ricorda che i versamenti non vanno effettuati se gli importi da versare a saldo non superano ciascuno lire 20.000, al netto della eventuale maggiorazione.

Le società personali ed i soggetti equiparati, titolari di conto fiscale (vedasi apposita voce in **appendice**), hanno la possibilità di versare l'Ilor, ivi compresa quella dovuta in base a dichiarazione integrativa (c.d. ravvedimento operoso), le ritenute e l'imposta sostitutiva di cui alla legge 25 marzo 1991, n. 102 (Mod. 750/U) anche presso gli sportelli bancari che operano nell'ambito della circoscrizione territoriale del concessionario della riscossione competente per territorio.

Per ulteriori informazioni vedere in **appendice** la voce "Conto fiscale".

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata tra **il 1° maggio ed il 30 giugno 1996** mediante consegna all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente o spedizione per raccomandata postale, senza ricevuta di ritorno, al competente Centro di servizio, ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
In **appendice** alla voce "Centri di Servizio" sono elencati i Centri sinora istituiti.
In caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene.
Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale in luogo diverso dalla sede legale o amministrativa per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria e per i contribuenti che hanno trasferito il domicilio fiscale in altro Comune si rinvia a quanto precisato in **appendice** alla voce "Domicilio fiscale".
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

ATTENZIONE
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con Decreto del Ministro delle finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in **appendice** la voce "Sanzioni".

8 COME SI COMPILA IL MODELLO

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello).
Si consiglia di conservare una «copia della dichiarazione» necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la determinazione dell'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1996.
Per semplificare la compilazione del modello, è prevista la possibilità di indicare alcuni dati solo se variati rispetto a quelli della precedente dichiarazione.
Il contribuente può comunque indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole. Tale possibilità è riconosciuta anche per i dati da indicare solo in caso di variazione in uno dei modelli aggiuntivi.
Si avverte che tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000, 1.500 diventa 1.000. Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Il **frontespizio** del modello di dichiarazione comprende due riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'associazione, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante.
Si precisa che se il periodo di imposta della società o associazione è inferiore all'anno (attività iniziata dopo il 1° gennaio o cessata prima del 31 dicembre ovvero in caso di fusione, scissione, trasformazione, liquidazione o fallimento dell'impresa), è necessario indicare nella apposita casella il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione.

■ RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE

In questo riquadro vanno indicati i seguenti dati:

Codice fiscale

Ragione sociale:
indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome.

Sede legale:
deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), con la sigla della provincia (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale nonché il numero di telefono.

Domicilio fiscale:
i dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati esclusivamente dalle società il cui domicilio fiscale non coincide con la sede legale.

Codici statistici:
Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A.**
Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B.**
Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella C.**

La casella **"Imprese artigiane"** deve essere barrata nel caso in cui la società fruisca della deduzione ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, comma 2, del Tuir.
Nella casella **"Eventi eccezionali"** le società o associazioni che hanno usufruito del differimento dei termini relativi ai versamenti di natura tributaria a seguito degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, o che hanno beneficiato del differimento dei termini per gli adempimenti fiscali a seguito di richieste di natura estorsiva devono indicare uno dei codici elencati in **appendice** nella voce "eventi eccezionali".

■ RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o associazione, devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici, il codice relativo alla carica rivestita all'atto della dichiarazione, da individuare nella **tabella D**, il numero di telefono, la residenza anagrafica, o se diverso, il domicilio fiscale. **Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.**

ATTENZIONE
I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1995.

Chiude il frontespizio la parte concernente i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, della quale occorre indicare le esatte generalità (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio) nonché la qualità nella quale viene resa la dichiarazione (rappresentante legale, rappresentante negoziale, amministratore di fatto, cogestore, ecc.).

ATTENZIONE
Si precisa che se la persona che sottoscrive la dichiarazione coincide con quella del rappresentante non è necessario ripetere i dati già indicati nel riquadro relativo al rappresentante, tranne le generalità che vanno comunque indicate.

Prima dell'indicazione della data e della sottoscrizione vanno indicati i modelli compilati, barrando le relative caselle.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 750

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

TABELLA D

CODICE	CARICA RIVESTITA
1	Rappresentante legale
2	Curatore fallimentare
3	Liquidatore
4	Socio amministratore

9 DATI PER L'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

■ ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A, 750/B E 750/C

La struttura dei modelli 750/A, 750/B e 750/C è stata modificata al fine di consentire l'indicazione dei dati necessari per l'applicazione dei parametri approvati con il DPCM del 29 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996.
Negli stessi modelli non sono, invece, più richiesti i dati necessari per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito (comprendenti anche quelli per il calcolo del contributo diretto lavorativo), in quanto il metodo di accertamento induttivo basato sui detti coefficienti non e piu applicabile a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 1995.
In particolare, per le società in regime di contabilità semplificata, che compilano il modello 750/B e per le società e associazioni esercenti arti e professioni, che compilano il modello 750/C, si è provveduto a richiedere gli elementi necessari per l'applicazione dei parametri nei righi utilizzati per l'indicazione dei componenti negativi di reddito.
Per le società esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che compilano il modello Mod. 750/A, nel quale sono indicate le sole variazioni in aumento o in diminuzione rispetto all'utile civilistico, si è reso, invece, necessario richiedere i dati per l'applicazione dei parametri in un apposito prospetto.
L'applicazione dei parametri comporta, quindi, in via generale l'esigenza di fornire dati piu articolati che risultano comunque facilmente desumibili da contabilità correttamente tenute.
Negli stessi modelli il contribuente ha, inoltre, facoltà di indicare alcuni dati (ammontare dei ricavi per cui e stata emesso fattura, ammontare delle esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti) la cui conoscenza pur non essendo strettamente necessaria per l'applicazione dei parametri, potrà, in futuro, consentire di tener conto di particolari situazioni che potrebbero, in taluni casi, giustificare lo scostamento tra i compensi e ricavi dichiarati e quelli presunti in base ai parametri.
I parametri possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995, dei ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del Tuir relativi al periodo di imposta 1995
I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze. L'indirizzo provvisorio del sito è: HTTP//WWW.finanze.interbusiness.IT; quello definitivo non conterrà la parola interbusiness.
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei paramentri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti di attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera c) dello stesso articolo.
In caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno o di periodo di imposta di durata inferiore all'anno il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attività o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri che saranno stabiliti con un apposito regolamento in corso di emanazione.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si é provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al DPCM del 29 gennaio 1996.

10 ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A E 750/B.

■ LE NOVITA DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subito importanti modifiche conseguenti all'emanazione, nel corso del 1995, dei seguenti provvedimenti:
- il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (riguardante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse);
- legge 28 dicembre 1995, n. 549 (riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

1. Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR]

A seguito delle modifiche recate all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 20 agosto 1994, la riserva nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberalità può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti.
Si ricorda, altresì, che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 549 i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. f), del TUIR.
Tale modifica normativa non riguarda quindi i contributi della specie erogati nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla suddetta data, per i quali rimane applicabile la disciplina recata dall'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

2. Immobilizzazioni finanziarie [art. 54, comma 4, del TUIR]

L'art. 3, comma 106, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha chiarito che agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 del TUIR, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

3. Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria [art. 67, comma 8, del TUIR]

La disposizione dell'art. 67, comma 8, del TUIR, dopo le modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevede che le quote di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria sono determinate nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Tale disposizione si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 549 del 1995. Per i beni consegnati in periodi di imposta precedenti a quello predetto sono fatti salvi, tuttavia, gli effetti derivanti dall'applicazione del menzionato criterio che prevede la deduzione di quote di ammortamento finanziario.
In dipendenza della predetta modifica, inoltre, deve ritenersi che per i beni consegnati in esercizi precedenti a quello di prima applicazione, l'impresa possa, con riguardo a tutti i beni concessi in locazione, computare le quote di ammortamento secondo il piano di ammortamento finanziario. In tal caso il maggior importo complessivamente dedotto negli esercizi precedenti rispetto a quello deducibile secondo il piano di ammortamento finanziario dovrà concorrere a formare il reddito nel periodo di imposta di prima applicazione della norma in esame.
Si ricorda che, ai fini del computo della base su cui si applicano le percentuali previste dall'art. 71 del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della stessa legge n. 549 del 1995, è consentito considerare anche i crediti impliciti sui contratti per i quali l'ammortamento è effettuato con il criterio finanziario.

4. Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza [art. 74, comma 2, del TUIR]

La disciplina della deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda e di quelle di rappresentanza di cui al comma 2 dell'art. 74 del TUIR è stata modificata dall'art. 3, comma 93, della legge n. 549 del 1995.
In particolare, la deduzione delle spese di pubblicità e propaganda può essere effettuata per l'intero importo nell'esercizio di sostenimento ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (e non più nei due successivi). Analogamente le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare, in quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi (e non più nei due successivi).
Tali modifiche normative trovano applicazione per le spese sostenute a decorrere dal 1995.

5. Imposte sostitutive su riserve e fondi in sospensione d'imposta di cui all'art. 22 del DL n.41 del 1995

Il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85, ha introdotto una disciplina speciale e temporanea, per l'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione dall'IRPEF o IRPEG e dall'ILOR mediante assoggettamento a imposta sostitutiva. In particolare, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 22 del citato provvedimento possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva:
- le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali e' previsto l'obbligo del reinvestimento, nella misura del 20 per cento;*
- i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge n. 408 del 1990 e della legge n.413 del 1991, nella misura del 3 per cento;
- la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute a seguito dei conferimenti agevolati effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975 e dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977 e delle operazioni di concentrazione previste dall'art. 79 della legge n. 742 del 1986 e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nella misura del 20 per cento. In tal caso si considerano assoggettate ad imposta, per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva, le riserve e i fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritte in sede di conferimento.

Il comma 8 dell'art. 22 ha aggiunto un periodo al comma 1 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 il quale prevede che la fusione tra società che hanno posto in essere un conferimento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975, dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977 e dell'art. 79 della legge n. 742 del 1986 non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione d'imposta a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito dell'esercizio nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. Al riguardo si precisa che nel caso in cui la società incorporante, già conferente, abbia costituito una riserva o fondo a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento ancora sussistente al momento della fusione, l'obbligo richiesto dalla norma si considera adempiuto anche nel caso in cui la riserva stessa sia stata imputata a capitale.
Il successivo comma 9 del medesimo art. 22 detta un'apposita disciplina, agli effetti in questione, per il trattamento delle fusioni tra conferente e conferitaria poste in essere in esercizi precedenti a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995. Tale norma stabilisce che la plusvalenza in sospensione d'imposta non si considera realizzata a condizione che la stessa risulti evidenziata in apposita riserva nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla predetta data e che tale riserva può essere assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 22.
Anche in tal caso, l'onere di costituzione della riserva si considera adempiuto qualora detta riserva risulti già esistente ancorché imputata a capitale.
L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta dal contribuente con l'apposito modello approvato con il decreto ministeriale del 28 agosto 1995, pubblicato nella G. U. n. 208 del 6 settembre 1995, che va allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Le imposte sostitutive vanno versate in unica soluzione entro il 20 dicembre 1995 oppure a richiesta del contribuente in tre rate:
- entro il 20 dicembre 1995, per il 50 per cento di quanto dovuto;
- entro il 31 gennaio 1996, per il 25 per cento di quanto dovuto;
- entro il 30 aprile 1996, per il residuo 25 per cento.

In caso di versamento rateale le ultime due rate devono essere maggiorate degli interessi in misura pari al 9 per cento annuo.
In proposito si precisa che gli interessi vanno versati congiuntamente all'importo delle rispettive rate, che, nel modello per la richiesta di appli-

cazione delle imposte sostitutive, vanno indicate senza gli interessi dovuti su ciascuna di esse.

6. Perdite di impresa (per le società semplici e soggetti equiparati)

Il comma 3 dell'art. 8 del TUIR, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 29, comma 1, lett. b), del DL n. 41 del 1995, disciplina la deduzione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in società in nome collettivo e *in accomandita semplice ed equiparate*, che non sono determinate a norma dell'art. 79 (considerate autonomamente dal comma 1 dell art. 8), prevedendo che le stesse sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta e, per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto *per l'intero importo che trova capienza in essi*. Lo scopo della norma è di evitare la compensazione delle perdite di impresa in contabilità ordinaria con redditi diversi da quelli di impresa.

7. Svalutazioni e perdite sui crediti (per gli enti creditizi e finanziari)

L'art. 71 del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevede ora due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonché delle perdite sui crediti stessi:

- ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili da parte dei soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, con riguardo ai quali il predetto art. 3 non ha recato alcuna modifica;
- ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i nuovi criteri applicabili da parte degli enti creditizi e finanziari.

In particolare per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun esercizio entro il limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio – assunto al lordo delle svalutazioni stesse – e per l'eccedenza, in quote costanti nei sette esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano – fino a concorrenza dei relativi importi – fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di *deduzione*, l'importo delle svalutazioni così dedotte vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di considerazione del limite dello 0,50 per cento.

Per il primo periodo di applicazione delle predette disposizioni, che è quello per il quale *il termine per la presentazione della dichiarazione* dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995, il limite dello 0,50 per cento è commisurato al valore nominale o di acquisizione dei crediti.

Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle *riferibili a categorie omogenee di crediti* operate su base forfetaria.

Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione gli *accantonamenti ad* apposito fondo di copertura dei rischi su crediti costituito in conformità a disposizioni di legge, fino a concorrenza del limite testè citato. Tali accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

La nuova disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorrerà a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono a formare il reddito per la sola parte che ecce*de l'ammontare del fondo per rischi eventuali* sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, *del decreto legislativo n.* 87 del 1992.

Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga *considerato come indistintamente riferibile al*la totalità dei crediti compresi nella categoria, le perdite - da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni - vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a formare *il reddito per la sola parte* che ecceda l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito *dall'art.* 42, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992.

La nuova disciplina valevole per gli enti creditizi e finanziari si applica a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 549 del 1995 e, quindi, nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare, dal 1995.

Apposite disposizioni transitorie sono dettate dai commi 107 e 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.

In particolare, il comma 107 del citato art. 3 stabilisce, anzitutto, che il valore dei crediti iscritto nel bilancio relativo al periodo di im*posta anteriore a quello di prima applicazio*ne della nuova disciplina è rilevante anche ai fini fiscali. La stessa norma dispone, inoltre, che la differenza tra il valore nominale o di acquisizione dei crediti e il valore cui i crediti stessi risultavano iscritti nel bilancio del suddetto esercizio - ridotta di un importo pari *all'ammontare complessivo delle svalutazioni* e degli accantonamenti già ammessi in deduzione nei periodi di imposta anteriori a quello di decorrenza della nuova disciplina - è deducibile, in nove quote costanti a partire da *tale periodo di imposta*.

Naturalmente, la circostanza che per i crediti pregressi si assume come valore fiscale rilevante quello iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione della disciplina, comporterà che le successive vicende relative a tali crediti (svalutazioni, riprese di valore, *perdite e sopravvenienze di*pendenti dall'incasso) andranno trattate in base ai nuovi criteri introdotti a regime.

In alternativa a quanto previsto dal menzionato comma 107, è data facoltà, ai sensi del successivo comma 108, di optare per la deduzione delle perdite su crediti di cui all'art. 66, comma 3, del TUIR, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotto negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione della nuova disciplina.

In particolare, le perdite relative ai crediti pregressi continuano ad essere computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; con la precisazione, peraltro, che tale valore andrà diminuito delle *svalutazioni dedotte* dal periodo di imposta di decorrenza della nuova disciplina; le quali, ancorché riferite a crediti già esistenti, sono deducibili in base ai nuovi criteri.

In pratica, le perdite relative a detti crediti, da computare con riferimento al valore nominale o di acquisizione, ridotto delle svalutazioni ef*fettuate in base alle nuove* disposizioni, potranno essere dedotte soltanto per la parte che eccede l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti in applicazione della precedente normativa.

In caso di applicazione del comma 108 la rivalutazione dei crediti pregressi nonché le so*pravvenienze attive derivanti dall'incasso* dei crediti stessi ad un valore superiore a quello di bilancio non rilevano ai fini fiscali, anche per l'applicazione del comma 3, fino a concorrenza delle svalutazioni non dedotte.

L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione *scade successivamente alla data di entrata in vi*gore della legge n. 549 del 1995. Essa non è revocabile e deve riguardare l'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte.

Si abbia ad esempio la seguente situazione, riguardante l'applicazione dell'art. 3, comma 108:

Crediti pregressi (al 31 dicembre 1994), di cui:	
Credito A val. nom	6.000
Credito B val. nom.	4.000
Credito C val. nom.	1.500
TOTALE	11.500
Credito A val. bil.	5.500
Credito B val. bil.	3.400
Credito C	200
TOTALE	9.100
Svalutazioni complessive di cui:	2.400
Svalutazioni dedotte	500
Svalutazioni non dedotte	1.900

Ipotizzando che nel corso del 1995 si verifichi l'incasso dei crediti A e B, rispettivamente per 5.000 e 3.200, si avrà una deduzione fiscale per complessive 1.300, di cui:
- 700, imputate a conto economico dell'esercizio;
- 600, costituita dalla quota delle perdite eccedenti le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti in precedenza, da indicare in dichiarazione tra le variazioni in diminuzione.

8. Rimborsi per trasferte [art. 62, comma 1-ter, del TUIR]

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del TUIR., introdotto dall'art. 33 del DL. n. 41, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate, successivamente al 24 febbraio 1995, fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi analitici e non anche alle ipotesi di rimborsi forfetari o misti. Inoltre, con riferimento ai rimborsi analitici, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, iniziata, successivamente al 24 febbraio 1995, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio in corso di predisposizione.

9. Trasferimento di sede all'estero [art. 20-bis del TUIR]

Con l'introduzione nel TUIR dell'art. 20-bis, è stato chiarito che il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

II

MOD. 750/A - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

■ GENERALITÀ

Il presente modello deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.
Il modello 750/A deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Ilor dovuta dalla società e delle imposte personali dei singoli soci e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello.
La società può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 357 del 1994.
Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti. Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni. Per le società personali ed equiparate, in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.

Il **Mod. 750/A** si compone:
- del riquadro "Dati relativi all'attività";
- del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor";

e dei seguenti prospetti:
- prospetto dei dati di bilancio;
- prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive;
- prospetto dei crediti;
- prospetto dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri.

ATTENZIONE
I soggetti che hanno provveduto a richiedere ai sensi dell'art. 22 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, l'applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e fondi in sospensione d'imposta, compresi i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi n. 408 del 1990 e n. 413 del 1991, devono allegare alla dichiarazione dei redditi l'apposito modello previsto dal comma 11 del predetto art. 22 (approvato con D.M. 28 agosto 1995, pubblicato nella G. U. del 6 settembre 1995 n. 208).

Nel riquadro in alto a destra del modello 750/A vanno indicati la ragione sociale e il codice fiscale della società.

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nei **righi da A1 ad A3** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.
Se per l'anno 1994 non è stata presentata la dichiarazione tali righi vanno integralmente compilati.

Nel **rigo A1** vanno indicati:
- **campo 1** la descrizione dell'attività esercitata, in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabili presso gli uffici finanziari. I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- **campo 2** il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche.
  In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo A2** vanno indicati:
- nei **campi** da **1** a **4**, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo; se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi;

Nel **rigo A3** va indicato il luogo nel quale sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Il **rigo A4** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.
A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc..
Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:
- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

In tal caso, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

■ Determinazione del reddito da imputare ai soci

Il reddito d'impresa è determinato ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo A5** o **A6**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo A7**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo A37**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo A7**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo A87** del predetto prospetto.

Nello stesso **rigo A7** va indicata anche la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo A8**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A e 750/B).
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".
L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo A88** del predetto prospetto. In tal caso, l'importo imputato a conto economico va indicato nel **rigo A38** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo A89** del prospetto stesso, va indicata nel **rigo A8** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.

Nel caso di partecipazione in società di tipo personale residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito (o perdita) imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo A9** (o, in caso di perdita, tra le variazioni in diminuzione nel **rigo A40**), mentre l'ammontare degli utili (o perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo A39** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-*bis*, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto, nei **righi A13** e **A41** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo A10** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.
I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. *c)*, del Tuir, devono indicare:
- nel **rigo A10** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo A13** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo A41** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici riferibili all'attività compresa nei limiti (venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale).

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir, determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria, ai sensi del successivo art. 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo A10**, il reddito agrario;
- nel **rigo A34**, il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal rigo D1 27, colonna 4 della sezione III del modello 750/D1);
- nel **rigo A13**, tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo A41**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo A10**, il reddito agrario;
- nel **rigo A13** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo A41**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

Si fa presente che, nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi usu-

frutto o altro diritto reale, nel **rigo A10** va indicato anche il reddito dominicale.
Si fa presente che per l'anno 1995 ai sensi dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente del 55 e del 45 per cento.
Si ricorda infine che per i terreni i cui redditi dominicali ed agrari concorrono alla formazione del reddito di impresa non debbono essere indicati nel modello 750/D.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. n. 413 del 1991, devono indicare nel **rigo A1**, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:
- nel **rigo A12** tutti i costi ad essa effettivamente connessi;
- nel **rigo A47** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo A11** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Nel **rigo A14** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- ***"Ravvedimento operoso" ai fini penali*** *(art. 1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)*

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

- ***"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi*** *(art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)*

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. In tale caso va utilizzato il ***rigo A14,*** *mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito* ***rigo A123.***

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"** *(art. 3, comma 188, della L. 28 dicembre 1995, n. 549)*

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della citata legge n. 549 del 1995, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati. Pertanto il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi, indicati ai righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nei **righi A15, A16** e **A17** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza).
Per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

In relazione al **rigo A18** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **rigo A19** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce: "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo A20** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili").

Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R .n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto nel **rigo A21** va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel **rigo A42** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativo all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo A22** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel 1995 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.

Nel **rigo A23** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo A24** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir e di quelle previste dall'art. 14-bis, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti, individuati con decreti dei prefetti delle provincie interessate, al fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994.

Nel **rigo A25** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 750

Nel **rigo A26** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in **Appendice** le voci "Immobili strumentali relativi all'impresa" e "Beni di lusso relativi all'impresa").

Nel **rigo A27** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir (vedere "Le novità della disciplina del reddito di impresa" alla voce "Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza", nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A e 750/B).

Nel **rigo A28** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo A31** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da accantonamenti per rischi di cambio non deducibili in tutto o in parte (vedere in **Appendice** la voce "Operazioni in valuta").

Nel **rigo A33** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nei **righi A34** e **A35** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tali righi, fra l'altro, anche:
- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, qualora i beni in oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti nel periodo 15 settembre 1995-31 dicembre 1995 (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito");
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1, del Tuir.

  Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che si rendono indeducibili per effetto del comma 7-*bis* dell'art. 76 del Tuir (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124).
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la parte eccedente i limiti stabiliti dall' art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere "le novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "rimborsi per trasferte", contenute nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A e 750/B);

Nel **rigo A44** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto economico e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo A45** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori della società, ad esclusione di quelli che dovevano essere legittimamente dedotti nell'esercizio di competenza (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili").

Nel **rigo A46** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni.
In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali ad esempio gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo A48**, se si intende fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, va indicato il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti dei cinque periodi d'imposta di riferimento. Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo (vedere in **Appendice** la voce Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").
Ai fini del calcolo della agevolazione si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella quarta facciata del modello base.
Si ricorda che i soggetti che hanno compilato anche il mod. 750/D1 devono tenere conto anche degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attività di allevamento.

Nei **righi A49** e **A50** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (es. registro dei beni ammortizzabili).

Nel **rigo A53** va effettuata la somma algebrica tra l'importo dell'utile netto (o perdita) risultante dal conto economico (**righi A5 e A6**) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (**rigo A52**).

Nel **rigo A54** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c-quater)* dello stesso comma, e di quelle previste dall'art. 14-bis, del D.L. n. 646 del 1994, convertito dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22).
L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo A53**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo A55** va indicata la differenza, tra l'importo di **rigo A53** e quello di **rigo A54**.
Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che ricorrendone le condizioni fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, devono compilare il rigo **A56** indicando il reddito di rigo **A 55** al netto del 50 per cento del reddito agevolato.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di **rigo A55** e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'imposta personale per il periodo d'imposta precedente.

Nel caso in cui nel **rigo A 55** sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti dall'imposta, nel **rigo A57** deve essere indicata la perdita di **rigo A55**, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

■ Determinazione del reddito complessivo ai fini dell'Ilor

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis), del comma 2, dell'art. 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

Nel **rigo A58** va riportato l'ammontare del reddito (o perdita) d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali, evidenziato nel rigo A53. Vanno successivamente indicati quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini Ilor, rispetto a quello determinato ai fini dell'imputazioni ai soci, aumentandolo ovvero diminuendolo.
Tra le variazioni in aumento .: .ono essere riportate:
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il relativo reddito non è soggetto ad Ilor (**rigo A59**);
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor (**rigo A60**);
- ogni altro elemento reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor (**righi A61 e A62**).

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'Ilor o solo dall' Irpef o Irpeg, deve essere ricalcolato l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'Ilor.
A tal fine i redditi esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, non vanno considerati né al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, del Tuir come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. f), della legge n. 549 del 1995.
I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della L. n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi, oggettivamente esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art 115 del Tuir il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini dell'Irpef o dell'Irpeg, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 per l'intero ammontare (vedere " le novità della disciplina del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni comuni ai mod. 750/A e 750/B).

La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi deducibile ai fini Irpef o Irpeg e quello deducibile ai fini Ilor va indicata tra le altre variazioni in aumento (**rigo A61** o **rigo A62**) o tra le altre variazioni in diminuzione (**rigo A69** o **rigo A70**).
Tra le variazioni in diminuzione devono essere riportati:
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor (**rigo A64**). Si veda in **Appendice** la voce "Esclusione dall'Ilor dei redditi degli immobili".
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (**rigo A65**);
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato (**rigo A66**);
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (**rigo A67**);
- l'ammontare di reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello fondamentale (**rigo A68**). Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini dell'Ilor (**rigo A69 o rigo A70**).

Nel **rigo A73** va indicato l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2 del Tuir, ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c-quater)* dello stesso comma e dall'art. 14-bis del D.L. 24 novembre 1994, n. 646 convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di cui al **rigo A72**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.
I soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L.11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla L. 8 agosto 1992, n.359, devono compilare il **rigo A75**, indicandovi il reddito di **rigo A74** al netto del 50 per cento del reddito agevolato.
Detto importo agevolato è pari alla differenza fra il reddito di **rigo A74** e il reddito d'impresa ai fini Ilor dichiarato per il periodo d'imposta precedente.

■ PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da **A76** a **A85** richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei **righi A76** e **A77** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nei **righi A78 e A79** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo A80** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Nel **rigo A81** vanno indicati gli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere.

Nel **rigo A84** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel **rigo A85** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

■ PROSPETTO DEI CREDITI

In collegamento alle modifiche apportate alla disciplina dell'art. 71 dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge n. 549 del 1995, il prospetto dei crediti è stato suddiviso in due riquadri: il primo riservato agli enti creditizi e finanziari e il secondo riservato agli altri soggetti (vedere **"Le novità della disciplina del reddito d'impresa"** contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C).

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 750

Enti creditizi e finanziari

Nella **Sezione I** del riquadro vanno indicati i dati rilevanti per l'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dai commi 107 e 108 del citato art. 3 della legge n. 549 del 1995.
In particolare, nel **rigo A90**, **colonna 1**, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina; in **colonna 2**, va indicato il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Nel **rigo A91**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi fiscalmente dedotti fino al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina (rigo A86, colonna 2, del prospetto dei crediti del Mod. 750/A/95).
La differenza tra gli importi di colonna 2 e di colonna 1 di rigo A90, diminuita dell'importo complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti (indicato nel rigo A91, colonna 2) è deducibile, a decorrere dall'esercizio di prima applicazione della nuova disciplina (dal 1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare), in nove quote costanti. Detto importo va indicato nel **rigo A92**, **colonna 2**.
I soggetti che non si avvalgono delle disposizioni del comma 107, devono optare per l'applicazione dei criteri indicati nel comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, barrando l'apposita casella.
Tali soggetti devono indicare nel **rigo A91**, **colonna 2**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi fiscalmente dedotti fino al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina (rigo A86, colonna 2, del prospetto dei crediti del Mod. 750/A/95) e nel **rigo A93**, **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio e, **colonna 2**, quello delle perdite computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione, per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66, comma 3.
Nel **rigo A94**, **colonna 2**,, va indicata la differenza degli importi dei righi A91 e A93. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e nel rigo va indicato zero.
Nella **Sezione II** del riquadro vanno indicati i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.
Nel **rigo A95**, **colonna 1**, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione degli stessi.
Nel **rigo A96**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfetarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 87 del 1992) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio; in **colonna 2** va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse fiscalmente deducibili nell'esercizio, che, per il primo periodo di decorrenza della nuova disciplina, è pari allo 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, assunto:
- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66;
- al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
- al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 103-bis.

La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo A96, da indicare nel **rigo A97**, è ammessa in deduzione in sette quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo a quello di decorrenza della nuova disciplina (dal 1996, per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare).
Nel **rigo A98** va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto.
Nel **rigo A99** va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A95, colonna 1.

Le **colonne 3** e **4** dei predetti righi vanno utilizzate per indicare i dati richiesti per l'applicazione della normativa a regime relativamente ai crediti per interessi di mora, tenendo conto delle precisazioni che seguono.
Nel **rigo A91** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 4**, la parte di tale importo che è stata dedotta.
Nel **rigo A93** vanno indicate, in **colonna 3**, le perdite su crediti per interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 4**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo A94** va indicata, in **colonna 4,** la differenza tra l'importo di rigo A91 e quello di rigo A93. Se detta differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo A95** va indicato, in **colonna 3**, il valore dei crediti per interessi di mora indicato in bilancio e, in **colonna 4**, il valore nominale dei crediti stessi.
Nel **rigo A96** va indicato, in **colonna 3**, l'importo delle svalutazioni dei crediti per interessi di mora, al netto delle rivalutazioni di detti crediti iscritte in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.
Nel **rigo A98** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.
Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei righi A96 e A98 non può eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio.
Nel **rigo A99** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari

Per tali soggetti il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo A100**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo A86, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. 750/A/95).
Nel **rigo A101** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo A102** va indicata, in colonna 2, la differenza degli importi dei righi A101 e A100. Se detta differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo A103** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa

presente che l'importo di colonna 2 di rigo A103 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A100 della medesima colonna.
Nel **rigo A104** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo A104, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nel rigo A105 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo A104.
Nel **rigo A105**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

■ PROSPETTO DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'applicazione dei parametri, di cui all'art. 3, comma 184, della L. 29 dicembre 1995, n. 549, approvati con il D.P.C.M. del 29 gennaio 1996.
Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui alla lett. c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.

Nel **rigo A106** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura anche in sospensione d'imposta.

Nel **rigo A107** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Nel **rigo A108** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo A109** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5 dello stesso Tuir.

Nel **rigo A110** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1995 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonchè ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo A111** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1995 relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del tuir.

Nel **rigo A112** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci.

Nel **rigo A113** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese per i carburanti ed i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto per conto terzi o dagli agenti di commercio, nonché le spese per l'appalto di trasporti sostenute dalle predette imprese di trasporto. Non vanno indicate, invece, in questo rigo le spese per consumi energetici che devono essere sempre indicate nel rigo A120.

Nel **rigo A114** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
- le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso (soggetti e non all'assicurazione obbligatoria INAIL), comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta. Si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute da una impresa edile per le prestazioni di un professionista che ha realizzato un progetto di ristrutturazione o da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un avvocato che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario. Non vanno altresì considerate in questo rigo le spese indicate al rigo A120 quali, ad esempio, quelle inerenti alla tenuta della contabilità o, più in generale, all'amministrazione dell'azienda. Vanno indicati in questo rigo i compensi corrisposti agli amministratori della società, ivi compresi quelli corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili.

Nel **rigo A115** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro.

Nel **rigo A116** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

Nel **rigo A117** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo A118** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo A119** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

Nel **rigo A120** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Non si deve tenere conto dei costi considerati al rigo A113. Al riguardo si precisa che le spese per il trasporto dei beni vanno indicate in questo rigo se non comprese nel costo dei beni quali oneri accessori e che, in riferimento ai premi di assicurazione, non si deve tener conto di quelli riguardanti assicurazioni obbligatorie.

Nel **rigo A121, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del

Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto *delle eventuali rivalutazioni a* norma di legge;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato *ovvero in dipendenza di contratti di lo*cazione non finanziaria.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali" :
- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad 1 milione di lire;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno. Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lett. a) e b) sono ridotti rispettivamente, del 10 e del 20 per cento.

Nel medesimo **rigo A121, colonna 2**, vanno indicati:
- per i rivenditori *in base a contratti estimatori* di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto dl prezzo corrisposto al fornitore di detti beni;
- per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

Nel rigo **A122** va indicato:
- *campo 1, barrando l'apposita casella*, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi di imposta. La casella non va barrata se le attività intraprese erano gia esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, pensioni e affitto d'azienda;
- campo 2, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti.
- campo 3, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e\o cessazione della stessa nel corso dell'anno ovvero nel caso *in cui il periodo d'imposta sia inferio*re all'anno.

MOD 750/B - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

■ GENERALITÀ

Il presente modello deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del Tuir poiché nell'anno 1994 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- *a lire 360 milioni, per le imprese aventi per* oggetto prestazioni di servizi;
- a lire 1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Tale modello deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1995 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità *semplificata.*

Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi *all'attività prevalente, a condizione che i ri*cavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.

Si fa presente che le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1994 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 1995 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del *reddito relativo all'anno* 1995, i *criteri di cui* al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

ATTENZIONE

I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive *per le quali è stato chiesto di* fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'ILOR dovuta dalle società e delle imposte personali dovute dai singoli soci e, pertanto, non devono essere dichiarati nel presente modello. La società può fruire del regime agevolativo purché *tutti i soci si trovino nelle condizioni* indicate nell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 357, del 1994. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti; le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare *l'indicazione* che il corrispettivo è indeducibile.

Per le società personali in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.

Il **Modello 750/B** si compone:
- del riquadro "Dati relativi all'attività";
- del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi";
- del prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive";

Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale ed il codice fiscale della società.

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nei **righi B1**, **B2 e B3** vanno indicati i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella prece*dente dichiarazione. Se per l'anno preceden*te non è stata presentata la dichiarazione tali righi vanno integralmente compilati.

Nel **rigo B1** va indicato:
- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e consultabile presso gli uffici finanziari;

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, per le quali non è stata tenuta contabilità separata, il codice va indicato con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo B2**, va indicato:
- **campi** *da* **1** *a* **4**, *il luogo di esercizio dell'at*tività con il relativo indirizzo.

Nel **rigo B3**, il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, vanno indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel **rigo B4** va indicato, barrando l'apposita casella:
- **campo 1**, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse (in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda);
- **campo 2**, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno ovvero nel caso in cui il periodo d'imposta sia inferiore all'anno;
- **campo 3**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata sen*za alcun utilizzo di materiali o impiegando* materiali forniti dai committenti;
- **campo 4**, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammor-

tizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso. Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento.

Il **rigo B5, campo 1,** deve essere compilato dalle imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 38 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e che, a norma dell'art. 33, comma 10, della stessa legge, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 597 del 1973 e 59 del Tuir. Tali imprese devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nel rigo B13 della presente dichiarazione, l'importo della quinta ed ultima quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni. La predetta quota deve essere indicata nel campo in esame.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, nel rigo **B5, campo 2,** vanno indicati i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Nei **righi** da **B6** a **B15** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo B6** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Nell'apposito spazio all'interno del rigo la società ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.

Ai fini della compilazione dell'apposito spazio del rigo B6, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel rigo B33, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, il solo 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo B7** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni da cui originano i ricavi).

Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53, dei quali si deve tener conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicata, rispettivamente, nei righi B8 o B24.

Nel **rigo B8** va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Nel **rigo B9** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali** *(art. 1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)*

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre peraltro che le annotazioni siano state state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi** *(art. 55, 4° comma, del D.P.R. 9 settembre 1973, n. 600)*

Tale norma prevede che, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. Gli estremi del predetto versamento e relativo importo vanno indicati nell'apposito rigo B52.

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"** *(art. 3, comma 188, della L. 28 dicembre 1995, n. 549)*

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della citata legge n. 549 del 1995, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati. Pertanto il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi, indicati ai righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nel **rigo B10** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del

comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1, dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive".
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno ovvero la quota costante evidenziata nel **rigo B49** relativa a quelle, da indicare nel **rigo B48**, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso rigo B10 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1995 delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo B11** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo B10).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità. esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il nono.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1995, da evidenziare nel rigo **B50,** la scelta va effettuata indicando nel rigo **B51** la quota costante.

Nel rigo **B11** va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo B12** vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel **rigo L2, colonna 4 del 750/L** (Vedere in **Appendice** la voce "crediti d'imposta").

Nel **rigo B13** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo B14** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio , l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo B15** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1994 a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b),* del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa. né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1994 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.
- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 convertito dalla legge n. 489 del 1994, qualora i beni oggetto dell' investimento agevolato, siano stati ceduti nel periodo settembre 1995 - 31 dicembre 1995 (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito - Recupero dell'agevolazione").

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo B16** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da B6 a B15.

Nei **righi** da **B17** a **B34** sono elencati i componenti negativi di reddito.
Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei righi da B17 a B33 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando il **rigo B33**.

Nel **rigo B17** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1995 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Nell'apposito spazio la società ha la facoltà di indicare le esistenze iniziali al 1° gennaio 1995 relative a prodotti finiti.

Nel **rigo B18** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1995 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Nel **rigo B19** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci.

Nel **rigo B20** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese per i carburanti ed i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi o dagli agenti di commercio, nonchè le spese per l'appalto di trasporti sostenute dalle predette imprese di autotrasporto. Non vanno indicate, invece, in questo rigo le spese per consumi energetici, che devono essere sempre indicate nel rigo B32.

Nel **rigo B21** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
- le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso (soggetti e non, all'assicurazione obbligatoria INAIL), comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in dena-

ro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioé quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute da un'impresa edile per le prestazioni di un professionista che ha realizzato un progetto di ristrutturazione o da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi. Non possono invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un avvocato che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario. Non vanno altresì considerate in questo rigo le spese indicate al rigo B32 quali, ad esempio, quelle inerenti alla tenuta della contabilità o, più in generale, all'amministrazione dell'azienda.

Vanno indicati in questo rigo i compensi corrisposti agli amministratori della società, ivi compresi quelli corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili.

Nel **rigo B22** vanno indicate le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nel rigo precedente; in particolare in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Ai fini della compilazione dei righi B21 e B22 si precisa che:
- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, aggiunto dall'art. 33 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce " Rimborsi per trasferte", contenute nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A e 750/B);
- per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Nel **rigo B23** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel **rigo B24** va indicata la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali.

Nel **rigo B25** vanno indicati gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir.

Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo B26** vanno indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir.

Nel **rigo B27** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **Appendice** le voci "Beni di lusso relativi all'impresa e Immobili strumentali relativi all'impresa").

Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore dell'avviamento ed agli immobili.

Nel rigo **B28** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che anche l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili.

Nel **rigo B29** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo B30** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

Nel **rigo B31** vanno indicati i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonchè i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo B30.

Nel **rigo B32** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Non si deve tenere conto dei costi considerati al rigo B20. Al riguardo si precisa che le spese per il trasporto di cose vanno indicate in questo rigo se non comprese nel costo dei beni quali oneri accessori e che, in riferimento ai premi di assicurazione, non si deve tener conto di quelli riguardanti le assicurazioni obbligatorie.

Le spese di impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo B33** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili");
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e
- le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda sostenute a decorrere dal 1995 sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (vedere **"Le novità della disciplina del reddito d'impresa"**, alla vo-

ce "Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza", contenute nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A e 750/B). Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti che, per quanto concerne le spese di pubblicità e propaganda e di rappresentanza sono deducibili nella misura prevista dalla previgente disciplina dello stesso art. 74;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante: Restano quindi esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le erogazioni liberali di cui all'art. 14-bis del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8-bis dell'art. 67 del Tuir, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni di lusso relativi all'impresa").

Nel **rigo B34** va indicato, se si intende fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti. Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito"). Ai fini del calcolo della predetta agevolazione si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella quarta facciata del modello base.

Si ricorda che i soggetti che hanno compilato anche il modello 750/D1 devono tener conto anche degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attività di allevamento.

Nel **rigo B35** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da B17 a B34.

Nel **rigo B36** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo B16 e il totale dei componenti negativi di rigo B35.

Nel **rigo B37** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir, escluse quelle previste dalla lettera c-quater) e quelle previste dall'art. 14-bis, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22.

Nel **rigo B 38** va indicata la differenza tra gli importi dei righi B36 e B37.

Nel **rigo B39** va indicato l'importo di rigo B38, al netto del 50 per cento del reddito agevolato, nel caso in cui la società abbia effettuato investimenti innovativi ed abbia fruito della agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359.

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo B38 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini delle imposte personali per l'anno 1994.

Il reddito indicato nel presente rigo deve essere riportato nel quadro L2, colonna 1.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

L'apposita casella, collocata sotto il titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR").

Nel **rigo B40** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali evidenziato nel rigo B36.

Nel **rigo B41** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini dell'imposta personale, riportato nel rigo B40, tra i quali:
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'ILOR;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'ILOR;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo B42** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini delle imposte personali, riportato nel rigo B40, tra i quali:
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali spetta il credito d'imposta che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'ILOR;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i red-

diti fondiari (vedere in **Appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa);
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo B43** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa e stato prodotto in più Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.

Nel **rigo B44** va indicato l'ammontare del reddito di rigo B40, aumentato dell'importo di rigo B41 e diminuito degli importi dei righi B42 e B43. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.

Nel **rigo B45** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater e quelle previste dall'art. 14-bis, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22).

Nel **rigo B46** va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo B44 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel **rigo B45.**

Nel rigo **B47** va indicato l'importo di rigo B46, al netto del 50 per cento del reddito agevolato, nel caso in cui l'imprenditore ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 12 luglio 1992, n. 333, convertito dalla L.8 agosto 1992, n. 359.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo B46 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini ILOR nel 1994.
L'importo di rigo B47 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi ILOR, nel quadro O, rigo 02, colonna 1.

MOD. 750/C - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

■ GENERALITÀ

Il Modello 750/C deve essere utilizzato dalle società semplici o dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'anno 1995.
Il modello è stato predisposto tenendo conto della disciplina prevista dagli artt. 49 e 50 del Tuir.
In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, va compilato un distinto modello per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria).

ATTENZIONE

I redditi derivanti dalle nuove attività di lavoro autonomo per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini delle imposte personali dei singoli soci o associati e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello. Si può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci o associati si trovino nelle condizioni indicate nel comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 357 del 1994.
Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.
Per le società od associazioni in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione.

Il Modello 750/C è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e la determinazione del reddito da imputare ai singoli soci o associati.
Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale e il codice fiscale della società o associazione.

■ Dati relativi all'attività

Questo riquadro va compilato solo se il contribuente non ha presentato per l'anno 1994 il Mod. 750/C ovvero se i dati sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente. In tale ultima ipotesi vanno indicati i soli dati variati.
In ogni caso è possibile compilare il riquadro anche in assenza di variazioni, se questa modalità risulta più agevole.

Nel **rigo C1** va indicato:
- nel **campo 1** la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2** il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche.

In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta una unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente, cioè a quella da cui deriva il maggior ammontare dei compensi percepiti.
Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le società semplici costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di lavoro autonomo nel cui ambito operano associati o soci esercenti attività contraddistinte da codici diversi, si considera attività prevalente quella svolta dagli associati o dai soci ai quali è imputata la maggior entità di reddito.

Nel **rigo C2** indicare nei **campi 1, 2, 3 e 4** il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo.

Nel **rigo C3** deve essere indicato il luogo ove sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono presso terzi devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel **rigo C4** indicare:
- nel **campo 1,** barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi di imposta. La casella non va barrata se le attività intraprese erano gia esistenti, o in caso di subentro nelle stesse;
- nel **campo 2,** il numero dei giorni in cui si è esercitata l'attività, se la stessa è iniziata o cessata nell'anno;
- nel **campo 3,** l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali. Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del socio o dell'associato vanno computate nella misura del 50 per cento.
Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno.

Nel **rigo C5** indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati com-

pensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Nel **rigo C6** indicare l'ammontare lordo complessivo degli altri compensi, ed in particolare:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo C7** indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- ***"Ravvedimento operoso" ai fini penali*** *(art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)*

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione dei redditi (utilizzando il presente rigo) e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata o che siano iniziate ispezioni o verifiche.

- ***"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi*** *(art. 55, 4° comma D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)*

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificatamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreché le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della L. n. 413/91 il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 *per cento dei compensi non annotati* nelle scritture contabili.
In tal caso va utilizzato il rigo C7 e gli estremi del versamento vanno indicati nel rigo C27.

- ***Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri*** *(art. 3, comma 188, della L. 28 dicembre 1995, n. 549)*

Il contribuente, utilizzando il rigo C7, può incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (pubblicato nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996), al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della citata legge n. 549 del 1995. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari al 5 per cento dei predetti compensi non annotati.
L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio tra parentesi del rigo C7.

Nel **rigo C8** va riportata la somma dei compensi e proventi dei **righi C5, C6, e C7**.

Nel **rigo C9** vanno indicate:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per *l'esercizio dell'arte o professione e* per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- *il 50 per cento della quota di ammortamento* del costo delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo.

ATTENZIONE
Per gli aeromobili da turismo, per le navi o imbarcazioni da diporto, per i motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e per le autovetture e autoveicoli di cilindrata superiore a 2.000 cc, o a 2.500 cc, se con motore diesel, *acquistati a partire dal 1° gennaio 1985* è stabilita l'indeducibilità delle relative quote di ammortamento.

Nel **rigo C10** vanno indicati:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per *le autovetture o autoveicoli* con motore di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 c.c., *limitatamente* ad un solo automezzo per ciascun socio o associato;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare di ciascun socio o associato.

Nel rigo **C11** va indicato:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali e/o il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;

ATTENZIONE
Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria, di noleggio e di locazione degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e alle autovetture e autoveicoli di cilindrata *superiore a 2.000 c.c., o a 2.500 c.c.,* se con motore diesel, acquistati a partire dal 1 gennaio 1985.

Nel rigo **C12** va indicato:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o fami-

liare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;

- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere in **Appendice** la voce Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni";
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1995 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero, se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990, il canone di locazione finanziaria;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare del socio o associato ed utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria, o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la Società o Associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione;
- il 50 per cento delle spese per servizi e manutenzione ordinaria dell'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria;

ATTENZIONE
Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990 per gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione.

Nel rigo C13, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si precisa che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Tuir, come integrato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista e non a quelle rimborsate forfetariamente o con modalità mista e si applica alle trasferte iniziate successivamente al 24 febbraio 1995;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel rigo **C14,** relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo di imposta relative alle indennità di fine rapporto di collaborazione. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo C15** indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale.

Nel **rigo C16** indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative corrisposte nell'anno per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;

Nel **rigo C17** va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA).

Nel **rigo C18** va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se trattasi di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Va compreso in questo rigo il 50 per cento delle spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.

Nel **rigo C19** va indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, tenendo presente che se trattasi di servizio utilizzato in modo promiscuo la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo C20** va indicato il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o, se con motore diesel, di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato.

Nel **rigo C21** va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo C8**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo C22** va indicato l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo C8**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo C23** va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo C24** vanno indicate:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;
- il 50 per cento delle spese di manutenzione delle autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o, se con motore diesel, non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato ed utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che se trat-

tasi di spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo, esse sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo C25** va riportato il totale delle spese, sommando gli importi **da rigo C9** a **rigo C 24**.

Nel **rigo C26** va riportata la differenza tra l'importo di **rigo C8** e quello di **rigo C25**.

Nel **rigo C27** vanno indicati l'importo e gli estremi del versamento del 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili effettuato presso il *concessionario della riscossione ai fini* del ravvedimento operoso amministrativo.

14

Mod. 750/D - REDDITI DEI TERRENI

Il presente modello va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:

a) dalle *società che possiedono, a titolo di* proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
b) dalle società affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha *effetto il contratto*.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in **appendice** la voce "Attività agricole".
I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente del 55 e del 45 per cento.
Se la coltura effettivamente praticata **corrisponde** a quella risultante dal catasto, tali redditi devono essere rilevati direttamente dagli *atti catastali*.
Se la coltura effettivamente praticata **non corrisponde** a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in **appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in **appendice** la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".
Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e **non vanno pertanto dichiarati**:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.Per fruire della predetta agevolazione, Tale circostanza deve essere denunciata all'Ufficio finanziario entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Mod. 750/H.
I terreni i cui redditi dominicale e agrario concorrono alla formazione del reddito d'impresa non debbono essere indicati nel presente modello.
In ordine alla compilazione del presente modello si precisa quanto segue.
Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno e se nessun terreno è stato concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone nel corso del 1994 e/o 1995, è possibile compilare *il modello secondo le modalità di seguito riportate*. Gli importi indicati ai fini delle imposte personali nelle colonne 2 e 4 del rigo D44 del Mod. 750/D dello scorso anno, vanno rivalutati rispettivamente del 55 e del 45 per cento, al netto della rivalutazione del 37 e del 32 per cento effettuata lo scorso anno e direttamente riportati nelle corrispondenti colonne 4 e 5 del rigo D44.

Tuttavia, pure in assenza di variazioni, si possono *indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare*, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

ATTENZIONE
I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione presentata nell'anno 1995, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo *di possesso derivanti da acquisti e/o* vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venire meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione). Non si considera variazione la predetta rivalutazione dei redditi dominicali e agrari.

Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione *oppure vengono dichiarati per la prima volta* redditi di terreni, compilare il modello secondo le seguenti modalità. Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del modello.
Nelle **colonne 1** e **2** indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno, risultanti dalle tariffe d'estimo rivalutati rispettivamente, del 55 e del 45 per cento.
Nelle **colonne 4** e **5** indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed il reddito agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.
La **colonna 3** deve essere compilata per indicare "alcuni casi particolari":

- terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone (indicare il **codice 1**);
- mancata coltivazione (indicare il **codice 2**);
- perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto (indicare il **codice 3**).

In presenza dei casi particolari sopra descritti vedere in **appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni in ordine alle modalità di compilazione delle colonne 4 e 5.

Al **rigo D44** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **righi da D1 a D43.**
Ai soggetti obbligati alla installazione del registratore di cassa compete un credito di imposta da indicare al **rigo 04** colonna 5 del quadro 750/L pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni.
Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al **rigo 04,** colonna 2 del quadro 750/L.

15

MOD.750/D1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività *di allevamento di animali eccedente il limite* di cui alla lett. *b)* del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art.78 del Tuir.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non rile*vano ai fini dell'Ilor dovuta dalla società e* delle imposte personali dei singoli soci e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello. Si può fruire del regime agevolato purché tutti i soci della società si trovino nelle condizioni indicate dalla legge. Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato *cumulativamente dalla società*.

In base all'art. 78 del TUIR il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM14 febbraio 1995, nel quale sono stabiliti:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio

attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2** e **3** allegate al predetto decreto ministeriale e riportate nelle istruzioni relative al presente modello, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.
Per esigenze di semplificazione, nel presente modello 750/D1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diversa specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purchè in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al DM 14 febbraio 1995.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro 750/A oppure 750/B, senza utilizzare il quadro 750/D1.
In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità.

Nella **sezione I** vanno indicati i redditi agrari riportati distintamente per fasce di qualità e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).

Nella **sezione II** va indicato il numero di capi allevati per ciascuna specie e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base (totale B).

Per determinare il reddito ai sensi dell'art.78 si deve sviluppare nella **sezione III** il seguente calcolo riportando nel rigo **D1 27**:
a) nella **colonna 1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II;
b) nella **colonna 2**, il totale del reddito agrario risultante nella Sezione I (totale A) moltiplicato per il coefficiente 372,4, che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni, quaglie e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29 del Tuir per ogni 100.000 lire di reddito agrario; tale valore, rapportato a 100.000 dà il numero di capi allevabile entro il predetto limite;
c) nella **colonna 3**, il numero dei capi eccedenti, espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal totale della colonna 1, e quello dei capi allevabili di cui alla colonna 2;
d) nella **colonna 4**, il numero dei capi allevati in eccedenza moltiplicato per 96,66. Tale valore si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 33,33) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal DM 14 febbraio 1995, nonché per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,45).

Nel **rigo D1 28** va indicato, se si intende fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti effettuati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta di riferimento (vedere in **Appendice** la voce "detassazione del reddito reinvestito").

Nel **rigo D1 29** va indicato, la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89 della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, ai sensi del predetto art. 3 del DL 357, sono stati ceduti nel periodo compreso tra il 5 settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 (vedere in **Appendice** la voce "detassazione del reddito reinvestito").

Nel **rigo D1 30** va indicata la differenza tra l'importo di rigo D1 27, colonna 4, e quello di rigo D1 28, aumentata dell'importo di rigo D1 29.
Se al rigo D1 30 è indicato un importo di segno negativo nel rigo D1 32 va indicato zero e il rigo D1 31 non va compilato. Tale perdita può essere compensata con i redditi indicati nel modello 750/G. In mancanza di tali redditi, la perdita deve essere riportata nel rigo L12 del quadro 750/L.
Se invece il rigo D1 30 è positivo nel rigo D1 31 va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 750/G) fino a concorrenza dell'importo di rigo D1 30 l'eventuale eccedenza di queste ultime va riportata nel rigo L12 del quadro 750/L.

L'importo di **rigo D1 32**, risultante dalla differenza tra i righi D1 30 e D1 31, va riportato nel rigo L5 del Mod. 750/L.

Ai fini della determinazione dell'agevolazione da reddito reinvestito indicata nel rigo D1 28 e della sopravvenienza attiva indicata nel rigo D1 29 si rinvia agli appositi riquadri contenuti nella quarta facciata del modello fondamentale.

Se la società esercita altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione del Mod. 750/A, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29 che concorre come componente del reddito d'impresa nel Mod. 750/A è quello indicato nel rigo D1 27 colonna 4. Analogamente qualora la società fruisca del regime di contabilità semplificata, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29 che va riportato direttamente nel quadro 750/L, rigo L5 colonna 1, e quello indicato nel rigo D1 27 colonna 4 e l'importo del reddito reinvestito e della sopravvenienza attiva va indicato interamente nel Mod. 750/B.
In entrambi casi per il calcolo del reddito reinvestito va compilato l'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello fondamentale.
Si fa presente che nel caso in cui ricorrono le condizioni di esclusione dall'Ilor di cui all'art. 115, comma 2, lettera e-bis), il contribuente dovrà barrare l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini Ilor. Per maggiori informazioni al riguardo consultare in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor".
Al di fuori delle ipotesi di esclusione dall'Ilor, si precisa, ai fini della determinazione dell'imponibile Ilor, che il reddito di allevamento risultante dal **rigo D1 30**, va indicato nel **rigo D1 33**, dal quale si deducono i redditi esenti ai fini dell'Ilor indicati nel **rigo D1 34** per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del mod. 750 fondamentale.
Nel **rigo D1 35** va indicato il reddito netto risultante dalla suddetta differenza che va riportato nel quadro O, **rigo 03**, colonna 1.

16

MOD 750/E - REDDITI DEI FABBRICATI

Il presente modello va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati posseduti nel periodo d'imposta 1995 e deve essere compilato dalle società che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano; pertanto, in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero, non deve essere compilato questo modello bensì il **mod. 750/H**.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 750

ATTENZIONE
I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune, oggetto di proprietà condominiale cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati solo se le quote di reddito di propria spettanza, per ciascuna unità immobiliare, è di importo superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e *non vanno pertanto dichiarati:*

- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso, al riguardo vedere in **appendice** la voce "Costruzioni rurali";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi *aperte al pubblico di musei, biblioteche,* archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello. Per maggiori informazioni consultare in **appendice** la voce Immobili strumentali relativi alle imprese".

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che, se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno, è possibile riportare direttamente nella **colonna 7 del rigo E44** l'importo indicato ai fini delle imposte personali nel rigo 6 del mod. 750/L dello scorso anno.

ATTENZIONE
I dati dei fabbricati si considerano variati se il reddito imponibile da esporre nella colonna 7 è diverso da quello indicato nella corrispondente colonna 7 del Mod. 750/E dello scorso anno ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio: immobili in ristrutturazione).

Se invece si sono verificate variazioni, anche in relazione ad uno solo dei fabbricati da dichiarare oppure se vengono dichiarati per la prima volta redditi dei fabbricati, compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate tenendo presente che per le unità immobiliari che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la colonna 7 relativa al reddito imponibile.
Nella **colonna 1** va indicato la rendita catastale.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.
In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **appendice** le voci Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".
Nella **colonna 2,** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o e stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella **colonna 3,** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso.
La **colonna 4,** va utilizzata se il fabbricato è dato in locazione.
Si precisa che va indicato l'85% del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75% del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone).
L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Per il calcolo vedere in **appendice** la voce "Canone di locazione - determinazione della *quota proporzionale".*
Nella **colonna 5**, vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **appendice** la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- **3** unità immobiliare locata;
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, i seguenti casi particolari, **riportando i codici sotto elencati :**
1 - unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità dell'unità immobiliare);
2 - unità immobiliari per le quali è stata richiesta la revisione della rendita.

Nella **colonna 7,** va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata come segue.
Se la società è l'unica proprietaria per tutto l'anno, nella **colonna 7** indicare:

- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è *locato o non è tenuto a disposizione, codice* 9, nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è locato (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col.5);
- il reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se la società non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) e poi *diviso 365;*
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al reddito effettivo quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo E44** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da **E1** a **E43,** colonna 7.

17

MOD. 750/F - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che nel corso dell'an*no hanno percepito i redditi di capitale indi*cati nei **righi da F1 a F11**, ad esclusione delle società esercenti attività commerciali.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nei **righi da F1 a F4** devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti — commerciali e non commerciali — aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'og-

getto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, ivi inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e sia le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Francia e il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Germania e la Francia).
Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto in conto capitale, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3 del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili da indicare nel **rigo F1** proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse di quelle di cui all'art. 44, comma 1 del Tuir.
Per quanto concerne il *credito d'imposta* sui dividendi si precisa che:

a) il credito compete nella misura dei *nove sedicesimi* (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983 nonché, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti commerciali di cui all'art. 87, lett. *b)*, del Tuir, quando la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;

b) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili riscossi, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla l. 22 marzo 1995, n. 85;

c) il credito d'imposta *non compete*:

- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. *b)*, del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da società ed enti non commerciali residenti a società ed enti non residenti nonché per le altre somme o proventi che il contribuente è tenuto a dichiarare in relazione a detti utili, secondo le precisazioni già fornite;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione del presente modello, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:
nel **rigo F1** gli utili relativamente ai quali compete il *credito di imposta* nella misura di *nove sedicesimi*. Pertanto, a *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta; a *colonna 3* l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;
nel **rigo F2** gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento. Pertanto, a *colonna 1* vanno riportati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a *colonna 2* l'ammontare del credito d'imposta; a *colonna 3* l'importo delle ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta;
nel **rigo F3** gli utili relativamente ai quali *non compete il credito d'imposta*. Pertanto, a *colonna 1* vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a *colonna 3* l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;
nel **rigo F4**, *colonna 1*, gli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta limitatamente alla parte dell'utile, indicato nel rigo F1, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle costituite con sovraprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se imputate a capitale. Nella *colonna 3* vanno indicate le ritenute d'acconto subite;
nel **rigo F5** gli interessi ed altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è stata determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite;
nel **rigo F6** le rendite perpetue, dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), nonché le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.). Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite;
nel **rigo F7** i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite;
nel **rigo F8** nella colonna 1, gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro. Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante.
Nello stesso rigo **F8** vanno, altresì, indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del codice civile e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante.
Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3;
nel **rigo F9**, colonna 1, gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite;
nel **rigo F10**, colonna 1, gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, non aventi natura compensativa, ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale percepito nel 1995. In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento che costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi, pertanto, vanno indicati nei singoli modelli della presente dichiarazione mod. 750 ove sono dichiarati i proventi di cui costituiscono accessorio. Per contro, nel caso in cui detti proventi non siano imponibili, per qualsiasi causa, gli interessi della specie devono essere dichiarati in questo rigo in quanto imponibili come redditi di capitale.
In questo rigo va altresì dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ivi inclusi i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari ed i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mo-

biliari sempreché si tratti di titoli relativamente ai quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, nonché i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella inizialmente impiegata. Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegua le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto, nonché le operazioni di pronti contro termine aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Trattasi di operazioni nelle quali il corrispettivo a fronte della ottenuta disponibilità dei titoli, ove previsto, assume esclusivamente funzione di garanzia dell'operatore e rimane, *pertanto, indisponibile per il* soggetto datore dei titoli.
Nella colonna 3, vanno indicate le ritenute d'acconto subite;
nel **rigo F11** i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.
Al **rigo F12** vanno indicati i totali delle *colonne 1, 2 e 3* dei **righi da F1 a F11**. I totali delle *colonne 1, 2 e 3* devono essere riportati nel **rigo 7** del mod. 750/L, rispettivamente nelle *colonne 1, 4 e 2.*
Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (Ilor).
Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia; ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni a società ed enti, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ad esclusione degli utili di cui al rigo F4. Pertanto, la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al **rigo F13**, gli utili di cui ai **righi da F1 a F3** nonché i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).
L'importo di **rigo F17** deve essere riportato nel quadro O, rigo O4 colonna 1.

18

MOD. 750/G - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed *equiparate residenti.*
I redditi (o le perdite) delle anzidette società o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1995 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società di *persone o equiparata, deve dichiarare* nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della società o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile.

ATTENZIONE
Il presente modello non va compilato nel caso in cui la partecipazione in società personale è stata assunta nell'esercizio di impresa commerciale in regime ordinario, *ovvero il cui reddito è stato determinato* ai sensi dell'art. 79 del Tuir, nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel mod. 750/A ovvero nel mod. 750/B come componente del reddito d'impresa

Nel **primo riquadro** devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante i dati relativi alla società partecipata (codice fiscale, ragione sociale, eventuale iscrizione nell'apposito albo delle imprese artigiane, codice di attività e comune di residenza, provincia, via e numero civico e C.A.P.) rilevabile dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa .
Nel **secondo riquadro** va indicato, per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione:
- nella **colonna 9**, il reddito totale della società o associazione, preceduto dal segno «—» in caso di perdita;
- nella **colonna 10**, il codice 1, 2 o 3, riferito al tipo di partecipazione, come di seguito indicato:
1 - partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti, attività di impresa in contabilità ordinaria;
2 - *partecipazione in società semplice;*
3 - altre partecipazioni.
- nella **colonna 11**, la percentuale di partecipazione agli utili spettanti alla società o associazione dichiarante;
- nella **colonna 12**, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;
- nella **colonna 13**, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società *o associazione imputabile alla società o as*sociazione dichiarante;
- nella **colonna 14**, la quota del credito d'imposta sugli utili spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, *avvenuta dopo il 31 dicembre* 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- nella **colonna 15**, l'ammontare della quota degli altri crediti d'imposta, tra i quali:
- il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa;
Si ricorda che l'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti per i quali in base all'art. 12, comma 4, legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori e sorto a partire dal 1° gennaio 1993;
- il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci.

Nel **rigo G10** va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa , siano esse in regime di contabilità semplificata che ordinaria, al netto delle perdite derivanti da partecipazione *in società dello stesso tipo in contabilità* ordinaria (codici 1 e 3 indicati nella colonna 10).
Se tale importo è di segno negativo lo stesso, se non utilizzato per compensare il reddito derivante dal quadro 750/D1, va riportato nel rigo L12 del quadro 750/L. In tal caso nel rigo G10 va indicato "0" e il **rigo G11** non va compilato. Se invece tale importo è di segno positivo lo stesso va indicato nel rigo G10, mentre nel rigo G11 va indicato l'importo delle perdite *d'impresa derivanti dall'esercizio di attività* d'allevamento con determinazione forfetaria ai sensi dell'art. 78 del TUIR (da quadro 750/D1), fino a concorrenza dell'importo di rigo G10.
Nel **rigo G12** va indicato il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società semplice (codice 2) al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata (codice 3).
Nel **rigo G13** va indicata la somma algebrica tra rigo G12 ed il risultato della differenza dell'importo di rigo G10 e rigo G11.
Tale somma va riportata, nel rigo L8, colonna 1, del quadro 750/L.

ATTENZIONE
Se la società non possiede perdite di partecipazione in contabilità ordinaria e perdite derivanti dall'esercizio di impresa di allevamento, sommare gli importi indicati nei righi da G1 a G8, colonna 12, e riportare il totale nel rigo G13.

19

MOD. 750/H - REDDITI DIVERSI

In questo modello le società semplici ed i soggetti equiparati dichiarano i «redditi diversi», previsti nel titoli I, capo VII del Tuir.

ATTENZIONE
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi per i rispettivi cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.
Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante e il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione.

Sezione I - Determinazione del reddito da imputare ai soci

Nel **rigo H1** vanno indicati i corrispettivi lordi, percepiti nel periodo di imposta al netto dell'INVIM, derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili, nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi. Nel **rigo H9** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per quanto concerne la nozione di "Lottizzazione si rinvia alla corrispondente voce dell'**appendice;**
Nel **rigo H2** vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'INVIM, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione. Nel **rigo H10** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi H9 (lottizzazione terreni, opere di edificabilita' terreni, vendita terreni ed edifici) e H10 (rivendita infraquinquennale di beni immobili) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo di imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Nel **rigo H3** vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva, va utilizzato il modello 750/U.
Nel **rigo H11** va indicato il prezzo di acquisto delle partecipazioni cedute.
Nel **rigo H4** vanno indicati, nell'intera misura percepita e senza alcuna deduzione di spese, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.
Nel **rigo H5** indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l' ammontare netto soggetto ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se lo Stato estero tassa gli immobili in base alle rendite catastali o criteri similari, il contribuente deve dichiarare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto dedlle spese eventualmente ivi riconosciute; al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir (vedere l'apposita voce nell'**appendice** del mod. 750/base).
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero è soggetto ad imposta nello Stato estero, il contribuente deve indicare l'ammontare dichiarato nello Stato estero senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e non l'abbattimento forfetario del 15 per cento. Se il reddito costituito dal canone di locazione non e soggetto a imposte sui redditi nel paese estero, il contribuente deve dichiarare l'ammontare percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile ed il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo H5 non deve essere compilato.
Nel **rigo H6** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Nel **rigo H12** vanno indicate le spese specificatamente inerenti alle attività di cui al rigo H6.
Nel **rigo H7** vanno indicati gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti, indicando nel **rigo H13** le spese inerenti a detti proventi.
Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da H9 a H13 non possono in ogni caso superare gli ammontari corrispondenti a ciascuno dei redditi indicati nei righi da H1 a H7.
Nel **rigo H15** si deve indicare il "reddito netto" che è costituito dalla differenza fra il totale dei proventi di cui al rigo H8 ed il totale dei costi e degli oneri indicati al **rigo H14**.
L'importo del rigo H15 deve essere riportato al rigo 9, colonna 1, del quadro L.

Sezione II - Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor

Nel **rigo H16** deve essere riportato il "reddito netto" di cui al **rigo H15**.

Nel **rigo H17** va indicato l'ammontare dei redditi dei beni immobili situati all'estero.
Nel **rigo H18**, ai fini dell'esclusione dall'Ilor, la rendita catastale dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto nonché dei terreni dati in affitto per uso non agricolo senza tener conto della rivalutazione dei redditi dei terreni prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Nel **rigo H19** va indicato l'ammontare degli altri redditi prodotti all'estero.
Nel **rigo H20** indicare il totale delle deduzioni spettanti, risultante dalla somma degli importi di rigo H17 e H19.
Nel **rigo H21** deve essere indicata la differenza fra il "reddito netto" di cui al rigo H16 ed il totale delle deduzioni di cui al rigo H20.

ATTENZIONE
Non vanno dichiarati in questo quadro i corrispettivi ed i proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

20 MOD. 750/I - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

In questo modello devono essere indicati i redditi che vannò attribuiti ai soci persone fisiche o associati distintamente dagli altri redditi della società o associazione, in quanto assoggettati a tassazione separata ai fini dell'Irpef.
Si ricorda che in base all'art. 16, comma 2, del Tuir, i redditi, indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dello stesso articolo, sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate. Pertanto, possono fruire della tassazione separata ai fini dell'IRPEF soltanto i soci di società semplici e gli associati in associazioni ad esse equiparate, i quali, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, in base all'art. 16, comma 3, del Tuir, possono non avvalersi della detta modalità di tassazione optando per la tassazione nei modi ordinari nel mod. 740/M.
Il quadro si articola in 4 sezioni in funzione della indicazione dei dati necessari per la tassazione dei redditi ivi considerati.

Nella **Sezione I** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:
a) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno e stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ul-

timi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir. Al riguardo vedere in **appendice** la voce Calcolo delle plusvalenze";

b) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo *di indennità di esproprio o ad altro titolo* nel corso del procedimento espropriativo. Ricorrendo questa fattispecie, si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti i quali sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta. A tale proposito si rammenta *altresì che il prelievo alla fonte viene* effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1º gennaio 1992 e indipendentemente dalla data del provvedimento.
Ciò premesso, ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione si veda, in **appendice** la voce "Indennità di esproprio";

c) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita dei redditi relativi a più anni;

d) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche se concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

e) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa sezione dovrà essere indicato, nella **colonna 1** *dei righi da I1 a I6 il tipo di reddito*, indicandolo con la lettera con la quale i redditi, le plusvalenze e le indennità suddetti sono stati contraddistinti nella elencazione sopra riportata; nella **colonna 2**, ove necessario, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli (limitatamente ai redditi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e)); nella **colonna 3** l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza e nella **colonna 4** l'importo della *ritenuta d'acconto subita*.

Qualora vengano dichiarati redditi non assoggettabili ad Ilor quali quelli di cui alla precedente lettera d) e taluni di cui alla precedente lettera c), deve essere barrata l'apposita casella posta nella **colonna 5**.

Nella **Sezione II** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo (rigo I7) o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (rigo I 8).

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della *liquidazione è superiore a cinque anni*. Nella **colonna 1** va indicato l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione, nella **colonna 2** l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati, nella **colonna 3** la quota di reddito eventualmente da assoggettare ad ILOR, cioè quella per la *quale non spetta il credito d'imposta, nella* **colonna 4** la ritenuta d'acconto subita e nella **colonna 5** l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi.

Nella **Sezione IV** vanno indicati i redditi di fonte estera — diversi dai dividendi, che vanno dichiarati nel Mod. 750/F — percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato *l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali* redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura. I redditi della specie possono essere assoggettati a tassazione ordinaria e, in tal caso, compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir.

In merito all'individuazione dei redditi da in*dicare in questa sezione vedasi nell'***appendice** la voce "Redditi di fonte estera".

Ciò premesso, nella **colonna 1** va specificata la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella predetta voce di appendice; nella **colonna 2** il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto; nella **colonna 3** l'aliquota applicabile e nella **colonna 4** l'ammontare del reddito al *lordo di eventuali imposte subite nello Stato* estero.

La somma dei redditi indicati nella colonna 3 della sezione I, nella colonna 3 della sezione III, nella colonna 4 della sezione IV e delle somme indicate nella sezione II va riportata nel quadro **750/L, rigo 13, colonna 1**; la somma delle ritenute indicate nella colonna 4 della sezione I, nella colonna 4 della sezione III e nella colonna 4 della sezione IV, *va riportata nel quadro* **750/L, rigo 13, colonna 2**; l'importo del credito d'imposta indicato nella colonna 5 della sezione III, va riportato nel quadro **750/L, rigo 13, colonna 4.**

Nel **rigo I 12**, va indicata la somma dei redditi delle sezioni precedenti da assoggettare all'Ilor, con esclusione dei redditi di fonte estera.

21 Quadro 750/L - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

In questo quadro, nella **colonna 1**, vanno riepilogati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli modelli contrassegnati dalle lettere da A ad I.

ATTENZIONE -
Si precisa che il reddito dominicale dei *terreni ed il reddito agrario, determinati* nel MOD. 750/D, devono essere cumulativamente indicati nel **rigo L4** «Reddito dei terreni».

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:
- nella **colonna 2**, le ritenute d'acconto subite dalle società o associazioni;
- nella **colonna 3**, le imposte pagate all'estero.
- *nella* **colonna 4**, il credito d'imposta sui dividendi. Maggiori chiarimenti sono contenuti in **appendice** alla voce "Crediti d'imposta".

Nella **colonna 5** vanno indicati gli altri crediti di imposta, tra i quali:
- il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa;
- il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi degli artt. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;

Informazioni più dettagliate sono contenute in **appendice** alla voce "Crediti d'imposta".

Nel **rigo L10**, *riservato alle società di persone* risultanti dalla trasformazione di società soggette all'Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, devono essere indicate le riserve costituite prima della trasformazione stessa con esclusione di quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir, distribuite od utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio.

Nel **rigo L11**, colonne 1,2,3,4 e 5 vanno indicate le somme dei righi da L1 a L10.

Nel **rigo L12**, *riservato alle società semplici* e soggetti equiparati, vanno riportate le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria non compensate con i redditi derivanti da imprese commerciali. Ai sensi dell'art. 8 del Tuir, infatti, le suddette perdite non possono essere computate in diminuzione dei redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio d'imprese commerciali.

In tal caso vanno distintamente imputate ai *soci sia le perdite indicate nel rigo L12 sia il to*tale dei redditi indicati nel rigo L11.

Nel **rigo L13**, riservato alle società semplici e soggetti equiparati, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel mod. 750/I.

Nel **rigo L14** va indicato a **colonna 4** l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, *cui si applica la disciplina di cui all'art. 96-bis,* comma 4, del Tuir.

Nei righi da **L15** a **L21**, la cui compilazione è riservata alle società semplici ed ai soggetti equiparati, vanno distintamente indicati gli oneri, sostenuti direttamente dalla società (nonché quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 22 per cento.
In particolare, vanno indicati nei righi da **L15** a **L17**, i seguenti oneri deducibili sostenuti dalle società:
- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643;
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
- i seguenti altri oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir:
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
- le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nel rigo **L18** relativo al **totale degli oneri deducibili.**
Nei righi **L19** e **L20** vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalle società:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1° gennaio 1994, nel limite di lire 4 milioni;
- le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della società;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo;
- la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società dichiarante partecipa.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, va riportato nel rigo **L21**. Per maggiori informazioni sui limiti e le condizioni di spettanza dei suddetti oneri si veda in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta".

22 Quadro 750/M - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il quadro 750/M va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati che rivestono tale qualità alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto la determinazione del reddito prodotto dalla società o associazione può avvenire soltanto al termine del periodo di imposta e, quindi, soltanto nei riguardi dei soci o associati che rivestono tale qualità in quel momento. Le eventuali somme liquidate al socio o associato nei cui confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della società od associazione.
Nel quadro vanno indicati nell'ordine il codice fiscale, le generalità dei soci, associati o membri dei GEIE e nel campo 10 la qualifica rivestita. Per le persone fisiche si deve riportare il cognome, il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita, mentre per i soggetti diversi è necessario indicare l'esatta denominazione o ragione sociale.
Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel modello 750/N.

ATTENZIONE
Se i soci sono più di quindici la loro indicazione dovrà essere proseguita su un foglio aggiunto indicandovi i dati ed elementi richiesti nello stesso ordine sopra detto. In questo caso, nel **rigo M16** va indicata la quota di partecipazione agli utili cumulativamente spettante ai soci, elencati nel foglio aggiunto, che esercitano la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la loro attività prevalente; nel **rigo M17** va indicata la quota di partecipazione agli utili cumulativamente spettante ai soci, elencati nel foglio aggiunto, che non prestano alcuna opera nell'impresa o, se la prestano, essa non costituisce la loro occupazione prevalente. Detto foglio aggiunto va datato e sottoscritto ed allegato alla dichiarazione.

Nel campo 7va precisato con una "x" se per il socio l'attività svolta nell'impresa costituisce l'occupazione prevalente.
Nel campo 8 va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 1995, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 1995. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Nel campo 9 va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.

23 QUADRO 750/O - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

Nella **colonna 1** del quadro O vanno riepilogati, nei righi da **O1** a **O6**, i redditi dichiarati ai fini dell'Ilor nei singoli modelli staccati.

ATTENZIONE
I redditi fondiari (dominicali dei terreni, agrari e dei fabbricati) non devono essere indicati nel presente quadro poiché esclusi dall'Ilor.
Nelle **colonne 2 e 3** vanno indicate le deduzioni spettanti alla società ai sensi dell'art. 120 del Tuir.

Nella **colonna 2** va indicata la deduzione spettante per ciascun socio così come calcolata ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir.

La suddetta deduzione è fissata nella misura del 50% della quota di reddito d'impresa spettante a ciascun socio ed in ogni caso per un ammontare non inferiore a L. 8.000.000 e non superiore a L. 16.000.000, salvo il ragguaglio ad anno.

Nella **colonna 3** va indicata l'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa che, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuir, spetta, in aggiunta a quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo, alle seguenti imprese:
a) imprese artigiane iscritte nel relativo albo;
b) imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza commerciale, alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in mense aziendali;
c) imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.
L'ulteriore deduzione è pari al 30% della quota di reddito spettante a ciascun socio, al netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 1, del Tuir, con un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 4.000.000, salvo il ragguaglio ad anno. Le predette misure sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 ovvero a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane di cui alla precedente lettera *a)* che hanno impiegato per la maggior parte del periodo di imposta, rispettivamente, uno ovvero due o più apprendisti.
Si sottolinea che entrambe le deduzioni spettano a condizione che il socio abbia prestato, in quanto tale, la propria personale opera nella società e che questa sia stata tale da rappresentare la sua occupazione prevalente.

ATTENZIONE
Le deduzioni previste dall'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir spettano a condizione che la società dichiarante attesti, mediante la firma apposta sul frontespizio del presente modello, che sussistono i requisiti e le condizioni sopra specificati in capo a ciascun socio per il quale sono state calcolate le deduzioni.

Si fa presente che, in caso di falsità dell'attestazione, si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, le sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 e successive modificazioni.
Per maggiori informazioni al riguardo si può consultare la voce "Deduzioni Ilor" in **appendice**.

ATTENZIONE
Si ricorda che i redditi esposti in questo quadro non possono essere negativi e che le deduzioni calcolate non possono superare il relativo reddito.

Nel **rigo O7** le società derivanti dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg devono indicare l'ammontare delle riserve che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 122, comma 4, del Tuir;
nel **rigo O8** vanno indicati i totali dei redditi e delle deduzioni indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del presente quadro;
nel **rigo O9**, va indicato il totale delle deduzioni Ilor spettanti, risultanti dalle colonne 2 e 3 di rigo O8;
nel **rigo O10**, va indicato il reddito imponibile ai fini Ilor, risultante dalla differenza tra il totale del reddito indicato al rigo O8 colonna 1 ed il totale delle deduzioni indicate al rigo O9;
nel **rigo O11**, va indicato l'Ilor dovuta, pari al 16,2% dell'importo di rigo O10;
nel **rigo O12** vanno indicati i crediti d'imposta, risultanti nel **modello 750/S,** utilizzati ai fini del pagamento dell'Ilor relativa all'anno 1995 (in acconto e/o saldo);
nel **rigo O13** va indicato l'ammontare dell'eccedenza Ilor risultante dalla precedente dichiarazione, di cui il contribuente ha chiesto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1995 (vedi rigo 30 del quadro O del Mod. 750/95);
nei **righi O14** e **O15** gli importi della prima e seconda rata di acconto eventualmente versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti e cioè la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento.

ATTENZIONE
Le società o associazioni che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 20 giugno 1995 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo O11 e il totale degli importi indicati nei righi O12, O13, O14 e O15 va indicata nel **rigo O16** soltanto se positiva, in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo.
Se la suddetta differenza è negativa, la stessa va indicata nel **rigo O17**, se si intende utilizzarla in diminuzione degli acconti o dell'imposta dovuta per il 1995, ovvero nel **rigo O18**, qualora se ne chieda il rimborso.

ATTENZIONE
Se la società o associazione intende utilizzare il credito Ilor in parte per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e in parte richiederne il rimborso, indicare al rigo O17 l'importo da utilizzare per gli acconti e l'importo residuo al rigo O18, come imposta di cui si chiede il rimborso.

Nel **rigo O16**, oltre all'importo a saldo, vanno indicati gli estremi di versamento (la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario) desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento. I documenti probatori relativi ai versamenti effettuati con riferimento alla presente dichiarazione non devono essere allegati alla dichiarazione stessa, ma conservati dalla società o associazione fino al 31 dicembre 2001. I suddetti documenti, su richiesta, dovranno essere esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE
In caso di mancata esibizione o trasmissione all'ufficio delle Imposte dirette di idonea documentazione dei versamenti suddetti è applicabile una pena pecuniaria dal 40% al 120% della maggiore imposta liquidata.

Per maggiori informazioni sui versamenti consultare in **appendice** la voce "Conto Fiscale".

PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI

Sulla base dei dati risultanti dal quadro 750/L e dal quadro 750/M, la società o associazione rilascerà a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
Nel suddetto prospetto devono essere indicati:
1) i dati identificativi del socio o associato;
2) il reddito (o la perdita) complessivo dichiarato agli effetti dell'imposta personale nel rigo L11 colonna 1 del quadro L e la perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria indicata nel rigo L12 del medesimo quadro L;
3) la quota di partecipazione agli utili;
4) le quote di reddito (o perdita), complessivo e la quota di perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria di ritenute d'acconto o d'imposte pagate all'estero (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero), imputabili al singolo socio o associato;
5) le quote di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti d'imposta per i registratori di cassa, degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi dell'art. 25, comma 8 e degli artt. 26, comma 5, della legge 413 del 1991 4, comma 5, della legge 408 del 1990 e art. 22 del D.L. n. 41 del 1995;
6) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir;

ATTENZIONE
Il credito d'imposta spettante agli autotrasportatori di cui al D.L. n. 90 del 1990 è fruibile soltanto dalla società e quindi non va indicato nel prospetto da rilasciare ai soci;

7) gli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir, dell'art. 14-bis, comma 1 del DL n. 646 del 1994, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22;
8) gli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta, di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir;
9) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo L13 del quadro L, evidenziando a quale delle tipologie individuate nelle singole sezioni del Mod. 750/I essi appartengono;

ATTENZIONE
Si ricorda che i redditi a tassazione ordinaria vanno dichiarati dal socio o associato nel **Mod. 740/H** mentre i redditi soggetti a tassazione separata vanno dichiarati dal socio o associato nel **Mod. 740/M.**

10) il metodo di determinazione del reddito adottato dalla società e quindi se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 52 del Tuir ovvero a norma dell'art. 79 del Tuir;

ATTENZIONE
Se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir:
a) al socio spetta la detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir;
b) il socio non può portare in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, la differenza tra l'ammontare della quota di perdita a lui imputabile e l'ammontare dei redditi.

11) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente da titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione del reddito della società.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 750

ATTENZIONE
Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir, ai fini del calcolo degli interessi passivi ammessi in deduzione fino alla concorrenza dell'importo complessivo dei suddetti interessi e proventi, i soci esercenti attività di impresa devono ricomprendere anche la quota di interessi o proventi conseguita per il tramite delle società di cui all'art. 5 del Tuir.

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.

MOD. 750/S- CREDITI DI IMPOSTA

GENERALITA

Il mod. 750/S va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi;
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione);
- alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- alle imprese operanti nei bacini minerari.

Il modello 750/S contiene infine il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

In linea generale, si precisano le seguenti regole applicabili alle imprese che fruiscono dei benefici sopra indicati:
- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (neanche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600, del 1973 (soprattassa del 40 per cento ovvero pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento);
- il credito d'imposta compete esclusivamente alle società di persone ed equiparate, ai sensi dell'art. 5 del TUIR e ai Gruppi Europei di interesse Economico (GEIE) e non anche ai loro soci o associati.

I soci o associati non potranno avvalersi del credito d'imposta per il pagamento delle loro imposte personali.

■ CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il presente prospetto deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298, per la indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DL 27 aprile 1990, n.90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n.165, e successive integrazioni e, in particolare, della parte di credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione.
Tale credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, vale ai fini del versamento dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Il prospetto in esame, composto da 2 riquadri rispettivamente per l'anno 1995 e per l'anno 1996, va compilato ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nel primo riquadro va indicato:
- nel **rigo S1**, il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo S2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S1, utilizzato a compensazione dell'acconto dell'ILOR dovuto nel 1995;
- nel **rigo S3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S1, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1995 a decorrere data di presentazione della precedente dichiarazione;
- nel **rigo S4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S1 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel 1995, successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione;
- nel **rigo S5**, l'ammontare del credito d'imposta residuo del 1995 ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo S1 e la somma degli importi da rigo S2 a S4.

Nel secondo riquadro va indicato:
- nel **rigo S6**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S5, utilizzato nel 1996 a compensazione del saldo dell'ILOR dovuta per il 1995;
- nel **rigo S7**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S5 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1996 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S8**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S5 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1996 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S9**, l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra l'ammontare di rigo S5 e la somma degli importi da rigo S6 a S8.

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA LEGGE n. 317 del 1991

I presenti prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'ILOR, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero e computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 è considerato sopravvenienza attiva del periodo in cui è stato concesso, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

- Reddito d'imposta concesso per investimenti innovativi (art. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo S10, colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo S24, colonne 1, 2 e 3 del Mod. 750/S/95.
- nel **rigo S11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2** e **3**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo S10, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2** e **3**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo S10, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2** e **3**, la somma degli importi di cui alle corrispondenti colonne dei righi da S11 a S12;
- nel **rigo S14, colonna 1**, la differenza tra l'ammontare di rigo S10, colonna 1, e quello di rigo S13, colonna 1, che può essere utilizzata a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare di rigo S10, colonna 2 e quello di rigo S13, colonna 2, che può essere utilizzata a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo;
- nel **rigo S14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di rigo S10, colonna 3 e quello di rigo S13, colonna 3, che può essere utilizzata a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo.

• Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8)

Nel prospetto va indicato:
- nel rigo **S15**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **S16**, l'ammontare del credito d'imposta concesso di cui al rigo S15 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **S17**, la differenza tra l'ammontare di rigo S15 e quello di rigo S16, che può essere utilizzato a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del DL n. 331/93)

Le società di persone titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (compresi gli organismi di fatto), le quali, ai sensi dell'art. 20 del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei punti 13 e 14 della *tabella A allegata al predetto decreto* legge nonché del DM 29 marzo 1994, devono indicare, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato, nel presente Mod. 750/S il credito d'imposta concesso per l'anno 1995.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'ILOR e dell'IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dai versamenti successivi, oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo S18,** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione, rilevato dal rigo S33, colonna 2 del Mod. 750/S/95;
- nel **rigo S19,** l'ammontare del credito d'imposta spettante il cui importo è stato determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo S20, campo 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo S18 e rigo S19 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo operate a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S20, campo 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo S18 e rigo S19 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti nel periodo d'imposta 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S20, campo 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo S18 e rigo S19 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta 1995;
- nel **rigo S20, campo 4**, la somma degli importi di credito utilizzati indicati nei campi da 1 a 3;
- nel **rigo S21**, la differenza tra l'importo ottenuto dalla somma di righi S18 e S19 con quello di rigo S20, campo 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute successivi a quelli del sopra menzionato rigo S20;
- nel **rigo S22** l'ammontare (anche parziale) del credito d'imposta residuo indicato al rigo **S21** di cui si chiede il rilascio del buono d'imposta.

■ CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL n. 357 del 1994 (PREMIO DI ASSUNZIONE)

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato premio di assunzione, in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994 assumendo, con *contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori* in possesso di particolari requisiti.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi e puo essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'IVA, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Il credito formatosi nel corso del 1994 può essere quindi utilizzato a partire dal 1° gennaio 1995 mentre quello formatosi nel corso del 1995 puo essere utilizzato a partire dal 1 gennaio 1996.(vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994").

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo S23,** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo S24,** l'ammontare del credito d'imposta spettante per il periodo d'imposta 1995 determinato sulla base delle istruzioni fornite nell' **Appendice**;
- nel **rigo S25, campo 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo S23 e rigo S24 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S25, campo 2** l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo S23 e rigo S24 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S25, campo 3,** l'ammontare di cui alla somma di rigo S23 e rigo S24 utilizzato ai fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S25, campo 4,** l'ammontare del credito d'imposta totale utilizzato, ottenuto dalla somma dei campi 1, 2 e 3 del rigo S25;
- nel **rigo S26,** l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra la somma di rigo S23 e rigo S24 con l'importo del rigo S25, campo 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute successivi a quelli del sopra menzionato rigo S25.

■ CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI (art. 35 del DL n. 331/93)

Le imprese commerciali che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici, devono compilare il presente prospetto per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse già concesso nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, *convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,* e non completamente utilizzato.
Si fa presente che con DM 2 febbraio 1994 sono state stabilite le modalità di applicazione di tale credito d'imposta.
Il credito doveva essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche in caso di mancato utilizzo, nella dichiarazione mod. 750/S dei redditi 1993.
Ai fini della compilazione del prospetto si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'ILOR effettuati a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nonché dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Tale credito d'imposta concorre alla formazione del reddito imponibile.

Pertanto vanno indicati:
- nel **rigo S27,** il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo S33, colonna 3 del Mod. 750/S/95;
- nel **rigo S28, campo 1,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S27 utilizzato ai fini dei versamenti IVA dovuti a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S28, campo 2,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S27 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S28, campo 3,** l'ammontare del credito d'imposta totale utilizzato, ottenuto dalla somma degli importi dei campi 1 e 2 del rigo S28;

– nel **rigo S29,** la differenza tra l'importo di rigo S27 e quello di rigo S28, campo 3, che potrà essere utilizzata nel corso dei mesi successivi per gli eventuali versamenti dell'ILOR e dell'IVA.

Si ricorda che in caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI BACINI MINERARI (art. 8 del DL n. 16/93)

Il presente prospetto è riservato alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione dal pagamento dell'ILOR sugli utili reinvestiti, il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o di comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.
Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del versamento, anche in acconto dell'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.
I soggetti in argomento possono optare per la scelta del beneficio del credito d'imposta in alternativa alla esenzione dal pagamento dell'ILOR sugli utili reinvestiti.
In tal caso vanno indicati:
– nel **rigo S30,** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo S33, colonna 5 del Mod 750/S/95;
– nel **rigo S31,** il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
– nel **rigo S32,** il credito utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo S33** la differenza tra la somma degli importi dei righi S30 e S31 con l'importo di cui al rigo S32 che potrà essere utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR da effettuare successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

■ RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europea 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo. (cfr.Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507 il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi del art. 1 del citato DL n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
– nel **rigo S34,** l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM al netto degli importi indicati per fruire della sospensione dei versamenti ai fini dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1994;
– nel **rigo S35,** l'importo del credito eventualmente rimborsato;
– nel **rigo S36,** l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo S37,** l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 1994 e fino alla data di presentazione della dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo S38,** l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo, per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo S39,** l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo S40,** l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione.

25

MOD. 750/U - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Questo modello deve essere compilato dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso a decorrere dal 28 gennaio 1991 di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991 n. 102 relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.
Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta è valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta e non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.
L'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale.
Poiché tale ipotesi comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria, ai sensi del citato art. 3, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta da indicare al rigo U7 ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art.81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito comprensivo degli interessi per dilazione di pagamento ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le parteci-

pazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'*ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso*, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo e aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta, (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.
Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base ad un *coefficiente pari al tasso* di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui *si e verificata la cessione* rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi. I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con DM 31 gennaio 1996, pubblicato in G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del DL 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o *negoziati al mercato ristretto, quello risultante* dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta del soggetto interessato il valore alla data del 28 gennaio 1991 di entrata in vigore del D.L. n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.
L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei *redditi della stessa specie, realizzati nei* successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.
Oltre al Mod. 750/U la società è tenuta a compilare un apposito prospetto, indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere conservato dal contribuente e da questi esibito, ovvero, trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.
Al **rigo U1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1995, per l'importo *effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite* precedentemente a titolo di anticipazione e gli interessi per dilazione di pagamento. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.
Al **rigo U2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato, come sopra indicato, dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo. Se la società alla data del 28 gennaio 1991, per la *determinazione del prezzo di acquisto dei titoli ceduti*, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere dalla predetta data del 28 gennaio 1991. Nel caso di cessione di quote di società di persone il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis del Tuir e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa). In coerenza con tale criterio il costo da rivalutare va decrementato delle perdite *imputate al socio e incrementato delle somme versate* a copertura delle perdite.
Qualora la società non abbia percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato, come sopra indicato, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del *periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate*, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.
Nel **rigo U3** va indicato l'imponibile, che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo U1 e quello del rigo U2.
Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. In tale ipotesi indicare zero nel rigo U3 e riportare, nel *riquadro delle minusvalenze* non compensate nell'anno, la differenza tra l'importo di rigo U2 e quello di rigo U1.
Se il risultato è positivo e nelle dichiarazioni *degli anni precedenti sono state indicate* minusvalenze, nel rigo **U4** indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo U3).
Nel **rigo U5** indicare la differenza tra l'importo di rigo U3 e quello di rigo U4.
Se il risultato è negativo indicare zero nel rigo U5 e riportare, nel riquadro delle minusvalenze non compensate nell'anno, la parte residua della minusvalenza.
Nel **rigo U6** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25% dell'importo di rigo U5.
Nel **rigo U7** va indicato il credito d'imposta pari *all'imposta sostitutiva pagata in base al* regime forfetario.
L'imposta sostitutiva da versare, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito d'imposta di cui al rigo U7, è pari alla differenza tra l'importo di rigo U6 e l'importo di rigo U7.
Nel **rigo U8** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare e gli estremi del versamento che deve essere effettuato presso il concessionario della riscossione o mediante delega alla banca utilizzando il codice 3023; gli intestatari di conto corrente fiscale devono utilizzare i modelli 22 (concessionario), 31 (posta) o D (banca), mentre i non intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 8 (concessionario), 11 (posta) o la delega unica di cui al DM 25 settembre 1995 se pagano in banca.
Nel **rigo U9** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, che si determina quando l'importo del rigo U7 *è superiore a quello di rigo U6*.

■ RIQUADRO DELLE MINUSVALENZE

In questo riquadro sono evidenziati cinque distinti righi nei quali vanno separatamente indicate le minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995, calcolate secondo quanto osservato in precedenza.
Al riguardo si fa presente che nel caso in cui la società abbia utilizzato, in tutto o in parte, le minusvalenze in questione per compensare eventuali plusvalenze, in ciascuno dei righi suddetti dovrà essere riportata soltanto la quota parte residua delle minusvalenze non compensate.

26 MOD. 750/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.
Tale disciplina prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in *caso di esonero dalla presentazione della* dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessi-

vo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.
Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse così come emerge dal comma 2 dell'art. 5 del D.L.n. 167 e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo.
Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente dovrà indicarne il controvalore in lire all'uopo utilizzando il cambio indicato nel D.M. 31 gennaio 1996 pubblicato nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 1996, come modificato dal DM 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1996.
Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le consistenze degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) — e sia i flussi, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.
L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.
Pertanto il presente modulo dev'essere presentato dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate nonché dalle associazioni tra artisti e professionisti residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati.
Nel caso in cui sussiste l'obbligo di presentazione del modello 750, il presente modulo dev'essere allegato a detto modello.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il presente modulo deve essere autonomamente presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod. 750.
Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n.167 concernenti la soggetta materia, che le società semplici e le associazioni fiscalmente residenti in Italia:
a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire;
b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti.
Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* non sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli *investimenti* all'estero e per le *attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale o di redditi diversi*, sempreché tali redditi:
1. *siano esenti dalle imposte sui redditi.* Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero, fino al 9 settembre 1992;
2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento* ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso la cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973;
3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art 27, ultimo comma, del D P.R. n. 600 del 1973. Si tratta degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, così come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Modello 750/F;
4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649. Si tratta dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. «titoli atipici»), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;
5. siano stati assoggettati alla ritenuta d'imposta del 12,50 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427. Si tratta delle plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti, che assumono, anche in modo implicito valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione dei corrispettivi, derivanti da operazioni con non residenti, previste dall'art. 81, comma 1, lett. c-ter del Tuir.
Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismo collettivo in valori mobiliari di diritto estero:
- già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-*bis* del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-*ter* della legge n. 77 del 1983 e successive modificazioni;
- situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-*bis* della citata L. n. 77/1983, diversi da quelli di cui alla precedente allinea, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50%, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr. art. 10-ter, comma 4, L. n. 77/1983);
- diversi da quelli di cui ai precedenti punti, sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50% di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della predetta legge n. 77/1983.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione V del modello 750/I, secondo le istruzioni ivi fornite.
Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri – comprese le valute estere e le attività estere di natura finanziaria – i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167.
Vanno altresì comprese le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del citato D.P.R. n. 601 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vi-

gente in Italia nei singoli *periodi d'imposta, ai* fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella **sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero *di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati* attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle *attività estere di* natura finanziaria; nella **sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella **sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, *titoli e valori mobiliari*, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioé, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero *in forma diretta) che nel corso dell'anno* hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

La **Sezione I** si compone di undici campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1** e **2** le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto *non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione*;
- nel **campo 3** il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4** la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice», dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero già indicato *nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei* Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni;
- nei **campi 7** e **8** il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 **il codice 1, 2 o 3** a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9** il codice della causale dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel **campo 10** la data dell'operazione;
- nel **campo 11** l'importo dell'operazione.

Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1995, come dall'apposito decreto ministeriale.

La **Sezione II** *si compone di cinque campi. In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria* e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e il corrispondente codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente, la descri*zione della causale dell'operazione e il* relativo codice, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama *quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione 1.*

La **Sezione III** si compone di sette campi. In essi *gli interessati devono indicare, per ciascuna* operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3** la tipologia dell'operazione indicando:
- il **codice 1** per i trasferimenti dall'estero ver*so l'Italia;*
- il **codice 2** per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
- il **codice 3** per i trasferimenti *dall'estero* sull'estero;
- nel **campo 4** il codice dell'operazione, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle presenti istruzioni.La casella ivi riportata va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 5** dovranno essere indicati gli *estremi di identificazione della banca ed il* numero di conto utilizzato;
- nel **campo 6** la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7** l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione 1.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, *riportando la numerazione progressiva nella* casella posta nella prima pagina del modulo. Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero su estero di denaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammonta*re complessivo dei trasferimenti effettuati* dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel *campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infi*ne, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n.167, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo e intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in *calce al presente modulo per segnalare le mo*dalità di presentazione dello stesso.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono gia prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

27

■ MOD. 750/K - PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

Il modello **750/K** va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istitui*ta, dal* D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995 e stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.

Detto modello deve essere presentato unitamente al Mod. 750 e va presentato anche se l'imposta non è dovuta, in quanto di ammontare non superiore a lire 100.000.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.M. 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato D.L. n. 394 del 1992, l'imposta sul patrimonio netto non si applica nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono esclusivamente attività agricola nei limiti di cui all'art. 29, comma 2, del Tuir.

■ ACCONTO PATRIMONIALE

Si ricorda che il comma 112 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha previsto, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo di acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, un importo pari al 55 per cento dell'imposta patrimoniale relativa al periodo di imposta precedente nei termini e con le modalità prevista per le imposte sui redditi.

Tale acconto, per il periodo di imposta 1996, è pertanto determinato nella misura del 55 per cento dell'imposta dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo K13 del presente modello.

Se l'importo di rigo K13:
- non supera lire 100.000 non è dovuto acconto;
- supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura del 55 per cento dell'importo del rigo di riferimento.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1996, se l'importo non è inferiore a lire 502.000;
- in due rate se l'importo è pari o superiore a lire 502.000 di cui:
  - la prima entro maggio 1996, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
  - la seconda nel mese di novembre 1996, nella restante misura del 60 per cento.

Il modello si compone di tre Sezioni, riguardanti le prime due, la determinazione dell'imponibile e la terza il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta nonché i versamenti dell'imposta stessa.

IMPOSTE PATRIMONIALI

La **Sezione I** va compilata dalle società sopra menzionate tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per le quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, devè essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.
Qualora l'impresa non abbia redatto il bilancio, non avendone l'obbligo, come ad esempio nel caso di fusione o di trasformazione, ovvero non abbia approvato il bilancio, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, per la determinazione del patrimonio netto da assumere ai fini del calcolo dell'imposta patrimoniale, occorre far riferimento agli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta.
Nei righi da **K1** a **K6** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.
Relativamente al rigo **K4**, al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.
Si ricorda che qualora le imposte sostitutive, applicate ai sensi dell'art. 22 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio, l'ammontare di quest'ultime su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo delle imposte sostitutive stesse.
Inoltre, in caso di imputazione a conto economico delle imposte sostitutive di cui sopra, l'eventuale perdita dell'esercizio, da indicare nel **rigo K6**, va determinata senza tener conto delle medesime imposte sostitutive.
Il **rigo K8** va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, e cioe tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.
A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.
Per i suddetti soggetti, il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992, stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato, direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.
Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di **rigo K7** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote possedute e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio.
La **sezione II** va compilata dai soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, ovvero, al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, per le quali, sulla base di quanto stabilito all'art. 2 del DL n. 394, l'aliquota del 7,5 per mille, si applica sulla somma:

a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir, - da indicare nel **rigo K10** – determinato ai sensi delle norme medesime;
b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali) determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti effettuato ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, riportato nel **rigo K11**.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, del decreto di attuazione, per i soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali è determinato al netto dell'imposta di fabbricazione.
I soggetti, tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile, il patrimonio netto, a condizione che ne sia stata data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del modello 750/A. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello.
In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della tenuta dalla contabilità ordinaria.
Nella **Sezione III** và indicato l'ammontare dell'imposta dovuta, gli estremi dei versamenti degli acconti e del saldo dell'imposta nonché le eventuali somme da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione delle imposte relative all'esercizio successivo.

Nel **rigo K13** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di **rigo K9** ovvero **K12**.
Si ricorda che in caso di compilazione del **rigo K8**, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel **rigo K7** senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.
Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.
L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo K13 non supera l'importo di lire centomila.

Nei **righi K14** e **K15** vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto eventualmente versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti, cioè la data e il codice dell'ufficio postale o della banca o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.

Attenzione: Le società che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1° giugno 1995 e il 20 giugno 1995 devono indicare l'importo versato al netto dello 0,50 per cento corrisposto a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo K13 e il totale degli importi indicati nei righi K14 e K15 va indicata, se positiva, nel **rigo K16** in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo, se negativa, va indicata nel **rigo K17** e/o nel **rigo K18.**

Attenzione: qualora l'importo indicato nel rigo K13 sia non superiore a lire 100.000 nel totale degli importi indicati nei righi K14 e/o K15 dovrà essere indicato, a scelta del contribuente, nel rigo K17 e/o K18.

Si ricorda che per effetto dell'art. 20 del DL n. 41 del 1995, e dell'art. 3, comma 6, del DL n. 394 del 1992, gli acconti e il saldo, devono essere versati con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.
Pertanto, i suddetti soggetti devono effettuare il versamento conferendo delega alle aziende di credito o all'Amministrazione postale o mediante versamento diretto al concessionario della riscossione.
Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega come approvata con decreto ministeriale 25 settembre 1995, avendo cura di completare la delega con tutti gli elementi dalla stessa richiesti.
Per i versamenti all'Amministrazione postale, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041.

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta mod. 8, fermo restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale mod. 11.

In tutti i casi, ad esclusione dei versamenti tramite delega all'amministrazione postale, occorre fare riferimento ai seguenti codici - tributo:
codice **3433** - imposta sul patrimonio netto dell'imprese - società di persone - Acconto.
codice **3430** - imposta sul patrimonio netto delle imprese-Società di persone.
Il periodo di riferimento nella forma AA.AA., da riportare nella distinta (mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (mod. 11), o nel modello di delega è l'anno per il quale si versa l'imposta.
Per effetto dell'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50

per cento se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento.

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento dell'imposta entro i predetti, comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6 per cento annuo sulle somme non versate e della soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate.

Si fa, altresì, presente che agli effetti *sanzionatori*, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, fa rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 46 e seguenti del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.M. di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi, sono inferiori a quelli accertati.

28 PROSPETTO DELLE RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTE ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir in relazione **alle riserve** (diverse da quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) **costituite prima della trasformazione**, le quali sono imputate ai soci stessi a norma dell'art. 5 del Tuir.

Maggiori informazioni in merito sono contenuti in **appendice** alla voce "crediti d'imposta".

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, che deve essere pari al saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della società di capitali; qualora la riserva dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.

Nella **colonna 2** vanno indicate le somme utilizzate nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, le quali non devono essere imputate ai soci.

Nella **colonna 3** va, invece, indicato l'ammontare *delle somme distribuite o utilizzate* nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci. qualora le riserve dopo la trasformazione, non siano state iscritte in bilancio, ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo *indicato nella colonna 1, senza compilare la* colonna 2.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **rigo 01** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° *dicembre 1983 con utili o proventi* assoggettati all'IRPEG con aliquota normale.

Nel **rigo 02** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile *della società ovvero non concorrono a* formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo 03** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono *a formare il reddito imponibile della società* ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo 04** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo 05** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, *gli importi delle riserve o altri* fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

29 PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto alle voci dei distinti righi si precisa che:

- nel **rigo 06** nelle colonne 1 e 2, vanno indicati il codice fiscale della società conferitaria e la denominazione della stessa;
- nel **rigo 07** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui e stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo 08** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo 09** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa *rinvio alle istruzioni contenute nella circolare* n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Si fa presente che il comma 4, dell'art. 22, del DL n. 41 del 1995 ha previsto che nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di *conferimento ai sensi* dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975 e dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso precedentemente alla data del 24 febbraio 1995 e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle *persone giuridiche e della imposta* locale sui redditi in misura pari al venti per cento.

I soggetti che hanno assoggettato ad imposta sostitutiva le predette differenze devono indicare l'importo delle stesse nel **rigo 09**.

Con la circolare n. 310/E del 4 dicembre 1995 è stato precisato che l'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle differenze di cui al citato comma 4 dell'art. 22 del D.L. n. 41del 1995 *puo riguardare la differenza relativa ad* una sola partecipazione ma ognuna di queste deve essere assoggettata ad imposta sostitutiva l'intera differenza risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compi*lazione di un apposito allegato riportando* nei righi 07, 08 e 09 i dati riepilogativi mentre il rigo 06 non va compilato.

30 PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede apponendo il codice individuato nella **tabella L**, di seguito riportata.

Il contribuente che ha più attività *agevolate* indicherà per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratta delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato della esenzione utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella I**, (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei *redditi relativa* ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione).

Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.
Nella **colonna 4** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1996 relativa all'anno 1995 indicherà l'anno 1996.
Nella **colonna 5** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.
Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.
Le **colonne 3** e **4** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.
Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

TABELLA I) STATO DELL'ESENZIONE

A) Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B) Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C) Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D) Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E) Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

TABELLA L) TIPO DI ESENZIONE

Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18 DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. L. 8 agosto 1995, n. 341;
01 Esenzione totale ILOR (art.101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218);
02 Esenzione parziale ILOR (art.101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218);

Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n .879)
20 Esenzione totale ILOR
21 Esenzione parziale ILOR

Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 art. 4, legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)
30 Esenzione totale ILOR
31 Esenzione parziale ILOR

Altri territori (art.1, comma 9°, D.L. 22 dicembre 1981 n. 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47, art. 3 terdecies D.L.1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n.190; art. 11, commi 1 e 3 legge 2 maggio 1990, n.102, DPCM 29 luglio 1993)
50 Esenzione totale ILOR
51 Esenzione parziale ILOR

Utili reinvestiti in settori agevolati:
72 Esenzioni utili reinvestiti (art. 8, comma 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 conv. legge 24 marzo 1993, n. 75.

31 PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357)

Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che hanno realizzato, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, investimenti per i quali chiedono di fruire dell'agevolazione illustrata nelle «Istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B», paragrafo 10.
Ai fini della compilazione dei righi da 18 a 24 si precisa quanto segue:
Nel **rigo 18** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nell'anno 1995 al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta (il cui ammontare va indicato nell'apposito spazio).
Nei **righi** da **19** a **23** devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso (il cui ammontare va indicato negli appositi spazi).
Per i soggetti esistenti alla data del 12 giugno 1989 i cinque periodi di imposta di riferimento sono quelli che precedono l'esercizio in corso alla data del 12 giugno 1994; per i soggetti non esistenti alla data del 12 giugno 1989 i periodi di imposta di riferimento sono quelli che precedono l'esercizio cui si applica l'agevolazione. Si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare nel relativo rigo, è pari a zero e nel calcolo della media deve comunque essere considerato anche tale periodo.
Nel **rigo 24** deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo 18 e la media degli importi indicati nei righi da 19 a 23, che rappresenta l'ammontare del reddito reinvestito agevolato. Nello stesso rigo 24 deve essere indicato anche il numero dei periodi d'imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995).

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che, a decorrere dal 15 settembre 1995, hanno ceduto i beni oggetto degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3 del DL 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 del 1994 entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati.
In tal caso il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del DL n. 357 diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

- nel **rigo 25** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994 effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995;
- nel **rigo 26** vanno indicati i costi sostenuti nel 1995 per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994 diversi dagli immobili strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;
- nel **rigo 27** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo 25 e rigo 26 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Tale importo deve essere riportato nel rigo B15 nel caso di compilazione del mod. 750/B (soggetto in contabilità semplificata), nel rigo A34 in caso di compilazione del mod. 750/A (soggetto in contabilità ordinaria), nel rigo D1 29 nel caso di compilazione del mod. 750/D1 (allevamento di animali).
Si precisa inoltre che tale sopravvenienza attiva non può superare l'importo del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente.
Se l'importo di rigo 26 è superiore all'importo di rigo 25, nel rigo 27 va indicato zero.

32 RIQUADRO PER IL VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro è riservato al visto di conformità del Centro autorizzato di assistenza o del professionista che presta l'assistenza fiscale o professionale richiesta dal contribuente.
Il visto di conformità è apposto ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni.

■ Acconto

Se l'importo di rigo O11 del quadro 750/O:
- *non supera lire 40.000 non e' dovuto acconto;*
- supera lire 40.000 e' dovuto l'acconto nella misura del 98 per cento del suddetto importo.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1996 se l'importo è inferiore a lire 502.000;
- in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:
  - la prima entro maggio 1996, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
  - la seconda nel mese di novembre 1996, nella restante misura del 60 per cento

Se il contribuente prevede una minore imposta da *dichiarare nello successivo* dichiarazione, potrà determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

■ Ammortamento anticipato [art. 67, comma 3, del TUIR]

L'ammortamento anticipato previsto dall'art. 67, comma 3, del TUIR, ove non imputato in bilancio a diretta riduzione del valore dei cespiti può essere dedotto, previo accantonamento in un'apposita riserva in bilancio per la cui costituzione non si rende necessaria l'effettiva imputazione dell'importo corrispondente a conto economico.

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste. Con apposito decreto interministeriale saranno fissate le modalità applicative concernenti le produzioni di vegetali.

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, *ancorché non svolte sul terreno*, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

■ Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 67 del Tuir, non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione *anche finanziaria o di noleggio e le spese di* impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere *a)* e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.

Si precisa che per beni strumentali all'attività propria dell'impresa *devono intendersi quelli senza i* quali l'attività stessa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi *rivalutato sulla base della* variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale INVIM pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'INVIM e dell'imposta di successione pagate, senza *operare alcuna rivalutazione* sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

■ Canone di locazione - Determinazione della quota propozionale

Per ottenere la quota propozionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale:	900.000
Rendita catastale della pertinenza:	100.000
Canone di locazione totale	20.000.000

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

■ Centri di servizio

Sono stati finora istituiti undici Centri di Servizio cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette
ABRUZZO	PESCARA
BASILICATA	BARI
CALABRIA	SALERNO
CAMPANIA	SALERNO
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA	VENEZIA
LAZIO	ROMA
LIGURIA	GENOVA
LOMBARDIA (solo Comuni della prov. Milano)	MILANO
MARCHE	PESCARA
MOLISE	PESCARA
PIEMONTE	TORINO
PUGLIA	BARI
SICILIA	PALERMO
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
VALLE D'AOSTA	TORINO
VENETO	VENEZIA

■ Conto fiscale

Il conto fiscale è uno strumento messo a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita IVA per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria.

Tale conto fiscale è attivato d'ufficio, presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Si fa presente che il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione e del codice fiscale del soggetto *intestatario.*

Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, le operazioni di apertura e chiusura del conto stesso sono affidate all'ufficio dell'IVA al quale il contribuente deve rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario.

Sul conto fiscale vengono annotati tutti i versamenti relativi all'IRPEF, all'IRPEG, all'ILOR, all'IVA, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (cosiddetto ravvedimento operoso) nonché quelli relativi alle ritenute alla fonte.

L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma *anche presso una qualsiasi azienda di credito,* purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente.

Agli intestatari di conto fiscale è riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario compilando un apposito modello.

Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite è dovuta, per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni.

La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.

Per il 1996 le richieste di rimborso non possono essere superiori a lire 80 milioni; se il credito è di ammontare superiore la differenza sarà restituita dall'ufficio competente con le ordinarie procedure o può essere richiesta al concessionario nel 1997. Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante *bonifico bancario con accredito* sul conto corrente indicato dal contribuente.

Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti *eseguiti ed ai rimborsi* richiesti e ottenuti nell'anno precedente.

Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR)

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, anche in natura, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Relativamente alla parte del contributo o della liberalità non accantonata, è possibile scegliere tra la tassazione per intero nell'esercizio in cui tali proventi sono incassati e la ripartizione in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il nono.
Si precisa che in presenza di un contributo unitario ma erogato in più esercizi le regole predette si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato in ogni periodo d'imposta.
Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo già incassato, in tutto o in parte, sia sottoposto a condizione sospensiva, il contributo stesso rileva fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per la parte già incassata, fino al momento di perfezionamento del diritto, un mero debito.
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317) lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte.
Con l'introduzione del criterio di cassa disposto dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, di conversione del DL 29 giugno 1994, n. 416, i proventi di cui trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale nell'esercizio del loro conseguimento. Pertanto la costituzione dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare della sospensione deve avvenire entro - e non oltre - l'esercizio d'incasso dei proventi (sempreché il relativo diritto non sia sottoposto a condizione sospensiva). Tuttavia, qualora il provento sia imputato per competenza in un esercizio anteriore a quello d'insorgenza del presupposto impositivo (incasso), la riserva può essere validamente costituita, anche nel bilancio relativo al suddetto esercizio di competenza.
Si precisa, inoltre che l'accantonamento in questione può essere operato sia a carico dell'utile dell'esercizio d'incasso ovvero dell'esercizio d'imputazione contabile dei proventi e sia vincolando un'altra riserva disponibile già esistente.

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.
Ai fini del riconoscimento della ruralità devono inoltre sussistere le seguenti condizioni:

1) il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
2) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e risultante dalla dichiarazione annuale Iva del 1995 (presentata nel marzo del 1996) deve essere superiore alla metà del reddito complessivo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più soggetti, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno di tali soggetti. Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.
Nel caso che piu unita' abitative siano utilizzate da piu' persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti e' necessario che per ciascuna unita' sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza elencati per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata, con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 14 del TUIR, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di cui alla lettera a) dell'art. 87, spetta nella misura dei 9/16 di detti utili. Detto credito spetta sugli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Il credito di imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 se la loro distribuzione sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

In base all'art. 122, comma 4, del TUIR, il credito di imposta di cui all'art. 14 dello stesso TUIR spetta ai soci di società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987 in relazione alle riserve (escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR) costituite prima della trasformazione, le quali sono imputate ai soci stessi a norma dell'art. 5 del TUIR:

- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 del TUIR a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105 dello stesso TUIR (che vanno fornite nell'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello fondamentale).
Il credito di imposta non spetta per le riserve:

- formate con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
- che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.

Il credito d'imposta è, invece, ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, sui proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

4) Credito d'imposta sui registratori di cassa (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18)

Ai soci delle società' di persone obbligate all'utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali ai sensi dell'art. 12 della legge n. 413 del 1991, compete, ai fini dell'imposta personale, un credito di imposta nella misura del 40 per cento del prezzo unitario degli apparecchi medesimi che non ecceda lire 2.000.000.
Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in

conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983 che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1994; i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti. Tali disposizioni restano invece applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti.

■ Credito di imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994

Condizioni per fruire del credito di imposta

1. Requisiti dei neo-assunti

Il premio di assunzione è attribuito ai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che incrementano la base occupazionale assumendo lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori al primo impiego;
b) lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale e che non possiedono i requisiti per fruire delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità;
c) disoccupati iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che non risultino iscritti negli ultimi tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;
d) lavoratori iscritti nella lista di mobilità prevista all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991;
e) portatori di handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

Sono da considerare lavoratori al primo impiego solo quelli che non hanno precedentemente intrattenuto alcun altro rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dal novero dei soggetti che possono determinare incremento di base occupazionale, sia coloro che hanno precedentemente instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche se risolti per mancato superamento del periodo di prova), sia quei soggetti che, in precedenza, hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o in base a contratti di formazione-lavoro o di apprendistato.

Si precisa, però, che in caso di trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto a tempo deteminato o di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato la verifica dell esistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere deve essere effettuata con riferimento al momento della prima assunzione.

Il possesso da parte dei neo-assunti dei requisiti previsti dalla norma deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dagli stessi al datore di lavoro.

2. Incremento della base occupazionale

Per la determinazione della consistenza della base occupazionale in essere alla data del 12 giugno 1994, con la quale vanno confrontate le basi occupazionali esistenti alla scadenza dei successivi periodi di paga, si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori indicati nei commi 1 ed 1-bis del citato articolo 2 e cioè:

a) ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche se lavoranti a domicilio (comma 1) o anche in aspettativa;
b) ai lavoratori collocati in cassa integrazione che ancora fruiscono del relativo trattamento (comma 1-bis);
c) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che risultano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro (comma 1-bis);
d) agli apprendisti (comma 1-bis);
e) ai lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (comma 1-bis).

Per l'individuazione dei dipendenti in questione occorre far riferimento alla definizione che di tali soggetti è data dalla legislazione del lavoro italiana. Non assume, pertanto, alcun rilievo, ai fini della determinazione della consistenza della base occupazionale, come anche per l'individuazione dei lavoratori al primo impiego, lo svolgimento di attività lavorativa disciplinata da disposizioni contenute in ordinamenti diversi da quello italiano.

Per verificare se esistono gli incrementi di base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla predetta data del 12 giugno 1994 con quella esistente al termine di ciascuno dei successivi periodi di paga.

Ai fini della determinazione della consistenza di quest'ultima base occupazionale si deve far riferimento ai dipendenti indicati nel comma 1 (ossia a coloro che risultano assunti in base a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato prima o dopo il 12 giugno 1994) nonché, fino a che permangono in azienda, a tale titolo, agli apprendisti e ai dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro presenti nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994. I lavoratori collocati in mobilità presenti nella base occupazionale in essere al 12 giugno 1994 vanno considerati nella base occupazionale esistente alla scadenza dei successivi periodi di paga fino a che rimangono iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.

In particolare, si precisa che:

a) l'assunzione di un apprendista o di un dipendente con contratto di formazione-lavoro successivamente al 12 giugno 1994 non determina incremento di base occupazionale;
b) la trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato influenza in aumento la base occupazionale se la regolarizzazione avviene dopo il 12 giugno 1994 ed il lavoratore (in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 1) non rientra tra quelli presenti in azienda alla stessa data con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato. Se tali lavoratori erano, invece, presenti in azienda alla data del 12 giugno 1994, in qualità di apprendisti o in base a contratti di formazione-lavoro, la regolarizzazione della loro posizione non determina, di fatto, alcun incremento della base occupazionale;
c) la trasformazione, senza soluzione di continuità, dopo la data del 12 giugno 1994 di un rapporto di lavoro a tempo determinato (costituitosi anche anteriormente al 12 giugno 1994) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato influenza in aumento la determinazione della consistenza della base occupazionale se il lavoratore era in possesso dei requisiti soggettivi richiesti al momento della assunzione a tempo determinato.

3. Decremento di base occupazionale in società controllate

L'incremento della base occupazionale del contribuente per il quale si procede alla determinazione del credito deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in società facenti capo, anche per interposta persona (fisica o giuridica) allo stesso soggetto (persona fisica, società, ecc.). Tale ultima situazione può verificarsi, ad esempio, in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.

Si ricorda che, in base all'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono considerate società controllate quelle nelle quali un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e che i successivi punti 2) e 3) considerano società controllate, rispettivamente, quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e quelle che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il secondo comma del citato articolo 2359 stabilisce poi che, ai fini dell'accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta e che non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.

Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate si fa, inoltre presente quanto segue:

- se il premio di assunzione viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale a essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Nessuna compensazione può essere effettuata fra decrementi e incrementi relativi all'insieme delle società controllate. Se, ad esempio, la società A (controllante) per il mese di ottobre 1995 registra un incremento di base occupazionale pari a tre unità, e se si ha: nella società controllata B un incremento di quattro unità e nella società controllata C un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A deve considerarsi incrementata di due unità;
- se il premio di assunzione viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tener conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, dal medesimo soggetto che controlla la società controllata per la quale si sta calcolando il premio. Se la società controllata a sua volta controlla altre società si deve però anche tener conto dei decrementi di base occupazionale verificatisi in quelle società controllate; se, ad esempio, la società A controlla le società B, C e D e la società B a sua volta controlla la società K, nel determinare il credito d'imposta della società B si deve tener conto di quanto avvenuto in C, D e K e non di quanto avvenuto in A.

Anche in questo caso nessuna compensazione può essere effettuata tra decrementi ed incrementi relativi all'insieme delle predette società.

Il decremento di base occupazionale verificatosi nelle società controllate va portato in diminuzione dell'incremento di base occupazionale di una o più delle altre società controllate o della società controllante, fino a concorrenza del decremento stesso. Le società alle quali attribuire il decremento sono liberamente scelte dai contribuenti.

Se, ad esempio, la società A controlla le società B, C, D ed E, in presenza della seguente situazione occupazionale:
A incremento nullo B, C, e D incremento + 2 E decremento — 3, il decremento della società E può essere liberamente distribuito tra le società B, C e D per le quali si sta calcolando il premio di assunzione, (ad esempio si potrebbe avere: B, C e D con

incremento + 1 oppure B con incremento + 2, C con incremento + 1 e D con incremento nullo, ecc.).

4. Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica della esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata ad ogni periodo di paga (mese, quindicina o settimana) al momento di scadenza dello stesso.
Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale.
Il premio di assunzione è determinato alla data di chiusura del periodo di imposta sommando il credito spettante in riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascuno dei periodi di paga in cui è stato riscontrato un incremento di base occupazionale.
Al riguardo si precisa che, in presenza di periodi di imposta coincidenti con l'anno solare, nella determinazione del premio di assunzione spettante per il 1995 (utilizzabile a partire dal 1° gennaio 1996) si può tener conto degli incrementi di base occupazionale verificatisi a dicembre solo se il periodo di paga che comprende tale mese termina entro il 31 dicembre 1995 e se entro tale data siano state corrisposte le relative retribuzioni. Nel caso in cui anche uno solo di tali eventi si verifichi nel 1996 il credito di imposta relativo all'incremento occupazionale verificatosi nell'ultimo mese del 1995 influenzerà, invece, la determinazione del credito relativo al 1996 e sarà, quindi, utilizzabile solo a partire dal 1997.
Il credito d'imposta è pari al 25 per cento del reddito di lavoro dipendente assoggettabile a ritenuta corrisposto ai lavoratori considerati in incremento di base occupazionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Se il numero dei dipendenti che risulta in incremento di base occupazionale è inferiore a quello dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 12 giugno 1994, in possesso dei requisiti per l'attribuzione del premio di assunzione, il contribuente può liberamente scegliere quale delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti in possesso dei predetti requisiti prendere a base per il calcolo del credito di imposta.
Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio di assunzione non possono risultare di importo superiore a 30 milioni di lire, ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno (espresso in giorni) per il quale il lavoratore è stato prescelto quale dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla norma su cui calcolare il premio di assunzione.
Tale limite risulta applicabile anche nei confronti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time.
Ad esempio, in presenza di un neo-assunto con contratto a tempo indeterminato che nel corso del 1995 abbia prestato la propria attività lavorativa nell'impresa per 180 giorni e per l'intero periodo abbia generato premio di assunzione l'importo su cui commisurare il credito di imposta non può risultare superiore a 14.794.520 lire.
Tale limite va considerato con riferimento all'intero periodo in cui il lavoratore ha generato credito di imposta e non deve essere ulteriormente suddiviso in relazione ai diversi periodi di paga. Ad esempio, un lavoratore assunto il 20 settembre che genera credito di imposta nei mesi di settembre (11 giorni), ottobre (31 giorni), e novembre (30 giorni) avrà un limite pari a lire 5.917.808 (30 milioni diviso 365 moltiplicato per 72) e non tre distinti limiti per ciascuno dei periodi di paga nei quali risulta in incremento di base occupazionale.
Il reddito di lavoro dipendente su cui va commisurato il credito di imposta, (ossia la base su cui calcolare il 25 per cento), è costituito dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta e corrisposto in riferimento al periodo di paga in cui il lavoratore è stato considerato ai fini del calcolo del premio di assunzione.
Unica deroga a tale principio è costituita dalla previsione legislativa che nella determinazione del credito si deve tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto a condizione che gli stessi siano stati corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti in Italia.
Si deve tener conto, altresì, dei ratei di mensilità aggiuntive corrisposte entro il termine del periodo di imposta e riferibili ai giorni compresi nei periodi di paga in cui si è verificato l'incremento della base occupazionale. Pertanto in presenza di un lavoratore che ha generato credito di imposta per un solo mese di 30 giorni la quota parte di mensilità aggiuntive corrisposte da tenere in considerazione, e pari alla mensilità aggiuntiva stessa divisa per 365 e moltiplicata per 30.Ciò vale esclusivamente in riferimento ai lavoratori che hanno prestato attività per l'intero anno. In presenza di lavoratori assunti nel corso dell'anno, l'importo da tenere in considerazione è pari alla mensilità aggiuntiva corrisposta divisa per il numero dei giorni compresi nel periodo in cui il lavoratore ha prestato servizio in azienda e moltiplicata per il numero dei giorni in cui nello stesso periodo il lavoratore è risultato in incremento di base occupazionale.
Non si può tener conto, invece, delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti che risultino di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Il credito di imposta non spetta, inoltre, per le assunzioni dei soggetti che sono stati posti dal precedente datore di lavoro in cassa integrazione o in mobilità al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del premio.

5. Istruzioni per la compilazione dello schema per il calcolo del premio di assunzione

Ai fini della determinazione del premio di assunzione si può utilizzare lo schema di calcolo di seguito riportato, per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni.
Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi.
Deve essere compilato un rigo del prospetto per ciascun lavoratore preso in considerazione ai fini della attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 1, va riportata la somma dei giorni corrispondenti ai periodi di paga, presi in considerazione per l'attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 2 relativa al reddito di lavoro corrisposto, va riportata la somma delle retribuzioni prese a base per il calcolo del premio di assunzione comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.
Nella colonna 3, relativa al limite massimo spettante, va riportato l'importo che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni indicato nella colonna 1 per 82.191,7 (importo corrispondente a 30.000.000 ragguagliati al giorno).
Nella colonna 4 va riportato l'importo minore risultante dal confronto tra il reddito corrisposto ed il reddito massimo spettante.
Nel rigo 11 va indicata la somma delle retribuzioni base.
Nel rigo 12 va indicato il credito d'imposta spettante pari al 25% dell'importo di rigo 11. Tale credito va riportato nel mod. 750/S al rigo S24.

■ Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 del TUIR - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63 del TUIR, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Nel caso in cui la società sia socia di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.

Unità in incremento	Numero giorni in incremento (1)	Reddito corrisposto (2)	Limite massimo spettante (3)	Retribuzione base (4)
1		.000	.000	.000
2		.000	.000	.000
3		.000	.000	.000
4		.000	.000	.000
5		.000	.000	.000
6		.000	.000	.000
7		.000	.000	.000
8		.000	.000	.000
9		.000	.000	.000
10		.000	.000	.000
11			Totale retribuzione base	.000
12		Credito d'imposta spettante (25% del rigo 11)		.000

Deduzioni Ilor

Le deduzioni previste dall'art. 120, commi 1 e 2, del TUIR competono alla società a condizione che il socio presti la propria opera nella società stessa come occupazione prevalente. Ciò comporta che ad uno stesso soggetto non può essere riconosciuta detta condizione in più di una società, essendo il termine prevalente riferito all'occupazione potenziale del socio e non all'attività della società, per cui non è possibile, in concreto, più di un'occupazione prevalente con riferimento alla medesima persona.
Le suddette deduzioni devono essere determinate con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presta la propria opera nella società in modo prevalente.
Si ricorda che qualora i soci di società di persone percepiscano un compenso specifico per la loro attività di amministratori e quest'ultima costituisca la loro attività prevalente, la società non può fruire, in relazione ai detti soci, delle deduzioni ai fini dell'ILOR.
A maggiore chiarimento si formulano i seguenti esempi.
1° esempio: società esercente attività di commercio al minuto, composta da quattro soci con quote uguali, di cui 2 soci prestano la loro opera nella società in modo prevalente.
Reddito d'impresa **L. 60.000.000**
Calcolo deduzione ex art. 120, comma 1, del TUIR.
(La deduzione è pari al 50 % della quota di reddito spettante a ciascun socio con un minimo di L. 8.000.000)
1) quota di reddito individuale:
L. 60.000.000 : 4 = L. 15.000.000
2) deduzione spettante per ciascun socio: 50% di L. 15.000.000 = L. 7.500.000. Essendo l'importo di L. 7.500.000 minore di L. 8.000.000 si assume quale deduzione spettante per ogni singolo socio l'importo di L. 8.000.000
3) deduzione spettante alla società: **L. 16.000.000**

Calcolo deduzione ex art. 120, comma 2, del TUIR.
(30% della quota di reddito di ciascun socio lavoratore al netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 2, del TUIR con un minimo di L. 2.000.000)

quota reddito socio:
L. 15.000.000 - 8.000.000 = L. 7.000.000
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore:
30% di L. 7.000.000 = L. 2.100.000
deduzione spettante alla società:
L. 2.100.000 x 2 = **L. 4.200.000**
Riepilogo:

Reddito d'impresa	**L. 60.000.000**
Deduzioni ex art. 120, commi 1 e 2,	**L. 20.200.000**
REDDITO IMPONIBILE ILOR	**L. 39.800.000**

2° esempio: società esercente attività diversa da quella di cui all'art. 120, comma 2, del TUIR, composta da quattro soci con quote uguali, di cui due prestano la propria opera nella società in modo prevalente.
Reddito d'impresa **L. 16.000.000**
quota di reddito individuale:
L. 16.000.000 : 4 = L. 4.000.000
deduzione spettante per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 8.000.000 ed un massimo di L. 16.000.000).
Siccome la quota di reddito per il socio lavoratore è inferiore alla deduzione minima prevista, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUIR, si assume, quale deduzione, l'importo di L. 4.000.000.
totale deduzione spettante ex art. 120, comma 1, del TUIR: (L. 4.000.000 x 2) = **L. 8.000.000**

Riepilogo:

Reddito d'impresa	**L. 16.000.000**
Deduzioni ex art. 120, comma 1	**L. 8.000.000**
REDDITO IMPONIBILE ILOR	**L. 8.000.000**

DETASSAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA REINVESTITO [art. 3 del DL 10 giugno 1994, n.357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489]

1. Generalità

L'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, stabilisce che è escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (12 giugno 1994) ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data.
L'esclusione si applica per il periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994 e per il successivo.
L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

2. Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla veste giuridica assunta, dal tipo di contabilità adottata e dal criterio di determinazione del reddito seguito.
I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es., esercenti attività agrituristiche, imprese di allevamento di cui all'art. 78 del TUIR) possono fruire dell'agevolazione in esame soltanto se sono in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

3. Contenuto dell'agevolazione

Considerato che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensì quale componente negativo, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli artt. 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis, e 102 del TUIR. Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali.
L'importo escluso concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita, eventualmente da portare in diminuzione del reddito degli esercizi successivi.
L'agevolazione spetta ai fini sia della determinazione del reddito da attribuire ai soci che dell'imposta locale sui redditi.

4. Nozione di investimento

Per investimento si intende:
- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L'agevolazione trova applicazione nei riguardi degli investimenti effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi.
L'espressione "impianti" comprende nel suo complesso:
- le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
- i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature, etc.

L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di "impianti esistenti" si realizzano:
a) attraverso interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;
c) attraverso interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa.

Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o completare devono essere situati nel territorio dello Stato.
L'agevolazione spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti che non risultano di proprietà dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione.
Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di aumento della superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un piano intermedio all'interno del fabbricato.
Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc.
Il regime agevolativo riguarda non soltanto le opere iniziate nei periodi di imposta agevolati, bensì anche quelle iniziate anteriormente a detti periodi, pur se siano rimaste in precedenza sospese.
Il beneficio compete, altresì, qualora gli investimenti, anche in beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi a quelli agevolati.
Per investimento in beni strumentali nuovi si intende l'acquisto a titolo derivativo ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia, devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.
Rimangono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a beni immobili diversi da quelli cosiddetti "strumentali per natura". Si ricorda che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del TUIR, per immobili strumentali per natura si intendono quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (trattasi di quelli classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E, nonché nella categoria A/10), anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato.
Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita, non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti.
L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto.
Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanzino in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi di fabbrica, ecc.,

mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi (come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicità o, quelli di ricerca e sviluppo, ecc.).
L'agevolazione spetta a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzabilità anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riguardo ai costi di acquisizione del software (utilizzabile mediante concessione in uso), si precisa che rientra tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del software applicativo mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", in quanto trattasi di un vero e proprio diritto. Rientra altresì tra gli investimenti agevolabili il costo sostenuto per l'acquisto del cosiddetto "software standardizzato". Deve escludersi invece l'applicazione dell'agevolazione nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l'acquisizione di meri servizi (uso del software a fronte di canoni periodici, manutenzione, aggiornamento, ecc.).
Non si può fruire dell'agevolazione di cui trattasi per l'investimento in "beni di lusso", il cui costo non è fiscalmente ammortizzabile. Si ricorda che detti beni sono fiscalmente ammortizzabili se sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Rientra nell'ambito della norma agevolativa, invece, l'investimento in beni strumentali di costo non superiore a un milione di lire, anche nel caso di deduzione di tale costo per intero nell'esercizio in cui è stato sostenuto.

5. Requisito della novità

In tutte le ipotesi precedentemente indicate, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, residenti o non residenti, anche se mediante locazione, comodato, ecc..
Nell'acquisto a titolo derivativo, il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore. Si considera tuttavia sussistente il requisito della novità anche in caso di acquisto da un soggetto diverso da quelli suddetti, a condizione che risulti, anche dal contratto, che il bene strumentale non è mai stato posto in uso dal cedente o da questi dato in uso ad altri.
L'utilizzo, anche di beni usati, nella realizzazione di un impianto o nella fabbricazione di un bene, fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione con riferimento all'intero costo dell'impianto o del bene soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. In caso di acquisizione a titolo derivativo, l'attestazione che l'eventuale impiego di beni usati non è di rilevante entità dovrà provenire dal produttore o dal costruttore.
Con riguardo agli investimenti immobiliari il requisito della novità non può essere riconosciuto agli immobili ristrutturati. Ciò in quanto, di regola, anche ai fini catastali, la ristrutturazione, ancorché profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la «nascita» di un nuovo immobile bensì una semplice variazione dei dati catastali di quello già esistente.
Ne consegue che, anche nel caso in cui un'impresa acquisti un immobile per ristrutturarlo e poi rivenderlo, non può riconoscersi, per il soggetto che acquista l'immobile ristrutturato, il requisito della novità dell'investimento. Diversamente, può essere considerato nuovo l'immobile oggetto di ricostruzione; ciò, anche nel caso in cui, in dipendenza di vincoli storico-artistici o derivanti da strumenti urbanistici, la ricostruzione non riguardi alcune componenti strutturali del fabbricato preesistente (ad esempio le facciate).

Per i beni immateriali il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore. In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione; il requisito della novità non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera dell'ingegno. L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza.

6. Investimenti in «leasing»

Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria. L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene (anche se costituito nel corso di più anni) è consegnato al conduttore stesso.
Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente, al netto dell'IVA. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.

7. Periodi di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione

In dipendenza dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, i periodi di imposta agevolati sono quello in corso alla data del 12 giugno 1994 e quello successivo, con riferimento agli investimenti effettuati in ciascuno di essi.
Ai fini del computo dell'agevolazione occorre tener conto dell'incremento degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi di imposta precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994.
L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 12 giugno 1994, pur se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni.
Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa.
Poiché la disposizione agevolativa contenuta nel comma 1-bis dell'art. 3 fa riferimento ai soggetti con "un'attività di impresa inferiore ai cinque anni", la stessa trova applicazione nei riguardi delle imprese la cui attività sia iniziata dopo il 12 giugno 1989.
Per tali imprese la media degli investimenti va computata con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello agevolato, e non con riferimento ai periodi precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994.
Pertanto, per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, che abbiano iniziato l'attività prima del 13 giugno 1989, l'eccedenza degli investimenti realizzati nel 1995 va determinata con riferimento alla media degli investimenti realizzati negli anni dal 1989 al 1993, mentre per le imprese che abbiano iniziato l'attività dopo il 12 giugno 1989 il confronto va operato con la media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti al 1995 (comprendendo quindi nel calcolo della media anche il 1994). L'applicazione del beneficio presuppone l'esistenza di almeno un periodo di imposta precedente a quello di riferimento.

8. Determinazione del volume degli investimenti

Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nei periodi medesimi, nonché del valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati.
Al riguardo si precisa che:

- il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'art. 76, comma 1, lettere a) e b), del TUIR e, pertanto, al lordo degli eventuali contributi, quali, ad esempio, quelli erogati in base alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini).
- per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'art. 75 del TUIR. In conseguenza dell'introduzione della disposizione di cui all'art. 3, comma 89, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la quale prevede una disciplina antielusiva tesa al recupero del beneficio in caso di successiva cessione dei beni oggetto di investimento (vedi par. 14), per i beni il cui acquisto e di competenza, ai sensi del citato art. 75 del TUIR, del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 nonché per quelli che si considerano realizzati in tale periodo, ai sensi dell'art. 3, comma 88, della citata legge n. 549 (vedi par. 13), non assume rilievo ai fini dell'agevolazione la loro entrata in funzione entro la data di chiusura di detto periodo.
  Resta, tuttavia ferma, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui l'investimento si considera effettuato, la rilevanza del momento di entrata in funzione per gli acquisti di competenza del periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e dei periodi precedenti:
- per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioè se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanziano nella costruzione di un bene strumentale nuovo;
- per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione;
- in caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro valore normale;
- in caso di beni strumentali realizzati da un consorzio o da una cooperativa per conto delle imprese consorziate o socie, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzio o dalla cooperativa in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati o soci i quali, per ciascun periodo d'imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori.

- *Cessioni di beni strumentali*

I conferimenti "ordinari" in società di qualsiasi tipo (anche non quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti in ciascun periodo agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo.

In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro pattuito; detto valore non dovrà, invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi.
In caso di "*datio in solutum*" (*nella quale il creditore* consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta), si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito.
Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni. *Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing*, occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso.

- *Investimenti effettuati nel quinquennio precedente*

I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.
Se in un periodo di imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati l'ammontare da prendere a base per *il calcolo della media va* considerato pari a zero.

9. Modalità di rilevazione dei costi sostenuti per gli impianti

Non è necessario che l'investimento risulti completato nel corso dei periodi di imposta agevolati, *ma occorre che per ciascun periodo d'imposta* siano assunti i costi dei beni e dei servizi specificamente acquisiti per la realizzazione di impianti (che dovranno risultare da apposite schede), avendo riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 75 del TUIR.
In analogia a quanto stabilito per la tenuta della contabilità di magazzino, nelle schede devono, ad esempio, risultare:

- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell'impianto;
- la mano d'opera diretta;
- gli ammortamenti dei beni *strumentali impiegati* nella realizzazione dell'impianto;
- i costi industriali imputabili all'impianto (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, ecc.).

Non è agevolabile l'investimento consistente nell'acquisto di aree fabbricabili, qualora sulle medesime non sia iniziata la realizzazione di *impianti almeno entro il termine di presentazione* della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si chiede l'agevolazione.
Ad esempio, in caso di acquisto dell'area nel corso del 1995 e di realizzazione dell'impianto iniziata nel mese di marzo 1996, il costo dell'area può essere considerato nel valore degli investimenti dell'anno 1995 mentre quello relativo alla realizzazione dell'impianto va computato tra gli investimenti dell'anno 1996, ove spetti l'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549.
Se il costo di acquisizione di un'area fabbricabile è stato sostenuto in un periodo di imposta precedente al 1994, tale costo non va comunque considerato nel valore degli investimenti agevolabili e deve essere tenuto in considerazione nel calcolo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente solo se la realizzazione degli impianti è iniziata entro il sudetto termine (presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta agevolato).

10. Cumulabilità con altre agevolazioni

L'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994 è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione. In caso di cumulo di più agevolazioni relative allo stesso bene l'ammontare complessivo del reddito agevolato non può comunque essere superiore al costo dell'investimento.
In particolare, l'agevolazione in esame può essere cumulata, ricorrendone le condizioni, con quella prevista dall'art. 12 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359 dello stesso anno, concernente investimenti innovativi.
Così, nel caso, ad esempio, di un investimento innovativo di ammontare pari a 200, ove la media degli investimenti del quinquennio precedente sia 120, l'agevolazione ex art. 3 *del DL n.* 357 riguarderà la parte dell'investimento «eccedente» (pari a 80 = 200 - 120) e comporterà l'esclusione dall'imposizione di un importo pari a 40 (cioè il 50 per cento di 80).
Ipotizzando che nel periodo di imposta di riferimento il reddito di impresa prodotto sia pari a 1050, che gli ammortamenti deducibili siano pari a 30 e che il reddito del periodo di imposta pre*cedente sia stato pari a 900, risultano realizzate* le condizioni previste dal predetto art. 12 del DL n. 333 del 1992, in quanto il reddito del periodo di riferimento, da considerare al netto della agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, eccede per più del 15 per cento quello del periodo precedente e gli investimenti innovativi (200) sono di importo superiore alla somma del maggior reddito (150 = 1050 - 900) e degli ammortamenti del periodo considerato (30).
Conseguentemente, il reddito di impresa agevolato ai sensi dell'art. 12 del DL n. 333 del 1992 è 75 (pari al 50 per cento della differenza tra 1050 e 900).
Complessivamente l'ammontare dell'agevolazione sarà pari a 115 (40, ex art. 3 del DL n. 357 del 1994, e 75, ex art. 12 del DL n. 333 del 1992).
Se, in relazione agli stessi beni, si fruisce di altre agevolazioni per le quali è previsto il divieto di cumulabilità (come, ad esempio, nella legge 5 ottobre 1991, n. 317) queste ultime diverranno inapplicabili qualora venga richiesto di fruire anche dell'agevolazione in argomento.
Qualora, invece, nella descritta situazione non si intenda fruire per i suddetti beni dell'agevolazione di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994, dovrà procedersi, ai fini del calcolo di quest'ultima agevolazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

- nel computo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente si deve tener conto anche degli investimenti che hanno fruito di agevolazioni di qualsiasi tipo;
- nel computo degli investimenti realizzati nel periodo di imposta agevolato vanno ricompresi anche quelli fruenti di agevolazioni per le quali è previsto il divieto di cumulabilità; tuttavia l'eventuale eccedenza dovrà essere ridotta per un importo pari *alla percentuale risultante dal* rapporto tra gli investimenti fruenti di agevolazioni non cumulabili e gli investimenti totali effettuati nel periodo di imposta.

11. Inapplicabilità dell'agevolazione per gli investimenti indiretti

*Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti indi*retti, effettuati, cioè tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una società anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento intende favorire gli investimenti verso le attività direttamente produttive.

12. Fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti

Nel caso in cui il soggetto che realizza gli investimenti sia una società che nel periodo di imposta in cui gli investimenti stessi sono effettuati o in uno precedente è stata interessata da un'operazione di fusione, ai fini del computo della media degli investimenti da confrontare con quelli del periodo di riferimento, si tiene conto della somma dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati (al netto delle cessioni dei beni strumentali) da ogni società partecipante alla fusione.
Ai fini della individuazione dei periodi da considerare per il computo della media, si applicano i criteri illustrati al par. 7 avendo riguardo alla data di inizio dell'attività della società incorporante ovvero, in caso di fusione propria, a quella della società fusa che ha iniziato l'attività prima delle altre.
In caso di scissione la società beneficiaria dovrà *considerare, ai fini del computo della media*, anche i costi degli investimenti riferibili alla quota di patrimonio acquisita dalla società stessa, sostenuti dalla società scissa. Ove la scissione sia parziale, la società scissa dovrà considerare i costi degli investimenti da essa sostenuti, al netto di quelli riferibili alle società beneficiarie.
In caso di trasformazione si dovrà tener conto anche degli investimenti effettuati dalla società trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione stessa.
Nel caso di società di persone che si è trasformata in società di capitali in corso di anno, il periodo che decorre dal 1° gennaio alla data di trasformazione e quello che decorre da tale data sino al 31 dicembre dello stesso anno, vanno considerati come autonomi periodi di imposta, ancorché di durata inferiore all'anno; pertanto, se la trasformazione della società è avvenuta successivamente al 12 giugno 1994, i periodi di imposta da considerare ai fini della agevolazione sono quello in corso a tale data e il periodo di imposta successivo.
Le società in nome collettivo e in accomandita *semplice che si sono costituite ai sensi dell'articolo* 29 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 mediante il conferimento dell'azienda dell'impresa familiare, dovranno computare la media degli investimenti tenendo conto anche di quelli effettuati dall'impresa familiare.
Si precisa, infine, che per tali società il periodo che decorre dal 1° gennaio alla data di conferimento va considerato autonomamente rispetto a quello che decorre dalla data di conferimento al 31 dicembre 1992 (o 1993); ciò in quanto tale conferimento è considerato alla stregua di una trasformazione.
Medesimo criterio si rende applicabile in caso di società tra eredi che hanno acquisito per successione l'azienda del de cuius, trattandosi di ipotesi i cui effetti sono sostanzialmente analoghi a quelli della fusione.

13. Nuove disposizioni introdotte dall'art. 3, commi 85 e 88, della legge 28 dicembre 1995, n. 549

L'art. 3, comma 85, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 prevede l'applicazione del beneficio della detassazione ivi disciplinato per gli investimenti realizzati nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea per le diverse aree di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b del regolamento CEE n. 2052/88 nonché per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'art. 53 del TUIR, e incremento di rimanenze di

cui ai successivi artt. 59 e 60 in misura non superiore a 5 miliardi di lire (con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questo è superiore o inferiore a dodici mesi), nonché un numero di dipendenti, calcolato come media complessiva riferita al predetto esercizio e ai due precedenti, non superiore a venti.
Gli investimenti agevolati sono quelli previsti dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, ad esclusione degli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
Ai fini del computo dell'agevolazione occorre porre a raffronto, separatamente per ciascuna delle aree territoriali anzidette (cioè quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b, singolarmente considerati, e il restante territorio nazionale), il volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta agevolato rispetto alla media di quelli realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.
L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995, anche se con un attività inferiore ai cinque anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa.
Per le imprese la cui attività è iniziata dopo il 12 giugno 1994, il periodo agevolato è quello avente inizio dopo il 15 settembre 1995.
L'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 non è cumulabile con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attività produttive, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge n. 488 del medesimo anno, e delle successive disposizioni dettate dal decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito dalla legge n.104 dello stesso anno, e dal decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge n. 341 del 1995, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art.1 del citato decreto legge n. 244 del 1995.
La medesima agevolazione di cui all'art. 3, comma 85, resta, però, cumulabile con le agevolazioni alle attività di ricerca concesse ai sensi delle predette leggi.
Resta altresì ferma la cumulabilità tra il beneficio di cui al citato comma 85 e le altre agevolazioni, sia fiscali che finanziarie, recate da leggi diverse da quelle sopra richiamate (come, ad esempio, la legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta Sabatini).
L'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 stabilisce che l'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, si applica - relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 - anche ai beni strumentali nuovi, ancorché destinati ad operazioni di ammodernamento o di ampliamento di impianti esistenti nonché alla realizzazione di nuovi impianti, consegnati o spediti dopo la chiusura di tale periodo e comunque entro il 30 aprile 1996.
La disposizione del predetto comma 88, che non riguarda comunque gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, si applica a condizione che:
- i relativi contratti risultino conclusi entro il 30 settembre 1995 ovvero entro la data di chiusura del periodo di imposta successivo al 12 giugno 1994 se questa è anteriore alla suddetta data del 30 settembre 1995;
- entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 sia stato versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene; a tal fine assume rilievo anche il versamento di somme a titolo di caparra o deposito cauzionale.
La predetta disposizione si applica sia nel caso di acquisizione da terzi dei beni tramite contratti di compravendita, permuta, ecc., sia nel caso di loro realizzazione tramite appalto. Inoltre, conformemente alle considerazioni già svolte precedentemente (par. 8), per l'applicazione del beneficio non assume rilevanza che l'entrata in funzione avvenga entro il 30 aprile 1996.
Si precisa che per i beni consegnati o spediti dopo la chiusura del periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, la relativa eccedenza agevolabile, pur se determinata con riferimento al periodo di imposta anzidetto, va esclusa dall'imposizione nel periodo d'imposta in cui i beni sono consegnati o spediti. Così, ad esempio, nel caso in cui nel 1995, per le imprese aventi esercizio coincidente con l'anno solare sia stato realizzato un investimento di 1.500 e la media degli investimenti relativi ai periodi dal 1989 al 1993 sia pari a 1.000, il reddito agevolato, da scomputare nella dichiarazione dei redditi del 1995 è di 250, cioè il 50 per cento della differenza tra 1.500 e 1.000. Se, dopo il 31 dicembre 1995 ma entro il 30 aprile 1996, vengono consegnati o spediti beni di importo pari a 600, ove sussistano le altre condizioni previste dal comma 88, occorre rideterminare il reddito agevolato relativo al 1995, includendo tra gli investimenti di tale anno anche quelli predetti. Pertanto, detto reddito agevolato risulterà complessivamente pari a 550 (50 per cento della differenza tra 2.100 e 1.000) e la differenza tra detto importo (550) e quello deducibile nella dichiarazione relativa al 1995 (250) - pari, cioè, a 300 - sarà deducibile nella dichiarazione dei redditi relativa al 1996.
Si precisa infine che la disposizione recata dal citato comma 88 della legge n. 549 del 1995 non ha carattere vincolante e, pertanto, in alternativa, i beni ivi considerati (cioè quelli consegnati o spediti nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 ed entro il 30 aprile 1996) possono essere assunti quali investimenti del periodo di imposta di loro consegna o spedizione ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa di cui al precedente comma 85.

14. Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto d'investimento.

L'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione concessa ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dell'art. 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995, nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi. In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza risultante tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (da assumere indipendentemente dall'ammontare deei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimenti) e i costi sostenuti, nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).
Si precisa che tra le cessioni rilevanti agli effetti in questione rientrano anche le assegnazioni ai soci e la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ecc. Non si tiene invece conto delle cessioni poste in essere nell'ambito di procedure concorsuali.
La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata in dichiarazione dei redditi tra le variazioni in aumento (vedi Mod. 750/A e Mod. 750/B).
La disciplina predetta si applica per le cessioni effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995.

■ Domicilio fiscale

Ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 600/73, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune in cui la società, l'associazione o il GEIE ha la propria sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche quest'ultimo manca, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune dove viene esercitata prevalentemente l'attività.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Se il domicilio fiscale è fissato dall'Amministrazione Finanziaria d'autorità o su richiesta di parte in un Comune diverso da quello stabilito ai sensi dell'art. 58 citato, il relativo provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato variato. In questo caso la dichiarazione deve essere presentata al Centro di Servizio o all'Ufficio postale delle imposte competente secondo il suddetto provvedimento.

■ Esclusione dall'ILOR dei redditi degli immobili

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art. 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'ILOR i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art. 29 del TUIR.
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni-merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in locazione finanziaria e per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).
Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere considerata la rendita attribuita a fabbricati similari.
Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale.
In tal modo si deve tener conto delle nuove carat-

teristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art. 129, comma 1 del TUIR.
Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:
a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date *in locazione in regime legale di determinazione* del canone.
Si fa presente, altresì, che per i terreni la rendita catastale deve essere assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n.724.

Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

- 1 dai contribuenti che esercitando una attività *imprenditoriale, commerciale, artigianale* o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la *proroga di trecento giorni dei termini di scadenza* degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
- 2 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per i quali è stato disposto con D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il differimento dei termini relativi ai versamenti di natura tributaria.

gli elenchi dei comuni ricompresi nelle zone colpite sono contenuti nei DPCM del 26 novembre 1994 e del 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, *nelle G.U. del 26 novembre* 1994, n.277 e del 30 novembre 1994, n.280.

GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione è stata introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, è tuttavia tenuto alla presentazione del modello 750, quale soggetto di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).
Pertanto il Mod. 750, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.
Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro A, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve *riportare il reddito ivi determinato nel quadro750/O.*
Si precisa che, qualora l'ammontare del reddito imponibile ai fini dell'ILOR diverga da quello imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, dovranno essere specificate in apposito allegato le quote di reddito imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro; conseguentemente nel prospetto da rilasciare ai membri dovrà essere indicata oltre alla quota di reddito imponibile agli effetti dell'imposta personale anche quella imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro.
Il GEIE non è tenuto al pagamento dell'ILOR.
L'imponibile ILOR determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale tesa a conseguire la variazione dell'accertamento catastale e volta a far risultare la mancanza dei caratteri intrinsechi che determinano l'ordinaria destinazione (categoria) del cespite immobiliare. Ciò naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti. Tale denuncia va presentata entrò il 31 gennaio ed ha effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. In tal caso, oltre ad indicare il codice 3 nella casella relativa ai casi particolari, deve essere indicata la nuova rendita attribuita dall'UTE e, in mancanza, la rendita presunta.
Qualora non sia stata posta in essere la suddetta procedura il reddito di dette unità immobiliari deve comunque essere assoggettato ad imposizione secondo i criteri ordinari.

Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Qualora gli immobili in questione vengano concessi *in locazione dovranno essere applicate tutte* le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2 del TUIR:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cosiddetti strumentali per destinazione);
- gli immobili relativi *ad imprese commerciali* che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cosiddetti strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare) e nella categoria A/10 *(uffici e studi privati), a condizione* che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.
Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Se l'immobile è *stato acquisito in esercizi anteriori* a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del TUIR le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.
Non sono altresì deducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree *destinate alla realizzazione di opere pubbliche* o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegit*time come avanti individuate, compresa la rivalu*tazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, ultimi due periodi del Tuir. Vedere in questa appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991.

Interessi passivi e costi indiretti (art. 76, comma 1, lett. b), del TUIR)

Per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a) del TUIR.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 1971, n. 951; Cassazione, 2 luglio 1977, n. 2880 e 5 novembre 1975, n. 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n. 7/2704.
La norma del TUIR è di portata più ampia rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973, dal momento che è stato soppresso il riferimento, contenuto nella precedente norma, a "terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione". Ai sensi delle nuove norme, quindi, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni (anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici) dà luogo a plusvalenze ai fini tributari, beninteso ricorrendone le condizioni.

■ Modelli 750

Le società di persone ed i soggetti equiparati residenti in Italia devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi il modello fondamentale ed i seguenti modelli:
- **Mod. 750/A** relativo a redditi d'impresa in regime ordinario;
- **Mod. 750/B** relativo a redditi d'impresa in contabilità semplificata;
- **Mod. 750/C** relativo a redditi di lavoro autonomo;
- **Mod. 750/D** relativo ai redditi dei terreni;
- **Mod. 750/D1** relativo a redditi di allevamento di animali;
- **Mod. 750/E** relativo a redditi di fabbricati;
- **Mod. 750/F** relativo a redditi di capitale;
- **Mod. 750/G** relativo a redditi di partecipazione in società di persone;
- **Mod. 750/H** relativo a redditi diversi;
- **Mod. 750/I** relativo a redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF;

Devono inoltre utilizzare:
- **Mod. 750/K** ai fini della determinazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
- **Mod. 750/S** ai fini dell'utilizzo dei crediti d'imposta;
- **Mod. 750/T** Ai fini del versamento dei premi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
- **Mod. 750/U** ai fini della tassazione dei capital gains, (legge 25 marzo 1991, n. 102);
- **Mod. 750/W** ai fini dell'indicazione dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

■ Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Oneri deducibili

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Tuir, i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici:
a) l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti;
b) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza dell'art. 119 del D.P.R. 361 del 1957 e all'art. 1 della legge 178/1981;
c) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;
d) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

■ Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Ai sensi dell'art. 13-bis del Tuir, dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 22 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di lire 4 milioni;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio . La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio delle entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
d) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuato per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 delle legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
e) le erogazioni liberali in denaro, per importo superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni

dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

■ Operazioni di fusione e scissione [art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995]

Si ricorda che per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e scissione di società deliberate successivamente al 13 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e che, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o scissione non e' utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.
L'art. 3, comma 105, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 chiarisce che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento.
Ai sensi delle suddette disposizioni i valori iscritti in bilancio per allocare i disavanzi da fusione o da scissione (emergenti sia per effetto di concambio che per effetto dell'annullamento delle partecipazioni) assumono rilevanza solo ai fini civilistici. In considerazione di ciò il citato art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 prevede che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione o scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.
In proposito si precisa che i valori da esporre nel prospetto di riconciliazione sono relativi ai beni sui quali sono iscritti i maggiori valori derivanti dall'utilizzo del disavanzo emergente dalle operazioni di fusione e scissione e che il prospetto stesso va allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l'operazione si e conclusa e a quelle successive, fino all'esercizio in cui i predetti beni rivalutati permangono nel patrimonio della società.
Per adempiere a tale obbligo può essere utilizzato il seguente schema di prospetto.

■ Operazioni in valuta

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato dalla data di chiusura dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come, ad esempio, i contratti swap.
Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.
Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

■ Plusvalenze patrimoniali

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.
Si precisa inoltre che in caso di conferimento dei beni dell'impresa familiare in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice ai sensi dell'art. 29 comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini del computo del periodo di possesso di cui all'art. 54, comma 4, si tiene conto anche del periodo in cui i beni medesimi sono stati posseduti dall'impresa familiare poiche' il conferimento non costituisce cessione ai fini delle imposte sui redditi.
Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.
Per il periodo di imposta in corso al 30 dicembre 1993 e per i due successivi la facoltà di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non rappresentate da titoli è riconosciuta ai soggetti che in applicazione della normativa vigente anteriormente al 30 dicembre 1993 avrebbero da detta cessione conseguito plusvalenze. Resta in ogni caso ferma la condizione relativa al possesso per almeno tre anni.
I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate - valutate in base al «metodo del patrimonio netto» - non concorrono a formare il reddito nell'esercizio per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi).

■ Quote di partecipazione agli utili

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:
- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico e da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se il contratto di associazione non consiste nel'apporto rappresentato dall'emissione da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione, da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

■ Redditi di impresa esclusi dall'Ilor

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis del comma 2, dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compresi i soci, non sia superiore a tre.
Si ricorda, al riguardo, che per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti occorre adottare il criterio della presenza media nel corso dell'anno. La predetta media andrà determinata sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti, nel periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312. Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli 01M.
Per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio dell'attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno. Qualora il socio partecipi a più società e/o eserciti direttamente l'attività, il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva.
Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'eserci-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	.000	.000	.000	.000	.000
	[illegible]	.000	.000	.000	.000	.000
	[illegible]	.000	.000	.000	.000	.000
	[illegible]	.000	.000	.000	.000	.000
	[illegible]	.000	.000	.000	.000	.000
	[illegible]	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000

zio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Redditi di fonte estera

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'IRPEF perché trattasi di redditi che - se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta - sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella sezione IV del modello 750/I.
Poiché la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioè, l'articolo 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) è stata dichiarata applicabile, in virtù di successive norme di legge, a fattispecie diverse da quelle originariamente previste, si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata, salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario.
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi di ricomprendere:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acuisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
c) i proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
d) i proventi - compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisito - derivati dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir direttamente all'estero, senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.
e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, con il quale è stata reiterata la disciplina inizialmente introdotta dal D.L. 7 gennaio 1995, n. 1, corrisposti da soggetti non residenti.

Riduzione del reddito dei terreni

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone è consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se
questo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale. In tal caso nella colonna 5 indicare il **codice 1** e nella colonna 2 l'ammontare del canone annuo rapportato alla percentuale di possesso.
Se non ricorre invece tale condizione nella colonna 2 indicare la quota spettante del reddito dominicale.
La mancata coltivazione, seppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF.
In tal caso indicare nella colonna 5 il **codice 2** e nella colonna 2 il 30 per cento del reddito dominicale rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato nella colonna 4.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si é verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 2 e 4 e nella colonna 5 va indicato il **codice 3**.

Sanzioni

L'omessa, l'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria (da due a quattro volte le imposte dovute per omissione o incompletezza e da una a due volte per infedeltà) con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte. Le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese.
La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod. 750 approvato con decreto del Ministro dellle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o se non è sottoscritta dal legale rappresentante. Se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al suo contenuto si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.
L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento, entro il termine del 31 maggio, delle imposte dovute comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata. Inoltre si applica la soprattassa pari al 40% delle somme non versate.
Non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50% se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. In tal caso l'importo della soprattassa va sommato a quello dell'imposta.
Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno la soprattassa è ridotta al 3%.
L'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000.
La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo gia ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute piu comunicazioni.

Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specifici di tali costruzioni che non hanno piu i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse (con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia) devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile é stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione é scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non é stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso; il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni al competente ufficio delle entrate.
Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni di imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa del 40% si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120% della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Se l'omissione o l'incompletezza riguarda l'allegazione dei documenti prescritti (ad esempio copia del bilancio con il conto economico per le imprese), si applica la pena pecuniaria da L. 600.000 a L. 6.000.000.
Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si ricorda che l'omessa dichiarazione costituisce reato quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati é superiore a 100 milioni di lire.
Costituisce altresì reato l'infedele dichiarazione allorchè sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni.
I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto o l'ammenda.
Inoltre é sanzionata penalmente la falsa attestazione del contribuente in ordine alla sussistenza di requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

Spese di manutenzione e riparazione (reddito d'impresa)

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per

tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di *manutenzione, riparazione ecc.*, diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

■ Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici *adibite alle colture in serra o alla funghicoltura* in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu alta in vigore nella provincia dove é sito il terreno.

■ Unità immobiliari a disposizione (U.I.D.)

Nel caso in cui le unita' immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere *state per la restante parte* utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovra' essere rapportato alla frazione di anno per la quale si e' verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovra' essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unita' immobiliare.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo medio attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica *la tariffa media della coltura del comune o* sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia nel termine previsto dall'art. 27 del T.U.I.R. delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000 imposte.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 750

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 750

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA A001

B - VENDITE

- vendita di merce "allo stato estero" B001
- vendita di merce che non viene esportata B002
- vendita diretta a turisti non residenti B003

C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO C001

D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA

- "a fermo" D001
- "in conto commissione" D002
- "in conto deposito" D003
- annullamento di contratto D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005
- *donazione, eredità, legati* D006
- investimento con apporto di merce D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) D008
- prestiti d'uso D009
- restituzione o sostituzione D010

E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI E001

F - LEASING F001

G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)

- esecuzione lavori in Italia o all'estero G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere G003

H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)

- "traffico internazionale" in genere H001
- noleggio H002
- per tentare la vendita H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I - ASSICURAZIONI

- *premi lordi su assicurazioni vita* 6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni 6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni 6674
- risarcimenti su assicurazioni vita 6673
- indennizzi SACE 6675

J - COMUNICAZIONI

- servizi di telecomunicazioni 6676
- servizi postali 6677
- servizi vari di comunicazioni 6678

K - INTERESSI ED UTILI

- interessi su operazioni correnti mercantili 0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili 0514
- redditi su valori mobiliari 0515
- redditi su partecipazioni 0516
- altri redditi 0517
- *interessi su prestiti* *0512*

L - LAVORI

- grandi lavori ed impianti 0108
- lavori di costruzione e riparazione 0107
- altri lavori 0109

M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI

- margini su futures di merci 6800
- margini su futures di titoli 6801
- margini su futures di indici azionari 6802
- margini su altri futures 6803
- margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano 0750
- margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri 0751
- premi per opzioni su titoli (investimenti) 6805
- premi per opzioni su valuta (investimenti) 6806
- premi per opzioni su altri (investimenti) 6807
- premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) 6820
- premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) 6821
- premi per opzioni su altri (disinvestimenti) 6822
- premi su altre operazioni finanziarie 6808
- liquidazione differenza su opzioni 6809
- liquidazione differenza su futures 6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine 6811
- altre liquidazioni per differenza 6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine 6804

N - SERVIZI AZIENDALI

- ricerche di mercato 6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili *6680*
- servizi legali 6681
- servizi pubblicitari 6682
- servizi ricerca e sviluppo 6683
- spese per rappresentanza 6684
- altri servizi aziendali 6685

O - SERVIZI CULTURALI

- opere letterarie (diritti d'autore) 1202
- opere musicali (diritti d'autore) 1201
- altri diritti d'autore 1203
- sfruttamento cinematografico 1300
- sfruttamento televisivo 1301
- spese di produzione cinematografica 1303
- spese di produzione televisiva 1304
- diritti d'immagine 1305
- altri servizi culturali 1306

P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE

- compensi di mediazione 6632
- compensi per contratti agenzia 6633
- compensi per contratti di commissione 6634
- compensi vari 6631

Q - SERVIZI INFORMATICI

- manutenzione e riparazione computers *1113*
- servizi di data processing e data base 1114
- servizi vari informatici 1115

R - SERVIZI VARI

- assegni effetti altri valori cambiari non onorati 6686
- canoni o fitti 6630
- contributi previdenziali 6605
- depositi cauzionali 6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili 6666
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili 6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie 6668
- espatrio o reimpatrio definitivo 6624
- imposte o tasse 6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni 6638
- ingaggio e premi a sportivi 6661
- operazioni di transito 6612
- parcelle professionali 6687
- pensioni 6601
- perdite di esercizio 6690
- recupero crediti 6688
- ricerche petrolifere 6629
- rimborso spese 6606
- *rimesse emigrati/immigrati* 6689
- salari e stipendi 6602
- saldi operazioni di compensazione 6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti 6691
- storni - operazioni correnti mercantili 0801
- storni - operazioni correnti non mercantili 0802
- storni - operazioni finanziarie 0803
- successioni e donazioni 6693
- sussidi e regalie 6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali 6692
- servizi non classificati 6650

S - TECNOLOGIA

- brevetti 1100
- disegni 1105
- invenzioni 1106
- know-how *1102*
- licenze su brevetti 1101
- licenze su know-how 1103
- marchi di fabbrica 1104
- software 1107
- assistenza tecnica connessa 1108
- formazione del personale 1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- invio di tecnici ed esperti 1109
- studi tecnici ed engineering 1111
- altri regolamenti tecnologia 1112

T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE

- contributi ad organismi internazionali 6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di *aiuto a P.V.S.* *6617*
- spese per consolati, ambasciate, etc 6618
- altre transazioni governative 6619

U - TRASPORTI

- biglietti aerei 0204
- biglietti marittimi 0202
- biglietti terrestri 0212
- *bunkeraggi e provviste di bordo* 0218
- noli e noleggi aerei 0203
- noli e noleggi marittimi 0201
- noli e noleggi terrestri 0205
- noli e noleggi vari 0207
- servizi di assistenza e spese varie 0219
- trasporti aerei 0213
- trasporti altri 0214
- trasporti ferroviari 0215
- trasporti marittimi 0216
- trasporti stradali 0217

V - VIAGGI ALL'ESTERO

- buoni benzina turistici 0318
- trasferimenti di banconote italiane 0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito 0319
- viaggi per affari 0304
- viaggi per cura 0305
- viaggi per studio 0306
- viaggi per turismo 0303
- storno viaggi affari 0314
- storno viaggi per cura 0315
- storno viaggi per studio 0316
- storno viaggi per *turismo* *0313*
- altri servizi turistici 0312
- storno di altri servizi turistici 0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI

- investimenti in azioni 0721
- investimenti in altri valori mobiliari 0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli 0723
- beni e diritti immobiliari 0724
- altri investimenti 0725
- disinvestimenti di azioni 0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari 0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli 0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari 0730
- altri disinvestimenti 0731
- redditi su valori mobiliari 0515
- redditi su partecipazioni 0516
- altri redditi 0517

X - PRESTITI

- erogazione di prestiti 0726
- ammortamento di prestiti *0732*
- interessi su prestiti 0512

Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI 0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - ALTRE OPERAZIONI

- Altre operazioni correnti mercantili Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili Z002
- Altre operazioni finanziarie Z003

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 750

750

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/N

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

RAGIONE SOCIALE

FOGLIO N.

Elenco nominativo degli amministratori non soci

Indicare quelli in carica alla data della presentazione della dichiarazione

CODICE FISCALE 1	COGNOME 2	NOME 3	SESSO 4
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5	PROVINCIA 6	DATA DI NASCITA 7	
1	2	3	4
5	6	7	
1	2	3	4
5	6	7	
1	2	3	4
5	6	7	
1	2	3	4
5	6	7	
1	2	3	4
5	6	7	
1	2	3	4
5	6	7	
1	2	3	4
5	6	7	
1	2	3	4
5	6	7	
1	2	3	4
5	6	7	
1	2	3	4
5	6	7	
1	2	3	4
5	6	7	

FIRMA

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

QUADRO L

Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati

TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	REDDITO O PERDITA (1)	RITENUTE D'ACCONTO	IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITI D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI	ALTRI CREDITI D'IMPOSTA
L1 Impresa in contabilità ordinaria	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000	5 .000
L2 Impresa in contabilità semplificata	.000	.000	.000	.000	.000
L3 Lavoro autonomo	.000	.000	.000		
L4 Terreni	.000	.000			.000
L5 Allevamento	.000	.000			
L6 Fabbricati	.000				
L7 Capitale	.000	.000	.000	.000	
L8 Partecipazione	.000	.000	.000	.000	.000
L9 Diversi	.000	.000	.000		
L10 Riserve costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000			.000	
L11 TOTALE	.000	.000	.000	.000	.000
L12 Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate	.000				
L13 Soggetti a tassazione separata	.000	.000		.000	
L14 Credito di imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'articolo 96-bis				.000	

Oneri delle società semplici e dei soggetti equiparati

L15 INVIM	.000	
L16 INVIM da partecipazione	.000	
L17 Altri oneri	.000	
L18 TOTALE ONERI DEDUCIBILI		.000
L19 Oneri per cui spettano le detrazioni	.000	
L20 Oneri da partecipazione per cui spettano le detrazioni	.000	
L21 TOTALE ONERI PER CUI SPETTANO LE DETRAZIONI		.000

QUADRO O

Determinazione del reddito

TIPO DI REDDITO	REDDITO	DEDUZIONI ART. 120, COMMA 1	DEDUZIONE ART. 120, COMMA 2
O1 Impresa in contabilità ordinaria	1 .000	2 .000	3 .000
O2 Impresa in contabilità semplificata	.000	.000	.000
O3 Allevamento	.000	.000	
O4 Capitale	.000		
O5 Diversi	.000		
O6 Soggetti a tassazione separata	.000		
O7 Riserve non tassate costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000		
O8 TOTALI	.000	.000	.000
O9 Totale deduzioni (somma delle colonne 2 e 3 di rigo O8)			.000

Calcolo dell'imposta ed estremi dei versamenti

	data	codice	
O10 Reddito imponibile ILOR (sottrarre il rigo O9 dal rigo O8, col. 1)	.000		
O11 ILOR DOVUTA (16,20% dell'importo di rigo O10)			.000
O12 Crediti di imposta			.000
O13 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione			.000
O14 Prima rata di acconto	1995		.000
O15 Seconda rata di acconto	1995		.000
O16 IMPOSTA versata a saldo (l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	1996		.000
O17 CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALL'IMPOSTA RELATIVI AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO			.000
O18 IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)			.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta, con la firma apposta sul frontespizio di questo modello, che sussistono i requisiti per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nel Quadro O

(1) La perdita va indicata preceduta dal segno meno.

RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

		SALDO INIZIALE	DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	ALTRI DECREMENTI	SALDO FINALE
01	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, non assoggettati ad IRPEG ad aliquota ordinaria	.000	.000	.000	.000
02	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righi 04 e 05	.000	.000	.000	.000
03	Riserve o fondi già esistenti o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, o formati da utili o proventi dell'esercizio [illegible] di cui ai righi 04 e 05	.000	.000	.000	.000
04	Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo	.000	.000	.000	.000
05	Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione	.000	.000	.000	.000

CONFERIMENTI AGEVOLATI

06	Società conferitaria	1 Codice fiscale	2 Denominazione
07	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente		1 .000
08	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente		.000
09	Realizzo della partecipazione nell'esercizio		.000

AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

	TIPO	STATO	ANNO DI DECORRENZA	ANNO DI RICHIESTA	PROVINCIA (SIGLA)	REDDITO ESENTE
10	1	2	3	4	5	6 .000
11						.000
12						.000
13						.000
14						.000
15						.000
16						.000
17						.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO
(Art. 3, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357)

18	Investimenti effettuati nel periodo di imposta (al netto di L.	.000	per cessione di beni strumentali)	.000
19	Investimenti effettuati nel 1° periodo di imposta (al netto di L.	.000	per cessione di beni strumentali)	.000
20	Investimenti effettuati nel 2° periodo di imposta (al netto di L.	.000	per cessione di beni strumentali)	.000
21	Investimenti effettuati nel 3° periodo di imposta (al netto di L.	.000	per cessione di beni strumentali)	.000
22	Investimenti effettuati nel 4° periodo di imposta (al netto di L.	.000	per cessione di beni strumentali)	.000
23	Investimenti effettuati nel 5° periodo di imposta (al netto di L.	.000	per cessione di beni strumentali)	.000
24	Reddito reinvestito (numero periodi di imposta preso a base per il calcolo del reddito reinvestito)			.000

SOPRAVVENIENZA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI
(Art. 3, comma 89, L. n. 549/95)

25	Corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94	.000
26	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti nel periodo di imposta ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94	.000
27	Sopravvenienza attiva	.000

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.A. o al professionista che presta l'assistenza

C.A.A. Codice fiscale (obbligatorio) N. iscrizione all'albo

Responsabile per l'apposizione del visto del C.A.A. o professionista Codice fiscale (obbligatorio)

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

FIRMA DEL RESPONSABILE PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DEL C.A.A. O DEL PROFESSIONISTA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/A REDDITI 1995

IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

Dati relativi all'attività

A1	DESCRIZIONE 1			CODICE ATTIVITÀ 2
A2	COMUNE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 1	PROVINCIA 2	FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO, SCALA E INTERNO 3	C.A.P. 4
A3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI 1			
A4	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)	A	B	C

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

A5	A) Utile risultante dal conto economico	.000
A6	B) Perdita risultante dal conto economico	.000

Variazioni in aumento

A7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
A8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b))	.000
A9	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A10	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società	.000
A11	Redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di Agriturismo (art. 5, L. n. 413 del 30-12-1991) (25% dei relativi ricavi)	.000
A12	Costi relativi dall'attività di Agriturismo	.000
A13	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A10	.000
A14	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri .000)	.000
A15	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir: a) relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	.000
A16	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A17	c) relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, obbligazioni, titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A18	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A19	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
A20	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A21	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
A22	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A23	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
A24	Erogazioni liberali	.000
A25	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste dall'art. 66	.000
A26	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69)	.000
A27	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A28	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	.000
A29	Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
A30	b) per rischi su crediti (art. 71)	.000
A31	c) per rischi di cambio ed altre finalità (artt. 72 e 73)	.000
A32	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma [illegible])	.000
A33	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 76, commi 5 e 5 bis	.000
A34	Altre variazioni in aumento	.000
A35		.000
A36	TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Variazioni in diminuzione	A37	Plusvalenze patrimoniali da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art 55, comma 2)	.000
	A38	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
	A39	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A9, se imputati al conto economico	.000
	A40	Perdite fiscali derivanti dalle partecipazioni in società di cui al rigo A9	.000
	A41	Proventi degli immobili di cui al rigo A10	.000
	A42	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
	A43	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
	A44	Proventi esenti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito di impresa (art. 58)	.000
	A45	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)	.000
	A46	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi e per le imprese distributrici di carburanti	.000
	A47	Ricavi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	A48	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357	.000
	A49	Altre variazioni in diminuzione	.000
	A50		.000
	A51	**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
	A52	**C)** Differenza tra variazioni in aumento ed in diminuzione	.000
	A53	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (o perdita) (somma algebrica tra A) o B) e C))	.000
	A54	*A dedurre:* Erogazioni liberali	000
	A55	**REDDITO O PERDITA**	.000
	A56	**REDDITO** al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (da riportare nel quadro L, rigo L1, colonna 1)	000
	A57	**PERDITA** al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5 bis (da riportare nel quadro L, rigo L1, colonna 1)	.000
Determinazione del reddito ai fini ILOR	A58	Reddito (o perdita) di cui al rigo A53	.000
	A59	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del TUIR ☐	A60	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicato al rigo A40 (art. 115, comma 2, lettera b))	.000
	A61	Altre variazioni in aumento	.000
	A62		.000
	A63	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
	A64	Redditi dei terreni e dei fabbricati	.000
	A65	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
	A66	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicato al rigo A9 (art. 115, comma 2, lettera b))	.000
	A67	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lettera a))	.000
	A68	Reddito esente ai fini ILOR	.000
	A69	Altre variazioni in diminuzione	.000
	A70		.000
	A71	**E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
	A72	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (Somma algebrica tra l'importo di rigo A58 e (D-E))	.000
	A73	*A dedurre:* Erogazioni liberali	.000
	A74	**REDDITO**	.000
	A75	**REDDITO IMPONIBILE** al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (da riportare nel quadro O, rigo O1, colonna 1)	.000

DATI DI BILANCIO

A76	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	.000
A77	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	.000
A78	Immobilizzazioni immateriali (saldo iniziale)	.000
A79	Immobilizzazioni immateriali (saldo finale)	.000
A80	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000
A81	Altri oneri di produzione e vendita	.000
A82	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	.000
A83	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)	.000
A84	Debiti verso i fornitori	.000
A85	Crediti verso i clienti	.000

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

A86	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2	.000
A87	Quota costante dell'importo del rigo A86	.000
A88	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 55, comma 3, lettera b)	.000
A89	Quota costante dell'importo del rigo A90	.000

CREDITI

Enti creditizi e finanziari
Sez. I - Crediti dell'esercizio precedente

applicazione dell'art. 3 della Legge n. 549 del 1995:
- comma 107
- comma 108

opzione ☐

		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
		Valore di bilancio	Valore fiscale	Valore di bilancio	Valore fiscale
A90	Valore dei crediti risultanti in bilancio dell'esercizio precedente	1 .000	2 .000		
A91	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente		.000	3 .000	4 .000
A92	Differenza deducibile in nove quote		.000		
A93	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
A94	Differenza		.000		.000

Sez. II
Crediti risultanti al termine dell'esercizio

A95	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000
A96	Svalutazioni dirette dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
A97	Differenza deducibile in sette quote		.000		
A98	Accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
A99	Fondi risultanti al termine dell'esercizio	.000	.000	.000	.000

Soggetti diversi dagli Enti creditizi e finanziari

A100	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	.000	.000	.000	.000
A101	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
A102	Differenza		.000		.000
A103	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
A104	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al fine esercizio	.000	.000	.000	.000
A105	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/B REDDITI 1995

IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

Dati relativi all'attività

Rigo				
B1	DESCRIZIONE 1			CODICE ATTIVITÀ 2
B2	COMUNE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 1	PROVINCIA 2	FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO, SCALA E INTERNO 3	C.A.P. 4
B3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI 1			
B4	Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) 1	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni 2	Lavorazione per conto terzi (% dei ricavi) 3	Valore dei beni strumentali 4 .000
B5	Quinta quota relativa ai valori determinati ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91 1 .000		Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori 2	.000

Determinazione del reddito da imputare ai soci

Rigo	Descrizione	Di cui	Importo
B6	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 (di cui: con emissione di fattura .000	per attività di Agriturismo .000)	.000
B7	Altri proventi considerati ricavi	(di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) .000)	.000
B8	Utile netto derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti ed altri titoli		.000
B9	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili	(di cui per adeguamento ai parametri .000)	.000
B10	Plusvalenze patrimoniali		.000
B11	Sopravvenienze attive		.000
B12	Dividendi ed interessi attivi		.000
B13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti .000)	.000
B14	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5 .000)	.000
B15	Altri componenti positivi		.000
B16	TOTALE COMPONENTI POSITIVI (sommare gli importi da rigo B6 a rigo B15)		.000
B17	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti .000)	.000
B18	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5 .000)	.000
B19	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci		.000
B20	Costi per la produzione di servizi		.000
B21	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
B22	Spese per altre prestazioni di lavoro		.000
B23	Utili spettanti agli associati in partecipazione	(di cui agli associati che apportano esclusivamente lavoro .000)	.000
B24	Perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti ed altri titoli		.000
B25	Interessi passivi		.000
B26	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite		.000
B27	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui per ammortamento del valore di avviamento .000	per ammortamento degli immobili .000)	.000
B28	Quote di accantonamento al TFR		.000
B29	Quote di ammortamento accelerato		.000
B30	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	(di cui per oneri finanziari .000)	.000
B31	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio e canoni di locazione finanziaria diversi da quelli di cui al rigo B30		.000
B32	Spese per acquisti di servizi		.000
B33	Altri componenti negativi	(di cui per attività di Agriturismo .000)	.000
B34	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357		.000
B35	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sommare gli importi da rigo B17 a rigo B34)		.000
B36	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) (differenza tra l'importo di rigo B16 e quello di rigo B35)		.000
B37	a dedurre: Erogazioni liberali		.000
B38	REDDITO (o perdita)		.000
B39	REDDITO al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (da riportare nel quadro L, rigo L2, colonna 1)		.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR			
Barrare la casella in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lettera e-bis, comma 2, dell'art. 115 del Tuir ☐	B40	Riportare l'importo di rigo B36	.000
	B41	Variazioni in aumento del rigo B40	.000
	B42	Variazioni in diminuzione del rigo B40	.000
	B43	*meno:* Reddito esente ai fini ILOR	.000
	B44	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
	B45	*a dedurre:* Erogazioni liberali	.000
	B46	REDDITO	.000
	B47	REDDITO al netto del reddito agrario ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (da riportare nel quadro Q, rigo Q2, col. 1)	
PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	B48	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, commi 4 e 55, comma 2	.000
	B49	Quota costante dell'importo di rigo B48	.000
	B50	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b)	.000
	B51	Quota costante dell'importo di rigo B50	.000
	B52	Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili (art. 4, comma 1, lettera d), L. n. 413 del 1991) — DATA: | | — CODICE: — IMPORTO:	.000

ANNOTAZIONI

FIRMA

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/C REDDITI 1995

LAVORO AUTONOMO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

Dati relativi alla attività

C1	DESCRIZIONE 1			CODICE ATTIVITÀ 2
C2	COMUNE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 1	PROVINCIA 2	FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO, SCALA E INTERNO 3	C.A.P. 4
C3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI 1			
C4	Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) 1	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni 2	Valore dei beni strumentali 3	.000

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

C5	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	.000
C6	Altri proventi lordi	.000
C7	Compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri .000)	.000
C8	TOTALE COMPENSI (sommare gli importi da rigo C5 a rigo C7)	.000
C9	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	
C10	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari .000)	.000
C11	Canoni di locazione finanziaria e/o di noleggio diversi da quelli di cui al rigo C10	.000
C12	Spese relative agli immobili	.000
C13	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	.000
C14	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	.000
C15	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	.000
C16	Altre spese per prestazioni di lavoro	.000
C17	Interessi passivi	.000
C18	Spese telefoniche	.000
C19	Spese per energia elettrica	.000
C20	Spese per carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
C21	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo C8)	.000
C22	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo C8)	.000
C23	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	.000
C24	Altre spese documentate	.000
C25	TOTALE SPESE (sommare gli importi da rigo C9 a rigo C24)	.000
C26	REDDITO O PERDITA (differenza tra l'importo di rigo C8 e rigo C25) (riportare nel quadro L, rigo L3, col. 1)	.000

		DATA	CODICE	IMPORTO
C27	Versamento del 5% dei compensi non annotati nelle scritture contabili (art. 4, comma 1, lett. d), L. 413 del 1991)			.000

Annotazioni

FIRMA

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/D REDDITI 1995

TERRENI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

Quadro N. ☐

Variazioni dei redditi dei terreni

	1 REDDITO DOMINICALE	2 REDDITO AGRARIO	3 CASI PARTICOLARI	4 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE	5 QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO
D1	.000	.000		.000	.000
D2	.000	.000		.000	.000
D3	.000	.000		.000	.000
D4	.000	.000		.000	.000
D5	.000	.000		.000	.000
D6	.000	.000		.000	.000
D7	.000	.000		.000	.000
D8	.000	.000		.000	.000
D9	.000	.000		.000	.000
D10	.000	.000		.000	.000
D11	.000	.000		.000	.000
D12	.000	.000		.000	.000
D13	.000	.000		.000	.000
D14	.000	.000		.000	.000
D15	.000	.000		.000	.000
D16	.000	.000		.000	.000
D17	.000	.000		.000	.000
D18	.000	.000		.000	.000
D19	.000	.000		.000	.000
D20	.000	.000		.000	.000
D21	.000	.000		.000	.000
D22	.000	.000		.000	.000
D23	.000	.000		.000	.000
D24	.000	.000		.000	.000
D25	.000	.000		.000	.000
D26	.000	.000		.000	.000
D27	.000	.000		.000	.000
D28	.000	.000		.000	.000
D29	.000	.000		.000	.000
D30	.000	.000		.000	.000
D31	.000	.000		.000	.000
D32	.000	.000		.000	.000
D33	.000	.000		.000	.000
D34	.000	.000		.000	.000
D35	.000	.000		.000	.000
D36	.000	.000		.000	.000
D37	.000	.000		.000	.000
D38	.000	.000		.000	.000
D39	.000	.000		.000	.000
D40	.000	.000		.000	.000
D41	.000	.000		.000	.000
D42	.000	.000		.000	.000
D43	.000	.000		.000	.000
D44			TOTALE	.000	.000

FIRMA

DATA		FIRMA DEL DICHIARANTE

750

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/D1 REDDITI 1995

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SEZ. I

Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (1)

	Fascia qualità	Reddito agrario (2)	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato		Fascia qualità	Reddito agrario (2)	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
D1 1	I	1	56,389	2	D1 4	IV	3	13,426	4
D1 2	II		32,222		D1 5	V		11,934	
D1 3	III		37,593		D1 6	VI		1,000	
						Totale A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo D1 1 a rigo D1 6)			

SEZ. II

Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

	Specie animale	Numero capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati	Specie animale	Numero capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati
D1 7	Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2				
D1 8	Vitelloni		1.050,000				RIPORTO	4
D1 9	Manze		600,000		Starne, pernici e coturnici da riprod.	3	9,500	
D1 10	Vitelli		250,000		Starne, pernici e coturnici		3,000	
D1 11	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
D1 12	Suinetti		20,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
D1 13	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
D1 14	Suini pesanti da macello		300,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
D1 15	Polli e faraone da riproduzione		29,500		Lepri, visoni, cincillà e nutrie		25,000	
D1 16	Galline ovaiole		18,300		Volpi		115,000	
D1 17	Polli da allevamento e fagiani		3,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
D1 18	Polli da carne		2,375		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
D1 19	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da ripr. (q.li)		320,000	
D1 20	Tacchini da riproduzione		48,000		Pesci, crostacei e molluschi da cons. (q.li)		200,000	
D1 21	Tacchini da carne leggeri		8,500		Cinghiali e cervi		250,000	
D1 22	Tacchini da carne pesanti		15,000		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
D1 23	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
D1 24	Anatre, oche, capponi		10,000		Puledri		500,000	
D1 25	Faraone da riproduzione		14,500		Alveari (famiglie)		200,000	
D1 26	Faraone		3,000		Lumache consum. (quintali)		200,000	
	Totale parziale (da riportare al rigo D1 8, col. 4)				Totale B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo D1 27, col. 1)			

SEZ. III
Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del TUIR

	Totale B	Numero di capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del TUIR - Totale A x 372,4 / 100.000	Numero dei capi eccedenti (col. 1 - col. 2)	Coefficiente moltiplicatore (33,33 x 2) x 1,45	Reddito di allevamento eccedente
D1 27	1	2	3	96,66	4 .000

D1 28	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357	.000
D1 29	Sopravvenienze attive di cui all'art. 3, comma 89, della L. 28 dicembre 1995, n. 549	.000
D1 30	Reddito (o perdita)	.000
D1 31	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo D1 30	.000
D1 32	Reddito	.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del TUIR ☐

D1 33	Reddito (riportare l'importo di rigo D1 30)	.000
D1 34	Redditi esenti ai fini ILOR	.000
D1 35	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre dall'importo di rigo D1 33 quello di rigo D1 34) (da riportare nel quadro O, rigo O3, col. 1)	.000

FIRMA

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

(1) [illegible]
(2) [illegible] in affitto.

750

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/E REDDITI 1995

FABBRICATI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

Quadro N. ☐

Variazioni dei redditi dei fabbricati

	RENDITA [1]	PERIODO DI POSSESSO (GIORNI) [2]	QUOTA DI POSSESSO % [3]	CANONE DI LOCAZIONE [4]	UTILIZZO [5]	CASI PARTICOLARI [6]	IMPONIBILE [7]
E1	.000			.000			.000
E2	.000			.000			.000
E3	.000			.000			.000
E4	.000			.000			.000
E5	.000			.000			.000
E6	.000			.000			.000
E7	.000			.000			.000
E8	.000			.000			.000
E9	.000			.000			.000
E10	.000			.000			.000
E11	.000			.000			.000
E12	.000			.000			.000
E13	.000			.000			.000
E14	.000			.000			.000
E15	.000			.000			.000
E16	.000			.000			.000
E17	.000			.000			.000
E18	.000			.000			.000
E19	.000			.000			.000
E20	.000			.000			.000
E21	.000			.000			.000
E22	.000			.000			.000
E23	.000			.000			.000
E24	.000			.000			.000
E25	.000			.000			.000
E26	.000			.000			.000
E27	.000			.000			.000
E28	.000			.000			.000
E29	.000			.000			.000
E30	.000			.000			.000
E31	.000			.000			.000
E32	.000			.000			.000
E33	.000			.000			.000
E34	.000			.000			.000
E35	.000			.000			.000
E36	.000			.000			.000
E37	.000			.000			.000
E38	.000			.000			.000
E39	.000			.000			.000
E40	.000			.000			.000
E41	.000			.000			.000
E42	.000			.000			.000
E43	.000			.000			.000
E44						TOTALE	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/F REDDITI 1995

DI CAPITALE

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

		REDDITI 1	CREDITO D'IMPOSTA 2	RITENUTE 3
F1	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 9/16	.000	.000	.000
F2	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
F3	Utili relativamente ai quali non compete il credito di imposta	.000		.000
F4	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione di società ed enti	.000		.000
F5	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo	.000		.000
F6	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
F7	Compensi percepiti per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000		.000
F8	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro compresa la differenza tra la somma percepita e il valore normale dei beni restituiti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
F9	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
F10	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale ed altri interessi non aventi natura compensativa	.000		.000
F11	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
F12	TOTALI (sommare gli importi da rigo F1 a rigo F11) (1)	.000	.000	.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR

F13	Redditi percepiti di cui al rigo F12, col. 1	.000
F14	Utili di cui ai righi da F1 a F3	.000
F15	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000
F16	TOTALE DA DEDURRE (sommare gli importi di rigo F14 e di rigo F15)	.000
F17	REDDITO IMPONIBILE (sottrarre dall'importo di rigo F13 l'importo di rigo F16) (da riportare nel quadro Q, rigo Q4, colonna 1)	.000

FIRMA

DATA ____________ FIRMA DEL DICHIARANTE

(1) I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel quadro L, rigo L7, rispettivamente nelle colonne 1, 4 e 2.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/G REDDITI 1995

DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA DI PERSONE

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

Denominazione e indirizzo della società o associazione partecipata

Rigo	CODICE FISCALE (1)	RAGIONE SOCIALE (2)	ARTIGIANI (3)	CODICE ATTIVITÀ (4)
	COMUNE DI RESIDENZA (5)	PROV. (6)	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO (7)	C.A.P. (8)
G1	1	2	3	4
	5	6	7	8
G2	1	2	3	4
	5	6	7	8
G3	1	2	3	4
	5	6	7	8
G4	1	2	3	4
	5	6	7	8
G5	1	2	3	4
	5	6	7	8
G6	1	2	3	4
	5	6	7	8
G7	1	2	3	4
	5	6	7	8
G8	1	2	3	4
	5	6	7	8

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

				QUOTE IMPUTABILI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE			
	REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ (9)	TIPO (10)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE % (1) (11)	REDDITO (O PERDITA) (12)	RITENUTA DI ACCONTO (13)	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (14)	ALTRI CREDITI DI IMPOSTA (15)
G1	.000			.000	.000	.000	.000
G2	.000			.000	.000	.000	.000
G3	.000			.000	.000	.000	.000
G4	.000			.000	.000	.000	.000
G5	.000			.000	.000	.000	.000
G6	.000			.000	.000	.000	.000
G7	.000			.000	.000	.000	.000
G8	.000			.000	.000	.000	.000
G9	**TOTALI** (sommare gli importi da rigo G1 a rigo G8) (2)				.000	.000	.000

G10	Redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria	.000
G11	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo G10	.000
G12	Reddito (o perdita) di partecipazione in società semplici e perdite di partecipazioni in imprese in contabilità semplificata	.000
G13	**TOTALE** redditi di partecipazione (da riportare nel quadro L, rigo 18, colonna 1)	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

(1) Indicare la quota percentuale di partecipazione agli utili della società
(2) Vedere istruzioni

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/H REDDITI 1995

DIVERSI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Rigo	Descrizione	Importo
H1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera a) (lottizzazione di terreni, ecc.)	.000
H2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
H3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera c) (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
H4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
H5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H6	Proventi di cui all'art. 81, lettera h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
H7	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	.000
H8	TOTALE PROVENTI	.000
H9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H1	.000
H10	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H2	.000
H11	Prezzo di acquisto relativo alle cessioni di cui al rigo H3	.000
H12	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H6	.000
H13	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H7	.000
H14	TOTALE COSTI E ONERI	.000
H15	REDDITO NETTO (riportare nel quadro L, rigo L9, col. 1)	.000

Determinazione del reddito ai fini Ilor

Rigo	Descrizione	Importo
H16	Reddito netto di cui al rigo H15	.000
H17	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H18	Rendita catastale dei fabbricati dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto e dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
H19	Altri redditi prodotti all'estero	.000
H20	TOTALE DEDUZIONI (sommare gli importi di rigo H17 e H19)	.000
H21	REDDITO IMPONIBILE (riportare nel quadro O, rigo O5, colonna 1)	.000

FIRMA

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/I REDDITI 1995

SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

RAGIONE SOCIALE | CODICE FISCALE

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Sez. I - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere d), e), f), g), g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16, del Tuir

	TIPO DI REDDITO 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO O INDENNITÀ 3	RITENUTA D'ACCONTO 4	NON ASSOGGETTABILE A ILOR 5
I1			.000	.000	
I2			.000	.000	
I3			.000	.000	
I4			.000	.000	
I5			.000	.000	
I6			.000	.000	

Sez. II - Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16 del Tuir

		SOMME PERCEPITE
I7	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo	.000
I8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta	.000

Sez. III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti dai soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 1	REDDITO 2	QUOTA DI REDDITO ASSOGGETTATA A ILOR 3	RITENUTA D'ACCONTO 4	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI 5
I9		.000	.000	.000	.000
I10		.000	.000	.000	.000

Sez. IV - Redditi di fonte estera

	TIPO DI REDDITO 1	STATO ESTERO 2	ALIQUOTA % 3	REDDITO 4
I11				.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR

I12 Sommare i redditi delle sezioni precedenti assoggettati ad ILOR e riportare l'importo nel quadro O, rigo O6, colonna 1 .000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

Sommare i redditi delle sezioni da I a IV e riportare il risultato nel Quadro L, rigo L13, colonna 1
Sommare le ritenute d'acconto delle sezioni da I a IV e riportare il risultato nel Quadro L, rigo L13, colonna 2
Sommare gli importi della colonna 5 della sezione III e riportare il risultato nel Quadro L, rigo L13, colonna 4

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/S REDDITI 1995

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

S1	1995	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	.000
S2		Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
S3		Credito utilizzato ai fini IVA	.000
S4		Credito utilizzato ai fini del versamento delle ritenute	.000
S5		Credito di imposta residuo del 1995	.000
S6	1996	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
S7		Credito utilizzato ai fini IVA	.000
S8		Credito utilizzato ai fini del versamento delle ritenute	.000
S9		Credito di imposta residuo	.000

INVESTIMENTI INNOVATIVI (Art. 5 e 6, L. n. 317/1991)

		1	2	3
S10	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000
S11	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000	.000	.000
S12	Credito utilizzato ai fini IVA	.000	.000	.000
S13	Totale credito utilizzato	.000	.000	.000
S14	Credito di imposta residuo	.000	.000	.000

SPESE DI RICERCA (Art. 8, L. n. 317/1991)

S15	Credito di imposta concesso nel periodo	.000
S16	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
S17	Credito di imposta residuo	.000

ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI (Art. 20, D.L. n. 331/1993)

		1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 IVA	3 ILOR	4 TOTALE
S18	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione				.000
S19	Credito di imposta concesso nel periodo				.000
S20	Credito utilizzato	.000	.000	.000	.000
S21	Credito di imposta residuo				.000
S22	Credito d'imposta residuo da convertire in buono di imposta				.000

PREMIO DI ASSUNZIONE (Art. 2, D.L. n. 357/1994)

		1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 IVA	3 ILOR	4 TOTALE
S23	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione				.000
S24	Credito di imposta concesso nel periodo				.000
S25	Credito utilizzato	.000	.000	.000	.000
S26	Credito di imposta residuo				.000

RIVENDITA PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI (Art. 35, D.L. n. 331/1993)

		1 IVA	2 ILOR	3 TOTALE
S27	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione			.000
S28	Credito utilizzato	.000	.000	.000
S29	Credito di imposta residuo			.000

BACINI MINERARI (Art. 8, comma 6-bis D.L. n. 16/1993)

S30	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	.000
S31	Credito di imposta concesso nel periodo	.000
S32	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
S33	Credito di imposta residuo	.000

CREDITORI VERSO EFIM

S34	Credito vantato	.000
S35	Credito rimborsato	.000
S36	Sospensione ai fini dell'ILOR	.000
S37	Sospensione ai fini dell'IVA	.000
S38	Sospensione per iscrizioni a ruolo	.000
S39	Sospensione ai fini delle ritenute	.000
S40	Sospensione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto	.000

FIRMA

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/U REDDITI 1995

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

RAGIONE SOCIALE | CODICE FISCALE

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Determinazione delle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva	U1	Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
	U2	Totali dei prezzi o dei valori di acquisto	.000
	U3	Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo U1 e U2, indicando zero se negativo)	.000
	U4	Eccedenza di minusvalenze relative agli anni precedenti	.000
	U5	Differenza tra rigo U3 e rigo U4	.000
	U6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo U5)	.000
	U7	Credito di imposta	.000
	U8	Imposta versata — DATA VERSAMENTO — CODICE	.000
	U9	Imposta a rimborso	.000
Minusvalenze non compensate nell'anno	U10	Eccedenza relativa all'anno 1991	.000
	U11	Eccedenza relativa all'anno 1992	.000
	U12	Eccedenza relativa all'anno 1993	.000
	U13	Eccedenza relativa all'anno 1994	.000
	U14	Eccedenza relativa all'anno 1995	.000

ANNOTAZIONI

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/K REDDITI 1995

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO
(D.L. 30 settembre 1992, n. 324, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

Sezione	Rigo	data	codice	Importo
Sez. I - Società in contabilità ordinaria	K1 Capitale sociale			.000
	K2 Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci			.000
	K3 Fondi di rivalutazione			.000
	K4 Altre riserve o fondi			.000
	K5 Perdite derivanti da esercizi precedenti			.000
	K6 Perdita di esercizio			.000
	K7 TOTALE PATRIMONIO NETTO			.000
	K8 a dedurre: Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti			.000
	K9 TOTALE IMPONIBILE			.000
Sez. II - Società in contabilità semplificata	K10 Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60			.000
	K11 Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti			.000
	K12 TOTALE IMPONIBILE			.000
Sez. III - Calcolo dell'imposta dovuta ed estremi del versamento	K13 IMPOSTA DOVUTA			.000
	K14 Prima rata di acconto	1995		.000
	K15 Seconda rata di acconto	1995		.000
	K16 IMPOSTA versata a saldo	1996		.000
	K17 CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DALL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO			.000
	K18 IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO			.000

FIRMA

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1995

	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera		Causale		Importo
	1 descrizione	2 codice (*)	3 descrizione	4 codice (*)	5
W11					.000
W12					.000
W13					.000
W14					.000
W15					.000
W16					.000
W17					.000
W18					.000
W19					.000

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1995

	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera		Tipo trasferimento (*)	Causale (*)
	1 descrizione	2 codice (*)	3	4 codice
	Estremi del conto corrente (*)		Data	Importo
	5		6	7
W20				.000
W21				.000
W22				.000
W23				.000
W24				.000
W25				.000
W26				.000
W27				.000
W28				.000

ANNOTAZIONI

FIRMA

Il dichiarante attesta di aver allegato il presente modulo al Mod. 750

ovvero di essere tenuto alla presentazione del solo mod. 750/W

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

(*) Vedere istruzioni

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/T REDDITI 1995

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

RAGIONE SOCIALE | CODICE FISCALE

PROSPETTO DEI PREMI ASSICURATIVI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

	Posizione assicurativa INAIL (1)	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio (2)	Acconti versati (5)	Base retributiva complessiva (3)	Barrare la casella in caso di versamento totale (6)	Premio complessivamente dovuto (4)	Saldo versato (7)
T1			.000	.000		.000	.000
T2			.000	.000		.000	.000
T3			.000	.000		.000	.000
T4			.000	.000		.000	.000
T5			.000	.000		.000	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

GENERALITÀ

Il presente prospetto deve essere compilato dalle società di persone ed equiparate tenute al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (soci ed eventuali collaboratori familiari dei medesimi).

I predetti soggetti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, devono indicare nella stessa solo il numero di posizione assicurativa INAIL della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione assicurativa INAIL", deve essere effettuata nelle spazio riservato alla "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.

La compilazione del prospetto va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestataria la società. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti riquadri del prospetto, indicando in ciascuno di essi:

- il numero di posizione assicurativa INAIL;
- il numero di soggetti per i quali viene corrisposto il premio INAIL;
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1995;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

Come si compila il prospetto

Distintamente per ciascun riquadro utilizzato è necessario indicare:

- al **campo 1** il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL alla società;
- al **campo 2** il numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio assicurativo, che nel 1995 hanno prestato l'attività lavorativa nella società;
- al **campo 3** la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1995. Tale importo è pari:
  - per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente campo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge che per l'anno 1995 è di lire 17.853.900;
  - per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all'INAIL in sede di autoliquidazione dei premi;
- al **campo 4** il premio assicurativo complessivamente dovuto per il 1995, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL;
- al **campo 5** l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1995, comprendente la rata anticipata, con scadenza al 20 febbraio 1995, e l'eventuale integrazione versata sucessivamente a tale data;
- al **campo 7** l'importo del saldo versato per il 1995 con scadenza al 20 febbraio 1996. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata la casella posta nel **campo 6**.

RACCOMANDATA

DICHIARANTE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI MODELLI COMPILATI**

A B C D DI E F G H

I K L M N O R S T U W Prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione

- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA**

- **IL DICHIARANTE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLA SOCIETÀ NON RESIDENTI O NE È CONTROLLATO, DEVE BARRARE LA CASELLA**

750

MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO 750
Dichiarazione delle Società di persone ed equiparate

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune del domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ____________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

C.A.P. CITTÀ

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI UTILIZZATI PER IL BLOCCAGGIO DEI MODELLI STAMPATI SU FOGLI SINGOLI.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

DECRETO 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S e 760/V concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modulo 760/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del modello 760/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1996 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati;

Visto l'art. 5, ultimo comma, dello stesso decreto presidenziale, in base ai quali con il citato decreto ministeriale puo essere stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale dispone che le società e i soci, i titolari dell'impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S e 760/V concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il modulo 760/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, il modello 760/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e i prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1996 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte, e la busta da utilizzare per tale presentazione.

2. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore blu (pantone n. 281 U) ovvero può essere utilizzato il solo colore blu. I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore blu.

2. Per la stampa dei prospetti di cui all'art. 1 del presente decreto relativi alle operazioni di fusione e di scissione deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore marrone (pantone n. 118 U) ovvero può essere utilizzato il solo colore marrone.

Art. 3.

1. È autorizzata la stampa dei modelli e dei prospetti di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli e i prospetti di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. I modelli ed i prospetti di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

8. Sul frontespizio dei modelli e dei prospetti predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 3, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e dei prospetti indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli e dei prospetti nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e dei prospetti con stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 3;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli e dei prospetti di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampante di cui al comma 1 dei modelli e dei prospetti stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa della busta di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento».

2. La busta di cui al precedente comma deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2;

conformità di struttura e sequenza con la busta approvata con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

3. Le dimensioni della busta, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 30,2 - massima cm 32,5;

altezza minima cm 21,5 - massima cm 23,5.

Art. 6.

1. I centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni ed i prospetti di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici.

2. I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A1020

MODELLO 760/96 REDDITI 1995
MINISTERO DELLE FINANZE
DICHIARAZIONE
DELLE SOCIETA' ED ENTI
SOGGETTI ALL' IRPEG
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

INDICE

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI GENERALI

Modello 760

PREMESSA

La dichiarazione dei redditi delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze.
Il modello è costituito da una parte comune e dai modelli aggiuntivi. Nella parte comune sono compresi, tra gli altri il frontespizio (Mod. 760) e i Modd. 760/B, 760/M e 760/M-B:
- il Mod. 760/B va compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti nonché dalle società e dagli enti commerciali non residenti non aventi nel territorio dello Stato stabile organizzazione;
- il Mod. 760/M va compilato dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti nonché dalle società e dagli enti commerciali non residenti aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione;
- il Mod. 760/M-B va compilato dai contribuenti soggetti all'IRPEG.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, a norma dell'art. 3, nn. 3 e 6 e dell'art. 8, n. 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, devono essere versate allo sportello del concessionario del servizio della riscossione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Le imposte possono essere versate tramite conto corrente postale, intestato al concessionario del servizio della riscossione, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto e dell'art. 2, comma 1, del DL 23 dicembre 1977, n. 936, convertito dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 (vedere in **appendice** la voce "Versamenti delle imposte").
Il soggetto intestatario di conto fiscale può effettuare il versamento delle predette imposte anche mediante delega ad un'azienda di credito, purché sia ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario del servizio della riscossione, competente secondo il domicilio fiscale del soggetto stesso (vedere in **appendice** la voce "Conto fiscale").
Si fa presente che per effetto dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973 dall'art. 3, comma 94, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società ed enti appartenenti ad un medesimo gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo. L'ente o le società cessionari possono utilizzare dette eccedenze per il versamento dell'IRPEG e/o dell'ILOR dagli stessi dovute.
Detta disposizione si applica alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995.
I soggetti che hanno provveduto a richiedere, ai sensi dell'art. 22 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e fondi in sospensione di imposta, compresi i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge n. 408 del 1990 e n. 413 del 1991, nonché sulla differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute a seguito delle operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975, dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977 e il loro costo fiscalmente riconosciuto, devono allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato DL n. 41 l'apposito modello previsto dal comma 11 del predetto art. 22 (approvato con DM 28 agosto 1995, pubblicato nella G. U. del 6 settembre 1995, n. 208).
I soggetti che hanno provveduto a richiedere, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 23 a 26 del citato DL n. 41, l'applicazione delle imposte sostitutive sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 7 della legge n. 218 del 1990 (ovvero sulla differenza tra il valore delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi del predetto comma 5), e il loro costo fiscalmente riconosciuto, devono allegare alla predetta dichiarazione dei redditi l'apposito prospetto di cui al DM 23 settembre 1995, pubblicato nella G. U. n. 289 del 30 settembre 1995.

Acconto IRPEG

Si ricorda che per effetto dell'art. 19 del DL n. 41 del 1995, dal periodo di imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995, l'aliquota dell'IRPEG è aumentata al 37 per cento.
È stato, inoltre, previsto che i versamenti in acconto dovuti dai soggetti all'IRPEG per il periodo d'imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995 sono effettuati tenendo conto del suddetto aumento.
Pertanto, ai fini di cui trattasi, l'IRPEG relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 24 febbraio 1995 va ricalcolata tenendo conto del citato aumento.
Nel caso in cui alla predetta data sia scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto, l'importo da versare a titolo di seconda rata è pari alla differenza tra il 98 per cento dell'ammontare determinato tenendo conto della nuova aliquota del 37 per cento e la prima rata di acconto dovuta. Se a detta data erano già scaduti i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto, non dovrà essere effettuata alcuna integrazione di tale versamento.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 760

Il Modello 760 deve essere presentato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicati nell'art. 87, comma 1:
a) società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione), residenti nel territorio dello Stato;
b) enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
c) enti non commerciali (enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
d) società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Devono compilare il presente modello anche i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG, e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione. In tal caso, il reddito dei cespiti ereditari va determinato secondo le disposizioni del capo III del titolo II del TUIR relativo agli enti non commerciali.
I predetti curatori devono pertanto compilare il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e i modelli relativi alle varie categorie di reddito da dichiarare.
Per gli specifici modelli da compilare e i documenti da allegare alla dichiarazione, vengono di seguito fornite separate istruzioni per ciascuna delle quattro categorie di contribuenti sopra elencate.

■ SOCIETA DI CAPITALI

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.
Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 95, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77 e con quelli stabiliti dagli articoli da 96 a 107, e cioè prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei suddetti criteri.

Le società devono allegare alla dichiarazione copia del bilancio approvato dalla assemblea dei soci, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e devono compilare il mod. 760/A in modo da farne risultare, attraverso l'esposizione delle variazioni in aumento e in diminuzione, l'ammontare del reddito imponibile ai fini IRPEG, o quello della perdita che può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto e quello del reddito imponibile ai fini ILOR. Se dal conto economico o dalla nota integrativa non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile secondo le disposizioni del TUIR, deve essere allegato un apposito prospetto, concordante con le risultanze del bilancio approvato dall'assemblea.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 comma 1, n. 1-bis), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, le società a responsabilità limitata devono indicare nominativamente i soci nell'elenco posto nella seconda pagina del Mod. 760/V ovvero in apposito allegato specificando il periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio e la quota percentuale posseduta.

Si precisa che possono essere indicate solo le variazioni delle partecipazioni dei soci nel corso dell'esercizio rispetto a quelle indicate nella precedente dichiarazione.

■ ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

Gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono equiparati alle società di capitali; per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, il reddito complessivo è costituito dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, restandone esclusi gli eventuali avanzi della gestione relativi alle loro attività istituzionali non commerciali (per esempio: politiche, sindacali, culturali, religiose, sportive, ricreative, ecc.).

In proposito si avverte che l'attività commerciale costituisce "oggetto principale" ogni qualvolta rientri fra le finalità istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non soltanto fra le attività che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali; non è quindi rilevante, nel caso che le finalità istituzionali comprendano l'esercizio dell'attività commerciale insieme con l'esercizio di altre attività, la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre.

Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, cioè se l'attività commerciale (come definita nell'art. 51) costituisce o meno l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata (art. 87, comma 4).

Resta fermo che l'Amministrazione finanziaria ha sempre la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Enti commerciali

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi i chiarimenti forniti per dette società relativamente all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito imponibile, della compilazione dei modelli e della documentazione da allegare. Alla dichiarazione deve essere allegata una copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

Enti non commerciali

Gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali determinano il reddito complessivo con le modalità previste per le seguenti categorie di redditi: fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito, compilando in ogni caso, oltre al Mod. 760, il Mod. 760/B, nel quale sono riassunti e sommati i redditi delle varie categorie in modo da determinare il reddito imponibile ai fini dell'ILOR e dell'IRPEG nonché il Mod. 760/M-B.

Si ricorda che, per effetto dell'art. 1, comma 2, del DL 23 dicembre 1995, n. 542, le prestazioni di assistenza fiscale svolte dai Centri autorizzati di assistenza (CAA) sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1995. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborso di imposte.

L'ente che ha esercitato attività commerciale, con contabilità separata, deve compilare il Mod. 760/A se l'ammontare dei ricavi dell'esercizio precedente è stato superiore a 360 milioni di lire, se esercente attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercente altre attività. Il Mod. 760/A deve essere compilato anche nel caso in cui, pur non essendo stati superati i predetti limiti, sia stata esercitata l'opzione per la contabilità ordinaria. Si ricorda che i soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 760/A devono allegare il bilancio a tale modello.

Gli enti che nel periodo d'imposta non hanno superato i suddetti limiti, e non hanno esercitato l'opzione per la contabilità ordinaria devono compilare il Mod. 760/D.

In mancanza di contabilità separata, il reddito va determinato nel Mod. 760/C.

Gli enti in questione devono altresì compilare, oltre ai Modd. 760/E e 760/F per i redditi fondiari, i modelli relativi agli altri redditi eventualmente posseduti, (qualora non siano già compresi nel reddito d'impresa di cui ai Modd. 760/A, 760/C e 760/D) nonché il Mod. 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti a tassazione separata e il Mod. 760/O per le plusvalenze non conseguite nell'ambito dell'attività di impresa, soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del DL 28 gennaio 1991, n. 27.

Gli enti che non hanno esercitato affatto (o hanno esercitato solo occasionalmente) attività commerciali sono obbligati a presentare la dichiarazione qualora abbiano conseguito redditi diversi da quelli esenti e/o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ivi compresi gli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

In tal caso devono presentare la dichiarazione compilando i Modd. 760/B e 760/M-B e indicando nei Modd. 760/E, 760/F, 760/G, 760/H e 760/L i singoli redditi che concorrono a formare l'imponibile, posseduti nel periodo d'imposta. A fronte di tali redditi non sono ammesse ulteriori deduzioni in aggiunta a quelle specificate nei singoli modelli.

Devono inoltre compilare il Mod. 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti a tassazione separata e il Mod. 760/O per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del DL n. 27 del 1991.

Alla dichiarazione deve essere allegata la copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto, a meno che non sia sta-

ta già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

SOCIETA ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Le società e gli enti, di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nello stesso territorio la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati all'IRPEG soltanto per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del codice civile).

Anche per le società ed enti non residenti il reddito complessivo è costituito dall'ammontare complessivo dei redditi posseduti, tenendo conto soltanto di quelli prodotti in Italia.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo i soggetti si distinguono in:
- società di ogni tipo (tranne le società semplici, società di fatto senza oggetto commerciale e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) ed enti commerciali, cioè aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- enti non commerciali e società semplici ed equiparate (società di fatto senza oggetto commerciale, associazioni tra professionisti e artisti, senza personalità giuridica).

Per il primo gruppo di soggetti valgono gli stessi criteri relativi alle società di capitali e agli enti commerciali residenti qualora gli stessi esercitino l'attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione. In questo caso il reddito complessivo va determinato unitariamente secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, ivi comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi, alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87.

In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono quelli prodotti in Italia (fondiari, di capitale, diversi) determinati secondo le disposizioni del titolo I del TUIR relative alle categorie nelle quali rientrano.

Per il secondo gruppo di soggetti, valgono criteri analoghi a quelli degli enti non commerciali residenti; di conseguenza per determinare il reddito complessivo è necessario distinguere i redditi prodotti in Italia nelle varie categorie (redditi di impresa, di capitale, ecc.) e determinare previamente i rispettivi importi, l'ammontare complessivo dei quali costituisce la base imponibile.

In analogia con i criteri adottati nei riguardi dei soggetti residenti, ai fini degli obblighi e degli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione, si deve distinguere secondo che le società e gli enti non residenti esercitino o non esercitino la loro attività in Italia mediante stabili organizzazioni (considerando tali, per le associazioni tra artisti e professionisti, le «basi fisse» come ad esempio studi, laboratori e simili).

A) Le società e gli enti che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito imponibile, indicando nel Mod. 760 le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Le società e gli enti commerciali devono allegare alla dichiarazione l'apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia corredato di una situazione patrimoniale di dette stabili organizzazioni.

Gli enti non commerciali devono allegare detto bilancio soltanto se l'ammontare dei ricavi derivanti da attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta è stato superiore a 360 milioni di lire, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre attività o se hanno optato per il regime ordinario. Non sono tenute alla presentazione del bilancio le società semplici e le società o associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5.

Oltre al Mod. 760 ed ai modelli 760/E e 760/F, devono essere compilati:
- *a)* il Mod. 760/M, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/A, se si tratta di società (escluse quelle semplici ed equiparate) o di enti commerciali;
- *b)* il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/A, se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi superiori a 360 milioni, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, se esercenti altre attività, o che hanno optato per il regime ordinario (il Mod. 760/A deve essere compilato con riferimento al conto economico relativo alle attività commerciali esercitate mediante la stabile o le stabili organizzazioni);
- *c)* il Mod.760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/C, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali nel territorio dello Stato senza tenere la contabilità separata;
- *d)* il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/D, se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi non superiori a lire 360 milioni, se esercenti attività aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire se esercenti altre attività;
- *e)* il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/I, se si tratta di associazioni tra artisti e professionisti che hanno svolto attività in Italia mediante base fissa.

I soggetti indicati alle lettere b), c), d) ed e) devono inoltre compilare i Modd. 760/G, 760/H e 760/L, per i redditi conseguiti mediante la stabile organizzazione o la base fissa (ma non compresi nei Modd. 760/A, 760/C, 760/D o 760/I), e per quelli conseguiti al di fuori della stabile organizzazione o della base fissa.

Alla dichiarazione deve essere allegata (se non è stata allegata ad una precedente dichiarazione) la copia anche fotostatica dell'atto costitutivo, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana; il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta del competente ufficio finanziario.

Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabile organizzazione e che compilano il Mod. 760/C o 760/D devono - ai fini dell'applicabilità dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, che disciplina le "società non operative" - allegare alla dichiarazione un prospetto da cui risulti il numero di dipendenti e l'ammontare dei ricavi e incrementi di rimanenze, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni relative al rigo A5 del Mod. 760/A. In tale allegato deve essere altresì indicato l'ammontare delle immobilizzazioni aziendali relative alla stabile organizzazione, al fine di calcolare il reddito imponibile minimo che va determinato in misura pari al 2 per cento dell'importo complessivo delle dette immobilizzazioni aziendali.

B) *Le società o enti che non hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* non sono tenuti a presentare la dichiarazione qualora nel periodo di imposta non abbiano conseguito redditi prodotti in Italia ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Quando sono tenuti a presentare la dichiarazione, devono compilare, oltre al Mod. 760 (nel quale devono essere indi-

cate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia), il Mod. 760/B (anche se si tratta di società), il Mod. 760/M-B, e i Modd. 760/E, 760/F, 760/G, 760/H, 760/L e 760/O, relativi ai singoli redditi prodotti in Italia che concorrono a formare il reddito complessivo.

3

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta nell'ultima pagina del Mod. 760, a pena di nullità, da un rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da un amministratore di fatto, ovvero da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività può essere invece sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Tale sottoscrizione deve essere ripetuta anche nei singoli modelli aggiuntivi compilati.
Se presso la società o ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).
Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione è ugualmente valida ma si applica la pena pecuniaria da lire 300 mila a 3 milioni.
Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in misura inferiore a quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel Mod. 760 quali modelli sono stati compilati.
L'ultimo riquadro, che interessa le società cooperative e loro consorzi, è riservato al visto di conformità del centro autorizzato di assistenza o di un professionista che presta l'assistenza fiscale.

4

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, DEL MODULO 760/W E DEL MODELLO 760/K

Le società di capitali, comprese quelle non residenti, devono presentare la dichiarazione nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio. Se il bilancio non è stato approvato entro il termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
Per le società di altro tipo e per gli enti diversi dalle società valgono gli stessi termini sopra indicati qualora siano tenuti ad approvare il bilancio o rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo.
In ogni altro caso la dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.
I curatori di eredità giacenti devono presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi di imposta successivi, fino a quello anteriore al periodo di imposta nel quale cessa la curatela.
I curatori stessi sono inoltre tenuti a presentare, entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni, le dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relativi al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni di curatore, e agli altri periodi di imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ridotte a un quarto. La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio non competente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Qualora per effetto dello scomputo delle ritenute d'acconto sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi e conti correnti bancari e postali, si pervenga ad un'eccedenza di imposta (credito), i contribuenti interessati possono, al fine di agevolare la procedura di rimborso, allegare gli estratti conto bancari e/o postali, in originale (o fotocopie autenticate) o, in alternativa, la corrispondente certificazione rilasciata dal sostituto di imposta.
La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale della società o ente. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. Può anche essere spedita per raccomandata al competente ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio e si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con decreto del Ministro delle finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti.
Si ricorda che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
Se nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società (o ente) dichiarante è stata interessata da un'operazione di fusione, quale incorporante o risultante dalla fusione stessa o da un'operazione di scissione, quale società beneficiaria, deve compilare il "Prospetto relativo alle operazioni di fusione" o il "Prospetto relativo alle operazioni di scissione", in distribuzione presso gli uffici delle imposte. In tali casi, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.
I soggetti che sono stati interessati ad operazioni di fusione o di scissione, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 105, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, un apposito prospetto di riconciliazione (vedere in **appendice** la voce "Prospetto di riconciliazione - fusione e scissione").
Se il dichiarante, direttamente o indirettamente controlla società non residenti o ne e controllato, deve barrare l'apposita casella sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione.
Unitamente alla dichiarazione dei redditi va presentato il modulo 760/W dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo di imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria.
Nel caso in cui non sussista l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modulo 760/W deve essere presentato autonomamente entro il termine in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione dei redditi, utilizzando una busta bianca su cui va indicato "Modulo 760/W".
Per la compilazione del predetto modulo 760/W si rinvia alle apposite istruzioni.
Il modello 760/K deve essere presentato, unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti, per dichiarare il patrimonio netto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
Detto modello, inoltre, deve essere presentato dagli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive.
Il modello di cui trattasi va altresì presentato anche quando l'imposta non è dovuta in quanto inferiore a lire 100 mila; per la sua compilazione si rinvia alle apposite istruzioni.

Ministero delle Finanze **GUIDA ALLA COMPILAZIONE** Modello 760

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende tre riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'ente, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante ed il terzo destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente.

■ DATI RELATIVI ALLA SOCIETA O ENTE

Codice fiscale: si ricorda che per le nuove società il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti agli effetti dell'IVA, agli uffici delle imposte, in caso contrario.

Denominazione: va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto non residenti la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.

Sede legale: vanno precisati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia, se esiste, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Codici statistici:

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella D.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETA O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA D

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
8	Periodo di imposta in cui si è deliberato lo scioglimento agevolato ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994

Eventi eccezionali: nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1 dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del DL 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per i quali è stato disposto con DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria.

■ DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o dell'ente, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con cinque codici: si dovrà barrare il codice
1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto;
2 se si tratta di curatore fallimentare;
3 se si tratta di liquidatore;

4 se si tratta di rappresentante nominato in società con sede all'estero;
5 se si tratta di curatore di eredità giacente.

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri, fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio. I suddetti dati devono essere riportati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi.

■ ELENCO AMMINISTRATORI E COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

Nell'elenco devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente.
Con riguardo alla qualifica va indicato:
A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio;
C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

6 ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 760/A, 760/C E 760/D.

■ LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subito importanti modifiche conseguenti all'emanazione, nel corso del 1995, dei seguenti provvedimenti:
- il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (riguardante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse);
- legge 28 dicembre 1995, n. 549 (riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

1. Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR]

A seguito delle modifiche recate all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 20 agosto 1994, la riserva nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberalità può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti.
Si ricorda, altresì, che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 549 i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. f), del TUIR. Tale modifica normativa non riguarda, quindi, i contributi della specie erogati nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla suddetta data, per i quali rimane applicabile la disciplina recata dall'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

2. Immobilizzazioni finanziarie [art. 54, comma 4, del TUIR]

L'art. 3, comma 106, della legge n. 549 del 1995, ha chiarito che agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 del TUIR, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

3. Limiti alla deducibilità degli interessi passivi su obbligazioni emesse da società non quotate [art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995]

L'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995 ha previsto una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi maturati su prestiti obbligazionari emessi da società non quotate in borsa.
In particolare, la citata disposizione stabilisce che nel caso in cui al momento dell'emissione di obbligazioni e titoli similari il tasso di rendimento effettivo o di riferimento sugli interessi e altri proventi relativi ai suddetti titoli sia superiore di sette punti rispetto al tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni e titoli similari negoziate nei mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti limiti sono indeducibili.
Detta disposizione si applica per gli interessi maturati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 e, quindi, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, a decorrere dal periodo di imposta 1995; salvo che, entro il suddetto termine non si proceda al rimborso delle obbligazioni e titoli similari.

4. Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria [art. 67, comma 8, del TUIR]

La disposizione dell'art. 67, comma 8, del TUIR, dopo le modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. c), della legge n. 549 del 1995, prevede che le quote di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria sono determinate nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Tale disposizione si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 549 del 1995.
Per i beni consegnati in periodi di imposta precedenti a quello predetto sono fatti salvi, tuttavia, gli effetti derivanti dall'applicazione del menzionato criterio che prevede la deduzione di quote di ammortamento finanziario.
In dipendenza della predetta modifica, inoltre, deve ritenersi che per i beni consegnati in esercizi precedenti a quello di prima applicazione, l'impresa possa, con riguardo a tutti i beni concessi in locazione, computare le quote di ammortamento secondo il piano di ammortamento finanziario. In tal caso il maggior importo complessivamente dedotto negli esercizi precedenti rispetto a quello deducibile secondo il piano di ammortamento finanziario dovrà concorrere a formare il reddito nel periodo di imposta di prima applicazione della norma in esame.
Si ricorda che, ai fini del computo della base su cui si applicano le percentuali previste dall'art. 71 del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della stessa legge n. 549 del 1995, è consentito considerare anche i crediti impliciti sui contratti per i quali l'ammortamento è effettuato con il criterio finanziario.

5. Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza [art. 74, comma 2, del TUIR]

La disciplina della deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda e di quelle di rappresentanza di cui al comma 2 dell'art. 74 del TUIR è stata modificata dall'art. 3, comma 93, della legge n. 549 del 1995. In particolare la deduzione delle spese di pubblicità e propaganda può essere effettuata per l'intero importo nell'esercizio di sostenimento ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (e non più nei due successivi). Analogamente le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare in quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi (e non più nei due successivi).
Tali modifiche normative trovano applicazione per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995.

6. Perdite di impresa (per gli enti non commerciali)

Il comma 3 dell'art. 8 del TUIR, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 29, comma 1, lett. b), del DL n. 41 del 1995, disciplina la deduzione delle perdite derivanti dall'esercizio di

imprese commerciali e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, che non sono determinate a norma dell'art. 79 (considerate autonomamente dal comma 1 dell art. 8), prevedendo che le stesse sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta e, per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza in essi.
Lo scopo della norma è di evitare la compensazione delle perdite di impresa in contabilità ordinaria con redditi diversi da quelli di impresa.
La stessa disciplina si applica anche in relazione alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi di imposta (vedere in **appendice** la voce "Perdita di imprese in contabilità ordinaria - per gli enti non commerciali").

7. Svalutazioni e perdite sui crediti (per gli enti creditizi e finanziari)

L'art. 71 del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge n. 549 del 1995, prevede ora due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonché delle perdite sui crediti stessi:
- ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili da parte dei soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, con riguardo ai quali il predetto art. 3 non ha recato sostanziamente alcuna modifica;
- ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i nuovi criteri applicabili da parte degli enti creditizi e finanziari.

In particolare, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio - assunto al lordo delle svalutazioni stesse - e, per l'eccedenza, in quote costanti nei sette esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano - fino a concorrenza dei relativi importi - fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni così dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,50 per cento.
Per il primo periodo di applicazione delle predette disposizioni, che è quello per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995, il limite dello 0,50 per cento è commisurato al valore nominale o di acquisizione dei crediti.
Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria.
Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti costituito in conformità a disposizioni di legge, fino a concorrenza del limite testé citato. Tali accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

La nuova disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorrerà a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992.
Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga considerato come indistintamente riferibile alla totalità dei crediti compresi nella categoria, le perdite - da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni - vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992.

Si abbia ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti:

Credito A_1 val. nom.	4.000	
Credito A_2 val. nom.	2.000	
Totale		6.000
Valore di bilancio di A_1 e A_2		5.700
Svalutazioni complessive		300

Ipotizzando che nel corso del 1996 si verifichi l'incassso del credito A_1 per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al valore nominale del credito stesso, viene imputata preliminarmente alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e per l'eccedenza, pari a 200, viene dedotta nell'esercizio,applicando i criteri ordinari.

Apposite disposizioni transitorie sono dettate dai commi 107 e 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.
In particolare, il comma 107 del citato art. 3 stabilisce, anzitutto, che il valore dei crediti iscritto nel bilancio relativo al periodo di imposta anteriore a quello di prima applicazione della nuova disciplina è rilevante anche ai fini fiscali. La stessa norma dispone, inoltre, che la differenza tra il valore nominale o di acquisizione dei crediti e il valore cui i crediti stessi risultavano iscritti nel bilancio del suddetto esercizio - ridotta di un importo pari all'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti già ammessi in deduzione nei periodi di imposta anteriori a quello di decorrenza della nuova disciplina - è deducibile, in nove quote costanti a partire da tale periodo di imposta.

Naturalmente, la circostanza che per i crediti pregressi si assume come valore fiscale rilevante quello iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione della disciplina, comporterà che le successive vicende relative a tali crediti (svalutazioni, riprese di valore, perdite e sopravvenienze dipendenti dall'incasso) andranno trattate in base ai nuovi criteri introdotti a regime.
In alternativa a quanto previsto dal menzionato comma 107, è data facoltà, ai sensi del successivo comma 108, di optare per la deduzione delle perdite su crediti di cui all'art. 66, comma 3, del TUIR, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotto negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione della nuova disciplina.
In particolare, le perdite relative ai crediti pregressi continuano ad essere computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, con la precisazione, peraltro, che tale valore andrà diminuito delle svalutazioni dedotte dal periodo di imposta di decorrenza della nuova disciplina, le quali, ancorché riferite a crediti già esistenti, sono deducibili in base ai nuovi criteri.
In pratica, le perdite relative a detti crediti, da computare con riferimento al valore nominale o di acquisizione, ridotto delle svalutazioni effettuate in base alle nuove disposizioni, potranno essere dedotte soltanto per la parte che eccede l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti in applicazione della precedente normativa.
In caso di applicazione del comma 108 le rivalutazioni dei crediti pregressi nonché le sopravvenienze attive derivanti dall'incasso dei crediti stessi ad un valore superiore a quello di bilancio non rilevano anche ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 71, fino a concorrenza delle svalutazioni non dedotte.
L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Essa non è revocabile e deve riguardare l'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte.

Si abbia ad esempio la seguente situazione, riguardante l'applicazione dell'art. 3, comma 108:

Crediti pregressi (al 31 dicembre 1994),
di cui:

Credito A val. nom.	6.000	
Credito B val. nom.	4.000	
Credito C val. nom.	1.500	
Totale		11.500
Credito A val. bil.	5.500	
Credito B val. bil.	3.400	
Credito C val. bil.	200	
Totale		9.100
Svalutazioni complessive		2.400
di cui:		
Svalutazioni dedotte		500
Svalutazioni non dedotte		1.900

Ipotizzando che nel corso del 1995 si verifichi l'incasso dei crediti A e B, rispettivamente per 5.000 e 3.200, si avrà una deduzione fiscale per complessive 1.300, di cui:
- 700, imputate a conto economico dell'esercizio;

– 600, costituite dalla quota delle perdite eccedenti le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti in precedenza, da indicare in dichiarazione tra le variazioni in diminuzione.

8. Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del TUIR)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del TUIR, introdotto dall'art. 33 del DL. n. 41, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate, a decorrere dal 23 febbraio 1995, fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi analitici e non anche alle ipotesi di rimborsi forfetari o misti. Inoltre, con riferimento ai rimborsi analitici, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, iniziata successivamente al 24 febbraio 1995, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio in corso di predisposizione.

9. Trasferimento di sede all'estero (articolo 20-bis del TUIR)

Con l'introduzione nel TUIR dell'art. 20-bis, è stato chiarito che il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

10. Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del DPR n.602 del 1973, introdotto dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995, ha previsto che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.
Le disposizioni in esame si applicano alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549.
La cessione, che può riguardare anche solo parte delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, si considera effettuata a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del cedente dalla quale le stesse emergono; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.
La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (Mod. 760/V) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (Mod. 760/V) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve altresì indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.
Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti, anche in acconto, dell'IRPEG e/o dell'ILOR i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui emergono le eccedenze stesse (indipendentemente dalla data in cui scade il termine per detta presentazione) e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. Imposte sostitutive su riserve e fondi in sospensione d'imposta di cui all'art. 22 del DL n. 41 del 1995

Il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha introdotto una disciplina speciale e temporanea per l'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione dall'IRPEF o IRPEG e dall'ILOR mediante assoggettamento a imposta sostitutiva. In particolare, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 22 del citato provvedimento possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva:

- le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, nella misura del 20 per cento;
- i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della legge n. 408 del 1990 e della legge n. 413 del 1991, nella misura del 3 per cento;
- la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute a seguito dei conferimenti agevolati effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975 e dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977 e delle operazioni di concentrazione previste dall'art. 79 della legge n. 742 del 1986 e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nella misura del 20 per cento. In tal caso si considerano assoggettate ad imposta, per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva, le riserve e i fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento.

Il comma 8 dell'art. 22 ha aggiunto un periodo al comma 1 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale prevede che la fusione tra società che hanno posto in essere un conferimento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975, dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977 e dell'art. 79 della legge n. 742 del 1986 non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione d'imposta a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito dell'esercizio nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. Al riguardo si precisa che nel caso in cui la società incorporante, già conferente, abbia costituito una riserva o fondo, a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento, ancora sussistente al momento della fusione, l'obbligo richiesto dalla norma si considera adempiuto anche nel caso in cui la riserva stessa sia stata imputata a capitale.
Il successivo comma 9 del medesimo art. 22 detta un'apposita disciplina, agli effetti in questione, per il trattamento delle fusioni tra

conferente e conferitaria poste in essere in esercizi precedenti a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995. Tale norma stabilisce che *la plusvalenza in sospensione d'imposta non si considera realizzata a condizione che la stessa risulti evidenziata in apposita riserva nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla predetta data e che tale riserva può essere assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 22.* Anche in tal caso, l'onere di costituzione della riserva si considera adempiuto qualora detta riserva risulti già esistente, ancorché imputata a capitale.

L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta dal contribuente con l'apposito modello approvato con *il decreto ministeriale del 28 agosto* 1995, pubblicato nella G. U. n. 208 del 6 settembre 1995, che va allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995.

Le imposte sostitutive vanno versate in unica soluzione entro il 20 dicembre 1995 oppure a richiesta del contribuente in tre rate:

- entro il 20 dicembre 1995, per il 50 per cento di quanto dovuto;
- entro il 31 gennaio 1996, per il 25 per cento di quanto dovuto;
- entro il 30 aprile 1996, per il residuo 25 per cento.

In caso di versamento rateale le ultime due rate devono essere maggiorate degli interessi in misura pari al 9 per cento annuo.

In proposito si precisa che gli interessi vanno *versati congiuntamente all'importo delle rispettive rate*, che, nel modello per la richiesta di applicazione delle imposte sostitutive, vanno indicate senza gli interessi dovuti su ciascuna di esse.

12. Applicazione dei parametri ai fini dell'accertamento di cui all'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995

La struttura dei modelli 760/A, 760/D e 760/I è stata modificata al fine di consentire l'indicazione dei dati necessari per *l'applicazione* dei parametri approvati con il DPCM del 29 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 15 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996. Agli enti non commerciali *residenti e non, l'indicazione dei suddetti* dati è stata richiesta ai fini dell'elaborazione degli studi di settore

Ciò comporta in via generale l'esigenza di fornire dati più articolati che risultano comunque *facilmente* desumibili da contabilità correttamente tenute.

Il contribuente ha, inoltre, la facoltà di indicare alcuni dati (ammontare dei ricavi per cui è stata emessa fattura, ammontare delle esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti) la cui conoscenza, pur non essendo strettamente necessaria per l'applicazione dei parametri, potrà, in futuro, consentire di tener conto di particolari situazioni che potrebbero, in taluni casi, giustificare lo scostamento tra i compensi e ricavi dichiarati e quelli presunti in base ai parametri.

I parametri possono essere utilizzati per l'*accertamento, previsto dall'art. 3, comma 181*, della legge n. 549 del 1995, dei ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lett. c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, com*ma 1, relativi al periodo di imposta 1995.*

I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi previsti nei modelli 760/A e 760/I.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei *parametri* i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, *gratuitamente distribuiti dalla stesso* Amministrazione, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze. L'indirizzo *provvisorio del sito è: HTTP//WWW.FI*NANZE.INTERBUSINESS.IT; quello definitivo non conterrà la parola INTERBUSINESS.

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate per l'applicazione dei parametri.

L' accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impre*sa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art.* 53 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo.

In caso di inizio o cessazione dell' attività nel corso dell'anno o di periodo di imposta di du*rata inferiore all'anno* il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attività o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, *mentre per coloro che effettuano cessioni di* generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordi*naria l' accertamento in base ai parametri* è possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri che saranno stabiliti con un apposito regolamento in corso di emanazione.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al DPCM del 29 gennaio 1996.

MOD.760/A - REDDITO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI REDDITO D'IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Il presente modello deve essere compilato:

- dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- dagli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, *che hanno per oggetto* esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- dagli enti non commerciali residenti, e non residenti con stabile organizzazione *nel territorio dello Stato*, che hanno esercitato attività commerciale con contabilità separata, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata;
- dalle società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società di fatto che non esercitano attività commerciali e le associazioni senza personalità giuridica tra *artisti* e professionisti) e dagli enti commerciali non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

tenendo conto di quanto di seguito specificato.

Dati relativi all'attività

Nei **righi** da **A1** ad **A3** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.

Se nel periodo d'imposta precedente non è *stata presentata* la dichiarazione, tali righi vanno integralmente compilati.

Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Nel rigo **A1** vanno indicati:

- la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle *attività economiche di cui ai* DD.MM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992;
- il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche, con*sultabile presso gli uffici finanziari*.

In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti alla attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo A2** va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività e svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi .

Nel **rigo A3** va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Il **rigo A4** *interessa i soggetti:*

1) che direttamente o indirettamente controllano società non residenti;
2) che direttamente o indirettamente sono controllati da società non residenti;
3) *che direttamente o indirettamente* sono controllati da società che controllano società non residenti.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica *potenziale* o *attuale* anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ.. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della *joint venture*), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o di-

rettivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
Pertanto i soggetti interessati devono barrare:
- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

In tal caso, sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.
Il **rigo A5** deve essere compilato dalle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché dalle società e dagli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Sono esclusi dalla compilazione di detto rigo:
a) i soggetti ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
b) i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
c) i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
d) le società in amministrazione controllata o straordinaria;
e) le società che entro il 31 ottobre 1995 abbiano formalmente deliberato lo scioglimento o la trasformazione in società commerciali di persone;
f) le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
g) le società consortili;
h) le società ed enti non residenti senza stabile organizzazione.
Ai detti soggetti non si applica, infatti, la disciplina delle "società non operative" di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27, comma 1, del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Con riferimento ai soggetti indicati nella lettera b) non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale.
Nel **rigo A5, colonna 1**, va indicato il numero dei dipendenti, intendendosi per tali quelli che intrattengono rapporti di lavoro dipendente con la società.
In tale rigo va indicato il numero di dipendenti che mediamente risultano alle dipendenze della società nel corso del periodo di imposta. Detto numero si ottiene normalizzando il numero degli stessi in base alle giornate retribuite e tenendo conto che le giornate retribuibili per un lavoratore che ha prestato la propria attività per un intero anno sono pari a 312.
Per determinare il numero dei dipendenti presenti in media nel corso del periodo di imposta occorre, quindi:
a) sommare il numero delle giornate retribuite che risulta dai modelli DM10 o, per i lavoratori a tempo parziale, dai modelli 01M o, per i dipendenti assunti in base ad un contratto di lavoro disciplinato dalla legislazione di un paese diverso dall'Italia, da idonea documentazione;
b) dividere il numero complessivo delle giornate indicato nella precedente lett. a) per:
- 312, se la società ha un periodo di imposta di durata pari a 12 mesi;
- il numero che si ottiene ragguagliando 312 alla durata del periodo di imposta, se questo risulta superiore o inferiore a 12 mesi;
- il numero che si ottiene ragguagliando 312 al numero delle giornate comprese nel normale periodo di esercizio dell'attività, in presenza di attività stagionali.

Per le società ed enti non residenti si tiene conto dei soli dipendenti per i quali la stabile organizzazione abbia sostenuto i relativi oneri e sui quali siano state applicate le ritenute ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973.
Nel **rigo A5, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi e degli incrementi di rimanenze risultanti dal conto economico.
In particolare, deve essere indicata, per i ricavi, la somma degli importi risultanti dalle voci 1 e 5 dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del cod. civ.. Per quanto riguarda gli incrementi delle rimanenze rilevano le variazioni positive delle voci 2, 3 e 11.
I soggetti indicati nell'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cioè quelli che svolgono in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, dello stesso decreto, devono indicare, oltre ai ricavi e agli incrementi di rimanenze, i proventi finanziari, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico.
Se tali soggetti redigono il bilancio secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del cod. civ., gli stessi devono indicare nel rigo A5, colonna 2, oltre ai ricavi e agli incrementi di rimanenze risultanti dalle voci del conto economico sopraindicate, anche gli importi indicati come proventi finanziari nelle voci 15 e 16 di detto schema di conto economico; i soggetti che, invece, redigono il bilancio in base al decreto legislativo n. 87 del 1992 e al provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, devono indicare la somma degli importi risultanti nelle voci 10, 20, 30, 40 e 70 del previsto schema di conto economico.
Qualora la società o l'ente abbia indicato nella colonna 1 del rigo A5 un numero di dipendenti inferiore a 5 e nella colonna 2 del medesimo rigo un importo inferiore a 800 milioni, tale soggetto si considera non operativo e pertanto deve compilare il prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo, posto nella quarta pagina del presente modello.
Le società e gli enti non residenti che svolgono attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione devono indicare i ricavi e gli incrementi di rimanenze relativi all'attività svolta in Italia.

Prospetto dei dati di bilancio

Il prospetto dei dati di bilancio deve essere compilato dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; sono pertanto esclusi dall'obbligo della compilazione di tale prospetto gli enti creditizi e finanziari e gli altri soggetti (come, ad esempio, gli enti non commerciali) non tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal suddetto provvedimento.
Gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.
Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate.
Si precisa che nella sezione "Altri dati" vanno indicati sia gli ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo i criteri di cui all'art. 67, comma 3, del TUIR sia l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il reddito d'impresa è determinato, ai sensi dell'art. 52 del TUIR, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo A45** o **A46**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico stesso.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo A47**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive (**righi** da **A116** a **A119**) contenuto nella terza pagina del presente modello.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo A76**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel predetto prospetto (**rigo A116**), ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo A47**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel predetto prospetto, (**rigo A117**):
Nello stesso **rigo A47**, va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo A48**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia, il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive.
L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, che si intende rateizzare, va evidenziato nel predetto prospetto (**rigo A118**). In tal caso l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo A77** e quello della quota costante, evidenziato nel prospetto stesso (**rigo A119**), va indicato nel **rigo A48**, unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **appendice** la voce "Contributi o liberalità").
Nel caso di partecipazione della società o ente in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito imputata alla società o ente dichiarante, ai sensi dell'art. 5, che va indicata nel **rigo A49** o della perdita imputata a tali soggetti dal GEIE, che va indicata tra le altre variazioni in diminuzione, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo A78,** o tra le altre variazioni in aumento (vedere in **appendice** la voce "Partecipazione di società di capitali in società di persone").
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84, per quelli situati all'estero.
Pertanto nei **righi A51** e **A79** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo A50** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.
Al riguardo, si fa presente che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995, per effetto dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente del 55 e 45 per cento.
Si ricorda che, in base alla lettera c) del comma 2 dell'art. 51, i redditi dei terreni derivanti dalle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi d'impresa ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87. Conseguentemente, nei confronti di tali soggetti, nonché delle società e degli enti commerciali non residenti, il reddito derivante da tali attività va determinato secondo gli ordinari criteri previsti dal capo VI del titolo I del TUIR; detti terreni non sono produttivi di reddito dominicale, ai sensi dell'art. 24, comma 2.

Riservato agli enti non commerciali

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), devono indicare:
- *nel* **rigo A50** *il reddito agrario per l'attività compresa nei limiti;*
- *nel* **rigo A51** *la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;*
- *nel* **rigo A79** *il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.*

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria ai sensi dell'art. 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.
In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- *nel* **rigo A50** *il reddito agrario;*
- *nel* **rigo A73** *il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal modello 760/E1, rigo E1 27, col. 4);*
- *nel* **rigo A51** *tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;*

b) tra le variazioni in diminuzione:
- *nel* **rigo A79** *tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.*

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- *nel* **rigo A50** *il reddito agrario;*
- *nel* **rigo A51** *i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;*

b) tra le variazioni in diminuzione:
- *nel* **rigo A79** *i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.*

Si fa presente che, nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo A50** *va indicato anche il reddito dominicale.*

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare nel **rigo A1**, *oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di* agriturismo, devono indicare:
- nel **rigo A51** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo A89** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo A73** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a) del DL 30 agosto 1993, n. 331, conv. dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) devono indicare nel **rigo A1**, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di assistenza fiscale devono indicare:
- nel **rigo A51** tutti i costi imputati al conto economico, *connessi all'attività di assistenza fiscale;*
- nel **rigo A89** i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo A73** il 91 per cento dei predetti ricavi.

Nel **rigo A52** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi dei cosiddetti "ravvedimenti operosi" o adeguarsi ai ricavi derivanti dall'applicazione dei parametri (vedere **"Le novità della disciplina del reddito di impresa"** nelle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D).

"Ravvedimento operoso" ai fini penali
(Art. 1, 4° comma, DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), del DL n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi
(Art. 55, 4° comma, DPR 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora,

anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413 del 1991, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.
Gli estremi di detto versamento vanno indicati nell'apposito rigo A153.

Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri
(Art. 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi non annotati nelle scritture contabili per evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del DPR n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati.
Pertanto, il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei parametri approvati con il DPCM 29 gennaio 1996. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nei **righi A53, A54** e **A55** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.
Si fa presente che ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa (vedere in **appendice** la voce Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale").
In relazione al **rigo A56** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, i compensi spettanti agli amministratori, determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio che non sono stati corrisposti entro la chiusura dell'esercizio, devono formare oggetto di variazione in aumento.
Nel **rigo A57** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito) compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 (vedere in **appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").
Nel **rigo A58** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento (vedere in **appendice** la voce 'Imposte indeducibili").

Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto nel **rigo A59** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo A81** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.
Nel **rigo A60** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Nel **rigo A61** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 e di quelle previste dall'art. 14-bis, comma 4-bis, del DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti, individuati con decreti dei prefetti delle province interessate, effettuate con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994.
Nel **rigo A62** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.
Nei **righi** da **A67** ad **A70** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte; relativamente al rigo A68 vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" nelle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D; relativamente agli accantonamenti per rischi di cambio non deducibili in tutto o in parte da indicare nel rigo A69 (vedere in **appendice** la voce "Operazioni in valuta").
Nel **rigo A72** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.
Nei **righi A73** e **A74** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tali righi, fra l'altro, anche:
- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato ai sensi del predetto art. 3 del DL n. 357 del 1994 sono stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati. Ai fini della determinazione della citata sopravvenienza attiva si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella quarta pagine del modello base (vedere in **appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito");
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti (art. 53, comma 2);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., che sono indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124).
- il costo sostenuto per l'acquisizione di beni o di servizi ceduti o prestati dai contribuenti in regime sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti.

Nel **rigo A80** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori delle società e degli enti commerciali imputati al conto economico in un esercizio precedente, ad esclusione di quelli che dovevano essere fiscalmente dedotti nell'esercizio di competenza.
Nel **rigo A84** va indicato l'importo corrispondente al 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili, in base all'art. 96, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti (ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli artt. 105, 106 e 107). Per il computo del credito per le imposte pagate all'estero, di cui all'art. 15, l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.
Nel **rigo A85** va indicato il 95 per cento degli utili distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1 (vedere in **appendice** la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis)").
Nel **rigo A86** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta:
- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi

comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
- credito di imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimenti immobiliari chiusi.

(Vedere in **appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo A87** va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni alla compilazione di detto prospetto.

I soggetti che hanno realizzato investimenti e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, devono indicare nel **rigo A88** il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di riferimento (vedere in **appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").

Si ricorda che i soggetti che hanno compilato il Mod. 760/E1 devono tener conto anche degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attività di allevamento.

Nei **righi A89** e **A90** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili).

Si fa presente che, ai sensi del DL 30 dicembre 1995, n. 566, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995 e per i due successivi, il reddito degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione è ridotto a titolo di deduzione forfetaria, delle percentuali ivi indicate dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a). I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi). Tale importo va indicato tra le altre variazioni in diminuzione.

Nel **rigo A92** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo A45 (o A46) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

Nell'ipotesi in cui nel **rigo A92** è stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo A93**, va riportato nel **rigo A94**.

L'ammontare delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) dello stesso comma e di quelle previste dall'art. 14-bis, comma 4-bis, del DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo A92**, assunto al netto delle erogazioni stesse.

Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, devono indicare nel **rigo A95** il reddito di rigo A94 al netto del 50 per cento del reddito agevolato. Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo A94 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'IRPEG nel periodo d'imposta precedente.

I soggetti diversi dagli enti non commerciali che abbiano indicato nel rigo A92 una perdita, devono riportare la stessa nel **rigo A98**.

Riservato agli enti non commerciali

Se nel rigo A92 è stata indicata una perdita, la stessa va riportata nel rigo A 98, al netto dell'importo dei proventi esenti dall'imposta, eccedenti i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.

Si ricorda che la perdita di rigo A98 può essere compensata nel Mod. 760/H con l'eventuale reddito derivante dalla partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa.

La perdita non compensata deve essere riportata nel prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno (rigo 01), contenuto nel Mod. 760/B.

Se nel rigo A92 è stato indicato un reddito, nel rigo A96 va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da Mod. 760/H) fino a concorrenza dell'importo di rigo A95.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo A95, si procede alla ulteriore compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, da indicare nell'apposito spazio di rigo A96.

Nel ***rigo A97*** *va indicata la differenza tra l'importo di rigo A95 e quello di rigo A96. Tale importo va riportato nel rigo 18 del modello 760/B.*

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Agli effetti dell'ILOR, il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo II del TUIR (relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG).

Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di rigo A92, da indicare nel **rigo A99**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo o diminuendolo, il reddito ai fini dell'ILOR rispetto a quello determinato ai fini dell'IRPEG.

Tra le variazioni in diminuzione vanno indicati, nel **rigo A104** i redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari, in quanto tali redditi sono esclusi dall'ILOR, per effetto dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini ILOR o solo ai fini IRPEG, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va calcolato rideterminando il rapporto di deducibilità di cui all'art. 63.

A tal fine, i redditi esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, non vanno considerati né al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. f), della legge n. 549 del 1995.

I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della legge n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi, oggettivamente esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 115 del TUIR, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini IRPEG, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63, per l'intero ammontare.

La differenza (positiva o negativa) tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR va indicata nel rigo A102 o nel rigo A110.

Nel **rigo A108** va indicato il residuo 40% non dedotto nel rigo A84 nonché il residuo 5% non dedotto nel rigo A85.

Nel **rigo A109** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini dell'ILOR per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base, secondo le istruzioni alla compilazione del prospetto stesso.

Nel **rigo A113** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) dello stesso comma e di quelle previste dall'art. 14-bis, comma 4-bis, del DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo A112**, assunto al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo A114** va indicata la differenza, tra il reddito di rigo A112 e l'importo di rigo A113.

I soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del DL 11 luglio 1992, n. 333, devono indicare nel **rigo A115** il reddito di rigo A114 al netto del 50 per cento del reddito agevolato.

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo A114 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'ILOR nel periodo d'imposta precedente.

Prospetto dei crediti

In collegamento alle modifiche apportate alla disciplina dell'art. 71 del Tuir, dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge n. 549 del 1995, il prospetto dei crediti è stato suddiviso in due riquadri: il primo riservato agli enti creditizi e finanziari e il secondo riservato agli altri soggetti (vedere **"Le novità della disciplina del reddito d'impresa"** contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D).

Enti creditizi e finanziari

Nella **Sezione I** del riquadro vanno indicati i dati rilevanti per l'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dai commi 107 e 108 del citato art. 3 della legge n. 549 del 1995.
In particolare, nel **rigo A120, colonna 1**, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina; in **colonna 2**, va indicato il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Nel **rigo A121, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi fiscalmente dedotti fino al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina (rigo 05, colonna 2, del prospetto dei crediti del Mod. 760/A/95).
La differenza tra gli importi di colonna 2 e di colonna 1 di rigo A120, diminuita dell'importo complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti (indicato nel rigo A121, colonna 2) è deducibile, a decorrere dall'esercizio di prima applicazione della nuova disciplina (dal 1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare), in nove quote costanti. Detto importo va indicato nel **rigo A122, colonna 2**.
I soggetti che non si avvalgono delle disposizioni del comma 107, devono optare per l'applicazione dei criteri indicati nel comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, barrando l'apposita casella.
Tali soggetti devono indicare nel **rigo A121, colonna 2**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi fiscalmente dedotti fino al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina (rigo 05, colonna 2, del prospetto dei crediti del Mod. 760/A/95) e nel **rigo A123, colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio e, **colonna 2**, quello delle perdite computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione, per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 66, comma 3.
Nel **rigo A124, colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei righi A121 e A123. Se tale differenza è negativa, la stessa e deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e nel rigo va indicato zero.

Nella **Sezione II** del riquadro vanno indicati i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.
Nel **rigo A125, colonna 1**, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione degli stessi.
Nel **rigo A126, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfetarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 87 del 1992) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio; in **colonna 2** va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse fiscalmente deducibili nell'esercizio, che, per il primo periodo di decorrenza della nuova disciplina, è pari allo 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, assunto:
- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66;
- al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
- al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni fuori bilancio iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 103-bis.

La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo A126, da indicare nel **rigo A127**, è ammessa in deduzione in sette quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo a quello di decorrenza della nuova disciplina (dal 1996, per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare).
Nel **rigo A128** va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto.
Nel **rigo A129** va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A125, colonna 1.
Le **colonne 3** e **4** dei predetti righi vanno utilizzate per indicare i dati richiesti per l'applicazione della normativa a regime relativamente ai crediti per interessi di mora, tenendo conto delle precisazioni che seguono.
Nel **rigo A121** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 4**, la parte di tale importo che è stata dedotta.
Nel **rigo A123** vanno indicate, in **colonna 3**, le perdite su crediti per interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 4**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo A124** va indicata, in **colonna 4,** la differenza tra l'importo di rigo A121 e quello di rigo A123. Se detta differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo A125** va indicato, in **colonna 3**, il valore dei crediti per interessi di mora indicato in bilancio e, in **colonna 4**, il valore nominale dei crediti stessi.
Nel **rigo A126** va indicato, in **colonna 3**, l'importo delle svalutazioni dei crediti per interessi di mora, al netto delle rivalutazioni di detti crediti iscritte in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.
Nel **rigo A128** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.
Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei righi A126 e A128 non può eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio.
Nel **rigo A129** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari

Per tali soggetti il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1 per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, e il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo A130**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo 05, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. 760/A/95).
Nel **rigo A131** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione e stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo A132** va indicata, in colonna 2, la differenza degli importi dei righi A131 e A130. Se detta differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo A133** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in

bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo A133 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A130 della medesima colonna.
Nel **rigo A134** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo A134, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo A135 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo A134.
Nel **rigo A135**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

Prospetto dati rilevanti ai fini dei parametri

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge n. 549 del 1995, approvati con il DPCM 29 gennaio 1996.Tale indicazione deve essere effettuata anche dagli enti non commerciali, residenti e non, ai fini dell'elaborazione degli studi di settore.
Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i soggetti con ricavi di cui all'art. 53 esclusi quelli di cui alla lettera c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.
Nel **rigo A136** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Nell'apposito spazio, all'interno del rigo, il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura, anche in sospensione di imposta.
Nel **rigo A137** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del predetto art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Nel **rigo A138** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR); nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
Nel **rigo A139** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR.
Nel **rigo A140** vanno indicate le esistenze iniziali del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale; nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.
Nel **rigo A 141** vanno indicate le esistenze iniziali del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR.
Nel **rigo A142** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci.
Nel **rigo A143** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi.
Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese per i carburanti ed i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto per conto terzi o dagli agenti di commercio, nonché le spese per l'appalto di trasporti sostenute dalle predette imprese di autotrasporto. Non vanno indicate, in questo rigo le spese per consumi energetici che devono essere sempre indicate nel **rigo A150.**
Nel **rigo A144** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
- le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero periodo d'imposta o per parte di esso (soggetti e non all'assicurazione obbligatoria INAIL), comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché delle partecipazioni agli utili;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute da un'impresa edile per le prestazioni di un professionista che ha realizzato un progetto di ristrutturazione. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un avvocato che ha assistito la società o l'ente per un procedimento giudiziario. Non vanno altresì considerate in questo rigo le spese indicate al **rigo A150** quali, ad esempio, quelle inerenti alla tenuta della contabilità o, più in generale, all'amministrazione dell'azienda.
Nel **rigo A145** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro.
Nel **rigo A146** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.
Nel **rigo A147** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.
Nel **rigo A148** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato di cui all'art. 67, comma 3, primo periodo, del TUIR.
Nel **rigo A149** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali, esclusi gli immobili; riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
Nel **rigo A150** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Non si deve tener conto dei costi considerati nel rigo A143. Si precisa che le spese per il trasporto di beni vanno indicate in questo rigo se non comprese nel costo dei beni quali oneri accessori e che non si deve tener conto dei premi di assicurazione riguardanti assicurazioni obbligatorie.
Nel **rigo A151, campo 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.
Nella determinazione della voce " Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad 1 milione di lire;
- il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno. Per i beni strumentali acquisiti nel periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e nel successivo (1994 e 1995, per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare), i valori di cui alle precedenti lett. a) e b), sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento.
Nello stesso rigo **A151, campo 2**, vanno indicati:
- per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni;

- per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

Nel **rigo A152** va indicato:
- nel **campo 1**, barrando l'apposita casella, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi di imposta. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessione, conferimento, fusione e affitto di azienda;
- nel **campo 2**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, effettuata senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- nel **campo 3**, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e\o cessazione della stessa nel corso del periodo di imposta o in caso di periodo d'imposta di durata inferiore all'anno.

Prospetto dei dati concernenti la maggiorazione di conguaglio

Il presente prospetto, che va compilato dalle società ed enti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 87, è formato da due sezioni.

Nella **Sezione 1** (calcolo della maggiorazione di conguaglio) vanno indicate:
- **rigo 01**, le somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore;
- **rigo 02**, le somme distribuite sull'utile dell'esercizio non soggette a maggiorazione di conguaglio, in quanto non eccedono il 64 per cento del reddito dichiarato dell'esercizio (al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi) o, per la parte eccedente, in quanto coperta dalla franchigia non utilizzata negli esercizi precedenti, indicata nel rigo 12 ovvero in quanto corrispondente agli utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64 o agli utili esenti ex art. 96-bis, comma 1;
- **rigo 03**, le somme distribuite sull'utile dell'esercizio soggette a maggiorazione di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa;
- **rigo 04**, le riserve o altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio, al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore;
- **rigo 05**, le riserve o altri fondi di rigo 04, per la parte non soggetta a maggiorazione di conguaglio;
- **rigo 06**, riserve o altri fondi di rigo 04, per la parte soggetta a maggiorazione di conguaglio e l'importo della maggiorazione stessa.

Nella **Sezione 2** (entità delle riserve) nei righi da 07 a 11 vanno indicate, per gruppi, le riserve esistenti alla data di chiusura dell'esercizio a seconda della categoria di appartenenza.

Con riguardo agli incrementi, va tenuto presente che le riserve formate con gli utili di esercizio in sede di approvazione del bilancio si intendono costituite nel periodo d'imposta in cui è intervenuta la relativa delibera e pertanto vanno evidenziate nell'anzidetta sezione seconda, nella dichiarazione relativa allo stesso periodo d'imposta.

I soggetti che si sono avvalsi della disciplina di affrancamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta di cui all'art. 22 del DL n. 41 del 1995, devono indicare nel prospetto le movimentazioni conseguenti all'applicazione di detta disciplina.

In particolare dovrà provvedersi a decrementare il **rigo 10** dell'intero importo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta affrancati ai sensi del comma 1 del citato art. 22 (imposta sostitutiva del 20 per cento), dei saldi attivi di rivalutazione ai sensi delle leggi n. 408 del 1990 e n. 413 del 1991, affrancati ai sensi del comma 2 dello stesso art. 22 (imposta sostitutiva del 3 per cento) nonché dell'importo delle riserve e fondi costituiti in occasione di conferimenti agevolati effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975 dell'art 10 della legge n. 904 del 1977 e dell'art. 79 della legge n. 742 del 1986, che si considerano assoggettati ad imposta, ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 22, in conseguenza dell'assoggettamento a imposta sostitutiva in misura pari al 20 per cento della differenza tra il valore d'iscrizione nel bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente al 24 febbraio 1995 delle azioni o quote ricevute in occasione dei conferimenti agevolati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

In caso di imputazione dell'imposta sostitutiva al conto economico, fra gli incrementi di rigo 07 dovrà essere trasferito l'intero importo delle riserve e dei fondi affrancati ai sensi dei citati commi 1 e 2 dell'art. 22 del DL n. 41. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'art. 105, il reddito imponibile del periodo d'imposta va assunto al netto dell'importo dell'imposta sostitutiva imputata al conto economico.

Per le riserve e fondi considerati assoggettati ad imposta, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 22, l'importo da trasferire al **rigo 07** va assunto al netto dell'imposta sostitutiva e la parte di tali riserve e fondi corrispondente all'imposta sostitutiva stessa va trasferita al **rigo 08**.

In tal caso, peraltro, l'importo dell'imposta sostitutiva imputato a conto economico assume rilevanza ai fini del reddito imponibile agli effetti dell'applicazione dell'art. 105. Si precisa, inoltre, che, qualora le riserve o i fondi affrancati in conseguenza dell'applicazione del citato comma 4 dell'art. 22 siano di ammontare già pari o inferiore all'importo della differenza assoggettata a imposta sostitutiva al netto di essa, il trasferimento al rigo 07 riguarderà le riserve o i fondi stessi per il loro intero ammontare.

Nella diversa situazione in cui l'imposta sostitutiva non sia imputata al conto economico ma prelevata a carico del patrimonio netto, dovrà procedersi a decrementare il rigo 10 dell'intero ammontare delle riserve e fondi affrancati e a trasferire al rigo 07 lo stesso ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva stessa.

In conformità a quanto stabilito con la circolare n. 310/E del 4 dicembre 1995 si ricorda che, la distribuzione di riserve e fondi di rigo 07, deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995, deve intendersi riferita innanzitutto alle riserve e fondi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22, fino a concorrenza dell'ammontare corrispondente alle riserve e fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva e quindi alle riserve e fondi di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 408 del 1990, fino a concorrenza dell'importo delle riserve e fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva. Analogamente, la distribuzione di riserve e fondi di rigo 07, deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995, deve intendersi riferita innanzi tutto alle riserve e fondi che si considerano affrancati ai sensi del comma 4 dell'art. 22, fino a concorrenza dell'ammontare corrispondente alle riserve e fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva, e quindi alle riserve e fondi di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 408 del 1990, fino a concorrenza delle riserve e dei fondi stessi al netto dell'imposta sostitutiva.

Nel **rigo 07-bis**, vanno indicate le riserve o altri fondi che si considerano formati con gli utili generati da dividendi cc.dd. "comunitari" distribuiti, da società cc. dd. "figlie" residenti nella UE di cui all'art. 96-bis.

Con riguardo a tali utili, si fa presente che:
- il loro importo va determinato tenendo conto che essi concorrono alla formazione dell'utile civilistico per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi fruenti del regime di cui all'art. 96-bis;
- essi si devono considerare distribuiti, qualora la società non disponga di utili assoggettati all'IRPEG e, in ogni caso, prima della distribuzione degli utili assoggettabili alla maggiorazione di conguaglio.

Ai fini dell'applicazione, del comma 8 dell'art. 105 si precisa che le riserve formate con i dividendi "comunitari" di cui al rigo 07-bis si presumono distribuite dopo le riserve formate con gli utili già assoggettati all'IRPEG (di cui al rigo 07).

Poiché l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 96-bis dispone che le regole innanzi illustrate trovano applicazione nei confronti di ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi fruenti del regime di cui all'art. 96-bis, le regole medesime devono essere osservate anche dalle società che hanno percepito utili dalle società cc.dd. "madri" o da società a loro volta socie di queste.

Si precisa inoltre che gli utili che si considerano formati con i dividendi "comunitari" devono essere indicati in apposita distinta da allegare alla dichiarazione.

Con riferimento al **rigo 12**, relativo alla franchigia non utilizzata nell'esercizio, si precisa che:
- in base all'art. 105, comma 3, ed in aderenza a quanto già affermato con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984, detta franchigia si evidenzia nella sola ipotesi in cui l'utile di esercizio, quale che sia la sua destinazione, risulti inferiore al 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e si quantifica nella differenza tra i predetti importi;
- ove la società già detenga riserve e fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio nella misura ordinaria, la predetta franchigia dovrà essere utilizzata per affrancare dette riserve e fondi dalla maggiorazione con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo 08 al rigo 07 del prospetto;
- solo quando non esistano riserve e fondi soggetti a maggiorazione ovvero quando questi non siano sufficienti ad assorbire l'intero ammontare della suindicata franchigia, quest'ultima troverà collocazione nel rigo 12 in attesa di essere utilizzata per affrancare utili di esercizi successivi eccedenti il limite del 64 per cento del predetto reddito.

Tale collocazione dovrà essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato approvato il bilancio.

Prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo delle società non operative

Il presente prospetto va compilato dalle società che sono considerate non operative in quanto hanno un numero di dipendenti inferiore a 5 e un importo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi inferiore a 800 milioni come risulta dai dati indicato nel **rigo A5**.
Nel **rigo 01** va indicato il patrimonio netto della società, così come risulta dallo stato patrimoniale alla data di chiusura del periodo d'imposta, senza tenere conto dell'utile o della perdita dell'esercizio.
Nel **rigo 02** vanno indicati i finanziamenti effettuati dai soci o dai terzi destinati ad immobilizzazioni aziendali. I finanziamenti dei soci e dei terzi si considerano destinati alle immobilizzazioni aziendali solo nei limiti del loro ammontare totale corrispondente alla differenza tra il costo complessivo delle immobilizzazioni stesse iscritto nell'attivo e l'ammontare del patrimonio netto suindicato.
Ad esempio, qualora il valore delle immobilizzazioni aziendali iscritto nell'attivo sia pari a 100, il patrimonio netto sia 40 e i finanziamenti di soci e di terzi siano 80, l'ammontare da indicare nel rigo 02 sarà pari a 60. Nessun importo andrà indicato, invece, in tale rigo qualora il patrimonio netto risulti pari o superiore a 100.
Nel **rigo 03** va indicato il reddito imponibile minimo pari al 2 per cento della somma degli importi indicati nei righi 01 e 02. Detto importo non può comunque essere inferiore a 8 milioni di lire, salvo che per le società a responsabilità limitata il cui patrimonio netto - di cui al rigo 01 - non è superiore a 40 milioni di lire, per le quali il reddito minimo non può, comunque, essere inferiore a 4 milioni di lire e per quelle il cui patrimonio netto è superiore a 40 milioni di lire ma non a 150 milioni (per le quali detto reddito minimo non può essere inferiore a 6 milioni di lire).
La disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge.
Pertanto, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo 03 e il reddito indicato nel rigo 16 del Mod. 760/M, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:
- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del cod.civ., non residenti nel territorio dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in paesi della UE.;
- reddito esente ai fini IRPEG;
- reddito agevolato ai sensi dell'articolo 3 del DL 10 giugno 1994 n. 357;
- reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del DL 11 luglio 1992, n. 333.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo, risulta superiore al secondo l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato, integrando il reddito imponibile di rigo 16 del Mod. 760/M di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

MOD. 760/C - REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

Il presente modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti (aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione), che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.
Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del TUIR, in quanto compatibili, tenendo presente che, per effetto dell'art. 109, comma 2, del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono interamente deducibili, se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Si ricorda che i costi dei beni per l'acquisizione di servizi effettuate dai contribuenti in regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituisce componente negativo deducibile ai fini della determinazione del reddito.
Nei **righi C1, C2** e **C3** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.
Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tali righi vanno integralmente compilati.
Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.
Nel **rigo C1**, vanno indicati:
- la descrizione dell'attività esercitata individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche.

In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
Nel **rigo C2**, va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività e svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e, in apposito allegato, devono essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo.
Nel **rigo C3**, va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se sono conservate presso terzi occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.
Nel **rigo C4**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli esenti e quelli relativi all'attività istituzionale) senza tener conto di quelli relativi ad imprese gestite con contabilità separata e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Nel **rigo C5**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR), relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili adibiti promiscuamente.
I **righi** da **C6** a **C12**, vanno utilizzati per determinare il reddito di impresa agli effetti dell'IRPEG.
Nel **rigo C6**, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali, le rimanenze finali e le sopravvenienze attive compresa quella derivante dalla rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, siano stati ceduti dopo il 15 settembre 1995 ed entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati.
Ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva di cui al citato articolo 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, si rinvia al prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni ceduti entro il secondo periodo di imposta contenuto nella quarta pagina del modello base (vedere in **appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").
Si fa presente che ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel presente modello.
Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare nel limite del 50 per cento, e se accantonato in apposita riserva, concorre a

formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. Pertanto tra i componenti del rigo C6 va indicata la quota costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei **righi C21** e **C23**, nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Nel **rigo C7** va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio – compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR e le esistenze iniziali – che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.
Nel **rigo C8**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui al precedente rigo C5 per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare di rigo C6 e l'ammontare di rigo C4.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che, ricorrendone le condizioni fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL 10 giugno 1994 n. 357, devono indicare nel **rigo C9** e nel **rigo C17**, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di riferimento (vedere in **appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito"). Detti soggetti devono compilare l'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello base.
Il reddito netto (o la perdita) di **rigo C11** è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo C6 e il totale di rigo C10.
Se nel rigo C11 viene riportata una perdita, la stessa, se non compensata con gli altri redditi d'impresa eventualmente posseduti nel periodo di imposta, deve essere riportata nel rigo 01 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 760/B. In tal caso nel rigo C13 occorre indicare zero e il rigo C12 non va compilato. Se nel rigo C11 viene riportato un reddito, nel **rigo C12** va indicato l'importo delle perdite derivanti da attività di impresa in contabilità ordinaria, fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo C11, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.
L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 760/B.
Nel **rigo C13**, va indicata la differenza tra rigo C11 e rigo C12.
L'importo di rigo C13 deve essere riportato nel Mod. 760/B, rigo 19.
Il reddito ai fini dell'ILOR va computato tenendo presente quanto precisato con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa agli effetti dell'IRPEG, assumendo al riguardo gli elementi reddituali che hanno rilevanza ai fini dell'ILOR.
Nel **rigo C19**, va indicata la differenza tra l'ammontare di **rigo C14** e il totale di **rigo C18**; qualora detta differenza sia negativa nel rigo stesso va indicato zero.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 109, comma 3, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi agli effetti della determinazione sia dell'IRPEG che dell'ILOR, nella misura proporzionale di cui al comma 2 dello stesso art. 109, è subordinata alla condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del DPR n. 600 del 1973.
Per effetto del comma 4-*bis* dell'art. 109, per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3, si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti. Ne discende che limitatamente a tali enti le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa possono essere effettuate nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.

MOD. 760/D - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali in contabilità semplificata.
Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, i soggetti che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore:
- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Tale modello deve essere altresì compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilità semplificata.
Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art. 79 del TUIR, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al DM 27 settembre 1989, n. 352.

Dati relativi all'attività

Nel riquadro in alto a destra vanno indicati la denominazione e il codice fiscale dell'ente.
Nei **righi D1**, **D2** e **D3** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se nel precedente periodo d'imposta non è stato presentato il presente modello, tali righi vanno integralmente compilati.
Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati che non sono variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.
Nel **rigo D1** va indicato:
- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari.

Al riguardo si fa presente che:
- i soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco, che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398; devono indicare nel predetto campo 1, oltre alla specifica attività esercitata, il riferimento alle rispettive leggi;
- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche.
  In caso di esercizio di più attività, per le quali non è stata tenuta contabilità separata, va indicato il codice dell'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo D2,** da **campo 1** a **campo 4**, va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo.
Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi.
Nel **rigo D3**, va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le stesse sono conservate presso terzi, vanno indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.
Nel **rigo D4,** va indicato:
- nel **campo 1**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, effettuate senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;

- nel **campo 2**, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso del periodo d'imposta, ovvero di periodo di imposta di durata inferiore all'anno.

Nel **rigo D5**, **campo 1**, va indicato, in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire;
- il valore dei beni posseduti per una parte del periodo di imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto alla durata del periodo stesso. Per i beni strumentali acquisiti nel periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e nel successivo, i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento.

Nel **rigo D5**, **campo 2**, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, vanno indicati i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

■ Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

Nei **righi** da **D6** a **D15** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo D6** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, cioè i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Il presente rigo, contiene due appositi spazi:

- nel primo, i soggetti interessati hanno facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione di imposta;
- nel secondo devono essere indicati i ricavi per attività in regime forfetario quali quelli:
  derivanti dall'esercizio delle attività di agriturismo di cui alla citata legge n. 730 del 1985, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
  Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo D33**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, il solo 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti;
- derivanti dall'esercizio di attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività di assistenza fiscale resa agli associati, devono indicare nel **rigo D33**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il 91 per cento di detti ricavi, quali costi forfettariamente riconosciuti;
- delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro loco che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tali soggetti devono indicare nel predetto **rigo D33**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il 94 per cento dei predetti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti, e nel **rigo D10** le plusvalenze realizzate.

Si ricorda che per poter fruire dell'opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette ultime associazioni devono aver conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data dell'8 dicembre 1995 proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a L. 119.892.000 (vedi DPCM 7 novembre 1995 in G.U. n. 274 del 23 novembre 1995).

Nel **rigo D7** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso articolo 53, dei quali si deve tenere conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicata, rispettivamente, nei righi D8 o D24.

Nel **rigo D8** va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Nel **rigo D9** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

■ "Ravvedimento operoso" ai fini penali

(Art. 1, 4° comma, DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, e sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lettera c), del DL n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

■ "Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi

(Art. 55, 4° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.

Gli estremi di detto versamento vanno indicati nell'apposito **rigo D53**.

Nel **rigo D10** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **appendice** la voce Plusvalenze patrimoniali").

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b)

del comma 1 dell'art.54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel presente modello.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo di imposta e/o la quota costante evidenziata nel **rigo D50** relativa a quelle, da indicare nel **rigo D49**, che si intendono rateizzare.
Va inoltre indicata nello stesso rigo D10 la somma delle quote costanti imputabili al presente periodo d'imposta di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Nel **rigo D11** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art.55, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo D10).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il nono.
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive. Relativamente ai proventi incassati nel presente periodo d'imposta da evidenziare nel rigo **D51**, la scelta va effettuata indicando nel rigo **D52** la quota costante.
Nel rigo **D11**, va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.
Nel **rigo D12** vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel mod. 760/B (vedere in **appendice** la voce Crediti d'imposta").
Nel **rigo D13** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5).

Nell'apposito spazio l'ente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
Nel rigo **D14** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dall'ente fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.
Si ricorda che le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che a norma dell'art. 33, comma 10 della legge stessa, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli artt. 62 del DPR n. 597 del 1973 e 59 del TUIR, devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nella presente dichiarazione, l'importo della quinta quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attività nel presente periodo d'imposta.
Nel **rigo D15** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- i proventi in denaro o in natura incassati da soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi;
- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato siano stati ceduti dopo il 15 settembre 1995 ed entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati; ai fini della determinazione della citata sopravvenienza attiva si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del Modello base (vedere in **appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.
Nel **rigo D16** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da D6 a D15.
Nei **righi** da **D17** a **D34** sono elencati i componenti negativi di reddito.
Si ricorda che i costi sostenuti per l'acquisizione di beni e di servizi effettuati dai soggetti in regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito.

Nel **rigo D17** vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo di imposta relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio l'ente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative ai prodotti finiti.
Nel **rigo D18** vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo d'imposta relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Nel **rigo D19** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci.
Nel **rigo D20** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi.
Nel **rigo D21** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
- le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero periodo d'imposta o per parte di esso (soggetti e non all'assicurazione obbligatoria INAIL), comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioé quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata ad esempio, quelle sostenute da un'impresa edile per le prestazioni di un professionista che ha realizzato un progetto di ristrutturazione. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un avvocato che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario. Non vanno altresì considerate in questo rigo le spese indicate al rigo D32 quali, ad esempio, quelle inerenti alla tenuta della contabilità o, più in generale, all'amministrazione dell'azienda.

Nel **rigo D22** vanno indicate le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle di cui ai righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai *collaboratori coordinati* e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
Ai fini della compilazione dei righi D21 e D22 si precisa che:
- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del TUIR, aggiunto dall'art. 33 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio *sostenute per le trasferte effettuate fuori* dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero *non superiore a lire* 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel (vedere **"Le novità della disciplina del reddito d'impresa"** alla voce "Rimborsi per trasferte", contenute *nelle istruzioni comuni ai* modd. 760/A, 760/C e 760/D);
- le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti *per collaborazione coordinata e continuativa* e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri *tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro* per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Nel **rigo D23** vanno indicati gli utili spettanti *agli associati in partecipazione* e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro.
Nel **rigo D24** va indicata la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle *relative rimanenze finali*.
Nel **rigo D25** vanno indicati gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3.
Si ricorda che *tra gli interessi passivi da assumere* nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati *a norma di legge o di contratto (vedere in* **appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").
Nel **rigo D26** vanno indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le *perdite di cui all'art.* 66.

Nel **rigo D27** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli *artt. 67 e 68, ad eccezione di* quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **appendice** le voci "Beni di lusso *relativi all'impresa*" e "Immobili strumentali relativi all'impresa"). Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore dell'avviamento e agli immobili.
Nel rigo **D28** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 possono fruire dell'ammortamento *anticipato* a condizione che anche l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili.
Nel **rigo D29** *vanno indicate le maggiori quote* dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi all'art. 67, comma 3, primo periodo.
Nel **rigo D30** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, *indicando nell'apposito spazio l'ammontare* degli oneri finanziari.
Nel **rigo D31** vanno indicati i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da *quelli indicati nel rigo* D30.
Nel **rigo D32** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all' acquisto o alla *vendita; i premi di* assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Non si deve tenere conto dei costi considerati al rigo D20.
Al riguardo si precisa che le spese per il trasporto di beni vanno indicate in questo rigo se non comprese nel costo dei beni quali *oneri accessori*; si precisa, altresì, che in riferimento ai premi di assicurazione non si deve tener conto di quelli riguardanti assicurazioni obbligatorie.
Nel **rigo D33** *vanno indicati gli altri componenti* negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (*vedere in* **appendice** *la voce "Imposte indeducibili"*);
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. *Si ricorda che, ai sensi dell'art* .74, le spese relative a studi e ricerche, sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio *stesso e nei* quattro successivi. Le spese di rappresentanza, ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare, sostenute a partire dal predetto periodo d'imposta, sono deducibili per *quote costanti* nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (vedere ***"Le novità della disciplina del reddito d'impresa"*** contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D).
Pertanto, relativamente alle spese sostenute *nell'esercizio, nel presente rigo va indicato*:
- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di *rappresentanza;*
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.
Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio *relative alle predette* spese sostenute negli esercizi precedenti che, per quanto concerne le spese di pubblicità e propaganda e di rappresentanza sono deducibili nella misura prevista dalla previgente disciplina dello stesso art. 74;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi *dagli interessi passivi, tranne gli oneri* fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le *spese si riferiscono indistintamente* ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità *previste dai commi* 5 e 5-bis dell'art. 75;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le erogazioni liberali di cui all'art. 14-bis del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono - deducibili a norma dell'art. 67, comma 7;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo *le modalità stabilite nella* citata norma (vedere in **appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo D34** va indicato, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n.357 del 1994, il 50 *per cento della differenza tra* l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e la media degli investi-

menti realizzati nei cinque periodi di riferimento. Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo (vedere in **appendice** la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito"). Ai fini del calcolo della predetta agevolazione si rinvia all'apposito prospetto.
Si ricorda che i soggetti che hanno compilato il Mod. 760/E1 devono tener conto anche degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attività di allevamento.
Nel **rigo D35** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da D17 a D34.
Nel **rigo D36** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo D16 ed il totale dei componenti negativi di rigo D35.
Nel **rigo D37** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, escluse quelle previste dalla lettera c-quater e quelle previste dall'art. 14-bis del DL n. 646 del 1994.
Nel caso in cui l'importo di rigo D36 è positivo:
- nel rigo D37 vanno indicate le erogazioni liberali;
- nel rigo D38 va indicata la differenza tra rigo D36 e rigo D37;
- nel rigo D39 va indicato l'eventuale importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da Mod. 760/H), fino a concorrenza dell'importo di rigo D38.
  Se tali perdite d'impresa in contabilità ordinaria sono inferiori all'importo di rigo D38, occorre procedere alla compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo D38, con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del presente periodo d'imposta.
  L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti righi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 760/B, secondo le istruzioni ivi riportate;
- nel rigo **D40** va indicata la differenza tra l'importo di rigo D38 e quello di rigo D39.

Nel caso in cui l'importo di rigo D36 è negativo, lo stesso va riportato nel **rigo D41**. Al riguardo si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti, nel rigo D41 deve essere indicata la perdita al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis.

■ Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi

Nel **rigo D42** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali (o della perdita) evidenziato nel rigo D36.
Nel **rigo D43** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEG, riportato nel rigo D42, tra i quali:
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'ILOR;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'ILOR;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo D44** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEG, riportato nel rigo D42, tra i quali:
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 per i quali spetta il credito d'imposta, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo che, in base a quanto disposto dall'art. 115, comma 2, lett. a), sono esclusi dall'ILOR;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del TUIR, in quanto ai sensi dell'art.17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR (vedere in **appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR");
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini ILOR.

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini ILOR o solo ai fini IRPEG, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va calcolato rideterminando il rapporto di deducibilità di cui all'art. 63;
A tal fine, i redditi esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs n. 504 del 1992 non vanno considerati né al numeratore ne al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 103, lettera f), della legge n. 549 del 1995.
I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della legge n. 549 del 1995 che ha esteso a tali redditi oggettivamente esclusi dall'ILOR ai sensi dell'art. 115, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini IRPEG, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63, per l'intero ammontare.
Nel **rigo D45** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa e stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.
L'ammontare del reddito esente ai fini ILOR deve risultare dal prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello base.
Nel **rigo D46** va indicato l'ammontare del reddito di rigo D42, aumentato dell'importo di rigo D43 e diminuito degli importi dei righi D44 e D45. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.
Nel **rigo D47** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, escluse quelle previste dalla lettera c-quater) e quelle previste dall'art. 14-bis del DL n. 646 del 1994.
Nel **rigo D48** va indicato il totale del reddito d'impresa imponibile ai fini ILOR, risultante dalla differenza tra l'importo di rigo D46 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo D47.

10 MOD. 760/E - REDDITI DEI TERRENI

Questo modello deve essere compilato solo dagli enti non commerciali residenti in Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia che:
a) possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita;
b) conducono in affitto fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario). L'affittuario deve dichiarare il reddito a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati, rispettivamente, del 55 e del 45 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi ri-

scontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire:
- *dal periodo d'imposta successivo a quello* in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale *sia stata presentata entro il termine* previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia e presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 3, i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicali e agrari al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.
In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.
I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel Mod. 760/L.
I terreni i cui redditi dominicale e agrario concorrono alla formazione del reddito d'impresa non devono essere indicati nel presente modello.
Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG e non vanno pertanto dichiarati i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani e i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio finanziario entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.
In ordine alla compilazione del presente modello si precisa quanto segue.
Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta e se nessun terreno e stato concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone nel corso del 1994 e/o 1995, è possibile compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate.
Gli importi indicati nelle colonne 2 e 4 del rigo E44 del mod. 760/E relativo al precedente periodo d'imposta, vanno rivalutati rispettivamente del 55 e del 45 per cento al netto della rivalutazione del 37 e del 32 per cento effettuata lo scorso anno e direttamente riportati nelle corrispondenti colonne 4 e 5 del rigo E44.
Tuttavia, pur in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.
I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o del *venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite* per eventi naturali, mancata coltivazione).
Non si considera variazione la predetta rivalutazione dei redditi dominicali o agrari.
Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione, oppure vengono dichiarati per la prima volta redditi di terreni, il modello va compilato secondo *le seguenti modalità: ogni terreno* od ogni gruppo di terreni di una stesssa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del modello.
Nelle **colonne 1** e **2**, indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno o gruppi di terreno, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente del 55 e del 45 per cento;
- nelle **colonne 4** e **5**, indicare le quote spettanti dei suddetti redditi sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

La **colonna 3** deve essere utilizzata per segnalare (indicando i relativi codici) i seguenti casi particolari:
- terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone (codice 1); in tal caso il possessore può dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale, indicando nella colonna 3 il codice 1 e nella colonna 4 l'ammontare del canone annuo rapportato alla percentuale di possesso. Se non ricorre tale condizione nella colonna 4 va indicata la quota spettante del reddito dominicale rivalutato.
- la mancata coltivazione, neppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEG. Rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, semprechè i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione.
In tal caso va indicato nella colonna 3 il codice 2 e nella colonna 4 il 30 per cento del reddito dominicale, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso, mentre nessun importo deve essere indicato, invece, nella colonna 5;
- in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEG. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 4 e 5 e nella colonna 3 va indicato il codice 3.

Al rigo E44 indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrario dei terreni indicati nei righi da E1 a E43.

Ai soggetti obbligati alla installazione del registratore di cassa compete un credito d'imposta da indicare nel rigo 30 del modello 760/B pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni.
Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione *del predetto ente) devono essere riportate al rigo* 42 del quadro 760/B.

MOD. 760/E1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti nel territorio dello Stato per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia *determinato ai sensi dell'art. 78*.
In base a tale norma il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 14 febbraio 1995, nel quale sono stabiliti:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2** e **3** allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione, nel presente modello 760/E1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle, al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diversa specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purchè in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al DM 14 febbraio 1995.

Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro 760/A oppure 760/D, senza utilizzare il quadro 760/E1.
In ordine alla compilazione del presente modello, si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al più volte citato DM, il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità.

Nella **sezione I**, vanno indicati i redditi agrari riportati distintamente per fasce di qualità e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).
Nella **sezione II**, va indicato il numero di capi allevati per ciascuna specie e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B).
Per determinare il reddito ai sensi dell'art.78 si deve sviluppare nella **sezione III** il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372,4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni, quaglie e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29, per 100.000 lire di reddito agrario; tale valore, rapportato a 100.000, dà il numero di capi allevabili (**colonna 2** del **rigo E1 27**) entro il predetto limite;

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti (colonna 2 del rigo E127), si ha il numero dei capi eccedenti, espresso in unità base di allevamento (**colonna 3** del **rigo E1 27**);

c) il numero dei capi allevati in eccedenza (colonna 3 del rigo E1 27) va moltiplicato per 96,66, che è la risultante del prodotto tra 33,33, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), e 2, che è il coefficiente moltiplicatore previsto dal D.M. 14 febbraio 1995, nonché, per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,45).
Se l'ente non commerciale possiede, oltre al reddito derivante dall'allevamento di animali di cui all'art. 78, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità separata ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il Mod. 760/E1, il cui risultato deve essere riportato nel Mod. 760/A, apportando le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione. Altrimenti il reddito di allevamento eccedente il limite di cui all'art. 29, va riportato direttamente nel Mod. 760/B, rigo 21.
Ai fini della determinazione del reddito agevolato, ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, occorre indicare l'importo di tale reddito nel **rigo E1 28**.

Nel rigo **E1 29** va indicata la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, ai sensi del predetto art. 3 del DL 357, sono stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati.
Se l'ente possiede altro reddito di impresa (in regime di contabilità sia ordinaria che semplificata), l'importo del reddito agevolato non va indicato nel rigo E1 28, bensì nel Mod. 760/A, rigo A88 o nel Mod. 760/C, righi C9 e C17 o nel Mod. 760/D, rigo D34. In tali quadri dovrà essere indicata altresì la sopravvenienza di cui all'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995.
In ogni caso va compilato l'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del Mod. 760.
Nel rigo **E1 30** deve essere indicato il reddito (o la perdita) dell'impresa di allevamento, pari alla differenza tra l'importo di rigo E1 27, colonna 4 e l'importo di rigo E1 28, aumentata dell'importo di rigo E1 29.
Se nel **rigo E1 30**, viene riportata una perdita, la stessa può essere compensata con gli altri redditi d'impresa (indicati nel 760/H e/o 760/D) eventualmente posseduti nel periodo di imposta. In tal caso nel rigo E1 32 va indicato zero ed il rigo E1 31 non va compilato. In mancanza di tali redditi di impresa, la perdita deve essere riportata nel rigo 01 del prospetto delle "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello 760/B.
Se nel **rigo E1 30** viene riportato un reddito, nel **rigo E1 31** va indicato l'importo delle perdite derivanti da attività di impresa in contabilità ordinaria, da mod. 760/H, fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo E1 30, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta (indicate nel prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno contenuto nel mod. 760/B del periodo d'imposta precedente).
L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 760/B.
L'importo di **rigo E1 32**, risultante dalla differenza tra rigo E1 30, e rigo E1 31, va riportato nel rigo 21 del Mod. 760/B.
I soggetti che non compilano il Mod.760/A, determinano il reddito di allevamento ai fini ILOR, riportando nel **rigo E1 33** il reddito che risulta dalla Sezione III, rigo E1 30 (secondo quanto sopra precisato), dal quale si deduce il reddito esente ai fini ILOR, indicato nel **rigo E1 34**, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali, posto nella quarta pagina del modello base.
Il reddito di **rigo E1 35** va riportato nel rigo 04 del Mod.760/B.

12 MOD. 760/F - REDDITI DEI FABBRICATI

Questo modello deve essere compilato soltanto dagli enti non commerciali residenti in Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia che possiedano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano.
In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero deve essere compilato il Mod. 760/L.
I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune, oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:
- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari ascrivibili alle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso; (vedere in **appendice** la voce Costruzioni rurali");

- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio finanziario entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello. Per maggiori informazioni consultare in **appendice** la voce "Immobili strumentali relativi alle imprese .

In ordine alla compilazione del presente modello, si precisa che, se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, è possibile riportare direttamente nella **colonna 7** del rigo **F44** l'importo indicato nel rigo 23 del mod. **760/B/95**.

Tuttavia, pur in assenza di variazioni si possono indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

I dati dei fabbricati si considerano variati se il reddito imponibile da esporre nella colonna 7 è diverso da quello indicato nel rigo 23 del 760/B/95, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso conseguenti ad acquisti e vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (ad esempio immobili in ristrutturazione).

Se invece si sono verificate variazioni, anche in relazione ad uno solo dei fabbricati da dichiarare oppure se vengono dichiarati per la prima volta redditi di fabbricati, compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate, tenendo presente che per le unità immobiliari che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la colonna 7 relativa al reddito imponibile.

Nella **colonna 1** va indicata la rendita catastale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale presunta.

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato. Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

In caso di immobili inagibili vedere in **appendice** la voce "Immobili inagibili".

Nella **colonna 2** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno va indicata la percentuale media di possesso.

La **colonna 4** va compilata se il fabbricato è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone.

L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) e va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno va indicato il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di affitto si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa, determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

1 – *unità immobiliare adibita ad abitazione* principale (solo per le cooperative a proprietà indivisa);
2 – unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **appendice** la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione);
3 – unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone;
4 – unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
9 – unità immobiliare che non rientra nei casi precedenti.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

1 – unità immobiliare distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
2 – unità immobiliare per le quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione dal reddito complessivo (vedere in **appendice** la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale").
3 - unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita.

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata sulla base delle seguenti precisazioni.

Se la società o l'ente è proprietario al 100 per cento per tutto il periodo di imposta nella colonna 7 va indicato:

- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è affittato o non è tenuto a disposizione (codici 1 e 9 nel campo Utilizzo" di colonna 5);
- l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo Utilizzo" di colonna 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del canone di locazione di colonna 4, se il fabbricato è affittato (codice 3 nel campo "Utilizzo di colonna 5);
- il canone di locazione di colonna 4, se il fabbricato è affittato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo " di colonna 5).

Se la società o l'ente non è proprietario al 100 per cento o non ha posseduto il fabbricato per tutto il periodo d'imposta nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, va rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione quest'ultimo va rapportato alla percentuale di possesso.

Nel **rigo F44** va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da F1 a F43.

Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 270 mila per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, rapportate al periodo durante il quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tale importo va indicato nel rigo 23 del Mod. 760/M.

MOD. 760/G - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti in Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

I redditi prodotti all'estero, distinti secondo le specifiche del modello devono essere elencati, per Stato di provenienza, in un apposita distinta da allegare al modello stesso, nella quale devono altresì essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nel periodo di imposta e il credito d'imposta di cui all'art. 15, che va indicato nel rigo 40 del Mod. 760/B.

Nei **righi** da **G1** a **G4** devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitale e dagli enti - commerciali e non commerciali - aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo, in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, altresì, inclusi i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e

le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto dalle convenzioni stipulate con la Francia ed il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle convenzioni stipulate con la Germania e la Francia).
Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui al comma 1 dell'art. 44 del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale) anche se tali riserve sono state imputate a capitale.

Ai fini della compilazione dei righi da G1 a G4 vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta".

Nel **rigo G1** vanno indicati, in **colonna 1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta sui dividendi nella misura di 9/16. Pertanto nella **colonna 1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta e nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute.

Nel **rigo G2** vanno indicati in **colonna 1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento. Pertanto, nella **colonna 1** vanno indicati gli utili al lordo delle ritenute d'acconto subite; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta e nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute.

Nel **rigo G3** vanno indicati gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta sui dividendi.
Pertanto, in **colonna 1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute subite; in **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute.

Nel **rigo G4**, in **colonna 1** va indicata la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta; in **colonna 3**, vanno indicate le ritenute.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, il credito di imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 spetta limitatamente alla parte degli utili, da indicare nel rigo G1, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, anche se imputate a capitale.

Nel **rigo G5**, vanno indicati, in **colonna 1**, gli interessi, e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; in **colonna 3**, va indicato l'importo delle ritenute.
Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

Nel **rigo G6, colonna 1**, vanno indicati gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione, percepiti nel periodo d'imposta, per la parte relativa al periodo di possesso, compresi quelli riconosciuti all'ente nel corrispettivo di vendita sia in modo esplicito che implicito. L'importo delle ritenute, da indicare nella **colonna 3**, afferente gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, diversi da quelli emessi da soggetti non residenti, è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Nel **rigo G7**, vanno indicati i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari di cui alla lett. *b-bis)* del comma 1 dell'art. 41.
Essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore; in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Da detto corrispettivo si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del DPR n. 600 del 1973, ivi inclusa la parte di differenza tra il valore di rimborso dei titoli e il loro prezzo di emissione, relativa a tale periodo.
Questi ultimi redditi e le ritenute ad essi corrispondenti vanno indicati nel precedente rigo G6.

Nel **rigo G8**, vanno indicate le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 del codice civile); sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 del codice civile).

Nel **rigo G9**, vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte a favore di terzi.

Nel **rigo G10**, vanno indicati gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso **rigo G10** vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del codice civile e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito del partecipante.Le ritenute subite vanno indicate in **colonna 3**.

Nel **rigo G11**, vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Nel **rigo G12**, vanno dichiarati gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, esclusi quelli aventi natura compensativa.
In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, se e in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi, pertanto, devono essere dichiarati nei singoli modelli nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Per contro, nel caso in cui tali proventi per qualunque causa non sono imponibili, gli stessi vanno dichiarati in questo modello quali redditi di capitale.
In questo rigo va altresì dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitali, ivi inclusi i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari, sempreché si tratti di titoli relativamente ai quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, nonché i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella inizialmente impiegata. Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto, nonché le operazioni "pronti contro termine" aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Trattasi di operazioni nelle quali il corrispettivo a fronte della ottenuta disponibilità dei titoli, assume esclusivamente funzione di garanzia dell'operazione e rimane, pertanto, indisponibile per il soggetto datore dei titoli.

Nel **rigo G13**, vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nel **rigo G14**, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, di cui ai righi P1 e P2 del Mod.760/P, al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei righi stessi.

Nel **rigo G15**, vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei righi da G1 a G14. L'importo di **colonna 1** va riportato nel rigo 24 del Mod. 760/B, quello di **colonna 2** nel rigo 30 e quello di **colonna 3** nel rigo 42 dello stesso Mod. 760/B.

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione *dell'imponibile ai fini dell'ILOR*.
Tale imposta si applica esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Sono tuttavia esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche anche se residenti in Italia.
La determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato nel rigo G16, gli utili di cui ai righi da G1 a G3 nonché i redditi prodotti all'estero indicati nel rigo G18 (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).

L'importo di **rigo G19** deve essere riportato nel rigo 05 del Mod. 760/B.

14 MOD. 760/H - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e dalle società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato e senza stabile organizzazione in Italia, per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (od equiparate) residenti in Italia.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore del conferimento dei soci, se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Questo modello deve essere compilato dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o non residente avente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
I redditi (o le perdite) delle anzidette società personali e dei GEIE sono accertati unitariamente nei confronti di tali soggetti, i quali devono dichiararli nell'apposito Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito nei confronti dei singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se detti redditi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.
Ciascuno dei soci, soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel Mod. 760/H la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE, *risultante dalla dichiarazione di questi soggetti*, che gli è proporzionalmente imputabile. Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel Mod. 760/A o Mod. 760/C o Mod. 760/D, come componente del reddito d'impresa.

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l'ente o società dichiarante partecipa, indicando il codice fiscale, la ragione sociale, il codice attività, il comune, la provincia, l'indirizzo e il codice di avviamento postale.
Nel secondo riquadro va indicato, per ciascuna società:
- nella **colonna 8**, il reddito totale della società partecipata e/o del GEIE, preceduto dal segno "-" in caso di perdita;
- nella **colonna 9**, il codice 1 o 2 o 3, riferito al tipo di partecipazione, come di seguito indicato:

1 partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e/o in GEIE;
2 partecipazione in società semplici;
3 altre partecipazioni.

- nella **colonna 10**, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante;
- nella **colonna 11**, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi;
- nella **colonna 12**, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta.

La **colonna 13** è riservata ai membri partecipanti a GEIE per dichiarare la quota di reddito ad essi imputabili ai fini ILOR.

Nel **rigo H9** va indicato:
- a **colonna 11,** il totale delle quote del credito d'imposta sui dividendi, da indicare, unitamente agli altri crediti d'imposta, nel rigo 30 e nel rigo 39 del Mod. 760/B;
- a **colonna 12,** il totale delle quote delle ritenute di acconto, da indicare, unitamente alle altre ritenute di acconto, nel rigo 42 del Mod.760/B;.
- a **colonna 13**, il totale delle quote di reddito di partecipazione in GEIE attribuite ai fini ILOR, da indicare nel rigo 06 del mod. 760/B.

Nel **rigo H10** va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, siano esse in regime di contabilità semplificata che ordinaria, o in GEIE, al netto delle perdite derivanti da partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.
Se tale importo è di segno negativo lo stesso, se non utilizzato per compensare altri redditi d'impresa, va riportato nel campo 01 del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello 760/B. In tal caso nel rigo H10 va indicato "zero" e il **rigo H11** non va compilato.
Se invece tale importo è di segno positivo lo stesso va indicato nel rigo H10, mentre nel rigo H11 va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (da quadro 760/A) o delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di attività d'allevamento con determinazione forfetaria ai sensi dell'art. 78 (da quadro 760/E1), fino a concorrenza dell'importo di rigo H10.
Se tali perdite d'impresa in contabilità ordinaria sono inferiori all'importo di rigo H10 occorre procedere alla compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo H10, con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

L'eventuale eccedenza di quest'ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello 760/B.
Nel **rigo H12** va indicato il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società semplice al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.
Nel **rigo H13** va indicata la somma algebrica tra rigo H12 ed il risultato della differenza dell'importo di rigo H10 e rigo H11.
Tale somma va riportata, nel rigo 25 del quadro 760/B.
Nel **rigo H14** va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del rigo H9, colonna 11, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis.

15 MOD. 760/I - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Questo modello va utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.); se l'attività è esercitata in Italia senza base fissa i relativi redditi debbono essere dichiarati nel Mod. 760/L.

I **righi I1**, **I2 e I3** vanno compilati se i dati sono variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tali righi vanno integralmente compilati. In ogni caso è possibile compilare i predetti righi anche in assenza di variazioni se questa modalità risulta più agevolate.
Nel **rigo I1** va indicato:
- nel **campo 1** la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso *gli uffici finanziari;*
- nel **campo 2** il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche.

Nel **rigo I2**, nei campi 1, 2, 3 e 4 va indicato il luogo di esercizio dell'attività stessa con l'indirizzo completo della "base fissa" (studio artistico o professionale, laboratorio, ecc.) in Italia. Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello in cui sono stati conseguiti i maggiori compensi.
Nel **rigo I3** deve essere indicato il luogo dove sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo di quest'ultimi.
Nel **rigo I4** indicare:
- nel **campo 1**, va barrata la casella se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se le attività intraprese erano preesistenti o in caso di subentro nelle stesse;
- nel **campo 2**, il numero dei giorni in cui si è esercitata l'attività, se la stessa è iniziata o cessata nell'anno;

– nel **campo 3**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali. Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire.
Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno.
Nel **rigo I5** va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Nel **rigo I6** va indicato l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed, in particolare:
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo I7** vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

• Ravvedimento operoso ai fini penali
(Art. 1, comma 4, del DL 10 luglio 1982 n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione dei redditi (utilizzando il presente rigo) e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, e sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

• Ravvedimento operoso ai fini amministrativi
(Art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreché, le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della L. n. 413 del 1991, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili.
L'importo e gli estremi di tale versamento vanno indicati nel rigo I28.

• Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri
(Art.3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Il contribuente, utilizzando il **rigo I7**, può incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. del 29 gennaio 1996 (pubblicato nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996), al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del DPR n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei compensi non annotati. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.
Nel **rigo I8** va riportata la somma dei compensi e proventi dei **righi I5, I6 e I7.**
Nel **rigo I9** vanno indicate:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. del 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. del 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento del costo delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato.

Per gli aeromobili da turismo, per le navi o imbarcazioni da diporto, per i motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e per le autovetture e autoveicoli di cilindrata superiore a 2.000 cc, o a 2.500 cc, se con motore diesel acquistati a partire dal 1° gennaio 1985 è stabilita la indeducibilità delle quote di ammortamento.

Nel **rigo I 10** vanno indicati:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. del 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M.del 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc., o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto.
Nel rigo **I 11** va indicato:
- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali.

Nel rigo **I 12** va indicato:
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito non oltre il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1995 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stupulati prima del 15 giugno 1990;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni;
- le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione.

Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990 per gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione.
Nel rigo I 13, relativamente ai lavorarori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si precisa che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Tuir, come integrato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate *a pie di lista e non a quelle rimborsate* forfetariamente con modalità mista e si applica alle trasferte iniziate a partire dal 24 febbraio 1995;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta . Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel rigo **I 14,** relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti, nel periodo d'imposta;
- le quote di accantonamento di fine rapporto maturate nel periodo di imposta relative a collaboratori che prestano la propria attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo I 15** va indicato l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale.

Nel **rigo I 16** va indicato l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative corrisposte nell'anno per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;

Nel **rigo I 17** va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. *Non sono deducibili gli interessi di cui all'art.* 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo I 18** va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.). Va compreso il 50 per cento delle spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

Nel **rigo I 19** va indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica.

Nel **rigo I 20** *va indicato il 50 per cento del*la spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2000 cc. o, se con motore diesel, di cilindrata non superiore a 2500 cc., limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato.

Nel **rigo I 21** va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo I 8**. Nello spazio tra parentesi *deve essere indicato l'ammontare complessivo delle* spese sostenute.

Nel **rigo I 22** va indicato l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo I 8**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo I 23** va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionali, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo I 24** vanno indicate:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;
- il 50 per cento delle spese di manutenzione delle autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o, se con motore diesel, non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato;
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Nel **rigo I 25** *va riportato il totale delle spese,* sommando gli importi da rigo I 9 a rigo I 24.

Nel **rigo I 26** va riportata la differenza tra l'importo di rigo I 8 e quello di rigo I25.

Nel **rigo I 27** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, nonché sui compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione.

Nel **rigo I 28** vanno indicati gli estremi del versamento del 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili effettuato presso il concessionario della riscossione ai fini del ravvedimento operoso amministrativo.

16

MOD. 760/L - REDDITI DIVERSI

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e non residenti, nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale, dalle associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabili organizzazioni in Italia.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Nel **rigo L1** vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'INVIM, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita anche parziale dei terreni o degli edifici.

Nel **rigo L13** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. *Per quanto concerne la nozione tecnica di* "lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce nell'**appendice**.

Nel **rigo L2** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'INVIM, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione nonché quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.

Nel **rigo L14** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, va indicato il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'INVIM. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dellNVIM e dell'imposta di successione.

Nel **rigo L3** vanno indicate le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta. In tal caso la ritenuta a titolo di imposta operata

dall'ente erogante all'atto della corresponsione delle predette somme, pari al 20 per cento, si considera effettuata a titolo d'acconto e va scomputata indicandola al rigo 42 del mod. 760/B.
A tale proposito si rammenta che il prelievo alla fonte viene effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1° gennaio 1992.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Nel **rigo L15** va indicato il costo dei terreni di cui al rigo L3, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonchè dell'INVIM. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè dell'INVIM e dell'imposta di successione.
Nel **rigo L4** vanno indicati i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorchè consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi; sono compresi i redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per l'ammontare percepito nel periodo di imposta.
Nel **rigo L5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto soggetto ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se lo Stato estero tassa l'immobile in base alle rendite catastali o criteri similari, il contribuente deve dichiarare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15; vedere la voce "crediti d'imposta" nell'**appendice.**
Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero è soggetto ad imposta nello Stato estero, il contribuente deve indicare l'ammontare dichiarato nello Stato estero senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e non l'abbattimento forfetario del 15 per cento.
Se il reddito costituito dal canone di locazione non e soggetto ad imposta sui redditi nel Paese esterò, il contribuente deve dichiarare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se lo stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo L5 non deve essere compilato.
Nel **rigo L6** vanno indicati i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali ecc., per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso.
Nel **rigo L7** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.
Nel **rigo L16** vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L7.
Nel **rigo L8** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende.
Nel **rigo L17** vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L8.
Nel **rigo L9** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda che era stata in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto.
Nel **rigo L18** va indicato il costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo L9.
Nel **rigo L10** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Nel **rigo L19** vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L10.
Nel **rigo L11** vanno indicati i compensi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Nel **rigo L20** vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L11.
Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei **righi** da **L13** a **L 20** non possono in ogni caso superare gli ammontari a ciascuno di essi corrispondenti, indicati nei righi da L1 a L11.
Va precisato, peraltro che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo, di cui all'art. 1, del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni.
Il reddito ai fini IRPEG si determina sottraendo l'ammontare di rigo L21 da quello di rigo L12. Detto reddito va riportato nel rigo 27 del Mod. 760/B.
Nel **rigo L27** va indicata, ai fini dell'esclusione dall'ILOR, anche la rendita catastale dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto nonché dei terreni dati in affitto per uso non agricolo senza tener conto della rivalutazione dei redditi dei terreni prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Il reddito ai fini ILOR si determina sottraendo dall'importo di rigo L24 gli importi dei righi L25, L26 e L27.
Detto reddito va riportato nel rigo 07 del Mod. 760/B.

MOD. 760/O - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.
Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato - tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti - realizzate dalle società di fatto con oggetto non commerciale nonché dalle società ed associazioni fra artisti e professionisti non residenti (con o senza base fissa in Italia), dalle società di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione.
Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.
Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della società, a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.
Poiché tale ipotesi comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva applicata, in misura forfetaria ai sensi del citato art. 3, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta da indicare nel rigo O7, ai fini dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il criterio ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.
L'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani, fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale.
La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito comprensivo degli interessi per dilazione di pagamento ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valo-

re definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.
Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base ad un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi.
I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con D.M. 31 gennaio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del DL n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni *sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno* di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore al 28 gennaio 1991, data di entrata in vigore del DL n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.
L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.
Oltre alla compilazione del Modello 760/O, il contribuente è tenuto a compilare un apposito prospetto indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere conservato ed esibito o trasmesso all'ufficio tributario nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.
Nel **rigo O1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel periodo di imposta, per l'importo effettivamente percepito, incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione e gli interessi per dilazioni di pagamento. In questo rigo va indicata anche la *quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni* poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Nel **rigo O2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato, o decrementato, come sopra indicato, dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo. Se, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, è stato assunto il valore (alla data del 28 gennaio 1991) risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.
Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis. Pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio - che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - e gli utili distribuiti - che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa -. Coerentemente con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura di perdite. Qualora non sia stato percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo deve essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra indicato, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Con riferimento ai righi precedenti si precisa che in essi devono essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta. Nei medesimi righi vanno indicate le cessioni assoggettate, in dipendenza dall'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario nell'ipotesi di superamento delle percentuali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 che comporta l'attrazione di tali operazioni al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.
Nel **rigo O3** va indicata la differenza tra l'importo del rigo O1 e quello del rigo O2. Nel caso in cui l'importo di rigo O2 è superiore a quello di rigo O1, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. Ricorrendo questa ipotesi indicare zero nel rigo O3 e nella Sezione "Minusvalenze non compensate nell'anno" riportare la somma algebrica degli importi indicati nei precedenti righi.
Nel **rigo O4** va indicata, fino a concorrenza dell'importo di rigo O3, l'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze, derivanti da cessioni effettuate in precedenti periodi di imposta.
Nel **rigo O6** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di rigo O5.
Nel **rigo O7** *va indicato il credito d'imposta pari* all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.
Nel **rigo O8** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva versata e gli estremi del versamento che deve essere effettuato presso il concessio*nario della riscossione o mediante delega alla* banca, utilizzando il codice 2122; gli intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 22 (concessionario), 31 (posta) o D (banca), mentre i non intestatari di conto fiscale, devono utilizzare i modelli 8 (concessionario) o 11 (posta).

Nel **rigo O9** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, quando l'importo di rigo O7 è superiore a quello di rigo O6.

10

MOD. 760/P - REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

Nel presente modello vanno indicati alcuni redditi di fonte estera diversi dai redditi relativamente ai quali si rende applicabile in Italia la ritenuta a titolo d'acconto (dividendi, interessi derivanti da mutui, obbligazioni ecc.) percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta che sarebbe stata effettuata in Italia.
Nella **colonna 1** va specificato il tipo di reddito; nella **colonna 2** lo Stato estero in cui il reddito è stato prodotto; nella **colonna 3** il soggetto che ha erogato il reddito; nella **colonna 4** l'ammontare del reddito, al netto di eventuali ritenute subite nello Stato *estero; nella* **colonna 5** *l'aliquota applicabile.*
Il **rigo P1** va utilizzato per dichiarare i redditi di fonte estera, compresi gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973, *quelli con regime fiscale equiparato emessi* all'estero dal 10 settembre 1992 e quelli delle obbligazioni medesime, che vengono riconosciuti sia in modo esplicito che implicito nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti nonché le plusvalenze di cui *all'art. 81, comma 1, lettera c-ter), realizzate mediante cessione a termine di valute estere* ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Per detti redditi può essere esercitata, barrando l'apposita casella nella **colonna 6**, l'opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DL n. 167 del 1990. In tal caso, i redditi del presente rigo, al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel mod. 760/A o 760/C o 760/D, ovvero nel rigo G14 del Mod. 760/G e per essi spetta il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il **rigo P2** va utilizzato per dichiarare i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote sono collocate all'estero o comunque i relativi proventi sono conseguiti senza applicazione della ritenuta del 12,50 per cento.
Anche per detti proventi può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso va barrata l'apposita casella, secondo i chiarimenti forniti in relazione ai redditi da indicare nel rigo P1.

MOD. 760/R - CREDITI DI IMPOSTA

Generalità

Il Mod. 760/R va utilizzato per l'indicazione dei dati relativi ai crediti d'imposta concessi:
- alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione);
- alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- alle imprese operanti nei bacini minerari.

Le imprese che fruiscono dei crediti sopra indicati devono tenere presenti le seguenti regole di carattere generale:
- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (neanche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante, o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 (la soprattassa del 40 per cento ovvero la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento).

Il presente Mod. 760/R contiene infine il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

• Credito di imposta concesso a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi

Il presente prospetto deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DL 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive integrazioni e, in particolare, della parte di credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione.
Tale credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, vale ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.
Il presente prospetto, composto di due riquadri rispettivamente per l'anno 1995 e per l'anno 1996, va compilato ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
Nel primo riquadro va indicato:
- nel **rigo R1**, il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo R2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1995 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1995 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1995 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione;
- nel **rigo R5**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R1 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel 1995 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione.
- nel **rigo R6**, l'ammontare del credito d'imposta residuo del 1995 ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo R1 e la somma degli importi da rigo R2 a R5;

Nel secondo riquadro va indicato:
- nel **rigo R7**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R6 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1996 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R8**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R6 utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1996 per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R9**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R6 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1996 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R10**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R6 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1996 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R11**, l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra il rigo R6 e la somma degli importi da rigo R7 a R10.

• Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I presenti prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'ILOR, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8, è considerato sopravvenienza attiva del periodo in cui è stato concesso, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir.

• Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo R12**, **colonne 1, 2, 3 e 4,** gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo R53, colonne 1, 2, 3 e 4 del Mod. 760/R/95;
- nel **rigo R13**, **colonna 5,** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R14**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo R12, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R14**, **colonna 5,** l'ammontare del credito di cui al rigo R13, colonna 5, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R15**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo R12, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R15**, **colonna 5,** l'ammontare del credito di cui al rigo R13, colonna 5, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R16**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4,** l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo R12, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R17**, **colonna 2,** la differenza tra l'ammontare di rigo R12, colonna 2, e la somma degli importi da rigo R14 a R16, colonna 2, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R17**, **colonna 3,** la differenza tra l'ammontare di rigo R12, colonna 3, e la somma degli importi da rigo R14 a R16, colonna 3, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo;
- nel **rigo R17**, **colonna 4,** la differenza tra l'ammontare di rigo R12, colonna 4, e la somma degli importi da rigo R14 a R16, colonna 4, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il terzo;
- nel **rigo R17**, **colonna 5,** la differenza tra l'ammontare di rigo R13, colonna 5, e la somma degli importi dei righi R14 e R15, colonna 5, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto.

• Credito d'imposta concesso per spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo R18**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo R53, colonna 5 del Mod. 760/R/95;
- nel **rigo R19**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R20**, **colonna 4**, l'ammontare del credito residuo di cui al rigo R18 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo R20, colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo R19 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R21, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo R18 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R21, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui al rigo R19 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R22, colonna 4**, l'ammontare del credito residuo di cui al rigo R18, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R23, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare di rigo R18, colonna 4 e la somma degli importi dei righi da R20 a R22, colonna 4, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il terzo;
- nel **rigo R23, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare di rigo R19, colonna 5, e la somma degli importi dei righi R20 e R21, colonna 5, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il quarto.

• Credito d'imposta concesso a favore dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi (art. 20 del DL n. 331 del 1993)

Le società titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare, a pena di decadenza, - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente Mod. 760/R il credito d'imposta concesso per l'anno 1995.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta.
Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo R24**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione, rilevato dal rigo R60, colonna 1, del Mod. 760/R/95;
- nel **rigo R25**, l'ammontare del credito d'imposta spettante il cui importo è stato determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo R26, campo 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R24 e R25, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo operate a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R26, campo 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R24 e R25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti nel periodo d'imposta 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R26, campo 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R24 e R25, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R26, campo 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R24 e R25, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R26, campo 5**, l'ammontare totale del credito utilizzato ottenuto dalla somma degli importi indicati nei campi da 1 a 4;
- nel **rigo R27**, la differenza tra l'importo ottenuto dalla somma dei righi R24 e rigo R25 e quello di rigo R26, campo 5, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi, dell'IVA e delle ritenute successivi a quelli sopra menzionati;
- nel **rigo R28** l'ammontare (anche parziale) del credito d'imposta residuo, indicato al rigo R 27 di cui si chiede il rilascio del buono d'imposta.

• Credito d'imposta spettante ai sensi del DL n. 357 del 1994 (Premio di assunzione)

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato premio di assunzione, in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994 assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi (anni 1994, 1995 e 1996 per i contribuenti con periodi di imposta coincidenti con l'anno solare) e può essere utilizzato a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso in sede di versamento dell'IVA, dell'IRPEG, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare il credito formatosi nel corso del 1994 può essere quindi utilizzato a partire dal 1° gennaio 1995, mentre quello formatosi nel corso del 1995 può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 1996, (vedere in **appendice** la voce "Credito d'imposta spettante ai sensi del DL n. 357 del 1994").
Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo R29**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo R30**, l'ammontare del credito d'imposta spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione determinato sulla base delle istruzioni fornite nell'appendice;
- nel **rigo R31, campo 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R29 e R30 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della dichiarazione precedente e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R31, campo 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R29 e R30, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della dichiarazione precedente e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R31, campo 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R29 e R30, utilizzato ai fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R31, campo 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma dei righi R29 e R30 utilizzato ai fini dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R31, campo 5**, l'ammontare del credito d'imposta totale utilizzato ottenuto dalla somma degli importi dei campi da 1 a 4 del rigo R31;
- nel **rigo R32**, l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra la somma dei righi R29 e R30 e l'importo del rigo R31, campo 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti successivi delle imposte sui redditi, dell'IVA e delle ritenute.

• Credito d'imposta concesso a favore delle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici (art. 35 del DL n. 331 del 1993)

Le imprese commerciali che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993, *presso magazzini o esercizi di vendita*, prodotti audiovisivi e cinefotoottici devono compilare il presente prospetto, per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse già concesso nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, *convertito dalla legge* 29 ottobre 1993, n. 427, residuante dalla precedente dichiarazione.
Si fa presente che con DM 2 febbraio 1994 sono state stabilite le modalità di applicazione di tale credito d'imposta.
Il credito doveva essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche in caso di mancato utilizzo - nella dichiarazione Mod. 760/R/94.
Ai fini della compilazione del prospetto si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEG e dell'ILOR effettuati a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione nonché dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Tale credito di imposta concorre alla formazione del reddito imponibile.
Pertanto vanno indicati:
- nel **rigo R33**, l'ammontare del credito di imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo R60, colonna 2, del Mod. 760/R/95;
- nel **rigo R34, campo 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo R33 utilizzato ai fini dei versamenti IVA dovuti a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo R34, campo 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo R33 che è stato utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R34, campo 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo R33 che è stato utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R34, campo 5**, l'ammontare del credito di imposta totale utilizzato, ottenuto dalla somma degli importi da campo 2 a campo 4;
- nel **rigo R35**, la differenza tra l'importo di rigo R33 e quello di rigo R34, campo 5 che potrà essere utilizzata nel corso dei mesi successivi per gli eventuali versamenti delle imposte.

Si ricorda che in caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

- **Credito d'imposta concesso a favore delle imprese operanti nei bacini minerari (art. 8, comma 6-bis, del DL n. 16 del 1993)**

Il presente prospetto è riservato alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del DL 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione dal pagamento dell'IRPEG e dell'ILOR sugli utili reinvestiti, il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.
Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del versamento, anche in sede di acconto, dell'IRPEG e dell'ILOR a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.
I soggetti in argomento possono optare per la scelta del beneficio del credito d'imposta in alternativa alla esenzione dal pagamento dell'IRPEG e dell'ILOR sugli utili reinvestiti.
In tal caso vanno indicati:
- nel **rigo R36**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo R67, colonna 2, del Mod. 760/R/95;
- nel **rigo R37**, il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta;
- nei **rigo R38, campo 3 e 4**, rispettivamente, il credito utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR e dell'IRPEG, relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo R38, campo 5**, l'ammontare del credito di imposta totale utilizzato, ottenuto dalla somma degli importi dei campi 3 e 4;
- nel **rigo R39**, la differenza tra la somma degli importi dei righi R36 e R37 e l'importo di cui al rigo R37, campo 5 che potrà essere utilizzata ai fini del versamento delle imposte sui redditi da effettuare successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

- **Richiesta di sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'Efim**

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione della Comunità Europea adottata in data 20 maggio 1992, nonché dalle associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del DL 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo (cfr.Circolare n.110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del DL. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese, ai sensi del citato art. 1 del DL. n. 532 del 1993, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti delatori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
Pertanto i soggetti interessati devono indicare:
- nel **rigo R40**, l'importo del credito per il quale e operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM al netto degli importi indicati, per fruire della sospensione dei versamenti ai fini dell'ILOR, dell'IRPEG, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al precedente periodo d'imposta;
- nel **rigo R41**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo R42**, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la pre- sente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R43**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R44**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R45**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R46**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo R47**, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione.

20 MOD. 760/S - DISTINTE

Il Mod. 760/S contiene:
- la distinta degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, comprese le accettazioni bancarie soggetti a ritenuta d'acconto;
- la distinta degli interessi, premi e altri frutti da depositi e conti bancari e postali soggetti a ritenuta d'acconto;
- la distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione Mod. 760/96.

21 MOD. 760/V - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'ILOR E/O DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Il presente modello deve essere utilizzato:
- dalle società o ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973 dall'art. 3, comma 94, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 549 del 1995;
- dalle società o ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo, presentata da questi ultimi soggetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995.

Nella **Sez. I**, la società o ente cedente deve indicare:
- nel **rigo V1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR, indicata nel rigo 05 del Mod. 760/M-B ceduta ad altra società o ente appartenente allo stesso gruppo;
- nel **rigo V2**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo 09 del Mod. 760/M-B ceduto ad altra società o ente appartenente allo stesso gruppo;
- nel **rigo V3**, l'ammontare totale delle eccedenze cedute;
- in ciascuno dei righi da V4 a V9 devono essere riportati i dati relativi ai soggetti cui sono cedute le predette eccedenze.

Nella **Sez. II**, la società o ente cessionario dell'eccedenza dell'ILOR e dell'IRPEG, deve indicare:
- nei **righi da V10 a V16**, i dati relativi ai soggetti cedenti e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (data di presentazione della dichiarazione dei redditi dei cedenti);
- nel **rigo V17**, l'ammontare totale delle eccedenze dell'ILOR e dell'IRPEG ricevuto dai soggetti cedenti;
- nel **rigo V18**, la parte dell'importo di rigo V17, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'ILOR, relativa alla presente dichiarazione;
- nel **rigo V19**, la parte dell'importo di rigo V17, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione;
- nel **rigo V20**, la parte dell'importo di rigo V17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi V18 e V19, che il dichiarante intende computare in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG e/o dell'ILOR relative ai successivi periodi di imposta;
- nel **rigo V21**, la parte dell'importo di cui al rigo V17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi V18, V19 e V20, di cui si chiede il rimborso.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modello per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri modelli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
Si ricorda che, a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente modello da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi.

Ministero delle Finanze **GUIDA ALLA COMPILAZIONE** Modello 760

22

MOD. 760/B - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHÉ DELLE SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

Questo modello deve essere utilizzato:

- dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- dalle società semplici, dalle società di fatto che non esercitano attività commerciali e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica nonché dagli enti non commerciali, non residenti nel territorio dello Stato;
- dalle società commerciali e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

tenendo conto di quanto di seguito specificato.

■ ILOR

Nei **righi** da **01** a **07** vanno riportati i redditi soggetti ad ILOR, desunti dai modelli aggiuntivi.
Nel **rigo 09** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 16,2 per cento e nel **rigo 10** quello soggetto ad aliquota ridotta.
Nel **rigo 12** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 11, il credito di imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 (vedere Mod. 760/R).
Nel **rigo 13** va indicato l'ammontare dei crediti dell'ILOR e/o dell'IRPEG, dei quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR.
Nei **righi 14** e **15**, **campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute all'ente dichiarante dalle società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e/o della seconda rata di acconto dell'ILOR (vedere **"Le novità della disciplina del reddito d'impresa"** contenute nelle istruzioni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate dovute, di cui al **campo 5**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4**.
Nel **rigo 16** o nel **rigo 17** va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di **rigo 11** e la somma dei **righi** da **12** a **15**.
Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod. 760/M-B.

■ ILOR

Nei **righi** da **18** a **27** vanno riportati i redditi soggetti all'IRPEG (o le perdite), desunti dai modelli aggiuntivi.
Nel **rigo 28** va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nei Modd. 760/A, 760/C e 760/D. Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata e dedotta dall'ente, della quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione anche per effetto dell'utilizzo dell'eccedenza per il versamento degli acconti o dei saldi.
Nel **rigo 30** va indicato il credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai soci o partecipanti dalla società o dagli enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 (vedere in **appendice** la voce "Crediti d'imposta").
In tale rigo va indicato anche il credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta").
Nel **rigo 31** vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma algebrica dei righi 29 e 30 e compilando la Sez. I dell'apposita distinta posta in calce al Mod. 760/P, gli oneri deducibili dal reddito complessivo che sono stati sostenuti nel periodo di imposta nonché la quota pari ad 1/5 dell'INVIM pagata nei precedenti periodi di imposta. Si ricorda che i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati con decreti dei prefetti delle province interessate, effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994, ai sensi dell'art. 14-bis, del DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono essere indicati in detto rigo, se non dedotti nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo (vedere in **appendice** la voce "Oneri deducibili").

Riservato agli enti non commerciali non residenti

Gli enti non commerciali non residenti che hanno compilato il Mod.760/A o il Mod.760/C o il Mod.760/D, che sono considerati, agli effetti dell'art.30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, non operativi e che dichiarano, nel rigo 32, un importo inferiore al reddito imponibile minimo (rigo 03 del prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo delle società non operative collocato nella quarta pagina del Mod. 760/A, se trattasi di ente non commerciale che compila il Mod. 760/A, ovvero il 2 per cento dell'importo complessivo delle immobilizzazioni aziendali relative alla stabile organizzazione, come risulta dal prospetto da allegare secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni generali alla fine del paragrafo 2), sono soggette, ai sensi del comma 7 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, fermo restando la possibilità di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 7 il contribuente può in ogni caso adeguare l'importo di rigo 32 al predetto reddito imponibile minimo, anche mediante riduzione delle perdite di periodi d'imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito (vedere in ***appendice*** *la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").*
In caso di redditi che pur conseguiti nell'ambito della attività di impresa sono esenti o non concorrono a formare il reddito di impresa, occorre tener conto, anche di detti redditi al fine di verificare se il reddito di rigo 32 è inferiore al reddito imponibile minimo (vedi istruzioni al rigo 16 del Mod. 760/M).

Nel **rigo 33** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento, e nel **rigo 34,** quello soggetto ad aliquota agevolata.
Nel **rigo 36** va indicato l'importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato, qualora, per lo stesso l'ente abbia fruito della detrazione d'imposta.
Nel **rigo 38** va indicato, fino a concorrenza dell'imposta di rigo 37 e compilando la Sez. II dell'apposita distinta posta in calce al Mod. 760/P, il 22 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta (vedere in **appendice** la voce "Oneri per i quali spetta una detrazione di imposta").
Nel **rigo 39** va indicato l'importo di rigo 30. I soggetti che hanno percepito utili distribuiti da società madri derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.
Nel **rigo 40** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta").
Nel **rigo 41** vanno indicati:

- il credito di imposta previsto dagli artt. 4, comma 5 della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ai partecipanti;
- il credito di imposta per i registratori di cassa nei casi previsti dall'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 45** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 44, il credito di imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 (vedere in **appendice** la voce "Credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994").
Nel **rigo 46** va indicato l'ammontare dei crediti dell'ILOR e/o dell'IRPEG, dei quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.
Si precisa che la somma degli importi indicati nei **righi 13** e **46** deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti dell'ILOR e dell'IRPEG dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute.
Nei **righi 47** e **48, campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute all'ente dichiarante dalle società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG (vedere **"Le novità delle discipline del reddito d'impresa"** contenute nelle istruzioni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui al **campo 5**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4**.
Con riguardo al **rigo 50**, si fa presente che gli enti che espongono un'eccedenza di imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi cosiddetti "comunitari" devono rideterminare l'eccedenza stessa, per

effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito di imposta sui predetti dividendi, indicato nell'apposito spazio di rigo 39 con l'imposta di rigo 37, diminuita delle detrazioni di rigo 38. Se l'imposta, come sopra diminuita, è uguale o superiore al credito di imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo 50; se, invece, è inferiore a detto credito occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo 50 dell'eccedenza medesima.
Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod. 760/M-B.

PROSPETTO DELLE PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO.

Il prospetto è riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e nei cinque precedenti hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro 760/A, o 760/C o 760/E1) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazioni agli utili. A tal riguardo si ricorda che fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 (periodo1994 per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare) le perdite sopradescritte eccedenti l'ammontare dei redditi prodotti nel periodo d'imposta, potevano essere portate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 24 febbraio 1995 (periodo 1995, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), per effetto dell'art. 8, comma 3, del TUIR, come modificato dall'art. 29 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, non più con il reddito complessivo, ma con i redditi derivanti dalle predette attività anche in contabilità semplificata e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte di tali perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
Pertanto nel **rigo 01** deve essere indicata, la differenza, se negativa, tra i redditi conseguiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e dalla partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria.
Poiché lo stesso art. 29 citato, al comma 2, ha precisato che il nuovo criterio di scomputo delle perdite in contabilità ordinaria si applica anche con riferimento alle perdite dichiarate in periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995, nei **righi 02, 03, 04** e **05** va indicata, distintamente per ciascun periodo di formazione, la parte di tali perdite che non abbia trovato compensazione nei periodi d'imposta precedenti a quello sopradetto in base al previgente criterio di scomputo o nel presente periodo d'imposta.

23 MOD. 760/M - CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI DELLE SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI

Questo modello deve essere compilato:
- dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- dalle società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società di fatto che non esercitano attività commerciali e le associazioni tra artisti e professionisti) e dagli enti commerciali non residenti, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato; tenendo conto di quanto di seguito specificato.

■ **ILOR**

Nel **rigo 01** va indicato il reddito di rigo A115 del Mod. 760/A.
Nel **rigo 02** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 16,2 per cento e nel **rigo 03** quello soggetto ad aliquota agevolata.
Nel **rigo 05** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 04, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere Mod. 760/R):
- credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- credito d'imposta per le piccole e medie imprese;
- credito d'imposta a favore di titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o per l'esercizio del servizio di noleggio;
- credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994;
- credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari.

Nel **rigo 06** va indicato l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR e/o dell'IRPEG, delle quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR.
Nei **rigo 07** e **08**, **campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dei crediti dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'ILOR (vedere **"Le novità della disciplina del reddito d'impresa"** contenute nelle istruzioni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate d'acconto dovute, indicate nel **campo 5**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4**.
Nel **rigo 09** o nel **rigo 10** va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 04 e la somma dei righi da 05 a 08.
Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod. 760/M-B.

■ **IRPEG**

Nel **rigo 11** o **12** va indicato il reddito o la perdita di rigo A95 o A98.
Nel **rigo 13** va indicato il credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai soci o partecipanti dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta").
Nel **rigo 14** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta").
Nel **rigo 15** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (ma non oltre il quinto), per l'intero importo che trova capienza in quello risultante dalla somma algebrica dei righi da 11 a 14. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo ai crediti d'imposta indicato nell'apposito spazio di **rigo 20**, riferibili agli utili ex 96-bis, comma 4), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo.
Nel **rigo 16** va indicato il reddito imponibile o la perdita risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo 11 o di rigo 12 e gli importi dei righi da 13 a 15.
Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare - da indicare nell'apposito spazio - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.

- *Riservato alle società non operative*

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti non commerciali non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che sono considerati (agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 27 del DL 23 febbraio 1995, n. 41) non operativi e che dichiarano, nel rigo 16, un reddito che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo 03 del prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo delle società non operative collocato nella quarta pagina del Mod. 760/A) sono soggette, ai sensi del comma 7 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, fermo restando la possibilità di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 7, il contribuente può in ogni caso adeguare l'importo di rigo 16 al predetto reddito imponibile minimo anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo 15, che, in tal caso, vanno indicate per un importo corrispondente all'eccedenza del reddito complessivo (rigo 11 o 12 aumentato dei righi 13 e 14) rispetto al suddetto reddito imponibile minimo.

Nel **rigo 17** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento e nel **rigo 18** quello soggetto ad aliquota agevolata. Si ricorda che l'aliquota è ridotta al 21 per cento per le società e gli enti che hanno ottenuto, a partire dal 12 giugno 1994 e fino al 31 dicembre 1997,

l'ammissione alla quotazione alla borsa o negli altri mercati regolamentati in quanto, in tal caso, l'art.5 del DL n. 357 del 1994 stabilisce che l'aliquota dell'IRPEG è ridotta di 16 punti. Per i soggetti che fruiscono anche delle agevolazioni previste dall'art. 105 del DPR n. 218 del 1978 o dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, la riduzione a metà dell'IRPEG opera con riferimento all'aliquota ridotta di 16 punti percentuali.
Nel **rigo 20** va indicato l'importo di rigo 13.
I soggetti che hanno percepito utili distribuiti da società "madri" derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.
Nel **rigo 21** va indicato l'importo di rigo 14.
Nel **rigo 22** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone o dai GEIE cui esso partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta").
Nel **rigo 23** vanno indicati:
- il credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione previsto da tali leggi venga attribuito ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta per i registratori di cassa, nei casi previsti dall'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (vedere in **appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo 27** va indicata la maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 105. Detta maggiorazione è dovuta dalla società o ente erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati:
- nella misura pari ai 9/16 della differenza tra l'utile di esercizio distribuito ai soci o partecipanti ed il 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e aumentato del 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. non residenti nel territorio dello Stato (reddito di rigo 16 aumentato delle perdite di rigo 15 e degli utili indicati nel rigo A84 del Mod. 760/A);
- nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) formati a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 per le società di capitali, e dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG;
- nella misura pari al 15 per cento delle somme distribuite prelevate da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) già esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), o formate con utili o proventi dell'esercizio stesso;
- nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata omessa l'indicazione delle riserve.

Se gli utili d'esercizio, le riserve o altri fondi dalle quali sono prelevate le somme distribuite dalle società costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64 o dalle società operanti nelle province di Trieste e Gorizia, sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 105 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 o all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, la maggiorazione di conguaglio è ridotta alla metà.
Si fa presente che se la società cosiddetta "madre" ha percepito utili di cui all'art. 96-bis, comma 1, che non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare, la stessa, a norma del successivo comma 3, può distribuire detti utili, nel medesimo ammontare del 95 per cento senza applicazione della maggiorazione di conguaglio; nell'ipotesi in cui la maggiorazione venga applicata, non operano le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 96-bis.
In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata e di successivo recupero a tassazione delle riserve, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo è ridotta, ai sensi dell'art. 107, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo operata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del DPR n. 602 del 1973. L'importo di tale riduzione va indicato nel rigo 28.
In tale rigo va altresì indicato l'ammontare della maggiorazione di conguaglio che la società ha eventualmente pagato, in aggiunta ai dividendi, a soci residenti in Francia, Germania, Paesi Bassi in applicazione delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di conguaglio pagata ai predetti soci può essere scomputata sempreché il dichiarante abbia correttamente indicato detta imposta, afferente i dividendi erogati, nella presente o in una precedente dichiarazione.
Nel **rigo 30** va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 29, l'ammontare dei seguenti crediti di imposta (vedere Mod. 760/R):
- credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- credito d'imposta per le piccole e medie imprese;
- credito d'imposta a favore di titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o per l'esercizio del servizio di noleggio;
- credito d'imposta a favore dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994;
- credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari.

Nel **rigo 31** va indicato l'ammontare dell'eccedenza dell'ILOR e/o dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto nella precedente dichiarazione, la computazione in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.
Nei **righi 32 e 33**, **campo 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG (vedere "**Le novità della disciplina del reddito imposta**" contenute nelle istruzioni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D). Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui al **campo 5**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4**.
Si precisa che la somma degli importi indicati nei righi 06 e 31 deve in ogni caso corrispondere alla somma dei crediti ILOR e IRPEG, dei quali, nella precedente dichiarazione, il contribuente ha chiesto la computazione in diminuzione delle imposte dovute.
Nel **rigo 34** o nel **rigo 35** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o dell'IRPEG a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 29 e la somma dei righi da 30 a 33.
Con riguardo al **rigo 35**, si fa presente che le società e gli enti che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi cosiddetti "comunitari", devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito d'imposta sui dividendi cosiddetti comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo 20, con l'ammontare dell'imposta di rigo 19.
Se l'imposta di rigo 19 è superiore o uguale al credito d'imposta sui dividendi "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo 35; se è inferiore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo 35 dell'eccedenza medesima.
Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione delle imposte relative al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il mod. 760/M-B.

PROSPETTO DELLE PERDITE

Nel prospetto delle perdite, nei **righi da 01 a 05**, vanno indicate, secondo il periodo di imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo 15 con l'intero importo della somma algebrica, se positiva, dei righi da 11 a 14.

24

MOD. 760/M-B - CALCOLO DELLE IMPOSTE A CREDITO, O DOVUTE A SALDO, ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

Questo modello va utilizzato per determinare l'ILOR e l'IRPEG da versare ovvero da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione delle imposte relative all'esercizio successivo sia dai soggetti che hanno compilato il Mod. 760/M sia da quelli che hanno compilato il Mod. 760/B.
Si ricorda che per effetto dell'art. 2 del DL n. 417 del 1991, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il contribuente può operare la compensazione tra l'IRPEG e l'ILOR.
I soggetti per i quali non si verifica il presupposto per operare detta compensazione, o che non intendono avvalersene, devono compilare:
- il **rigo 02**, campo 5, per l'ILOR dovuta indicata nel rigo 09 del Mod. 760/M ovvero nel rigo 16 del Mod. 760/B). Nel **campo 1** di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazio-

ne dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973 dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'ILOR. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al **campo 5**, la differenza da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4** (vedere **"Le novità della disciplina del reddito di impresa** contenute sulle istruzioni comuni ai nodelli 760/a, 760/C e 760/D);

- il **rigo 03**, per la parte dell'ILOR a credito, indicato nel rigo 10 del Mod. 760/M o nel rigo 17 del Mod. 760/B, da computare in diminuzione dell'ILOR e/o dell'IRPEG, relative al periodo d'imposta successivo e il **rigo 04**, per la parte di cui si chiede il rimborso;
- il **rigo 05**, per la parte dell'ILOR a credito che il dichiarante cede a società e ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 (vedere **"Le novità della disciplina del redditto di impresa"**contenute sulle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D);
- il **rigo 06, campo 5**, per l'IRPEG dovuta indicata nel rigo 34 del Mod. 760/M ovvero nel rigo 49 del Mod. 760/B). Nel **campo 1** di tale rigo va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973 dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui al **campo 5**, la differenza da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nel **campo 4** (vedere **"Le novità della disciplina del redditto di impresa"**contenute sulle istruzioni comuni ai modelli 760/A, 760/C e 760/D);
- il **rigo 07**, per la parte del credito dell'IRPEG, indicato nel rigo 35 del Mod. 760/M o nel rigo 50 del Mod. 760/B, da computare in diminuzione dell'ILOR e/o dell'IRPEG, relative al periodo successivo e il **rigo 08**, per la parte di cui si chiede il rimborso;
- il **rigo 09**, per la parte dell'IRPEG à credito che il dichiarante cede a società e ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter, inserito nel DPR n. 602 del 1973, dall'art. 3, comma 94, della legge n. 549 del 1995 (vedere **"Le novità della disciplina del reddito di impresa"**contenute sulle istruzioni comuni ai nodelli 760/A, 760/C e 760/D).

I soggetti che, ricorrendone le condizioni, si avvalgono della compensazione tra l'ILOR a credito e l'IRPEG dovuta o tra l'ILOR dovuta e l'IRPEG a credito, devono indicare, nel **rigo 01**, l'importo della imposta compensata, costituito dal minor importo (in valore assoluto) tra l'ILOR a credito (dovuta) e l'IRPEG dovuta (a credito).

La compensazione, una volta effettuata, può determinare l'ILOR dovuta o a credito ovvero l'IRPEG dovuta o a credito e, a seconda dell'ipotesi che si verifica, va compilato il prospetto tenendo conto dei chiarimenti sopra forniti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.

25

MOD. 760/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il DL 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioe anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Il citato meccanismo di rilevazione concerne non solo le operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori - sia in lire che in valuta - indipendentemente dalla causale delle stesse, come emerge dal comma 2, dell'art. 5, del DL n. 167, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo. Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato nel DM 31 gennaio 1996, pubblicato nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 1996, come modificato dal DM 13 febbraio 1996, pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 1996.

Lo stesso DL n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le *consistenze* degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno – prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) – sia i *flussi*, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.

L'obbligo della dichiarazione in esame sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo deve essere presentato dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti testé precisati.

Nel caso in cui sussista l'obbligo di presentazione del mod. 760, il modulo 760/W deve essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 760/W deve essere autonomamente presentato, con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod. 760.

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato DL n. 167 concernenti la soggetta materia, che gli enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari – sia istituzionali che professionali – residenti, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i predetti investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art. 2, comma 1; art. 4, comma 5 e art. 5, comma 2).

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, per espressa previsione legislativa, - per gli *investimenti all'estero* e per le *attività estere di natura finanziaria, produttive di redditi di capitale* o di redditi diversi, sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi.* Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'esterò fino al 9 settembre 1992;
2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento*, ai sensi della disposizione di cui all'art.26, terzo comma, del DPR n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Si tratta degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art.23 del DPR n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del DPR n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del DPR n. 600 del 1973;
3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del DPR n. 600 del 1973. Si tratta degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Mod.760/G;

4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del DL 30 settembre 1983, n. 512, convertito, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Si tratta dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. "titoli atipici"), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;
5. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento*, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del DL 17 settembre 1992, n. 378, convertito, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque *intervengono - anche se non in qualità di acquirenti* - nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2;
6. *siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta* da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del DPR n. 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se *non in qualità di acquirenti*, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari nei confronti di non residenti. Si tratta dei proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera b-bis) del TUIR
7. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento*, a titolo di imposta prevista dall'art. 67 del DL 30 agosto 1993, n. 331, *convertito dalla legge* 29 ottobre 1993, n. 427. Si tratta delle plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti *da operazioni con non residenti*, previste dall'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del TUIR.

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero che siano:

i) *già autorizzati al collocamento in Italia*, prima dell'entrata in vigore del DL 28 giugno 1990, n. 167, convertito, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e *successive modificazioni;*

ii) situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata legge n. 77 del 1983, diversi da quelli di cui alla precedente lettera i), i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr. art. 10-ter, comma 4, legge n. 77 del 1983);

iii) *diversi da quelli di cui alle precedenti lettere i)* e ii), semprechè i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6, dell'art. 10-ter della predetta legge n. 77, del 1983.

Per espressa *previsione normativa si intendono* compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del DL n. 167. Vanno altresì comprese fra i predetti investimenti esteri le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del DPR n. 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del DL n. 167, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

La **Sezione I** si compone di 11 campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice 1 oppure 2 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa;
- nei **campi 5** e **6**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;
  nei **campi 7** e **8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice 1, 2 o 3, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9** la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni;
- nel **campo 10** la data dell'operazione;
- nel **campo 11** l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1995, come da apposito decreto ministeriale.

La **Sezione II** *si compone di 5 campi. In essi gli* interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si *dovrà indicare:*

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;
- nei **campi 3** e **4**, rispettivamente la causale, in chiaro ed in codice, dell'operazione. Per *l'indicazione in codice della causale si dovrà* utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte *in Italia;*
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

La **Sezione III** si compone di 7 campi. In essi, gli *interessati devono indicare, per ciascuna operazione* che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

- nei **campi 1** e **2**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione in codice dello stesso desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice 1 oppure 2 oppure 3 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 5** dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della banca e il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero su estero di danaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel

campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del DL n. 167, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.
Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente modulo per segnalare la modalità di presentazione dello stesso.

26 PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Quanto ai dati da indicare nei righi da 01a 04 si precisa che:

- nel **rigo 01** va indicato a colonna 1 il codice fiscale e a colonna 2 la denominazione della società conferitaria;
- il valore da indicare nel **rigo 02** è quello riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nel **rigo 03**, è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nel **rigo 04** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Si fa presente che il comma 4 dell'art. 22 del DL n. 41 del 1995 ha previsto che nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 576 del 1975 e dell'art. 10 della legge n. 904 del 1977, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso precedentemente alla data del 24 febbraio 1995 e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al venti per cento.

Il comma 5 del citato art. 22 del DL n. 41 del 1995 estende l'applicabilità della disciplina posta dal comma 4 anche nei confronti delle società di assicurazioni che hanno effettuato operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Per le società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, l'art. 24, comma 1, del DL n. 41 del 1995 prevede che la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al venti per cento.

I soggetti che hanno assoggettato ad imposta sostitutiva le predette differenze devono indicare l'importo delle stesse nel rigo 04.

Con la circolare n. 310/E del 4 dicembre 1995 è stato precisato che l'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle differenze di cui ai citati commi 4 e 5 dell'art. 22 del DL n. 41 del 1995 può riguardare la differenza relativa ad una sola partecipazione ma per ognuna di queste deve essere assoggettata ad imposta sostitutiva l'intera differenza risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995, mentre ai sensi del successivo art. 24, comma 1, la differenza relativa alla partecipazione derivante dal conferimento agevolato ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, può essere assoggettata ad imposta sostitutiva anche parzialmente.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nei righi da 02 a 04 i dati riepilogativi mentre il rigo 01 non deve essere compilato.

27 PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1** le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella tabella E.

Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla tabella F) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1996.

Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato.

Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito.

Le **colonne 3** e **4** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella E) - Tipo di agevolazione

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, DPR 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879)
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 DPR 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
40	Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)
	Altri territori (art. 1, 9° comma, DL 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies, DL 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)
50	Esenzione totale ILOR

51 Esenzione parziale ILOR
60 Esenzione IRPEG
61 Riduzione IRPEG
Utili reinvestiti in settori agevolati
72 Esenzione utili reinvestiti (art. 8, comma 6, DL 23 gennaio1993, n. 16, conv. in legge 24 marzo 1993, n. 75).

Tabella F) - Stato dell'agevolazione

Codice

A Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta
B Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
C Agevolazione già richiesta con apposita istanza
D Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio
E Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione

28

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL DL 10 GIUGNO 1994, N. 357)

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che hanno realizzato, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, investimenti agevolabili ai sensi del predetto art. 3.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue.

Nel **rigo 01** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

Nei **righi da 02** a **06** devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso. Per i soggetti esistenti alla data del 12 giugno 1989, i cinque periodi d'imposta di riferimento sono quelli che precedono l'esercizio in corso alla data del 12 giugno 1994. Per i soggetti non esistenti al 12 giugno 1989 i periodi di imposta di riferimento sono quelli che precedono l'esercizio cui si applica l'agevolazione. Si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare in tali righi, è pari a zero e nel calcolo della media dovranno essere considerati anche tali periodi.

Nel rigo **07** deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo **01** e la media degli importi indicati nei righi da **02** a **06** che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato. Nello stesso rigo **07** deve essere indicato anche il numero dei periodi d'imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995).

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che, a decorrere dal 15 settembre 1995, hanno ceduto i beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del DL 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 del 1994, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati.
- In tal caso il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del DL n. 357, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

- nel **rigo 01** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994, effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995;
- nel **rigo 02** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;
- nel **rigo 03** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo 01 e rigo 02 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa inoltre che tale sopravvenienza attiva non può superare l'importo del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente.

Se l'importo di rigo 02 è superiore all'importo di rigo 01, nel rigo 03 va indicato 0.

29

MOD. 760/K - PATRIMONIO NETTO

Il Modello 760/K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal DL 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, è stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997. Sono escluse da tali proroghe le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi.

Il Mod. 760/K, secondo quando previsto dall'art. 9 del DM 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato DL n. 394 del 1992, deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi nel quale va pertanto inserito.

Il Modello si compone di due prospetti: il primo, composto di tre sezioni, riguardanti, le prime due, la determinazione dell'imponibile e la terza il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta, nonché i versamenti dell'imposta stessa; il secondo prospetto riguarda il versamento della seconda rata e degli interessi dell'imposta patrimoniale straordinaria dovuta ai sensi del DL 30 settembre 1994, n. 564 convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

■ Acconto patrimoniale

Si ricorda che il comma 112 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha previsto, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo di acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, un importo pari al 55 per cento dell'imposta patrimoniale relativa al periodo precedente nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.
L'acconto nella predetta misura del 55 per cento, deve essere versato in unica soluzione nell'undicesimo mese dell'esercizio o del periodo di gestione se l'importo è inferiore a lire 502.000; ovvero in due rate di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e la seconda, nella restante misura del 60 per cento, nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione, qualora l'importo dell' acconto dovuto è pari o superiore a lire 502.000.
L'acconto non va versato se l'imposta dovuta per il periodo precedente non supera lire centomila.

■ Imposta patrimoniale

La **sezione I** va compilata dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti, per i quali l'imposta ai sensi dell'art. 1 comma 2 del citato DL n. 394 deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Qualora l'impresa non abbia redatto il bilancio, non avendone l'obbligo, come ad esempio nel caso di fusione o di trasformazione, ovvero non abbia approvato il bilancio, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, per la determinazione del patrimonio netto da assumere ai fini del calcolo dell'imposta patrimoniale occorre far riferimento agli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta.

Nei **righi** da **K1** a **K11** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Relativamente al **rigo K7**, al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla

natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.
Si ricorda che l'art. 2, comma 1, del DL 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 679 ha previsto che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° ottobre 1994, le società cooperative e loro consorzi sono assoggettati all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
Si ricorda inoltre che qualora le imposte sostitutive, applicate ai sensi dell'art. 22 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio, l'ammontare di queste ultime su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo delle imposte sostitutive stesse.
Inoltre in caso di imputazione a conto economico delle imposte sostitutive di cui sopra, l'eventuale perdita dell'esercizio, da indicare nel **rigo K11**, va determinata senza tener conto delle medesime imposte sostitutive.

Il **rigo K13** va compilato dai soggetti che alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.

Per i suddetti soggetti il comma 4 dell'art. 1 del citato DL n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, l'importo di **rigo K12** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La **sezione II** va compilata dagli enti non commerciali, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività diverse da quelle assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive per i quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del DL n. 394, l'aliquota del 7,5 per mille si applica sul valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60, da indicare nel **rigo K15**, determinato ai sensi delle norme medesime e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'art. 76, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti, che va riportato nel **rigo K16**.

I suddetti enti possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che sia tenuta la contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate, diverse da quelle innanzi specificate, e che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima facciata del mod. 760/A. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello.

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del DL n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria.

Nella **Sezione III** va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta, gli estremi dei versamenti degli acconti e del saldo dell'imposta nonché le eventuali somme da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo.

Nel rigo **K18** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di rigo K14 ovvero K17.

Si ricorda che in caso di compilazione del **rigo K13** l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del DL n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel rigo K12 senza tener conto quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi, l'imposta da indicare nel rigo K18 va ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di detto rigo non supera l'importo di lire centomila.

Nei righi **K19** e **K20** vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto eventualmente versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti, cioè la data e il codice dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.
La differenza tra l'importo indicato nel rigo **K18** e il totale degli importi indicati nei righi **K19** e **K20** va indicata, se positiva, nel rigo **K21** in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo, se negativa, va indicata nel rigo **K22** e/o nel rigo **K23**.

Qualora l'importo indicato nel rigo K18 sia non superiore a lire 100.000, il totale degli importi indicati nei righi K19 e/o K20 va indicato, a scelta del contribuente, nel rigo K22 e/o K23.

Si ricorda che, per effetto dell'art. 20 del DL n. 41 del 1995, e dell'art. 3, comma 6, del DL n. 394 del 1992, gli acconti e il saldo devono essere versati con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.

Pertanto,le società e gli enti devono effettuare i pagamenti solamente al concessionario della riscossione, compilando la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

In entrambi i casi occorre far riferimento ai seguenti codice-tributo:

codice 2417 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di capitali ed enti - Acconto.
codice 2415 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Società di capitali ed enti.

Il periodo di riferimento, da riportare nella forma AA.AA. nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11) è l'anno per il quale si versa l'imposta. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, vanno, invece, riportate le ultime due cifre di ciascuno dei due anni.
Si ricorda che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione, i competenti uffici finanziari provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 6 per cento annuo.
La soprattassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.
Si fa, altresì, presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato DL n. 394, fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DM 7 gennaio 1993, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

■ Imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per le società cooperative e loro consorzi

Estremi del versamento rateale.

Il secondo prospetto del Mod. 760/K va utilizzato dalle società cooperative e loro consorzi che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DL n. 564 del 1994, hanno optato per il versamento rateale dell'imposta straordinaria di cui al comma 2 dello stesso art. 2.
In tal caso, nel rigo **K24** va indicato la quota del 50 per cento dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto versata entro il 15 dicembre 1995 e nel rigo **K25** va indicato l'importo degli interessi legali, maturati nella misura del 10 per cento, dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al 1° ottobre 1994 e fino alla data di versamento della predetta quota.

Ammortamento anticipato [art. 67, comma 3 del TUIR]

L'ammortamento anticipato previsto dall'art. 67, comma 3, del TUIR, ove non imputato in bilancio a diretta riduzione del valore dei cespiti può essere dedotto, previo accantonamento in un'apposita riserva in bilancio, per la cui costituzione non si rende necessaria l'effettiva imputazione dell'importo corrispondente a conto economico

Associazioni sindacali agricole

L'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62 del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento.
Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato.
Al riguardo, occorre precisare che per l'individuazione degli incassi conseguiti nell'esercizio di tale attività deve aversi riguardo al criterio di cassa nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio stabilito dalla normativa IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non riscossi (ciò in analogia a quanto precisato nel DM 18 maggio 1995, *per le associazioni sportive senza fini di lucro*).
Gli obblighi contabili relativi a detta attività sono limitati alla tenuta del registro previsto dal citato DL n. 331 del 1993.
Pertanto, per le altre attività commerciali eventualmente esercitate dalle associazioni sindacali agricole, diverse da quella rientrante nel regime forfetario, il limite previsto dall'art. 18 del DPR n. 600 del 1973 *va riferito esclusivamente ai ricavi conseguiti* nell'esercizio di dette altre attività commerciali.

Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 67 del TUIR, non sono deducibili, sempreché non siano destinati *ad essere utilizzati esclusivamente come beni* strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del DPR 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.
Si precisa che per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (ad esempio, le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Conto fiscale

Il conto fiscale è uno strumento a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita IVA per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di *codice per accedere al proprio conto è dato* dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, le operazioni di apertura e chiusura del conto stesso sono affidate agli uffici dell'IVA ai quali la società o l'ente devono rivolgersi sia se non hanno ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur *avendone diritto, sia se hanno ricevuto tale comunicazione* e ritengano di non esserne legittimamente destinatari.
Sul conto fiscale vengono annotati tutti i versamenti relativi all'IRPEG, all'ILOR, all'IVA, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (cosiddetto ravvedimento operoso) nonché quelli relativi alle ritenute alla fonte.
*L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effet*tuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente.
Agli intestatari di conto fiscale è riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario compilando un apposito modello.
Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite è dovuta, per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni.
La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.
Per il 1996 le richieste di rimborso non possono essere superiori a lire 80 milioni; se il credito è di ammontare superiore la differenza sarà restituita dall'ufficio competente con le ordinarie procedure o può essere richiesta al concessionario nel 1997. Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti ed ai rimborsi richiesti e ottenuti nell'anno precedente.

Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR]

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, anche in natura, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Relativamente alla parte del contributo o della liberalità non accantonata è possibile scegliere tra la tassazione per intero nell'esercizio in cui tali proventi sono incassati e la ripartizione in quote *costanti in tale esercizio e nei successivi ma non* oltre il nono.
Si precisa che in presenza di un contributo unitario ma erogato in più esercizi le regole predette si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato in ogni periodo d'imposta.
Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo già incassato, in tutto o in parte, sia sottoposto a condizione sospensiva, il contributo stesso rileva fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per il percipiente, per la parte già incassata fino al momento di perfezionamento del diritto, un mero debito.
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317), lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte.
Con l'introduzione del criterio di cassa disposto dalla legge 8 agosto 1994, n. 50, di conversione del DL 29 giugno 1994, n. 416, i proventi di cui trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale nell'esercizio del loro conseguimento.
Pertanto, la costituzione dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare della sospensione deve avvenire entro - e non oltre - l'esercizio d'incasso dei proventi (sempreché il relativo diritto non sia sottoposto a condizione sospensiva).
Tuttavia, qualora il provento sia imputato per competenza in un esercizio anteriore a quello d'insorgenza del presupposto impositivo (incasso), la riserva può essere validamente costituita anche nel bilancio relativo al suddetto esercizio di competenza.
Si precisa, inoltre, che l'accantonamento in questione può essere operato sia a carico dell'utile dell'esercizio d'incasso ovvero dell'esercizio d'imputazione contabile dei proventi e sia vincolando un'altra riserva disponibile già esistente.

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate *in quanto il relativo red*dito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero *annuo di giornate lavorative superiore a cento.*
Ai fini del riconoscimento della ruralità devono inoltre sussistere le seguenti condizioni:

1) il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
2) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e risultante dalla dichiarazione annuale IVA del 1995 (presentata nel marzo del 1996) deve essere superiore alla metà del reddito complessivo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più soggetti i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno di tali soggetti.

Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.
Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza elencati per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata, con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

■ Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 14 del TUIR, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di cui alla lettera a) dell'art. 87, spetta nella misura dei 9/16 di tali utili. Detto credito spetta sugli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Il credito di imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 se la loro distribuzione sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Il credito di imposta sui dividendi spetta ugualmente nella misura del 25 per cento qualora la distribuzione sia relativa alle riserve o ai fondi affrancati ai sensi degli artt. 23, comma 1, e 24 del DL n. 41 del 1995 sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorchè la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, alle società ed enti di cui all'art. 87 è riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale.
Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto.
Per gli enti non commerciali, il credito di imposta è riconosciuto per i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali, che concorrono a formare il reddito.

3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

4) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo derivanti a soggetti che esercitano imprese commerciali dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

5) Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamemente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente nè di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.
L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da allegare alla dichiarazione, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:
- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero x Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del DPR 4 febbraio 1988, n. 42).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.
Per gli enti non commerciali per i quali il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, l'imposta italiana e il reddito complessivo vanno rideterminati considerando il reddito di impresa e quello di partecipazione in società di persone che svolgono attività commerciale, al lordo delle perdite eventualmente scomputate da tali redditi.
Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.
Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.
Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile).

6) Credito d'imposta sui registratori di cassa (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18)

Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983 che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1994; i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti. Tali disposizioni restano invece applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti.

■ Credito di imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 (premio di assunzione).

Condizioni per fruire del credito di imposta

1. Requisiti dei neo-assunti

Il premio di assunzione è attribuito ai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che incrementano la base occupazionale assumendo lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori al primo impiego;

b) lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale e che non possiedono i requisiti per fruire delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità;

c) disoccupati iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che non risultino iscritti negli ultimi tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

d) lavoratori iscritti nella lista di mobilità prevista all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991;

e) portatori di handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

Sono da considerare lavoratori al primo impiego solo quelli che non hanno precedentemente intrattenuto alcun altro rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dal novero dei soggetti che possono determinare incremento di base occupazionale, sia coloro che hanno precedentemente instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche se risolti per mancato superamento del periodo di prova), sia quei soggetti che, in precedenza, hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o in base a contratti di formazione-lavoro o di apprendistato.

Si precisa, però, che in caso di trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto a tempo determinato o di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato, la verifica dell'esistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere deve essere effettuata con riferimento al momento della prima assunzione.

Il possesso da parte dei neo-assunti dei requisiti previsti dalla norma deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dagli stessi al datore di lavoro.

2. Incremento della base occupazionale

Per la determinazione della consistenza della base occupazionale in essere alla data del 12 giugno 1994, con la quale vanno confrontate le basi occupazionali esistenti alla scadenza dei successivi periodi di paga, si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori indicati nei commi 1 ed 1-bis dell'art. 2 del DL n. 357 del 1994 e cioè:

a) ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche se lavoranti a domicilio (comma 1) o anche in aspettativa;

b) ai lavoratori collocati in cassa integrazione che ancora fruiscono del relativo trattamento (comma 1-bis);

c) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che risultano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro (comma 1-bis);

d) agli apprendisti (comma 1-bis);

e) ai lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (comma 1-bis).

Per l'individuazione dei dipendenti in questione occorre far riferimento alla definizione che di tali soggetti è data dalla legislazione del lavoro italiana. Non assume, pertanto, alcun rilievo, ai fini della determinazione della consistenza della base occupazionale, come anche per l'individuazione dei lavoratori al primo impiego, lo svolgimento di attività lavorativa disciplinata da disposizioni contenute in ordinamenti diversi da quello italiano.

Per verificare se esistono gli incrementi di base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla predetta data del 12 giugno 1994 con quello esistente al termine di ciascuno dei successivi periodi di paga.

Ai fini della determinazione della consistenza di quest'ultima base occupazionale si deve far riferimento ai dipendenti indicati nel comma 1 (ossia a coloro che risultano assunti in base a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato prima o dopo il 12 giugno 1994) nonché, fino a che permangono in azienda, a tale titolo, agli apprendisti e ai dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro presenti nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994. I lavoratori collocati in mobilità presenti nella base occupazionale in essere al 12 giugno 1994 vanno considerati nella base occupazionale esistente alla scadenza dei successivi periodi di paga fino a che rimangono iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.

In particolare, si precisa che:

a) l'assunzione di un apprendista o di un dipendente con contratto di formazione-lavoro successivamente al 12 giugno 1994 non determina incremento di base occupazionale;

b) la trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato influenza in aumento la base occupazionale se la regolarizzazione avviene dopo il 12 giugno 1994 ed il lavoratore (in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 1) non rientra tra quelli presenti in azienda alla stessa data con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato. Se tali lavoratori erano, invece, presenti in azienda alla data del 12 giugno 1994, in qualità di apprendisti o in base a contratti di formazione-lavoro, la regolarizzazione della loro posizione non determina, di fatto, alcun incremento della base occupazionale;

c) la trasformazione, senza soluzione di continuità, dopo la data del 12 giugno 1994 di un rapporto di lavoro a tempo determinato (costituitosi anche anteriormente al 12 giugno 1994) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato influenza in aumento la determinazione della consistenza della base occupazionale se il lavoratore era in possesso dei requisiti soggettivi richiesti al momento della assunzione a tempo determinato.

3. Decremento di base occupazionale in società controllate

L'incremento della base occupazionale del contribuente per il quale si procede alla determinazione del credito deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in società facenti capo, anche per interposta persona (fisica o giuridica), allo stesso soggetto (persona fisica, società, ecc.). Tale ultima situazione può verificarsi, ad esempio, in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.

Si ricorda che, in base all'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono considerate società controllate quelle nelle quali un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e che i successivi punti 2) e 3) considerano società controllate, rispettivamente, quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e quelle che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il secondo comma del citato articolo 2359 stabilisce poi che, ai fini dell'accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta e che non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.

Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate si fa, inoltre presente quanto segue:

- se il premio di assunzione viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale a essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Nessuna compensazione può essere effettuata fra decrementi e incrementi relativi all'insieme delle società controllate. Se, ad esempio, la società A (controllante) per il mese di ottobre 1995 registra un incremento di base occupazionale pari a tre unità, e se si ha: nella società controllata B un incremento di quattro unità e nella società controllata C un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A deve considerarsi incrementata di due unità;
- se il premio di assunzione viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tener conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, dal medesimo soggetto che controlla la società controllata per la quale si sta calcolando il premio. Se la società controllata a sua volta controlla altre società si deve però anche tener conto dei decrementi di base occupazionale verificatisi in quelle società controllate; se, ad esempio, la società A controlla le società B, C e D e la società B a sua volta controlla la società K, nel determinare il credito d'imposta della società B si deve tener conto di quanto avvenuto in C, D e K e non di quanto avvenuto in A.

Anche in questo caso nessuna compensazione può essere effettuata tra decrementi ed incrementi relativi all'insieme delle predette società.

Il decremento di base occupazionale verificatosi nelle società controllate va portato in diminuzione dell'incremento di base occupazionale di una o più delle altre società controllate o della società controllante, fino a concorrenza del decremento stesso. Le società alle quali attribuire il decremento sono liberamente scelte dai contribuenti.

Se, ad esempio, la società A controlla le società B, C, D ed E, in presenza della seguente situazione occupazionale:

- A incremento nullo
- B, C, e D incremento + 2
- E decremento - 3,

il decremento della società E può essere liberamente distribuito tra le società B, C e D per le quali si sta calcolando il premio di assunzione, (ad esempio si potrebbe avere: B, C e D con incremento + 1 oppure B con incremento + 2, C con incremento + 1 e D con incremento nullo, ecc.).

4. Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica della esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata ad ogni periodo di paga (mese, quindicina o settimana) al momento di scadenza dello stesso.
Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale.
Il premio di assunzione è determinato alla data di chiusura del periodo di imposta sommando il credito spettante in riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascuno dei periodi di paga in cui è stato riscontrato un incremento di base occupazionale.
Al riguardo si precisa che, in presenza di periodi di imposta coincidenti con l'anno solare, nella determinazione del premio di assunzione spettante per il 1995 (utilizzabile a partire dal 1° gennaio 1996) si può tener conto degli incrementi di base occupazionale verificatisi a dicembre solo se il periodo di paga che comprende tale mese termina entro il 31 dicembre 1995 e se entro tale data siano state corrisposte le relative retribuzioni. Nel caso in cui anche uno solo di tali eventi si verifichi nel 1996 il credito di imposta relativo all'incremento occupazionale verificatosi nell'ultimo mese del 1995 influenzerà, invece, la determinazione del credito relativo al 1996 e sarà, quindi, utilizzabile solo a partire dal 1997.
Il credito d'imposta è pari al 25 per cento del reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta corrisposto ai lavoratori considerati in incremento di base occupazionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Se il numero dei dipendenti che risulta in incremento di base occupazionale è inferiore a quello dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 12 giugno 1994, in possesso dei requisiti per l'attribuzione del premio di assunzione, il contribuente può liberamente scegliere quale delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti in possesso dei predetti requisiti prendere a base per il calcolo del credito di imposta.
Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio di assunzione non possono risultare di importo superiore a 30 milioni di lire, ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno (espresso in giorni) per il quale il lavoratore è stato prescelto quale dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla norma su cui calcolare il premio di assunzione.
Tale limite risulta applicabile anche nei confronti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time.
Ad esempio, in presenza di un neo-assunto con contratto a tempo indeterminato che nel corso del 1995 abbia prestato la propria attività lavorativa nell'impresa per 180 giorni, e per l'intero periodo abbia generato premio di assunzione, l'importo su cui commisurare il credito di imposta non può risultare superiore a 14.794.520 lire.
Tale limite va considerato con riferimento all'intero periodo in cui il lavoratore ha generato credito di imposta e non deve essere ulteriormente suddiviso in relazione ai diversi periodi di paga. Ad esempio, un lavoratore assunto il 20 settembre che genera credito di imposta nei mesi di settembre (11 giorni), ottobre (31 giorni), e novembre (30 giorni), avrà un limite pari a lire 5.917.808 (30 milioni diviso 365 moltiplicato per 72) e non tre distinti limiti per ciascuno dei periodi di paga nei quali risulta in incremento di base occupazionale.
Il reddito di lavoro dipendente su cui va commisurato il credito di imposta, (ossia la base su cui calcolare il 25 per cento), è costituito dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta e corrisposto in riferimento al periodo di paga in cui il lavoratore è stato considerato ai fini del calcolo del premio di assunzione.
Unica deroga a tale principio è costituita dalla previsione legislativa che nella determinazione del credito si deve tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto a condizione che gli stessi siano stati corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti in Italia.
Si deve tener conto, altresì, dei ratei di mensilità aggiuntive corrisposte entro il termine del periodo di imposta e riferibili ai giorni compresi nei periodi di paga in cui si è verificato l'incremento della base occupazionale. Pertanto, in presenza di un lavoratore che ha generato credito di imposta per un solo mese di 30 giorni la quota parte di mensilità aggiuntive corrisposte da tenere in considerazione, e pari alla mensilità aggiuntiva stessa divisa per 365 e moltiplicata per 30.
Ciò vale esclusivamente in riferimento ai lavoratori che hanno prestato attività per l'intero anno. In presenza di lavoratori assunti nel corso dell'anno, l'importo da tenere in considerazione è pari alla mensilità aggiuntiva corrisposta divisa per il numero dei giorni compresi nel periodo in cui il lavoratore ha prestato servizio in azienda e moltiplicata per il numero dei giorni in cui nello stesso periodo il lavoratore è risultato in incremento di base occupazionale.
Non si può tener conto, invece, delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti che risultino di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Il credito d'imposta non spetta, inoltre, per le assunzioni dei soggetti che sono stati posti dal precedente datore di lavoro in cassa integrazione o in mobilità al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del premio.

5. Istruzioni per la compilazione dello schema per il calcolo del premio di assunzione

Ai fini della determinazione del premio di assunzione si può utilizzare lo schema di calcolo di seguito riportato, per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni.
Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi.
Deve essere compilato un rigo del prospetto per ciascun lavoratore preso in considerazione ai fini della attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 1, va riportata la somma dei giorni corrispondenti ai periodi di paga presi in considerazione, per l'attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 2 relativa al reddito di lavoro corrisposto, va riportata la somma delle retribuzioni prese a base per il calcolo del premio di assunzione comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.
Nella colonna 3, relativa al limite massimo spettante, va riportato l'importo che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni indicato nella colonna 1 per 82.191,7 (importo corrispondente a 30.000.000 ragguagliati al giorno).
Nella colonna 4, va riportato l'importo minore risultante dal confronto tra il reddito corrisposto ed il reddito massimo spettante.
Nel rigo 11 va indicata la somma delle retribuzioni base.
Nel rigo 12 va indicato il credito d'imposta spettante pari al 25% dell'importo di rigo 11. Tale credito va riportato nel mod. 760/R al rigo R30.

■ Deducibilità degli interessi passivi

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Nel caso in cui la società o l'ente siano soci di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate

Unità in incremento	Numero giorni in incremento 1	Reddito corrisposto 2	Limite massimo spettante 3	Retribuzione base 4
1		.000	.000	.000
2		.000	.000	.000
3		.000	.000	.000
4		.000	.000	.000
5		.000	.000	.000
6		.000	.000	.000
7		.000	.000	.000
8		.000	.000	.000
9		.000	.000	.000
10		.000	.000	.000
11	Totale retribuzione base			.000
12	Credito d'imposta spettante (25% del rigo 11)			.000

delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con D.M. 28 gennaio 1985, pubblicato nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985.

■ Deduzione per il piano energetico nazionale

Agli enti non commerciali compete la deduzione delle spese sostenute per gli interventi (non finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico) atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici.
Tale deduzione, nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore dell'immobile ed in proporzione alla sua quota di possesso, compete per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere superiore al reddito dell'unità immobiliare nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, senza tener conto della maggiorazione di un terzo di cui al comma 1 dell'art. 38 e della deduzione, fino ad un milione di lire, di cui all'art. 34, comma 4-*quater*, del TUIR.
La deduzione, che riguarda sia il prezzo di acquisto del materiale, sia le spese, al netto dell'IVA, relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato, si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.
Gli interventi ammessi a fruire dell'agevolazione sono indicati nel DM 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella G.U. n. 107 del 9 maggio 1992.
Tra tali interventi sono compresi, ad esempio, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di coibentazione, la sostituzione di scalda-acqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari.
Le modalità e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura dell'ente non commerciale, sono specificate nel predetto decreto ministeriale.
L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari produttive di reddito fondiario e non è concessa per le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini.

■ Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n.357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489)

1. Generalità

L'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994 n 489 stabilisce che è escluso dall imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (12 giugno 1994) ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data.
L'esclusione si applica per il periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994 e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

2. Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, ad esclusione delle banche e delle imprese di assicurazione, indipendentemente dalla veste giuridica assunta, dal tipo di contabilità adottata e dal criterio di determinazione del reddito seguito.
I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es., esercenti attività agrituristiche, imprese di allevamento di cui all'art. 78 del TUIR) possono fruire dell'agevolazione in esame soltanto se sono in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

3. Contenuto dell'agevolazione

Considerato che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensì quale componente negativo, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli artt. 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis, e 102. del TUIR. Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali.
L'agevolazione rileva, invece, ai fini dell'applicazione della maggiorazione di conguaglio, nel senso che, per la determinazione dell'utile da distribuire senza detta maggiorazione, il reddito si assume al netto dell'importo agevolato.
L'importo escluso concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita, eventualmente da portare in diminuzione del reddito degli esercizi successivi.
L'agevolazione spetta ai fini sia dell'imposta personale che dell'imposta locale sui redditi.

4. Nozione di investimento

Per investimento si intende:
- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L'agevolazione trova applicazione nei riguardi degli investimenti effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi.
L'espressione "impianti" comprende nel loro complesso:
- le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
- i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature, ecc..

L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di "impianti esistenti" si realizzano:
a) attraverso interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;
c) attraverso interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa.

Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o completare devono essere situati nel territorio dello Stato.
L'agevolazione spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti che non risultano di proprietà dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione.
Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di aumento della superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un piano intermedio all'interno del fabbricato.
Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc..
Il regime agevolativo riguarda non soltanto le opere iniziate nei periodi di imposta agevolati, bensì anche quelle iniziate anteriormente a detti periodi, pur se siano rimaste in precedenza sospese.
Il beneficio compete, altresì, qualora gli investimenti, anche in beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi a quelli agevolati.
Per investimento in «beni strumentali nuovi» si intende l'acquisto a titolo derivativo ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia, devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.
Rimangono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a beni immobili diversi da quelli cosiddetti "strumentali per natura". Si ricorda che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del TUIR, per immobili strumentali per natura si intendono quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (trattasi di quelli classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E, nonché nella categoria A/10), anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato.
Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita, non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti.
L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto.
Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanzino in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi di fabbrica, ecc., mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi (come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicità o quelli di ricerca e sviluppo, ecc.).
L'agevolazione spetta a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzabilità anche, secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riguardo ai costi di acquisizione del software (utilizzabile mediante concessione in uso), si precisa che rientra tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del software applicativo mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", in quanto trattasi di vero e proprio diritto. Rientra altresì tra gli investimenti agevolabili il costo sostenuto per l'acquisto del cosiddetto "software standardizzato". Deve escludersi invece l'applicazione dell'agevolazione nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l'acquisizione di meri servizi (uso del software a fronte di canoni periodici, manutenzione, aggiornamento, ecc.).

Non si può fruire dell'agevolazione di cui trattasi per l'investimento in "beni di lusso", il cui costo non è fiscalmente ammortizzabile. Si ricorda che detti beni sono fiscalmente ammortizzabili se sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Rientra nell'ambito della norma agevolativa, invece, l'investimento in beni strumentali di costo non superiore a un milione di lire, anche nel caso di deduzione di tale costo per intero nell'esercizio in cui è stato sostenuto.

5. Requisito della novità

In tutte le ipotesi precedentemente indicate, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, residenti o non residenti, anche se mediante locazione, comodato, ecc..
Nell'acquisto a titolo derivativo, il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore. Si considera, tuttavia, sussistente il requisito della novità anche in caso di acquisto da un soggetto diverso da quelli suddetti, a condizione che risulti, anche dal contratto, che il bene, strumentale non è mai stato posto in uso dal cedente o da questi dato in uso ad altri.
L'utilizzo, nella realizzazione di un impianto o nella fabbricazione di un bene, anche di beni usati, fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione, con riferimento all'intero costo dell'impianto o del bene, soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. In caso di acquisizione a titolo derivativo, l'attestazione che l'eventuale impiego di beni usati non è di rilevante entità dovrà provenire dal produttore o dal costruttore.
Con riguardo agli investimenti immobiliari il requisito della novità non può essere riconosciuto agli immobili ristrutturati.Ciò in quanto, di regola, anche ai fini catastali, la ristrutturazione, ancorché profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la «nascita» di un nuovo immobile bensì una semplice variazione dei dati catastali di quello già esistente. Ne consegue che, anche nel caso in cui un'impresa acquisti un immobile per ristrutturarlo e poi rivenderlo, non può riconoscersi, per il soggetto che acquista l'immobile ristrutturato, il requisito della novità dell'investimento.
Diversamente, può essere considerato nuovo l'immobile oggetto di ricostruzione; ciò, anche nel caso in cui, in dipendenza di vincoli storico-artistici o derivanti da strumenti urbanistici, la ricostruzione non riguardi alcune componenti strutturali del fabbricato preesistente (ad esempio le facciate).
Per i beni immateriali il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore. In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione; il requisito della novità non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera dell'ingegno. L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza.

6. Investimenti in «leasing»

Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria. L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene (anche se costituito nel corso di più anni) è consegnato al conduttore stesso.
Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente, al netto dell'IVA. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.

7. Periodi di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione

In dipendenza dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, i periodi di imposta agevolati sono quello in corso alla data del 12 giugno 1994 e quello successivo, con riferimento agli investimenti effettuati in ciascuno di essi.
Ai fini del computo dell'agevolazione occorre tener conto dell'incremento degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi di imposta precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994.
L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 12 giugno 1994, pur se con un attività di impresa inferiore ai cinque anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa.
Poiché la disposizione agevolativa contenuta nel comma 1-bis dell'art. 3 fa riferimento ai soggetti con un attività di impresa inferiore ai cinque anni", la stessa trova applicazione nei riguardi delle imprese la cui attività sia iniziata dopo il 12 giugno 1989.
Per tali imprese la media degli investimenti va computata con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello agevolato, e non con riferimento ai periodi precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994.
Pertanto, per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, che abbiano iniziato l'attività prima del 13 giugno 1989, l'eccedenza degli investimenti realizzati nel 1995 va determinata con riferimento alla media degli investimenti realizzati negli anni dal 1989 al 1993, mentre per le imprese che abbiano iniziato l'attività dopo il 12 giugno 1989, il confronto va operato con la media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti al 1995 (comprendendo quindi nel calcolo della media anche il 1994). L'applicazione del beneficio presuppone l'esistenza di almeno un periodo di imposta precedente a quello di riferimento.

8. Determinazione del volume degli investimenti

Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nei periodi medesimi, nonché del valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati.
Al riguardo si precisa che:

- il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'art. 76, comma 1, lettere a) e b), del TUIR e, pertanto, al lordo degli eventuali contributi, quali, ad esempio, quelli erogati in base alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini);
- per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi, si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'art. 75 del TUIR; in conseguenza dell'introduzione della disposizione di cui all'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, la quale prevede una disciplina antielusiva tesa al recupero del beneficio in caso di successiva cessione dei beni oggetto di investimento (vedi par. 14), per i beni il cui acquisto è di competenza, ai sensi del citato art. 75 del TUIR, del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 nonché di quelli che si considerano realizzati in tale periodo, ai sensi dell'art. 3, comma 88 (vedi par. 13), non assume rilievo ai fini dell'agevolazione la loro entrata in funzione entro la data di chiusura di detto periodo. Resta, tuttavia, ferma, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui l'investimento si considera effettuato, la rilevanza del momento di entrata in funzione per gli acquisti di competenza del periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e dei periodi precedenti;
- per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioè se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanziano nella costruzione di un bene strumentale nuovo;
- per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione;
- in caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro valore normale;
- in caso di beni strumentali realizzati da un consorzio o da una cooperativa, per conto delle imprese consorziate o socie, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzio o dalla cooperativa in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati o soci, i quali, per ciascun periodo d'imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori.

• Cessioni di beni strumentali

I conferimenti ordinari in società di qualsiasi tipo (anche non quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti in ciascun periodo agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo.
In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro pattuito; detto valore non dovrà, invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi.
In caso di "datio in solutum" (nella quale il creditore consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta), si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito.
Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni. Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing, occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso.

- **Investimenti effettuati nel quinquennio precedente**

I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.
Se in un periodo di imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero.

9. *Modalità di rilevazione dei costi sostenuti per gli impianti*

Non è necessario che l'investimento risulti completato nel corso dei periodi di imposta agevolati, ma occorre che per ciascun periodo d'imposta siano assunti i costi dei beni e dei servizi specificamente acquisiti per la realizzazione di impianti (che dovranno risultare da apposite schede), avendo riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 75 del TUIR.
In analogia a quanto stabilito per la tenuta della contabilità di magazzino, nelle schede devono, ad esempio, risultare:

- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell'impianto;
- la mano d'opera diretta;
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione dell'impianto;
- i costi industriali imputabili all'impianto (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, etc.).

Non è agevolabile l'investimento consistente nell'acquisto di aree fabbricabili, qualora sulle medesime non sia iniziata la realizzazione di impianti almeno entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si chiede l'agevolazione.
Ad esempio, in caso di acquisto dell'area nel corso del 1995 e di realizzazione dell'impianto iniziata nel mese di marzo 1996, il costo dell'area può essere considerato nel valore degli investimenti dell'anno 1995 mentre quello relativo alla realizzazione dell'impianto va computato tra gli investimenti dell'anno 1996, ove spetti l'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549.
Se il costo di acquisto di un'area fabbricabile è stato sostenuto in un periodo d'imposta precedente al 1994, tale costo non va comunque considerato nel valore degli investimenti agevolabili e deve essere tenuto in considerazione nel calcolo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente solo se la realizzazione degli impianti è iniziata entro il suddetto termine (presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta agevolato).

10. *Cumulabilità con altre agevolazioni*

L'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994 è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione. In caso di cumulo di più agevolazioni relative allo stesso bene l'ammontare complessivo del reddito agevolato non può comunque essere superiore al costo dell'investimento.
In particolare, l'agevolazione in esame può essere cumulata, ricorrendone le condizioni, con quella prevista dall'art. 12 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359 dello stesso anno, concernente investimenti innovativi.
Così, nel caso, ad esempio, di un investimento innovativo di ammontare pari a 200, ove la media degli investimenti del quinquennio precedente sia 120, l'agevolazione ex art. 3 del DL n. 357 riguarderà la parte dell'investimento «eccedente» (pari a 80 = 200 - 120) e comporterà l'esclusione dall'imposizione di un importo pari a 40 (cioè il 50 per cento di 80).
Ipotizzando che nel periodo di imposta di riferimento il reddito di impresa prodotto sia pari a 1050, che gli ammortamenti deducibili siano pari a 30 e che il reddito del periodo di imposta precedente sia stato pari a 900, risultano realizzate le condizioni previste dal predetto art. 12 del DL n. 333 del 1992, in quanto il reddito del periodo di riferimento, da considerare al netto della agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, eccede per più del 15 per cento quello del periodo precedente e gli investimenti innovativi (200) sono di importo superiore alla somma del maggior reddito (150 = 1050 - 900) e degli ammortamenti del periodo considerato (30).
Conseguentemente, il reddito di impresa agevolato ai sensi dell'art. 12 del DL n. 333 del 1992 è 75 (pari al 50 per cento della differenza tra 1050 e 900).
Complessivamente l'ammontare dell'agevolazione sarà pari a 115 (40, ex art. 3 del DL n. 357 del 1994, e 75, ex art. 12 del DL n. 333 del 1992).
Se, in relazione agli stessi beni, si è fruito di altre agevolazioni per le quali è previsto il divieto di cumulabilità (come, ad esempio, nella legge 5 ottobre 1991, n. 317) queste ultime diverranno inapplicabili nel caso in cui venga richiesto di fruire anche dell'agevolazione in argomento.
Qualora, invece, nella descritta situazione non si intenda fruire per i suddetti beni dell'agevolazione di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994, ai fini del calcolo di quest'ultima agevolazione, dovrà procedersi nel modo seguente:

- nel computo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente si deve tener conto anche degli investimenti che hanno fruito di agevolazioni di qualsiasi tipo;
- nel computo degli investimenti realizzati nel periodo di imposta agevolato vanno ricompresi anche quelli fruenti di agevolazioni per le quali è previsto il divieto di cumulabilità; tuttavia, l'eventuale eccedenza dovrà essere ridotta per un importo pari alla percentuale risultante dal rapporto tra gli investimenti fruenti di agevolazioni non cumulabili e gli investimenti totali effettuati nel periodo di imposta.

11. *Inapplicabilità dell'agevolazione per gli investimenti indiretti*

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti indiretti, effettuati, cioè tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una società anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento intende favorire gli investimenti verso le attività direttamente produttive.

12. *Fusioni, scissioni e trasformazioni*

Nel caso in cui il soggetto che realizza gli investimenti sia una società che nel periodo di imposta in cui gli investimenti stessi sono effettuati o in uno precedente è stata interessata da un'operazione di fusione, ai fini del computo della media degli investimenti da confrontare con quelli del periodo di riferimento, si tiene conto della somma dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati (al netto delle cessioni dei beni strumentali) da ogni società partecipante alla fusione.
Ai fini della individuazione dei periodi da considerare per il computo della media, si applicano i criteri illustrati nel paragrafo 7 avendo riguardo alla data di inizio dell'attività della società incorporante ovvero, in caso di fusione propria, a quella della società fusa che ha iniziato l'attività prima delle altre.
In caso di scissione la società beneficiaria dovrà considerare, ai fini del computo della media, anche i costi degli investimenti riferibili alla quota di patrimonio acquisita dalla società stessa, sostenuti dalla società scissa. Ove la scissione sia parziale, la società scissa dovrà considerare i costi degli investimenti da essa sostenuti, al netto di quelli riferibili alle società beneficiarie.
In caso di trasformazione si dovrà tener conto anche degli investimenti effettuati dalla società trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione stessa.
Nel caso di società di persone che si è trasformata in società di capitali in corso di anno, il periodo che decorre dal 1° gennaio alla data della trasformazione e quello che decorre da tale data fino al termine del periodo d'imposta, vanno considerati come autonomi periodi di imposta, ancorché di durata inferiore all'anno; pertanto, se la trasformazione della società è avvenuta successivamente al 12 giugno 1994, i periodi di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione sono quello in corso a tale data e il periodo di imposta successivo.

13. *Nuove disposizioni introdotte dall'art. 3, commi 85 e 88, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*

L'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, prevede l'applicazione del beneficio della detassazione ivi disciplinato per gli investimenti realizzati nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea per le diverse aree di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b del regolamento CEE n. 2052/88 nonché per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'art. 53 del TUIR, e incrementi di rimanenze di cui ai successivi artt. 59 e 60 in misura non superiore a 5 miliardi di lire (con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questo è superiore o inferiore a dodici mesi) nonché un numero di dipendenti, calcolato come media complessiva riferita al predetto esercizio e ai due precedenti, non superiore a venti.
Gli investimenti agevolati sono quelli previsti dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, ad esclusione degli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
Ai fini del computo dell'agevolazione, occorre porre a raffronto, separatamente per ciascuna delle aree territoriali anzidette (cioè quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b singolarmente considerati e il restante territorio nazionale), il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi di imposta precedenti.
L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995, anche se con un'attività inferiore ai cinque anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa.
Per le imprese la cui attività è iniziata dopo il 12 giugno 1994, il periodo agevolato è quello avente inizio dopo il 15 settembre 1995.
L'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 non è cumulabile con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attività produttive, a norma dell'art 1,

comma 2, del DL 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge n. 488 del medesimo anno, e delle successive disposizioni dettate dal DL 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge n.104 dello stesso anno e dal DL 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge n. 341 del 1995, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art.1 del citato decreto legge n. 244 del 1995.

La medesima agevolazione di cui all'art. 3, comma 85, resta, però, cumulabile con le agevolazioni alle attività di ricerca concesse ai sensi delle predette leggi.

Resta altresì ferma la cumulabilità tra il beneficio di cui al citato comma 85 e le altre agevolazioni, sia fiscali che finanziarie, recate da leggi diverse da quelle sopra richiamate (come, ad esempio, la legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta Sabatini).

L'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 stabilisce che l'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994, si applica - relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 - anche ai beni strumentali nuovi, ancorché destinati ad operazioni di ammodernamento o di ampliamento di impianti esistenti nonché alla realizzazione di nuovi impianti, consegnati o spediti dopo la chiusura di tale periodo e comunque entro il 30 aprile 1996.

La disposizione del predetto comma 88, che non riguarda comunque gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, si applica a condizione che:

- i relativi contratti risultino conclusi entro il 30 settembre 1995 ovvero entro la data di chiusura del periodo d'imposta successivo al 12 giugno1994, se questa è anteriore alla suddetta data del 30 settembre 1995;
- entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 sia stato versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene; a tal fine assume rilievo anche il versamento di somme a titolo di caparra o deposito cauzionale.

La predetta disposizione si applica sia nel caso di acquisizione da terzi dei beni tramite contratti di compravendita, permuta, ecc., sia nel caso di loro realizzazione tramite appalto. Inoltre, conformemente alle considerazioni già svolte precedentemente (par. 8), per l'applicazione del beneficio non assume rilevanza che l'entrata in funzione avvenga entro il 30 aprile 1996.

Si precisa che per i beni consegnati o spediti dopo la chiusura del periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, la relativa eccedenza agevolabile, pur se determinata con riferimento al periodo di imposta anzidetto, va esclusa dall'imposizione nel *periodo d'imposta in cui i beni sono consegnati* o spediti.

Così, ad esempio, nel caso in cui nel 1995, per le imprese aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, sia stato realizzato un investimento di 1.500 e la media degli investimenti relativi ai periodi dal 1989 al 1993 sia pari a 1.000, il reddito agevolato, da scomputare nella dichiarazione dei redditi del 1995 è di 250, cioè il 50 per cento della differenza tra 1.500 e 1.000. Se, dopo il 31 dicembre 1995 ma entro il 30 aprile 1996, vengono consegnati o spediti beni di importo pari a 600, ove sussistano le altre condizioni previste dal comma 88, occorre rideterminare il reddito agevolato relativo al 1995, includendo tra gli investimenti di tale anno anche quelli predetti. Pertanto, detto reddito agevolato risulterà complessivamente pari a 550 (50 per cento della differenza tra 2.100 e 1.000) e la differenza tra detto importo (550) e quello deducibile nella dichiarazione relativa al 1995 (250) - pari, cioè, a 300 - sarà deducibile nella dichiarazione relativa al 1996.

Si precisa infine che la disposizione recata dal citato comma 88 della legge n. 549 del 1995 non ha carattere vincolante e, pertanto, in alternativa, i beni ivi considerati (cioè quelli consegnati o spediti nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 ed entro il 30 aprile 1996) possono essere assunti quali investimenti del periodo di imposta di loro consegna o spedizione ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa di cui al precedente comma 85.

14. Recupero dell'agevolazione in caso di cessione di beni oggetto di investimento

L'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione concessa ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dell'art. 3, *commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995,* nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti stessi. In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo l'ammontare del volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimenti) e i costi, sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).

Si precisa che tra le cessioni rilevanti agli effetti in questione rientrano anche le assegnazioni ai soci e la destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Non si tiene invece conto delle cessioni poste in essere nell'ambito di procedure concorsuali.

La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata in dichiarazione dei redditi, tra le variazioni in aumento.

La disciplina predetta si applica per le cessioni effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995.

Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno dalla data della delibera di distribuzione.

Tali utili, nella misura del 95 per cento del loro ammontare, possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio.

Esclusione dall'ILOR

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art. 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'ILOR i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art. 29 del TUIR.

Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni-merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.

Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in locazione finanziaria e per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).

Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.

Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari.

Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adatta*menti tali da mutarne la classificazione catastale.* In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ci" non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.

Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art. 129, comma 1 del TUIR.

Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.

Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:

a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone.

Si fa presente, altresì che per i terreni la rendita catastale deve essere assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall'art.31 della legge 23 dicembre 1994, n.724

Immobili inagibili

Per gli immobili inagibili per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnolo-

gica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale tesa a conseguire la variazione dell'accertamento catastale e volta a far risultare la mancanza dei caratteri intrinseci che determinano l' ordinaria destinazione (categoria) del cespite immobiliare. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ute di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti. Tale denuncia va presentata entro il 31 gennaio ed ha effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi.
In tal caso, oltre ad indicare il codice 3 nella casella relativa ai casi particolari, deve essere indicata la nuova rendita attribuita dall'Ute e, in mancanza, la rendita presunta.
Qualora la società o l'ente non abbia posto in essere la suddetta procedura il reddito di dette unità immobiliari deve comunque essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

■ Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2 del TUIR:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cosiddetti strumentali per destinazione);
- gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cosiddetti strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al DPR 23 dicembre 1974, n. 689).
Se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

■ Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del TUIR le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.
Non sono altresì deducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

■ Interessi passivi e costi indiretti (art. 76, comma 1, lett. b), del TUIR)

Per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del TUIR.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

■ Oneri deducibili

Dal reddito complessivo degli enti non commerciali si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, i seguenti oneri:
- canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione ed esclusi i contributi agricoli unificati;
- contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; a tal fine il reddito da assumere è quello di rigo 29 del Mod. 760/B;
- l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
- le erogazioni a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati con decreto dei prefetti delle province interessate, effettuate con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 (DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22).

■ Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati fino al 1990 - o, nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n.168, stipulati fino al 31 dicembre 1992 - nel limite di lire 4 milioni;
- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi, l'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio finanziario delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuato per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche

eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

■ Operazioni di fusione e scissione (art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995)

Si ricorda che per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e scissione di società deliberate successivamente al 13 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e che, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o scissione non e utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, o qualsiasi voce, forma o titolo operate.

L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento.

Ai sensi delle suddette disposizioni i valori iscritti in bilancio per allocare i disavanzi da fusione o da scissione (emergenti sia per effetto di concambio che per effetto dell'annullamento delle partecipazioni) assumono rilevanza solo ai fini civilistici. In considerazione di ciò il citato art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 prevede che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione o scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

In proposito si precisa che i valori da esporre nel prospetto di riconciliazione sono relativi ai beni sui quali sono iscritti i maggiori valori derivanti dall'utilizzo del disavanzo emergente dalle operazioni di fusione e scissione e che il prospetto stesso va allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l'operazione si è conclusa e a quelle successive, fino all'esercizio in cui i predetti beni rivalutati permangono nel patrimonio della società.

Per adempiere a tale obbligo può essere utilizzato il seguente schema di prospetto:

Tipo di beni	Valore dei beni	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	Valore di bilancio	000	000	000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	000	000	.000
	Valore di bilancio	.000	000	000	.000	000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	000	000
	Valore di bilancio	.000	000	000	.000	000
	Valore fiscale	.000	000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000

■ Operazioni in valuta

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato dalla data di chiusura dell'esercizio.

In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come, ad esempio, i contratti swap.

Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.

Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

■ Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del TUIR e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione ai sensi del comma 6 dell'art. 60 del TUIR stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata, nella G.U. del 18 ottobre 1982 n. 287.

Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del TUIR e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si presica che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio.

■ Partecipazione di società di capitali in società di persone

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 5636 del 17 ottobre 1988, ha statuito che l'atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni in una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, è nullo per violazione di norme imperative.

Si fa presente che l'affermato principio - il quale ha valenza per la partecipazione di società di capitali in qualsiasi tipo di società di persone - non fa venir meno l'obbligo di includere nella dichiarazione il reddito riveniente dalla partecipazione.

■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria (per gli enti non commerciali)

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del TUIR dall'art. 29 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonchè quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attivita' e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del DL n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo. Conseguentemente, può essere portata in diminuzione dal reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta 1995 anche l'eccedenza di perdite formatesi dal periodo d'imposta 1990 a quello relativo al 1994, non scomputata dal reddito complessivo entro il 1994.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel Modello 760/A o 760/D, e/o

760/H, e/o 760/E1, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei Modelli 760/A o 760/D, e/o 760/H e/o 760/E1 dovrà essere riportata nel Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel mod. 760/B, secondo le istruzioni ivi previste.

Esempi.

Esempio 1

Si ipotizza un ente non commerciale con un reddito di partecipazione in società di persone esercente attività d'impresa in contabilità semplificata (L. 13.000.000) e con una perdita d'impresa in contabilità ordinaria (L. -20.000.000). In tal caso l'ente indicherà:

Modello 760/A
- nel rigo A98 .... L. -20.000.000

QUADRO H
- nel rigo H10 .... L. 13.000.000
- nel rigo H11 la quota delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (da portare in diminuzione dal reddito di partecipazione indicato al rigo H10) ...... L. 13.000.000
- nel rigo H13 il totale reddito di partecipazione (da riportare al rigo 25 del Mod. 760/B).... L. 0

PROSPETTO DELLE PERDITE

- nel rigo 01 del Prospetto delle perdite in contabilità ordinaria non compensate nell'anno contenuto nel modello 760/B .... L. 7.000.000

Esempio 2

Si ipotizza un ente non commerciale con un reddito d'impresa in contabilità semplificata (L. 12.000.000) e con una perdita derivante da partecipazione in società di persone esercente attività d'impresa in contabilità ordinaria (L. -8.000.000). Eccedenza di perdite pregresse non compensate nel periodo precedente (L. -3.000.000). In tal caso l'ente indicherà:

Modello H
- nel rigo H10 .... L 0

Modello D
- nel rigo D38 .... L. 12.000.000
- nel rigo D39 va indicata la quota delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (da portare in diminuzione dal reddito di impresa di cui L 3.000.000 relative ad anni precedenti) .... L. 11.000.000
- nel rigo D40 (Totale reddito di impresa da riportare nel rigo 20) del Mod. 760/B .... L. 1.000.000

■ Plusvalenze patrimoniali

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.
Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.
Per il periodo di imposta in corso al 30 dicembre 1993 e per i due successivi la facoltà di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non rappresentate da titoli è riconosciuta ai soggetti che in applicazione della normativa vigente anteriormente al 30 dicembre 1993 avrebbero da detta cessione conseguito plusvalenze. Resta in ogni caso ferma la condizione relativa al possesso per almeno tre anni.
I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate – valutate in base al metodo del patrimonio netto" – non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi).

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del TUIR, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).
Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc). Ci" in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

■ Versamento delle imposte

Le società e gli enti devono effettuare il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione direttamente al concessionario della riscossione competente per territorio secondo il domicilio fiscale del soggetto che versa; il versamento può essere effettuato direttamente allo sportello, ovvero mediante bollettino di c/c postale, utilizzando il conto corrente vincolato del concessionario. Se si sceglie quest'ultima modalità, si rammenta che non e più in vigore l'obbligo di anticipazione di sei giorni, rispetto al termine ultimo per eseguire il pagamento allo sportello.
Le società e gli enti titolari di conto fiscale (vedasi apposita nota in appendice) hanno la possibilità di versare l'IRPEG e l'ILOR, comprese quelle dovute in base a dichiarazioni integrative (cosiddetto "ravvedimento operoso") e l'imposta sostitutiva (mod. 760/O) anche presso gli sportelli bancari che operano nell'ambito della circoscrizione territoriale del concessionario della riscossione competente per territorio, mentre l'imposta patrimoniale (mod. 760/K) va versata esclusivamente presso il competente concessionario, dal momento che tale versamento non viene annotato sul conto fiscale.
Sia in caso di versamento al concessionario che in banca, il contribuente titolare di conto fiscale deve riportare sul modello di dichiarazione, oltre alla data dell'eseguito versamento e all'importo versato, il numero di codice del concessionario, rilevabile dalla distinta di versamento o dalla delega bancaria (sono i primi tre numeri del numero di conto fiscale).

Ministero delle Finanze

ALLEGATI

Modello 760

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA ... A001

B - VENDITE
- vendita di merce "allo stato estero" ... B001
- vendita di merce che non viene esportata ... B002
- vendita diretta a turisti non residenti ... B003

C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO ... C001

D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA
- "a fermo" ... D001
- "in conto commissione" ... D002
- "in conto deposito" ... D003
- annullamento di contratto ... D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005
- donazione, eredità, legati ... D006
- investimento con apporto di merce ... D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) ... D008
- prestiti d'uso ... D009
- restituzione o sostituzione ... D010

E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI ... E001

F - LEASING ... F001

G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
- esecuzione lavori in Italia o all'estero ... G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda ... G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere ... G003

H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
- "traffico internazionale" in genere ... H001
- noleggio ... H002
- per tentare la vendita ... H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I - ASSICURAZIONI
- premi lordi su assicurazioni vita ... 6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6674
- risarcimenti su assicurazioni vita ... 6673
- indennizzi SACE ... 6675

J - COMUNICAZIONI
- servizi di telecomunicazioni ... 6676
- servizi postali ... 6677
- servizi vari di comunicazioni ... 6678

K - INTERESSI ED UTILI
- interessi su operazioni correnti mercantili ... 0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili ... 0514
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517
- interessi su prestiti ... 0512

L - LAVORI
- grandi lavori ed impianti ... 0108
- lavori di costruzione e riparazione ... 0107
- altri lavori ... 0109

M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI
- margini su futures di merci ... 6800
- margini su futures di titoli ... 6801
- margini su futures di indici azionari ... 6802
- margini su altri futures ... 6803
- margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano ... 0750
- margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri ... 0751
- premi per opzioni su titoli (investimenti) ... 6805
- premi per opzioni su valuta (investimenti) ... 6806
- premi per opzioni su altri (investimenti) ... 6807
- premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) ... 6820
- premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) ... 6821
- premi per opzioni su altri (disinvestimenti) ... 6822
- premi su altre operazioni finanziarie ... 6808
- liquidazione differenza su opzioni ... 6809
- liquidazione differenza su futures ... 6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine ... 6811
- altre liquidazioni per differenza ... 6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine ... 6804

N - SERVIZI AZIENDALI
- ricerche di mercato ... 6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili ... 6680
- servizi legali ... 6681
- servizi pubblicitari ... 6682
- servizi ricerca e sviluppo ... 6683
- spese per rappresentanza ... 6684
- altri servizi aziendali ... 6685

O - SERVIZI CULTURALI
- opere letterarie (diritti d'autore) ... 1202
- opere musicali (diritti d'autore) ... 1201
- altri diritti d'autore ... 1203
- sfruttamento cinematografico ... 1300
- sfruttamento televisivo ... 1301
- spese di produzione cinematografica ... 1303
- spese di produzione televisiva ... 1304
- diritti d'immagine ... 1305
- altri servizi culturali ... 1306

P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE
- compensi di mediazione ... 6632
- compensi per contratti agenzia ... 6633
- compensi per contratti di commissione ... 6634
- compensi vari ... 6631

Q - SERVIZI INFORMATICI
- manutenzione e riparazione computers ... 1113
- servizi di data processing e data base ... 1114
- servizi vari informatici ... 1115

R - SERVIZI VARI
- assegni effetti altri valori cambiari non onorati ... 6686
- canoni o fitti ... 6630
- contributi previdenziali ... 6605
- depositi cauzionali ... 6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili ... 6666
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili ... 6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ... 6668
- espatrio o reimpatrio definitivo ... 6624
- imposte o tasse ... 6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni ... 6638
- ingaggio e premi a sportivi ... 6661
- operazioni di transito ... 6612
- parcelle professionali ... 6687
- pensioni ... 6601
- perdite di esercizio ... 6690
- recupero crediti ... 6688
- ricerche petrolifere ... 6629
- rimborso spese ... 6606
- rimesse emigrati/immigrati ... 6689
- salari e stipendi ... 6602
- saldi operazioni di compensazione ... 6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti ... 6691
- storni - operazioni correnti mercantili ... 0801
- storni - operazioni correnti non mercantili ... 0802
- storni - operazioni finanziarie ... 0803
- successioni e donazioni ... 6693
- sussidi e regalie ... 6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali ... 6692
- servizi non classificati ... 6650

S - TECNOLOGIA
- brevetti ... 1100
- disegni ... 1105
- invenzioni ... 1106
- know-how ... 1102
- licenze su brevetti ... 1101
- licenze su know-how ... 1103
- marchi di fabbrica ... 1104
- software ... 1107
- assistenza tecnica connessa ... 1108
- formazione del personale ... 1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- invio di tecnici ed esperti ... 1109
- studi tecnici ed engineering ... 1111
- altri regolamenti tecnologia ... 1112

T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE
- contributi ad organismi internazionali ... 6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S ... 6617
- spese per consolati, ambasciate, etc ... 6618
- altre transazioni governative ... 6619

U - TRASPORTI
- biglietti aerei ... 0204
- biglietti marittimi ... 0202
- biglietti terrestri ... 0212
- bunkeraggi e provviste di bordo ... 0218
- noli e noleggi aerei ... 0203
- noli e noleggi marittimi ... 0201
- noli e noleggi terrestri ... 0205
- noli e noleggi vari ... 0207
- servizi di assistenza e spese varie ... 0219
- trasporti aerei ... 0213
- trasporti altri ... 0214
- trasporti ferroviari ... 0215
- trasporti marittimi ... 0216
- trasporti stradali ... 0217

V - VIAGGI ALL'ESTERO
- buoni benzina turistici ... 0318
- trasferimenti di banconote italiane ... 0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito ... 0319
- viaggi per affari ... 0304
- viaggi per cura ... 0305
- viaggi per studio ... 0306
- viaggi per turismo ... 0303
- storno viaggi affari ... 0314
- storno viaggi per cura ... 0315
- storno viaggi per studio ... 0316
- storno viaggi per turismo ... 0313
- altri servizi turistici ... 0312
- storno di altri servizi turistici ... 0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI
- investimenti in azioni ... 0721
- investimenti in altri valori mobiliari ... 0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0723
- beni e diritti immobiliari ... 0724
- altri investimenti ... 0725
- disinvestimenti di azioni ... 0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari ... 0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari ... 0730
- altri disinvestimenti ... 0731
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517

X - PRESTITI
- erogazione di prestiti ... 0726
- ammortamento di prestiti ... 0732
- interessi su prestiti ... 0512

Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI ... 0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - ALTRE OPERAZIONI
- Altre operazioni correnti mercantili ... Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili ... Z002
- Altre operazioni finanziarie ... Z003

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 760

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	*005*
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	*125*
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	*176*
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	*123*
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	*105*
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	*186*
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	1
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	2
SALOMONE, ISOLE	1
SALVADOR	0
SAMOA	1
SAN MARINO	0
SANT'ELENA	2
SAO TOME E PRINCIPE	1
SENEGAL	1
SEYCHELLES	1
SHARJAH	2
SIERRA LEONE	1
SINGAPORE	1
SIRIA	0
SLOVACCA, REPUBBLICA	2
SLOVENIA	2
SOMALIA	0
SPAGNA	0
SRI LANKA	0
ST KITTS E NEVIS	1
ST PIERRE E MIQUELON	2
ST VINCENT E GRENADINE	1
STATI UNITI D'AMERICA	0
SUDAFRICANA REPUBBLICA	0
SUDAN	0
SURINAME	1
SVEZIA	0
SVIZZERA	0
SWAZILAND	1
TAGIKISTAN	2
TAIWAN	0
TANZANIA	0
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	1
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	1
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	2
THAILANDIA	0
TOGO	1
TOKELAU	2
TONGA	1
TRINIDAD E TOBAGO	1
TRISTAN DA CUNHA	2
TUNISIA	0
TURCHIA	0
TURKMENISTAN	2
TURKS E CAICOS	2
TUVALU	1
UCRAINA	2
UGANDA	1
UMM AL QAIWAIN	2
UNGHERIA	0
URUGUAY	0
UZBEKISTAN	2
VANUATU	1
VENEZUELA	0
VERGINI AMERICANE, ISOLE	2
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	2
VIETNAM	0
WAKE, ISLAND	1
WALLIS E FUTUNA	2
YEMEN	0
ZAIRE	0
ZAMBIA	0
ZIMBABWE	0

MOD. 760/B

ENTI NON COMMERCIALI
ENTI NON RESIDENTI

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Ilor	01	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal Mod. 760/A)	.000
	02	Reddito di impresa senza contabilità separata (dal Mod. 760/C)	.000
	03	Reddito di impresa in contabilità semplificata (dal Mod. 760/D)	.000
	04	Reddito di allevamento (dal Mod. 760/E1)	.000
	05	Reddito di capitale (dal Mod 760/G)	.000
	06	Reddito di partecipazione in GEIE (dal Mod. 760/H)	.000
	07	Redditi diversi (dal Mod. 760/L)	.000
	08	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dai righi da 01 a 07)	.000
	09	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 16,20 %	.000
	10	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del , 0 %	.000
	11	ILOR dovuta (somma dei righi 09 e 10)	.000
	12	Credito di imposta ex art. 2 D.L. n. 357 del 1994	.000
	13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
	14	Prima rata di acconto versata e/o eccedenze ricevute utilizzate — 1 eccedenza utilizzata .000 — 2 data di versamento — 3 codice concessione — 4 importo versato .000 — 5	.000
	15	Seconda rata di acconto versata e/o eccedenze ricevute utilizzate — eccedenza utilizzata .000 — data di versamento — codice concessione — importo versato .000	.000
	16	Imposta dovuta	.000
	17	Imposta a credito	.000
Irpeg	18	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal Mod. 760/A)	.000
	19	Reddito di impresa senza contabilità separata (dal Mod. 760/C)	.000
	20	Reddito (o perdita) di impresa in contabilità semplificata (dal Mod. 760/D)	.000
	21	Reddito di allevamento (dal Mod. 760/E1)	.000
	22	Reddito di terreni (dal Mod. 760/E)	.000
	23	Reddito di fabbricati (dal Mod. 760/F)	.000
	24	Reddito di capitale (dal Mod. 760/G)	.000
	25	Reddito (o perdita) di partecipazione (dal Mod. 760/H)	.000
	26	Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal Mod. 760/I)	.000
	27	Redditi diversi (dal Mod. 760/L)	.000
	28	Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi (articoli 110, 113 e 114)	.000
	29	Reddito complessivo (somma algebrica dei righi da 18 a 28)	.000
	30	Credito di imposta sui dividendi	.000
	31	Oneri deducibili	.000
	32	Reddito imponibile ai fini IRPEG	.000
	33	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 37,00 %	.000
	34	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del , 0 %	.000
	35	Imposta corrispondente al reddito imponibile (somma dei righi 33 e 34)	.000
	36	22% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta	.000
	37	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi 35 e 36)	.000
	38	Detrazione di imposta (fino a concorrenza del rigo 37)	.000
	39	Credito di imposta sui dividendi (di cui riferibile agli utili ex art. 96-bis .000)	.000
	40	Credito per imposte pagate all'estero	.000
	41	Altri crediti di imposta	.000
	42	Ritenute d'acconto	.000
	43	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 39 a 42)	.000
	44	IRPEG dovuta o differenza a favore del contribuente (sottrarre il rigo 43 dalla differenza fra rigo 37 e rigo 38)	.000
	45	Credito di imposta ex art. 2 D.L. n. 357 del 1994	.000
	46	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	.000
	47	Prima rata di acconto versata e/o eccedenze ricevute utilizzate — 1 eccedenza utilizzata .000 — 2 data di versamento — 3 codice concessione — 4 importo versato .000 — 5	.000
	48	Seconda rata di acconto versata e/o eccedenze ricevute utilizzate — eccedenza utilizzata .000 — data di versamento — codice concessione — importo versato .000	.000
	49	Imposta dovuta	.000
	50	Imposta a credito	.000
PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO	01	Eccedenza delle perdite di impresa relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	.000
	02	Eccedenza delle perdite di impresa relativa al primo periodo di imposta precedente	.000
	03	Eccedenza delle perdite di impresa relativa al secondo periodo di imposta precedente	.000
	04	Eccedenza delle perdite di impresa relativa al terzo periodo di imposta precedente	.000
	05	Eccedenza delle perdite di impresa relativa al quarto periodo di imposta precedente	.000
	06	Eccedenza delle perdite di impresa relativa al quinto periodo di imposta precedente	.000

CONFERIMENTI AGEVOLATI

01 Società concentrataria	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE
02 Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente		1 .000
03 Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente		.000
04 Realizzo della partecipazione nell'esercizio		.000

AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

	TIPO	STATO	ANNO DI DECORRENZA	ANNO DI RICHIESTA	PROVINCIA (SIGLA)	REDDITO ESENTE
01	1	2	3	4	5	6 .000
02						.000
03						.000
04						.000
05						.000
06						.000
07						.000
08						.000
09						.000
10						.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (art. 3, D.L. 357/94)

01	Investimenti effettuati nel periodo di imposta (al netto di L. .000 per cessione di beni strumentali)	.000
02	Investimenti effettuati nel 1° periodo di imposta (al netto di L. .000 per cessione di beni strumentali)	.000
03	Investimenti effettuati nel 2° periodo di imposta (al netto di L. .000 per cessione di beni strumentali)	.000
04	Investimenti effettuati nel 3° periodo di imposta (al netto di L. .000 per cessione di beni strumentali)	.000
05	Investimenti effettuati nel 4° periodo di imposta (al netto di L. .000 per cessione di beni strumentali)	.000
06	Investimenti effettuati nel 5° periodo di imposta (al netto di L. .000 per cessione di beni strumentali)	.000
07	Reddito reinvestito (numero periodi di imposta preso a base per il calcolo del reddito reinvestito)	.000

SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA A BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (art. 3, comma 89, L. 549/95)

01	Corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni oggetto di investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94	.000
02	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti nel periodo di imposta ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94	.000
03	Sopravvenienza attiva	.000

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto — COGNOME (per le donne quello da nubile) — NOME (senza abbreviazioni)

CODICE FISCALE (1) — nato (1) COMUNE (o Stato estero) — PROV. (sigla)

DATA DI NASCITA giorno mese anno il (1) — COMUNE domiciliato in (1)

PROV. (sigla) FRAZIONE, VIA O NUMERO CIVICO

dichiara, con questo atto, in qualità di — i redditi ed altri dati della suindicata società o ente quali risultano dai modelli (2)

A B C D E EI F G H I K L M O P R S T V W

Dichiara altresì di aver compilato il prospetto relativo alle operazioni di fusione o di scissione

DATA — FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegati n.

Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.A. o al professionista che presta l'assistenza

Interessa le società cooperative e loro consorzi

C.A.A. — Codice fiscale (obbligatorio) — N. iscrizione all'albo

Responsabile per l'apposizione del visto del C.A.A. o professionista — Codice fiscale (obbligatorio)

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

FIRMA DEL RESPONSABILE PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DEL C.A.A. O DEL PROFESSIONISTA

(1) Compilare se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.
(2) Barrare le caselle che interessano.

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG	A45	A) Utile risultante dal conto economico	.000
	A46	B) Perdita risultante dal conto economico	.000
Variazioni in aumento	A47	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
	A48	Quota costante dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
	A49	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
	A50	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente	.000
	A51	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A50	.000
	A52	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri .000)	.000
	A53	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del TUIR: a) relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	.000
	A54	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
	A55	c) relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, obbligazioni, titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
	A56	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
	A57	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
	A58	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
	A59	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
	A60	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
	A61	Erogazioni liberali	.000
	A62	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
	A63	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte: a) relativi a beni materiali e immateriali (art. 67 e 68)	.000
	A64	b) relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
	A65	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
	A66	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)	.000
	A67	Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
	A68	b) per rischi su crediti (art. 71)	.000
	A69	c) per rischi di cambio (art. 72)	.000
	A70	d) per altre finalità (art. 73)	.000
	A71	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
	A72	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5 bis	.000
	A73	Altre variazioni in aumento	.000
	A74		.000
	A75	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
Variazioni in diminuzione	A76	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
	A77	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lettera b))	.000
	A78	Utili distribuiti da società di cui al rigo A49 se imputati al conto economico	.000
	A79	Proventi degli immobili di cui al rigo A50	.000
	A80	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)	.000
	A81	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
	A82	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
	A83	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
	A84	60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)	.000
	A85	95% degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi della U.E., (art. 96-bis)	.000
	A86	Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico	.000
	A87	Reddito esente ai fini IRPEG	.000
	A88	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357	.000
	A89	Altre variazioni in diminuzione	.000
	A90		.000
	A91	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
	A92	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) (somma algebrica tra A o B e (C – D))	.000
	A93	*a dedurre:* Erogazioni liberali	.000
	A94	REDDITO	000
	A95	REDDITO al netto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (da riportare nel rigo 11 del Mod. 760/M)	.000
	A96	Riservato agli enti non commerciali: PERDITE di impresa in contabilità ordinaria (di cui degli anni precedenti .000)	.000
	A97	REDDITO al netto delle perdite compensate (da riportare nel quadro B, rigo 18)	.000
	A98	PERDITA (da riportare nel rigo 12 del mod. 760/M ovvero, per gli enti non commerciali, nel rigo 01 del prospetto delle perdite di impresa del Mod. 760/B)	.000

		DATA	CODICE	IMPORTO
A153	**Versamento de 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art. 4, comma 1, lett. d) L. 413 del 1991			.000

MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

Sezione 1
Calcolo della maggiorazione di conguaglio

01	Somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio al netto di l.	.000	per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
02	di cui non soggette a maggiorazione		a) fino a concorrenza del 64% del reddito dichiarato	.000	
			b) fino a concorrenza della franchigia non utilizzata	.000	
			c) fino a concorrenza degli utili ex legge n. 64/86 e ex art. 96 bis	.000	
03	di cui soggette a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
04	Riserve o altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto di l.	.000	per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
05	di cui non soggetti a maggiorazione			.000	
06	di cui soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
	TOTALE DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO (da riportare nel rigo 27 del Mod. 760/M)				.000

Sezione 2
Entità delle riserve e altri fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione

		1 Saldo iniziale / 4 Decrementi per distrib.	2 Incrementi deliberati / 5 Altri decrementi	3 Altri incrementi / 6 Saldo finale
07	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b)) assoggettati ad IRPEG ad aliquota ordinaria	1 .000	2 .000	3 .000
		4 .000	5 .000	6 .000
07 bis	Riserve o altri fondi formati direttamente o indirettamente con i dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 1992, da società "figlie" residenti in Paesi dell'UE di cui all'art. 96-Bis	1 .000	2 .000	3 .000
		4 .000	5 .000	6 .000
08	Riserve o altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b)) non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11	1 .000	2 .000	3 .000
		4 .000	5 .000	6 .000
09	Riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b)) o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11	1 .000	2 .000	3 .000
		4 .000	5 .000	6 .000
10	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione	1 .000	2 .000	3 .000
		4 .000	5 .000	6 .000
11	Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione	1 .000	2 .000	3 .000
		4 .000	5 .000	6 000
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio	1 .000		3 .000
			5 .000	6 .000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DELLE SOCIETA NON OPERATIVE

01	Patrimonio	.000
02	Finanziamenti	.000
03	Reddito imponibile minimo	.000

Riservato agli enti non commerciali

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1992, N. 394, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1992, N. 461
Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 (barrare la casella)

ANNOTAZIONI

FIRMA

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/D/96

IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE

Dati relativi alla attività

Rigo	Descrizione		Importo
D1	DESCRIZIONE	CODICE ATTIVITÀ	
D2	COMUNE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ / PROVINCIA / FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO, SCALA E INTERNO	C.A.P.	
D3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI		
D4	Lavorazione per conto terzi (% dei ricavi)	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero di giorni	
D5	Valore dei beni strumentali .000	Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori	.000

Determinazione del reddito ai fini IRPEG

Rigo	Descrizione	(di cui)	Importo
D6	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 (di cui con emissione di fattura 000)	(di cui per attività in regime forfetario .000)	.000
D7	Altri proventi considerati ricavi	(di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) .000)	.000
D8	Utile netto derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti ed altri titoli		.000
D9	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili		.000
D10	Plusvalenze patrimoniali		.000
D11	Sopravvenienze attive		.000
D12	Dividendi ed interessi attivi		.000
D13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti .000)	.000
D14	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5 .000)	.000
D15	Altri componenti positivi		.000
D16	TOTALE COMPONENTI POSITIVI (sommare gli importi da rigo D6 a rigo D15)		.000
D17	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)	(di cui relative a prodotti finiti .000)	.000
D18	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	(di cui relative al comma 5 .000)	.000
D19	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci		.000
D20	Costi per la produzione di servizi		.000
D21	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività d'impresa		.000
D22	Spese per altre prestazioni di lavoro		.000
D23	Utili spettanti agli associati in partecipazione	(di cui agli associati che apportano prevalentemente lavoro .000)	.000
D24	Perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti ed altri titoli		.000
D25	Interessi passivi		.000
D26	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite		.000
D27	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui per ammortamento del valore di avviamento .000	per ammortamento degli immobili .000)	.000
D28	Quote di ammortamento anticipato		.000
D29	Quote di ammortamento accelerato		.000
D30	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	(di cui per oneri finanziari .000)	.000
D31	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio e canoni di locazione finanziaria diversi da quelli di cui al rigo D30		.000
D32	Spese per acquisti di servizi		.000
D33	Altri componenti negativi	(di cui per attività in regime forfetario .000)	.000
D34	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357		.000
D35	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sommare gli importi da rigo D17 a rigo D34)		.000
D36	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) (differenza tra l'importo di rigo D16 e quello di rigo D35)		
D37	a dedurre: Erogazioni liberali		.000
D38	REDDITO		.000
D39	PERDITE di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo D38	(di cui degli anni precedenti .000)	.000
D40	REDDITO al netto delle perdite compensate (da riportare nel rigo 20 del Mod. 760/B)		.000
D41	PERDITA (da riportare nel rigo 20 del Mod. 760/B)		.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR	D42	Riportare l'importo di rigo D36	.000
	D43	Variazioni in aumento del rigo D42	.000
	D44	Variazioni in diminuzione del rigo D42	.000
	D45	*a dedurre*: Reddito esente ai fini ILOR	.000
	D46	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI**	.000
	D47	*a dedurre*: Erogazioni liberali	.000
	D48	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (da riportare nel rigo 03 del Mod. 760/B)	.000
PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	D49	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2	.000
	D50	Quota costante dell'importo di rigo D49	.000
	D51	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b)	.000
	D52	Quota costante dell'importo di rigo D51	.000
	D53	Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili (art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 413 del 1991) — DATA — CODICE — IMPORTO	.000

ANNOTAZIONI

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/E/96

REDDITI DEI TERRENI

SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE

Quadro N. ☐

Variazioni dei redditi dei terreni

	REDDITO DOMINICALE (1)	REDDITO AGRARIO (2)	CASI PARTICOLARI (3)	QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO DOMINICALE (4)	QUOTA SPETTANTE DEL REDDITO AGRARIO (5)
E1	.000	.000		.000	.000
E2	.000	.000		.000	.000
E3	.000	.000		.000	.000
E4	.000	.000		.000	.000
E5	.000	.000		.000	.000
E6	.000	.000		.000	.000
E7	.000	.000		.000	.000
E8	.000	.000		.000	.000
E9	.000	.000		.000	.000
E10	.000	.000		.000	.000
E11	.000	.000		.000	.000
E12	.000	.000		.000	.000
E13	.000	.000		.000	.000
E14	.000	.000		.000	.000
E15	.000	.000		.000	.000
E16	.000	.000		.000	.000
E17	.000	.000		.000	.000
E18	.000	.000		.000	.000
E19	.000	.000		.000	.000
E20	.000	.000		.000	.000
E21	.000	.000		.000	.000
E22	.000	.000		.000	.000
E23	.000	.000		.000	.000
E24	.000	.000		.000	.000
E25	.000	.000		.000	.000
E26	.000	.000		.000	.000
E27	.000	.000		.000	.000
E28	.000	.000		.000	.000
E29	.000	.000		.000	.000
E30	.000	.000		.000	.000
E31	.000	.000		.000	.000
E32	.000	.000		.000	.000
E33	.000	.000		.000	.000
E34	.000	.000		.000	.000
E35	.000	.000		.000	.000
E36	.000	.000		.000	.000
E37	.000	.000		.000	.000
E38	.000	.000		.000	.000
E39	.000	.000		.000	.000
E40	.000	.000		.000	.000
E41	.000	.000		.000	.000
E42	.000	.000		.000	.000
E43	.000	.000		.000	.000
E44			TOTALE	.000	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/E1/96

REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE

SEZ. I

Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (1)

	Fascia qualità	Reddito agrario (2)	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato		Fascia qualità	Reddito agrario (2)	Coefficienti di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
		1		2			3		4
E1 1	I		56,389		E1 4	IV		13,426	
E1 2	II		32,222		E1 5	V		11,934	
E1 3	III		37,593		E1 6	VI		1,000	
					Totale A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo E1 1 a rigo E1 6)				

SEZ. II

Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

	Specie animale	Numero capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati	Specie animale	Numero capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati
		1		2		3		4
E1 7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
E1 8	Vitelloni		1.050,000				RIPORTO	
E1 9	Manze		600,000		Starne, pernici e coturnici da riprod.		9,500	
E1 10	Vitelli		250,000		Starne, pernici e coturnici		3,000	
E1 11	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
E1 12	Suinetti		20,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
E1 13	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
E1 14	Suini pesanti da macello		300,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
E1 15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Lepri, visoni, cincillà e nutrie		25,000	
E1 16	Galline ovaiole		18,500		Volpi		115,000	
E1 17	Polli da allevamento e fagiani		3,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
E1 18	Polli da carne		2,375		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
E1 19	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da ripr. (q.li)		320,000	
E1 20	Tacchini da riproduzione		48,000		Pesci, crostacei e molluschi da cons. (q.li)		200,000	
E1 21	Tacchini da carne leggeri		8,500		Cinghiali e cervi		250,000	
E1 22	Tacchini da carne pesanti		15,000		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
E1 23	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
E1 24	Anatre, oche, capponi		10,000		Puledri		500,000	
E1 25	Faraone da riproduzione		14,500		Alveari (famiglie)		200,000	
E1 26	Faraone		3,000		Lumache consum. (quintali)		200,000	
	Totale parziale (da riportare al rigo E1 8, col. 4)				**Totale B numero dei capi normalizzati** (da riportare al rigo E1 27, col. 1)			

SEZ. III

Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del TUIR

	Totale B	Numero di capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del TUIR Totale A X 372,4 / 100.000	Numero dei capi eccedenti (col. 1 - col. 2)	Coefficiente moltiplicatore (33,33 x 2) x 1,45	Reddito di allevamento eccedente
	1	2	3		4
E1 27				96,66	.000

E1 28	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357	.000
E1 29	Sopravvenienza attiva di cui all'art. 3, comma 89 della L. 28 dicembre 1995, n. 549	.000
E1 30	**REDDITO** (o perdita)	.000
E1 31	**PERDITE** di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo E1 30 (di cui degli anni precedenti .000)	.000
E1 32	**REDDITO**	.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR

E1 33	**REDDITO** (riportare l'importo di rigo E1 30)	.000
E1 34	**Redditi esenti ai fini ILOR**	.000
E1 35	**REDDITO** al netto delle esenzioni (sottrarre dall'importo di rigo E1 33 quello di rigo E1 34) (da riportare nel rigo 04 del Mod. 760/B)	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati.
(2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/F/96

REDDITI DEI FABBRICATI

SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE

Quadro N. ☐

Variazioni dei redditi dei fabbricati

	RENDITA 1	PERIODO DI POSSESSO (GIORNI) 2	QUOTA DI POSSESSO % 3	CANONE DI LOCAZIONE 4	UTILIZZO 5	CASI PARTICOLARI 6	IMPONIBILE 7
F1	.000			.000			.000
F2	.000			.000			.000
F3	.000			.000			.000
F4	.000			.000			.000
F5	.000			.000			.000
F6	.000			.000			.000
F7	.000			.000			.000
F8	.000			.000			.000
F9	.000			.000			.000
F10	.000			.000			.000
F11	.000			.000			.000
F12	.000			.000			.000
F13	.000			.000			.000
F14	.000			.000			.000
F15	.000			.000			.000
F16	.000			.000			.000
F17	.000			.000			.000
F18	.000			.000			.000
F19	.000			.000			.000
F20	.000			.000			.000
F21	.000			.000			.000
F22	.000			.000			.000
F23	.000			.000			.000
F24	.000			.000			.000
F25	.000			.000			.000
F26	.000			.000			.000
F27	.000			.000			.000
F28	.000			.000			.000
F29	.000			.000			.000
F30	.000			.000			.000
F31	.000			.000			.000
F32	.000			.000			.000
F33	.000			.000			.000
F34	.000			.000			.000
F35	.000			.000			.000
F36	.000			.000			.000
F37	.000			.000			.000
F38	.000			.000			.000
F39	.000			.000			.000
F40	.000			.000			.000
F41	.000			.000			.000
F42	.000			.000			.000
F43	.000			.000			.000
F44						TOTALE	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/G/96

REDDITI DI CAPITALE

SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE

Determinazione del reddito ai fini IRPEG

		REDDITI	CREDITI D'IMPOSTA	RITENUTE
G1	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di 9/16	.000	.000	.000
G2	Utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
G3	Utili relativamente ai quali non compete il credito di imposta	.000		.000
G4	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione di società	.000		.000
G5	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti compresa la differenza tra la sommma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito	.000		.000
G6	Interessi ed altri proventi dalle obbligazioni e titoli similari compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza o il prezzo di emissione	.000		.000
G7	Proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari	.000		.000
G8	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
G9	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	.000		.000
G10	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
G11	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
G12	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale ed altri interessi non aventi natura compensativa	.000		.000
G13	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
G14	Redditi di capitale di fonte estera assoggettabili a tassazione separata	.000		.000
G15	**TOTALI (sommare gli importi da rigo G1 a rigo G14)**	.000	.000	.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR

G16	Redditi percepiti di cui al rigo G15, col. 1	.000
G17	Utili di cui ai righi da G1 a G3	.000
G18	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000
G19	**REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo G16 gli importi dei righi G17 e G18) (da riportare nel rigo 05 del Mod. 760/B)	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/H/96

SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA DI PERSONE

Denominazione e indirizzo della società o associazione partecipata

H1	1 CODICE FISCALE	2 RAGIONE SOCIALE	3 CODICE ATTIVITÀ
	4 COMUNE DI RESIDENZA	5 PROVINCIA / 6 FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	7 C.A.P.
H2	1	2	3
	4	5 / 6	7
H3	1	2	3
	4	5 / 6	7
H4	1	2	3
	4	5 / 6	7
H5	1	2	3
	4	5 / 6	7
H6	1	2	3
	4	5 / 6	7
H7	1	2	3
	4	5 / 6	7
H8	1	2	3
	4	5 / 6	7

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI IRPEG E AI FINI ILOR

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

	QUOTE IMPUTABILI AL SOCIO DICHIARANTE AI FINI IRPEG					QUOTE DI REDDITO ILOR (per i soggetti partecipanti in GEIE)
	8 REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ	9 TIPO	10 REDDITO (O PERDITA)	11 CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	12 RITENUTA D'ACCONTO	13
H1	.000		.000	.000	.000	.000
H2	.000		.000	.000	.000	.000
H3	.000		.000	.000	.000	.000
H4	.000		.000	.000	.000	.000
H5	.000		.000	.000	.000	.000
H6	.000		.000	.000	.000	.000
H7	.000		.000	.000	.000	.000
H8	.000		.000	.000	.000	.000
H9	TOTALI (sommare gli importi da rigo H1 a rigo H8)			.000	.000	.000

H10	Redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria		.000
H11	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo H10 (di cui degli anni precedenti	.000)	.000
H12	Reddito (o perdita) di partecipazione in società semplici e perdite di partecipazioni di imprese in contabilità semplificata		.000
H13	TOTALE REDDITI DI PARTECIPAZIONE		.000
H14	Credito di imposta sui dividendi riferibili agli utili derivanti da società non residenti di cui all'art. 96-bis		.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/I/96

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Dati relativi alla attività

I 1	DESCRIZIONE 1	CODICE ATTIVITÀ 2
I 2	COMUNE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 1	PROVINCIA 2 — FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO, SCALA E INTERNO 3 — C.A.P. 4
I 3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI 1	
I 4	Riduzione per nuove iniziative produttive (barrare la casella) 1 — Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni 2 — Valore dei beni strumentali 3	.000

Determinazione del reddito ai fini IRPEG

I 5	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	.000
I 6	Altri proventi lordi	.000
I 7	Compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri .000)	.000
I 8	TOTALE COMPENSI	.000
I 9	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
I 10	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari .000)	.000
I 11	Canoni di locazione e/o di noleggio diversi da quelli di cui al rigo I10	.000
I 12	Spese relative agli immobili	.000
I 13	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	.000
I 14	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	.000
I 15	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica	.000
I 16	Altre spese per prestazioni di lavoro	.000
I 17	Interessi passivi	.000
I 18	Spese telefoniche	.000
I 19	Spese per energia elettrica	.000
I 20	Spese per carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
I 21	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo I8)	.000
I 22	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo I8)	.000
I 23	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	.000
I 24	Altre spese documentate	.000
I 25	TOTALE SPESE (sommare gli importi da rigo I9 a rigo I24)	.000
I 26	REDDITO NETTO (O PERDITA) (Differenza tra l'importo di rigo I8 e quello di rigo I25) (da riportare nel rigo 26 del Mod. 760/B)	.000
I 27	Ritenute d'acconto subite	.000
I 28	Versamento del 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili (art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 413 del 1991) — DATA — CODICE — IMPORTO	.000

FIRMA

DATA — FIRMA DEL DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/L/96

REDDITI DIVERSI

SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE

Determinazione del reddito ai fini IRPEG

Rigo	Descrizione	Importo
L1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera a) (lottizzazione di terreni, ecc)	.000
L2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio e cessioni di terreni edificabili)	.000
L3	Indennità di esproprio ed altre somme ex art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991	.000
L4	Redditi di natura fondiaria non determinati catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
L5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
L6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc, non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
L7	Proventi di cui all'art. 81, lettera h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
L8	Proventi di cui all'art. 81, lettera h) derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende	.000
L9	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	.000
L10	Compensi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
L11	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non abituali esercitate in Italia o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
L12	TOTALE PROVENTI	.000
L13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L1	.000
L14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L2	.000
L15	Prezzo di acquisto dei terreni di cui al rigo L3	.000
L16	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L7	.000
L17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L8	.000
L18	Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo L9	.000
L19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L10	.000
L20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo cui al rigo L11	.000
L21	TOTALE COSTI E ONERI	.000
L22	REDDITO NETTO (sottrarre l'importo rigo L21 da quello di rigo L12) (da riportare nel rigo 27 del Mod 760/B)	.000
L23	Ritenute d'acconto subite (da riportare nel rigo 42 del Mod. 760/B)	.000

Determinazione del reddito ai fini ILOR

Rigo	Descrizione	Importo
L24	Reddito di cui al rigo L22	.000
L25	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sottrarre l'importo di rigo L20 da quello di rigo L11)	.000
L26	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	.000
L27	Rendita catastale dei fabbricati dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto e dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
L28	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (sottrarre dall'importo di rigo L24 gli importi dei righi L25, L26 e L27) (da riportare nel rigo 07 del Mod 760/B)	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

76

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/O/96

ENTE

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Determinazione delle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva	O1 Totale dei corrispettivi delle operazioni	.000
	O2 Totale dei prezzi o del valore di acquisto	.000
	O3 Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo O1 e O2, indicando zero se negativo)	.000
	O4 Eccedenza di minusvalenze relative agli anni precedenti	.000
	O5 Differenza tra rigo O3 e rigo O4	.000
	O6 Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo O5)	.000
	O7 Credito di imposta sulle plusvalenze	.000
	O8 Imposta versata — Data — Codice concessione	.000
	O9 Imposta di cui si chiede il rimborso	.000
Minusvalenze non compensate nell'anno	O10 Eccedenza relativa all'anno 1991	.000
	O11 Eccedenza relativa all'anno 1992	.000
	O12 Eccedenza relativa all'anno 1993	.000
	O13 Eccedenza relativa all'anno 1994	.000
	O14 Eccedenza relativa all'anno 1995	.000

MOD. 760/P/96

REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO		TIPO DI REDDITO 1	STATO ESTERO 2	SOGGETTO EROGANTE 3	REDDITO 4	ALIQUOTA 5	OPZIONE 6
	P1				.000	%	☐
	P2				.000	%	☐

PROSPETTO RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI E AGLI ENTI NON RESIDENTI

Sez. I - Oneri deducibili dal reddito complessivo	01 INVIM	.000
	02 Altri oneri	.000
	03 TOTALE ONERI DEDUCIBILI	.000
Sez. II - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 22%	04 Interessi passivi per mutui ipotecari	.000
	05 [illegible]	.000
	06 Altri oneri	.000
	07 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/R/96

SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE

CREDITI DI IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

Rigo	Anno	Descrizione	Importo
R1	1995	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	.000
R2	1995	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R3	1995	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R4	1995	Credito utilizzato ai fini IVA	.000
R5	1995	Credito utilizzato ai fini del versamento delle ritenute	.000
R6		Credito di imposta residuo del 1995	.000
R7	1996	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R8	1996	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R9	1996	Credito utilizzato ai fini IVA	.000
R10	1996	Credito utilizzato ai fini del versamento delle ritenute	.000
R11		Credito di imposta residuo	.000

INVESTIMENTI INNOVATIVI
(Artt. 5 e 6 legge 317/1991)

Rigo	1	2	3	4	5
R12 Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000	.000	
R13 Credito di imposta concesso nel periodo					.000
R14 Credito utilizzato ai fini ILOR	.000	.000	.000	.000	.000
R15 Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000	.000	.000	.000	.000
R16 Credito utilizzato ai fini IVA	.000	.000	.000	.000	
R17 Credito di imposta residuo		.000	.000	.000	.000

SPESE DI RICERCA
(Art. 8 Legge 317/1991)

Rigo		
R18 Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	
R19 Credito di imposta concesso nel periodo		.000
R20 Credito utilizzato ai fini ILOR	.000	.000
R21 Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000	.000
R22 Credito utilizzato ai fini IVA	.000	
R23 Credito di imposta residuo	.000	.000

ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI
(Art. 20 Decreto-legge 331/1993)

Rigo	1 Versamento delle ritenute	2 IVA	3 ILOR	4 IRPEG	5 TOTALE
R24 Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione					.000
R25 Credito di imposta concesso nel periodo					.000
R26 Credito utilizzato	.000	.000	.000	.000	.000
R27 Credito di imposta residuo					.000
R28 Credito d'imposta residuo da convertire in buono di imposta					.000

PREMIO DI ASSUNZIONE
(Art. 2 Decreto-legge 357/1994)

Rigo	1 Versamento delle ritenute	2 IVA	3 ILOR	4 IRPEG	5 TOTALE
R29 Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione					.000
R30 Credito di imposta concesso nel periodo					.000
R31 Credito utilizzato	.000	.000	.000	.000	.000
R32 Credito di imposta residuo					.000

RIVENDITA PROD. AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI
(Art. 35 Decreto-legge 357/1994)

Rigo	2 IVA	3 ILOR	4 IRPEG	5 TOTALE
R33 Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione				.000
R34 Credito utilizzato	.000	.000	.000	.000
R35 Credito di imposta residuo				.000

BACINI MINERARI
(Art. 8, comma 6-bis Decreto-legge 16/1993)

Rigo	3 ILOR	4 IRPEG	5 TOTALE
R36 Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione			.000
R37 Credito di imposta concesso nel periodo			.000
R38 Credito utilizzato	.000	.000	.000
R39 Credito di imposta residuo			.000

CREDITORI VERSO EFIM

Rigo	Importo
R40 Credito vantato	.000
R41 Credito rimborsato	.000
R42 Sospensione ai fini dell'ILOR	.000
R43 Sospensione ai fini dell'IRPEG	.000
R44 Sospensione ai fini dell'IVA	.000
R45 Sospensione per iscrizioni a ruolo	.000
R46 Sospensione ai fini delle ritenute	.000
R47 Sospensione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/S/96

DISTINTE

SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE

Distinta degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari compresi le accettazioni bancarie soggetti a ritenuta d'acconto

	SOCIETÀ O ENTE EMITTENTE (denominazione e sede)	TITOLI Quantità	TITOLI Valori	Redditi maturati (1)	Ritenuta d'acconto (2)
S1			.000		
S2			.000		
S3			.000		
S4			.000		
S5			.000		
S6			.000		
S7			.000		
S8			.000		
S9			.000		
S10			.000		
S11			.000		
S12			.000		
S13			.000		
S14			TOTALI		

Distinta degli interessi, premi e altri frutti da depositi e conti correnti bancari e postali soggetti a ritenuta d'acconto

		Redditi maturati (1)	Ritenuta d'acconto (2)
S15	Depositi e conti correnti postali		
S16	Depositi e conti correnti bancari		
S17	TOTALI		

(1) Indicare in questa colonna l'ammontare degli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (per le obbligazioni e titoli similari, limitatamente al periodo di possesso dei titoli) In tale colonna va altresì indicato l'ammontare dei proventi delle cambiali di cui all'art 10-bis della tariffa All A, annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n 462 (accettazioni bancarie), soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 1, terzo comma, D.L 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L.1° dicembre 1981, n 692

(2) Indicare in questa colonna l'ammontare complessivo delle ritenute corrispondenti ai redditi maturati indicati nella colonna precedente

760

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/V/96

CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'ILOR E DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE — CODICE FISCALE

Prospetto N.

Sez. I - Società o ente cedente

V01	Eccedenze dell'ILOR ceduta a società o ente del gruppo (da rigo 05 del Mod. 760/M-B)	.000
V02	Eccedenze dell'IRPEG ceduta a società o ente del gruppo (da rigo 09 del Mod. 760/M-B)	.000
V03	TOTALE ECCEDENZE cedute a società o ente del gruppo	.000

	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE			
	3 DOMICILIO FISCALE		4 PROVINCIA	5 IMPORTO	
V04					.000
V05					.000
V06					.000
V07					.000
V08					.000
V09					.000

Sez. II - Società o ente cessionario

	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE	3 DATA	4 IMPORTO
V10				.000
V11				.000
V12				.000
V13				.000
V14				.000
V15				.000
V16				.000

V17	TOTALE ECCEDENZE ricevute da società o ente del gruppo	.000
V18	Importo di rigo V17 utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'ILOR	.000
V19	Importo di rigo V17 utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG	.000
V20	Importo di rigo V17 da computare in diminuzione dell'ILOR e dell'IRPEG dei successivi periodi di imposta	.000
V21	Importo di rigo V17 di cui si chiede il rimborso	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/K

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO
(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE — CODICE FISCALE

Sezione	Rigo	Voce	Importo
Sez. I - Società di capitali ed enti commerciali	K1	Capitale sociale sottoscritto, ancorché non versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale	.000
	K2	Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci	.000
	K3	Riserve da sovrapprezzo delle azioni e interessi di conguaglio	.000
	K4	Fondi di rivalutazione	.000
	K5	Riserva legale	.000
	K6	Riserva statutaria	.000
	K7	Altre riserve o fondi	.000
	K8	Avanzo di fusione	.000
	K9	Utili di precedenti esercizi	.000
	K10	Perdite di preceder.ti esercizi	.000
	K11	Perdita di esercizio	.000
	K12	TOTALE PATRIMONIO NETTO	.000
	K13	*a dedurre:* Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti	.000
	K14	TOTALE IMPONIBILE	.000
Sez. II - Enti non commerciali	K15	Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60	.000
	K16	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	.000
	K17	TOTALE IMPONIBILE	.000
Sez. III - Calcolo dell'imposta dovuta ed estremi del versamento	K18	IMPOSTA DOVUTA	.000
		data — codice concessione	
	K19	Prima rata di acconto	.000
		data — codice concessione	
	K20	Seconda rata di acconto	.000
		data — codice concessione	
	K21	IMPOSTA versata a saldo	.000
	K22	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	.000
	K23	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000
Versamento rateale dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto (DL n. 564 del 1994)		data — codice concessione	
	K24	IMPOSTA VERSATA (II rata)	.000
		data — codice concessione	
	K25	INTERESSI	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio

oppure N.

Ufficio delle Imposte

Presentata al Comune di

il N.

SOCIETÀ O ENTE

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE

da compilare in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

Comune di sede legale — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — Cap

Comune di domicilio fiscale — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — Cap

760

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/W/96

TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

(da allegare alla dichiarazione dei redditi ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo N.

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diversi dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

W1
Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione; 2 nome — 3 paese estero di residenza — Trasferimento da 4 o verso l'estero (*)
Paese estero del trasferimento: 5 descrizione; 6 codice (*) — Mezzo di pagamento: 7 descrizione; 8 codice (*) — Causale 9 codice (*) — Data 10 — Importo 11 .000

W2
Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione; 2 nome — 3 paese estero di residenza — Trasferimento da 4 o verso l'estero (*)
Paese estero del trasferimento: 5 descrizione; 6 codice (*) — Mezzo di pagamento: 7 descrizione; 8 codice (*) — Causale 9 codice (*) — Data 10 — Importo 11 .000

W3
Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione; 2 nome — 3 paese estero di residenza — Trasferimento da 4 o verso l'estero (*)
Paese estero del trasferimento: 5 descrizione; 6 codice (*) — Mezzo di pagamento: 7 descrizione; 8 codice (*) — Causale 9 codice (*) — Data 10 — Importo 11 .000

W4
Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione; 2 nome — 3 paese estero di residenza — Trasferimento da 4 o verso l'estero (*)
Paese estero del trasferimento: 5 descrizione; 6 codice (*) — Mezzo di pagamento: 7 descrizione; 8 codice (*) — Causale 9 codice (*) — Data 10 — Importo 11 .000

W5
Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione; 2 nome — 3 paese estero di residenza — Trasferimento da 4 o verso l'estero (*)
Paese estero del trasferimento: 5 descrizione; 6 codice (*) — Mezzo di pagamento: 7 descrizione; 8 codice (*) — Causale 9 codice (*) — Data 10 — Importo 11 .000

W6
Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione; 2 nome — 3 paese estero di residenza — Trasferimento da 4 o verso l'estero (*)
Paese estero del trasferimento: 5 descrizione; 6 codice (*) — Mezzo di pagamento: 7 descrizione; 8 codice (*) — Causale 9 codice (*) — Data 10 — Importo 11 .000

W7
Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione; 2 nome — 3 paese estero di residenza — Trasferimento da 4 o verso l'estero (*)
Paese estero del trasferimento: 5 descrizione; 6 codice (*) — Mezzo di pagamento: 7 descrizione; 8 codice (*) — Causale 9 codice (*) — Data 10 — Importo 11 .000

W8
Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione; 2 nome — 3 paese estero di residenza — Trasferimento da 4 o verso l'estero (*)
Paese estero del trasferimento: 5 descrizione; 6 codice (*) — Mezzo di pagamento: 7 descrizione; 8 codice (*) — Causale 9 codice (*) — Data 10 — Importo 11 .000

W9
Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione; 2 nome — 3 paese estero di residenza — Trasferimento da 4 o verso l'estero (*)
Paese estero del trasferimento: 5 descrizione; 6 codice (*) — Mezzo di pagamento: 7 descrizione; 8 codice (*) — Causale 9 codice (*) — Data 10 — Importo 11 .000

W10
Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione; 2 nome — 3 paese estero di residenza — Trasferimento da 4 o verso l'estero (*)
Paese estero del trasferimento: 5 descrizione; 6 codice (*) — Mezzo di pagamento: 7 descrizione; 8 codice (*) — Causale 9 codice (*) — Data 10 — Importo 11 .000

(*) Vedere istruzioni

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1995

	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera 1 descrizione	2 codice (*)	Causale 3 descrizione	4 codice (*)	Importo 5
W11					.000
W12					.000
W13					.000
W14					.000
W15					.000
W16					.000
W17					.000
W18					.000
W19					.000

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1995

	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera 1 descrizione	2 codice (*)	Tipo trasferimento (*) 3	Causale (*) 4 codice
	Estremi del conto corrente (*) 5		**Data 6**	**Importo 7**
W20				
				.000
W21				
				.000
W22				
				.000
W23				
				.000
W24				
				.000
W25				
				.000
W26				
				.000
W27				
				.000
W28				
				.000

ANNOTAZIONI

FIRMA

Il dichiarante attesta di aver allegato il presente modulo al Mod. 760

ovvero di essere tenuto alla presentazione del solo mod. 760/W

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

(*) Vedere istruzioni

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/T/96

PROSPETTO DEI PREMI ASSICURATIVI
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

SOCIETÀ O ENTE
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE

Premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

	Posizione assicurativa INAIL 1	Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio 2	Base retributiva complessiva 3	Premio complessivamente dovuto 4
		Acconti versati 5	Barrare la casella in caso di versamento totale 6	Saldo versato 7
T1			.000	.000
		.000		.000
T2			.000	.000
		.000		.000
T3			.000	.000
		.000		.000
T4			.000	.000
		.000		.000
T5			.000	.000
		.000		.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

GENERALITÀ

Il presente prospetto deve essere compilato dalle società di capitali e dalle società cooperative tenute al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (soci ed eventuali collaboratori familiari dei medesimi).

I predetti soggetti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, devono indicare nella stessa solo il numero di posizione assicurativa INAIL della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione assicurativa INAIL", deve essere effettuata nelle spazio riservato alla "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.

La compilazione del prospetto va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestataria la società. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti riquadri del prospetto, indicando in ciascuno di essi:

- il numero di posizione assicurativa INAIL;
- il numero di soggetti per i quali viene corrisposto il premio INAIL;
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1995;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

Come si compila il prospetto

Distintamente per ciascun riquadro utilizzato è necessario indicare:

- al **campo 1** il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL alla società;
- al **campo 2** il numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio assicurativo, che nel 1995 hanno prestato l'attività lavorativa nella società;
- al **campo 3** la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1995. Tale importo è pari:
  - per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente campo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge che per l'anno 1995 è di lire 17.853.900;
  - per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all'INAIL in sede di autoliquidazione dei premi;
- al **campo 4** il premio assicurativo complessivamente dovuto per il 1995, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL;
- al **campo 5** l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1995, comprendente la rata anticipata, con scadenza al 20 febbraio 1995, e l'eventuale integrazione versata sucessivamente a tale data;
- al **campo 7** l'importo del saldo versato per il 1995 con scadenza al 20 febbraio 1996. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata la casella posta nel **campo 6**.

MINISTERO DELLE FINANZE

PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE

SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

DENOMINAZIONE — CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE — PROVINCIA (sigla); FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

Dati relativi alla attività

DESCRIZIONE [1]

CODICE ATTIVITÀ [2] — BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [3] — ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [4]

Dati relativi alla operazione di fusione

TIPO DI OPERAZIONE: FUSIONE PROPRIA [1] — INCORPORAZIONE [2] — Numero soggetti fusi o incorporati [3] — Data atto di fusione [4] giorno mese anno

Patrimonio netto della società dichiarante

		1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3 giorno mese anno
01				
02	Patrimonio netto	.000	.000	.000

Disavanzo da annullamento e da concambio

		AMMORTIZZABILI [1]	NON AMMORTIZZABILI [2]	[3]
03	Ammontare complessivo			.000
04		.000	.000	
05		.000	.000	
06		.000	.000	
07	Importo imputato	.000	.000	
08	alle voci	.000	.000	
09	dell'attivo	.000	.000	
10		.000	.000	
11		.000	.000	
12		.000	.000	
13	TOTALE	.000	.000	.000
14	Importo imputato a conto economico			.000

Riserve o fondi in sospensione di imposta

Tassabili solo in caso di distribuzione

15	Non ricostituiti	.000
16		.000
17	Ricostituiti nel bilancio	.000
18	della società	.000
19	incorporante	.000
20		.000
21		.000

Altri

22	Non ricostituiti	.000
23		.000
24	Ricostituiti nel bilancio	.000
25	della società	.000
26	incorporante	.000
27		.000
28		.000

Altri dati

29	Avanzo da annullamento	.000
30	Avanzo da concambio	.000
31	Aumento capitale per concambio	.000

Partecipazione al nuovo capitale della società dichiarante

32	Nuovo capitale sociale	.000
33	Partecipazione dei soci alla società dichiarante	%

Perdite fiscali

	PERIODO DI FORMAZIONE [1]	IMPORTO [2]	IMPORTO RIPORTABILE [3]
34		.000	.000
35		.000	.000
36		.000	.000
37		.000	.000
38		.000	.000
39	TOTALE	.000	.000

Società incorporata o fusa

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

Dati relativi alla attività

DESCRIZIONE [1]

CODICE ATTIVITÀ [2] | BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [3] | ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [4] | DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI [5] giorno mese anno

Poste di patrimonio netto

		[1] giorno mese anno	[2] giorno mese anno
01			
02	Capitale sociale	.000	.000
03	Fondo sovrapprezzo	.000	.000
04	Riserve	.000	.000
05	Riserve (e fondi) in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione	.000	.000
06	Altre riserve (e fondi) in sospensione di imposta	.000	.000
07	Altre voci di patrimonio netto	.000	.000
08	Utile di esercizio	.000	.000
09	Utili di esercizi precedenti	.000	.000
10	Perdita di esercizio	.000	.000
11	Perdite di esercizi precedenti	.000	.000
12	Patrimonio netto	.000	.000

Disavanzo da annullamento e da concambio

		DA ANNULLAMENTO	DA CONCAMBIO
13	Disavanzo	.000	.000
14	Avanzo	.000	.000

Riserve o fondi in sosp. di imposta

			IMPORTO
Tassabili solo in caso di distribuzione	15	Ricostituiti	.000
	16	Non ricostituiti	.000
Altri	17	Ricostituiti	.000
	18	Non ricostituiti	.000

Altri dati

		QUOTA	COSTO
19	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	%	.000
20	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%	.000

Perdite fiscali

	PERIODO DI FORMAZIONE [1]	IMPORTO [2]	IMPORTO RIPORTABILE [3]
21		.000	.000
22		.000	.000
23		.000	.000
24		.000	.000
25		.000	.000
26	TOTALE	.000	.000

Società incorporata o fusa

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE | PROVINCIA (sigla) | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

Dati relativi alla attività

DESCRIZIONE [1]

CODICE ATTIVITÀ [2] | BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [3] | ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [4] | DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI [5] giorno mese anno

Poste di patrimonio netto

		1 giorno mese anno	2 giorno mese anno
01			
02	Capitale sociale	.000	.000
03	Fondo sovrapprezzo	.000	.000
04	Riserve	.000	.000
05	Riserve (o fondi) in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione	.000	.000
06	Altre riserve (e fondi) in sospensione di imposta	.000	.000
07	Altre voci di patrimonio netto	.000	.000
08	Utile di esercizio	.000	.000
09	Utili di esercizi precedenti	.000	.000
10	Perdita di esercizio	.000	.000
11	Perdita di esercizi precedenti	.000	.000
12	Patrimonio netto	.000	.000

Disavanzo da annullamento e da concambio

		DA ANNULLAMENTO	DA CONCAMBIO
13	Disavanzo	.000	.000
14	Avanzo	.000	.000

Riserve o fondi in sosp. di imposta

			IMPORTO
Tassabili solo in caso di distribuzione	15	Ricostituiti	.000
	16	Non ricostituiti	.000
Altri	17	Ricostituiti	.000
	18	Non ricostituiti	.000

Altri dati

		QUOTA	COSTO
19	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	%	.000
20	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%	.000

Perdite fiscali

	PERIODO DI FORMAZIONE [1]	IMPORTO [2]	IMPORTO COMPENSABILE [3]
21		.000	.000
22		.000	.000
23		.000	.000
24		.000	.000
25		.000	.000
26	TOTALE	.000	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

Prospetto relativo alle operazioni di scissione

Il presente prospetto deve essere compilato da ciascuna delle società beneficiarie della scissione e va presentato insieme alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui l'operazione è stata compiuta. Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare e presentare più prospetti.

La prima pagina del prospetto è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la seconda ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su pagine aggiunte.

1° Pagina

Nella sezione "Dati relativi alla operazione di scissione" va indicato, barrando l'apposita casella, se la scissione è stata totale o parziale, il numero di soggetti beneficiari, la data dell'atto di scissione, la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla dichiarante e la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nella sezione "Beni acquisiti" vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nella sezione "Soci concambianti" va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nella sezione "Patrimonio netto della società dichiarante" nel rigo 01, colonne 1, 2 e 3 vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta. Nel rigo 02 vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel rigo 03 va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo da annullamento e/o da concambio imputato dalla società beneficiaria all'attivo di stato patrimoniale. Tale ammontare va ripartito nei righi da 04 a 12 indicando le singole voci dell'attivo della società beneficiaria a cui è stato imputato; in particolare, dovrà essere utilizzata la colonna 1 qualora il disavanzo sia stato imputato ad una voce ammortizzabile, diversamente andrà utilizzata la colonna 2.
Nel rigo 13, vanno riportati i totali degli importi di colonna 1 e 2 e in colonna 3 la somma delle colonne 1 e 2 dello stesso rigo 13.

Nel rigo 14 va indicata la parte del disavanzo da annullamento e/o da concambio che è stata imputata a conto economico.

Nel rigo 15 va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e/o fondi in sospensione di imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del TUIR).
Nei righi 16, 17 e 18 vanno indicati per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota, quelle ricostituite per intero e quella non ricostituite.

Nel rigo 19 va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e/o fondi in sospensione di imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del TUIR).

Nei righi 20, 21 e 22 vanno indicati gli importi complessivi delle poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota, di quelle ricostituite per intero e di quelle non ricostituite.

Nei righi 23, 24, 25 e 26 va indicato, rispettivamente, l'importo complessivo dell'avanzo da annullamento, quello da concambio, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Nella sezione relativa alle "perdite fiscali" vanno indicati secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società beneficiaria e, nell'ultima colonna, le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del TUIR.

2° Pagina

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.
La sezione "perdite fiscali" deve essere compilata con criteri analoghi a quelli indicati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le altre società beneficiarie della scissione.

76

MINISTERO DELLE FINANZE

PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SCISSIONE

SOCIETÀ BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE

DENOMINAZIONE — CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

Dati relativi alla attività

DESCRIZIONE

CODICE ATTIVITÀ — BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO — ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ

Dati relativi alla operazione di scissione

TIPO DI OPERAZIONE: 1 TOTALE — 2 PARZIALE — 3 Numero soggetti beneficiari — 4 Data atto di scissione (giorno, mese, anno)

Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria %

Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa %

Beni acquisiti (barrare le caselle)

AZIENDE O COMPLESSI AZIENDALI — PARTECIPAZIONI RAPPRESENTATIVE DI AZIENDE O COMPLESSI AZIENDALI — ALTRI BENI

Soci concambianti

Mantenimento delle proporzioni di partecipazione — SI — NO

Patrimonio netto della società dichiarante

		1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3 giorno mese anno
01				
02	Patrimonio netto	.000	.000	.000

Disavanzo da annullamento e da concambio

		1 AMMORTIZZABILI	2 NON AMMORTIZZABILI	3
03	Ammontare complessivo			.000
04	Importo imputato alle voci dell'attivo	.000	.000	
05		.000	.000	
06		.000	.000	
07		.000	.000	
08		.000	.000	
09		.000	.000	
10		.000	.000	
11		.000	.000	
12		.000	.000	
13	TOTALE	.000	.000	.000
14	Importo imputato a conto economico			.000

Riserve o fondi in sospensione di imposta

Tassabili solo in caso di distribuzione		
15	Da ricostituire	.000
16	Ricostituiti pro-quota	.000
17	Ricostituiti per intero	.000
18	Non ricostituiti	.000
Altri		
19	Da ricostituire	.000
20	Ricostituiti pro-quota	.000
21	Ricostituiti per intero	.000
22	Non ricostituiti	.000

Altri dati

23	Avanzo da annullamento	.000
24	Avanzo da concambio	.000
25	Aumento capitale per concambio	.000
26	Nuovo capitale sociale	.000

Perdite fiscali

	PERIODO DI FORMAZIONE	IMPORTO	RAPPORTO IMPORTABILE
27		.000	.000
28		.000	.000
29		.000	.000
30		.000	.000
31		.000	.000
32	TOTALE	.000	.000

Società scissa

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITÀ ESERCITATA 1

CODICE ATTIVITÀ 2 | BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO 3 | ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ 4 | DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI 5 giorno mese anno

Quota di patrimonio netto contabile non trasferita %

Perdite fiscali

	PERIODO DI FORMAZIONE	IMPORTO	IMPORTO RIPORTABILE
01	.000	.000	.000
02	.000	.000	.000
03	.000	.000	.000
04	.000	.000	.000
05	.000	.000	.000
06	TOTALE	.000	.000

Altre società beneficiarie

07 Codice fiscale | Denominazione
08 DOMICILIO FISCALE: Comune | Provincia (sigla)
09
10 Frazione, via e numero civico | CAP
11
12 Descrizione 1
13 Codice attività 2 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 3 | Anno di inizio attività 4
14 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa %
15 Codice fiscale | Denominazione
16 DOMICILIO FISCALE: Comune | Provincia (sigla)
17
18 Frazione, via e numero civico | CAP
19
20 Descrizione 1
21 Codice attività 2 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 3 | Anno di inizio attività 4
22 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa %
23 Codice fiscale | Denominazione
24 DOMICILIO FISCALE: Comune | Provincia (sigla)
25
26 Frazione, via e numero civico | CAP
27
28 Descrizione 1
29 Codice attività 2 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 3 | Anno di inizio attività 4
30 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa %
31 Codice fiscale | Denominazione
32 DOMICILIO FISCALE: Comune | Provincia (sigla)
33
34 Frazione, via e numero civico | CAP
35
36 Descrizione 1
37 Codice attività 2 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 3 | Anno di inizio attività 4
38 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa %

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Prospetto relativo alle operazioni di fusione

Per ciascuna operazione di fusione il soggetto incorporante o risultante dalla fusione deve compilare il presente prospetto e presentarlo insieme alla dichiarazione dei redditi del periodo in cui l'operazione è stata compiuta.
Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il prospetto relativo alla prima operazione va compilato e presentato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La prima pagina e riservata ai dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione, le successive pagine ai dati relativi a ciascuna società incorporata o fusa (se le società fuse o incorporate sono più di due, occorre compilare un altro prospetto utilizzando solo le pagine successive alla prima).

1° Pagina

Nella sezione "dati relativi alle operazioni di fusione" va indicato, barrando l'apposita casella, se la fusione è propria o per incorporazione, il numero di soggetti fusi o incorportati e la data dell'atto di fusione.
Nel rigo 01, colonne 1, 2 e 3 vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta. Nel rigo 02 vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.
Nel rigo 03 va indicato l'ammontare complessivo (relativo a tutte le società incorporate o fuse) del disavanzo da annullamento e/o da concambio imputato all'attivo di stato patrimoniale. Tale ammontare, va ripartito nei righi da 04 a 12, indicando le singole voci a cui è stato imputato; in particolare, deve essere utilizzata la colonna 01 nel caso il disavanzo sia stato imputato ad una voce di stato patrimoniale ammortizzabile, in caso contrario va utilizzata la colonna 02.
Nel rigo 13, vanno riportati i totali degli importi di colonna 1 e 2 e in colonna 3 la somma delle colonne 1 e 2 dello stesso rigo 13.
Nel rigo 14, va indicata la parte del disavanzo da annullamento e/o da concambio di cui al rigo 03 che è stata imputata a conto economico.

Nel rigo 15 va indicato l'ammontare complessivo (relativamente a tutte le società incorporate o fuse) delle riserve e/o fondi in sospensione di imposta "tassabili solo in caso di distribuzione" che non sono stati ricostituiti mentre, ai righi da 16 a 21 vanno indicate le poste di patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione utilizzate per le riserve e/o fondi in sospensione d'imposta che sono stati ricostituiti.

Nel rigo 22 va indicato l'ammontare complessivo (relativamente a tutte le società incorporate o fuse) delle riserve e/o fondi in sospensione di imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, che non sono stati ricostituiti mentre, ai righi da 23 a 28 vanno indicate le poste di patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione utilizzate per le riserve e/o fondi in sospensione d'imposta che sono stati ricostituiti.

Nei righi 29, 30 e 31, va indicato rispettivamente l'importo complessivo dell'avanzo da annullamento, quello da concambio e l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel rigo 32 va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento mentre, al rigo 33 la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporante.

Nella sezione relativa alle "perdite fiscali" vanno indicati secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società incorporante e, nell'ultima colonna le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del TUIR.

2° e 3° Pagina

I dati da indicare in queste pagine si riferiscono alla società incorporata o fusa.

Nel rigo 01, colonne 1 e 2, vanno indicate rispettivamente la data di chiusura dell'esercizio precedente quello della fusione e la data di unificazione dei conti patrimoniali. Nei successivi righi da 02 a 11 vanno indicate le corrispondenti poste del patrimonio netto e al rigo 12 colonna 1 e 2 andrà riportata la corrispondente somma degli importi dei righi da 02 a 11.

Nel rigo 13 vanno indicati rispettivamente a colonna 1 e a colonna 2, l'importo del disavanzo da annullamento e di quello da concambio. Nel rigo 14 vanno indicati, rispettivamente, a colonna 1 e a colonna 2 l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei righi 15 e 16, vanno indicati i dati relativi alle riserve e ai fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione, come ivi specificato.

Nei righi 17 e 18, vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa, come ivi specificato.

Nei righi 19 e 20, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata annullate per effetto della fusione, specificandone quota percentuale (col. 1) e costo (col. 2), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo 19) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo 20).
Nei righi da 21 a 25 vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali e nella colonna 3 le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del TUIR.

RACCOMANDATA

DICHIARANTE CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI MODELLI COMPILATI** A B C D E EI F G
  H I K L M O P R S T V W Prospetto dell'attivo delle operazioni di fusione o di scissione
- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA**
- **IL DICHIARANTE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLA SOCIETÀ NON RESIDENTI O NE È CONTROLLATO, DEVE BARRARE LA CASELLA**

MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO 760
Dichiarazione delle Società ed Enti soggetti all'IRPEG

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune del domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ____________________

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

C.A.P. CITTÀ

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI UTILIZZATI PER IL BLOCCAGGIO DEI MODELLI STAMPATI SU FOGLI SINGOLI.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

DECRETO 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni e buste, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A-1, 770/A-2, 770/A-3, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, il modello aggiuntivo del quadro L, il modello aggiuntivo dei quadri N, P, Q, R, S, T, e i modelli 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1996 da parte dei sostituti di imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati;

Visti gli articoli 5, 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con i quali è stato stabilito l'obbligo della presentazione annuale, entro il 31 marzo, della dichiarazione di cui al primo ed al quinto comma dell'art. 7 del precitato decreto n. 600 per i proventi di ogni genere e per le differenze di valore dei titoli e certificati regolati dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 78, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere presentata mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intellegibilità dei modelli nel tempo;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A-1, 770/A-2, 770/A-3, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, il modello aggiuntivo del quadro L, il modello aggiuntivo dei quadri N, P, Q, R, S, T, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1996 da parte dei sostituti di imposta, e la busta da utilizzare per tale presentazione.

2. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 770-*bis* concernente la dichiarazione relativa agli interessi ed agli altri redditi di capitale di cui al quinto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nell'anno 1996 quali sostituti di imposta, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto, nonché la busta da utilizzare per tale presentazione.

3. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 770-*ter*, concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1996, relativa alle ritenute alla fonte sui proventi di ogni genere corrisposti nell'anno 1995 e sulla differenza di valore al 31 dicembre 1995 dei titoli e dei certificati di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nonché la busta da utilizzare per tale presentazione.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore verde (pantone n. 347 U) ovvero può essere utilizzato il solo colore verde. I contenuti grafici delle buste da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore verde.

Art. 3.

1. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. Per i modelli 770/A, 770/B e 770/C meccanografici a striscia continua è autorizzata la stampa di speciali modelli costituiti da due facciate nelle quali devono risultare i dati e gli elementi della prima e della quarta facciata dei corrispondenti modelli redatti su quattro facciate. Detti modelli possono essere utilizzati anche in sequenza purché ciascun modello sia numerato progressivamente, completato in ogni sua parte e munito di sottoscrizione.

3. I modelli di cui ai commi precedenti vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

4. I modelli di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

5. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

7. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

8. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

9. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 3, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con stampanti di cui al comma 1, su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 3;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del sostituto d'imposta;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa della busta di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento».

2. La busta di cui al precedente comma deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti al precedente art. 2;

conformità di struttura e sequenza con la busta approvata con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

3. Le dimensioni della busta, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 30,2 - massima cm 32,5;

altezza minima cm 21,5 - massima cm 23,5.

Art. 6.

1. I sostituti d'imposta i quali nell'anno 1995 hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità devono presentare la dichiarazione mediante l'invio di supporti magnetici ed, altresì, su supporto cartaceo il modello base munito di sottoscrizione e dell'eventuale visto di conformità.

2. I centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni di cui all'art. 1 anche su supporti magnetici.

3. I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A1012

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE pag.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 770

COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione dei sostituti d'imposta — **modello 770** — si compone di un modello base e di modelli staccati contenenti i quadri relativi alle somme e ai valori corrisposti.

Il **modello base**, che in ogni caso deve essere presentato, è composto dalle seguenti facciate:

- prima facciata contenente i dati relativi al sostituto d'imposta;
- seconda facciata contenente il **quadro I** riguardante i dati riassuntivi relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate;
- terza facciata contenente il **quadro L** relativo alle ritenute alla fonte operate e ai relativi versamenti;
- quarta facciata contenente il **prospetto dei dati relativi al conguaglio di fine anno** effettuato dai datori di lavoro, il **prospetto riservato ai sostituti d'imposta che non sono obbligati alla compilazione della dichiarazione dei redditi** (es.: enti privati che non svolgono attività commerciale) che fruiscono del premio di assunzione, nonché i **quadri N, P, Q** relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1995 e i **quadri R, S, T** relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1996.

Nella stessa quarta facciata sotto lo spazio riservato alle sottoscrizioni è presente il riquadro per l'apposizione del visto di conformità.

Il visto di conformità è apposto ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora i righi del quadro L e dei quadri relativi all'assistenza fiscale non siano sufficienti devono essere utilizzati i corrispondenti **Mod. 770/L aggiuntivo** e **Mod. 770/N-P-Q-R-S-T aggiuntivo.**

I **modelli staccati** contengono rispettivamente i seguenti quadri:

Mod. 770/A relativo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e ai dati dell'assistenza fiscale;

Mod. 770/A-1 relativo ai conguagli operati da agosto a dicembre 1995 in conseguenza dell'assistenza fiscale prestata nel 1995;

Mod. 770/A-2 relativo all'assistenza fiscale prestata nel 1995 da parte dei sostituti d'imposta che non hanno presentato la dichiarazione Mod. 770/95;

Mod. 770/A-3 relativo ai dati dei percipien- [illegible] dato diritto al premio di assunzione;

Mod. 770/B relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

Mod. 770/B-1 relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente per i rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti;

Mod. 770/C relativo agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

Mod. 770/D relativo ai redditi di lavoro autonomo;

Mod. 770/D-1 relativo a provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;

Mod. 770/E relativo a redditi di capitale corrisposti a residenti, a compensi per avviamento commerciale e a contributi degli enti pubblici;

Mod. 770/E-1 relativo a somme sulle quali è stata commisurata la ritenuta alla fonte in caso di riscatto di assicurazione sulla vita e di capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;

Mod. 770/E-2 relativo ai proventi degli o.i.c.v.m. assoggettati a ritenuta d'acconto;

Mod. 770/F relativo a interessi ed altri redditi di capitale, nonché a proventi delle accettazioni bancarie ed a proventi derivanti dalla cessione a termine di titoli obbligazionari da dichiarare senza elencazione nominativa dei percipienti;

Mod. 770/F-1 relativo alle plusvalenze di cui all'art. 81, lettere b) e c-ter), del T.u.i.r.;

Mod. 770/F-2 relativo ai proventi degli o.i.c.v.m. assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;

Mod. 770/G relativo a utili distribuiti;

Mod. 770/G-1 relativo a utili dei titoli esteri;

Mod. 770/H relativo all'indicazione dei contributi obbligatori.

I sostituti devono compilare, oltre al modello base, i soli quadri relativi alle somme o valori corrisposti.

DICHIARAZIONE SU SUPPORTO MAGNETICO

I sostituti che durante il periodo d'imposta hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità, debbono presentare la dichiarazione mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base dei contenuti e delle caratteristiche tecniche che verranno stabiliti con apposito decreto; possono comunque inviarla su supporto magnetico anche i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti.

I sostituti che inviano i supporti magnetici devono comunque sempre presentare, in unico esemplare, il modello base (e gli eventuali modelli aggiuntivi del quadro L e dei quadri N, P, Q, R, S e T) su supporto cartaceo, munito di sottoscrizione.

TRONCAMENTO

Tutti gli importi da indicare nel modello 770, compresi i totali indicati nei quadri del modello base, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155, 640, 700 e 2.497.

4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presente dichiarazione, unica per tutti i percettori, deve essere presentata entro il prescritto termine all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della Regione	Centro di Servizio delle Imposte Dirette competente di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia Giulia	Venezia
Liguria	Genova
Emilia Romagna	Bologna
Sicilia	Palermo
Campania	Salerno
Calabria	Salerno
Piemonte	Torino
Valle d'Aosta	Torino
Trentino Alto Adige	Trento

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione deve essere utilizzata l'apposita busta approvata unitamente alla dichiarazione. La busta va compilata in ogni sua parte.

I supporti magnetici devono essere consegnati secondo le modalità che saranno precisate nel decreto di approvazione delle specifiche tecniche dei supporti stessi.

5 OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie — quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante incorporazioni, e le scissioni totali — come pure nel caso di successione "mortis causa"

dell'imprenditore individuale, implicanti la scomparsa dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto, quest'ultimo è tenuto, in qualità di successore a titolo universale dei soggetti estinti, a presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta anche per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti di detti soggetti relativamente al periodo dell'anno in cui essi hanno effettivamente operato e, quindi, indipendentemente dalla eventuale diversa data dalla quale sono stati fatti decorrere gli effetti giuridici dell'operazione, come prevedono gli articoli 123, comma 7, e 123-bis, comma 11, del T.u.i.r..

Ricorrendo queste ipotesi, il dichiarante dovrà procedere ad una compilazione distinta dei singoli quadri del mod. 770 a seconda che in detti quadri vengano esposte situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi verranno indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 1995 e la data di cessazione dell'attività.

Al fine della redazione dei quadri concernenti i soggetti da ultimo citati, il dichiarante indicherà nel riquadro riguardante i "Dati relativi al sostituto d'imposta" esclusivamente quelli relativi ai soggetti estinti, avendo cura di indicare nell'apposita casella, posta immediatamente dopo detto riquadro, il proprio codice fiscale e di sottoscrivere ciascuno di detti quadri.

Nell'ipotesi di operazioni societarie avvenute nell'anno di presentazione della dichiarazione mod. 770/96, relativamente ai dipendenti della società estinta, dovranno essere compilati distinti quadri staccati intestati al soggetto estinto. Nei casi di operazioni societarie avvenute nel corso del 1995, dovranno parimenti essere compilati distinti quadri relativamente ai dipendenti della società estinta il cui rapporto di lavoro e cessato anteriormente all'operazione societaria.

Qualora per effetto degli eventi sopra indicati si sia verificato un passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro, in luogo della procedura sopra descritta, il dichiarante dovrà seguire le indicazioni fornite nell'apposita rubrica del paragrafo 11 delle presenti istruzioni e non dovrà compilare distinti mod. 770/A intestati ai soggetti estinti.

Nessun mutamento di procedura è previsto per il caso di trasformazione, in quanto tale evento, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta nell'ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa, non incide sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

Per quanto riguarda la compilazione dei quadri I ed L e per l'esposizione dei dati dell'assistenza fiscale si rinvia, rispettivamente, ai paragrafi 7, 8 e 10.

6 FRONTESPIZIO

Per l'indicazione delle generalità del dichiarante il frontespizio del modello di dichiarazione comprende, in alternativa, due riquadri, il primo destinato ai dati relativi alle persone fisiche ed il secondo ai dati relativi ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, ecc.). I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo ad ALTRI SOGGETTI facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro delle PERSONE FISICHE.

■ CODICE FISCALE

E utile ricordare che se il sostituto è una società o un'associazione dichiarante IVA il codice fiscale è attribuito dagli uffici provinciali IVA; negli altri casi è attribuito dagli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette.

ATTENZIONE
Nei quadri staccati e nei quadri aggiuntivi la compilazione della casella "Codice fiscale del soggetto dichiarante" posta immediatamente dopo il riquadro "Dati relativi al sostituto d'imposta" è riservata ai soggetti che si trovano nelle situazioni descritte nel paragrafo 5 delle presenti istruzioni.

■ DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

■ SEDE LEGALE

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
La casella (□) relativa alla «Sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non e stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente. Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

■ DOMICILIO FISCALE

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
La casella (□) relativa al «Domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non e stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.
Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati relativi alla residenza anagrafica o (se diverso) al domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1995 o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.
Il sostituto può comunque indicare la residenza anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

■ ALTRE SEDI

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

■ APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO

Deve sempre essere riportato il termine legale o statutario per tale approvazione. Per quanto riguarda la data di effettiva approvazione del bilancio o del rendiconto nessuna indicazione dovrà essere effettuata nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione in data anteriore a quella di approvazione del bilancio o rendiconto.

■ CODICI STATISTICI

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari. Si precisa che la tabella dei codici attività per il 1995 non è stata modificata rispetto a quella per il 1993.
Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi o dei compensi o, in mancanza, sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella E.

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 770

■ REGIONI A STATUTO SPECIALE (R.S.S.)

La casella "Regioni a statuto speciale" deve essere compilata, secondo le indicazioni più avanti specificate, dai sostituti d'imposta interessati all'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, riguardante le entrate devolute alla Regione Valle d'Aosta, all'art. 1, lettera d) della legge 13 aprile 1983, n. 122, riguardante le entrate della Regione Sardegna e all'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965,n. 1074, riguardante le entrate della Regione Sicilia.

◆ Valle d'Aosta

La casella VA è riservata ai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e/o sui redditi di capitale spettanti alla Regione Valle d'Aosta. Per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente la casella VA dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati fuori dal territorio regionale, nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti e uffici situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Il versamento di tali ritenute, effettuato separatamente, deve essere contraddistinto nel quadro L con la dicitura VA da apporre nel punto 4. Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui al citato art. 6, e che pertanto devono barrare la casella VA riportata nel frontespizio, dovranno indicare nel quadro F - prospetto A - l'ammontare annuo degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel corso del periodo d'imposta, di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta, nonché la corrispondente ritenuta operata.
Dette ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I al punto 20 rigo I-4 e al punto 7 rigo I-22.

◆ Sardegna

La casella SA dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).
Dette ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I al punto 21 rigo I-4 e al punto 12 rigo I-10.
I relativi versamenti devono essere contraddistinti nel quadro L indicando SA nel punto 4.

◆ Sicilia

La casella SI dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti ed impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).
Dette ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I al punto 22 rigo I-5 e al punto 13 rigo I-10.
I versamenti relativi devono essere contraddistinti nel quadro L con la dicitura SI da apporre nel punto 4.

■ EVENTI ECCEZIONALI

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali:

- i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- le piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/c 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, nonché le associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da essi vantati, che hanno fruito, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532 convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini di versamento delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta entro i limiti ammessi.

■ OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie – quali ad esempio le fusioni, anche mediante incorporazione, e le scissioni totali – come pure nel caso di successione "mortis causa" dell'imprenditore individuale, si dovrà indicare nell'apposita casella il numero dei soggetti estinti relativamente ai quali vengono redatti distinti quadri del Mod. 770, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.

■ DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve barrare l'apposita casella in corrispondenza del codice:

1 - se rappresentante legale o di fatto;
2 - se curatore fallimentare;
3 - se liquidatore;
4 - se rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero;
5 - se erede;
6 - se curatore di eredità giacente.

Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, nei casi in cui siano diversi.
La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1995, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

■ LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Va indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, vanno indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

■ DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI, AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro, che deve essere compilato integralmente.
Con riguardo alla qualifica va indicato:
A - se trattasi di socio amministratore;
B - se trattasi di amministratore non socio;
C - se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

QUADRO I - DATI RIASSUNTIVI RELATIVI ALLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E ALLE RITENUTE OPERATE

Nel presente quadro vanno indicati i dati riassuntivi relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate, riferiti ai diversi quadri staccati del modello di dichiarazione.
Di seguito vengono riportate le modalità di compilazione del presente quadro, tenendo presente che, in generale, gli importi vanno desunti dalla riga "Totali" dell'ultimo foglio dei singoli quadri.
Ricorrendo le ipotesi, previste nel paragrafo 5 delle presenti istruzioni, implicanti la redazione di distinti quadri staccati relativi sia al dichiarante che ai soggetti estinti, in questo quadro vanno indicati i dati desunti dalla riga "Totali" dell'ultimo foglio dei singoli quadri, ai quali va comunque data una numerazione progressiva unica per ciascuna tipologia di quadro.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro A (righe da I-1 a I-6)

Nel **punto 1** indicare il numero totale di fogli costituenti l'elenco generale dei percettori.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri A con esclusione degli eredi; conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte (come ad esempio dipendenti provenienti da altro datore di lavoro, rettifiche di conguaglio da assistenza fiscale).

Nel **punto 3** riportare l'importo indicato al punto 22.

Nel **punto 4** riportare l'importo relativo al punto 23.

Nel **punto 5** va indicato l'importo relativo al punto 27.

Nel **punto 6** va indicato l'importo relativo al punto 28.

Nel **punto 7** indicare l'importo del punto 29.

Nei **punti 8, 9, 10, 11, 12, 13** e **14** riportare rispettivamente gli importi dei punti 30, 31, 37, 38, 39, 40 e 41.

Nei **punti 15, 16, 17** e **18** riportare rispettivamente gli importi dei punti 46, 47, 48 e 49.

Nel **punto 19** va indicata la parte dell'importo dei punti 20 e 21 del mod. 770/A, che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.

Nel **punto 20** vanno indicate le ritenute che ai sensi dell'art. 6 legge 26 novembre 1981, n. 690 hanno formato oggetto di separato versamento da parte dei sostituti di imposta che hanno barrato la casella del frontespizio.

Nel **punto 21** vanno indicate le ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1, lettera d), della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Nel **punto 22** vanno indicate le ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 7 del D.P.R. n. 1074 del 1965.

Nel **punto 23** va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **punto 24** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

Nel **punto 25** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate, ai sensi dell'art. 45 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Nel **punto 26** deve essere indicato il numero dei lavoratori dipendenti ai quali è stata prestata completa assistenza fiscale dal datore di lavoro nell'anno 1996 (mod. 730/96).

Nel **punto 27** deve essere indicato il numero dei lavoratori dipendenti che hanno avuto assistenza fiscale presso un C.A.A.F. nell'anno 1996 (mod. 730/96).

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro A-3 (riga I-7)

Nel **punto 1** indicare il numero totale dei fogli contenenti l'elenco generale dei percettori.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri A-3 (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nel **punto 3** riportare l'importo indicato al punto 10.

Nel **punto 4** riportare l'importo indicato al punto 12.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro B (righe da I-8 a I-10)

Nel **punto 1** indicare il numero totale di fogli contenenti l'elenco generale dei percettori.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri B con esclusione degli eredi (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** e **10** riportare rispettivamente i totali dei punti 20, 24, 25, 26, 27, 36, 37 e 43.

Nel **punto 11** va indicata la parte dell'importo del precedente punto 4, che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.

Nel **punto 12** vanno indicate le ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1, lettera d), della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Nel **punto 13** vanno indicate le ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Nel **punto 14** va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **punto 15** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

Nel **punto 16** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate, ai sensi dell'art. 45 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

◆ Contenuto dei campi rilevati dai quadri B-1 (riga I-11)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri B-1.

Nei **punti 3, 4, 5** riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 11, 12 e 18 del quadro o dei quadri B-1.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro C (righe da I-12 a I-13)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri C (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4, 5** e **6** riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 14, 15, 16 e 18.

Nel **punto 7** va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **punto 8** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle

ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro D (righe da I-14 a I-15)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri D (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4** e **5** riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 16, 17 e 20, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel **punto 6** va indicato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

*Nel **punto 7** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.*

Nel **punto 8** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate, ai sensi dell'art. 45 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro D-1 (riga I-16)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri D-1 (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nel **punto 3** riportare i totali relativi al punto 12, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel **punto 4** indicare il totale relativo alla somma degli importi dei punti 13 e 14, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel **punto 5** riportare i totali relativi al punto 17, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel **punto 6** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro E (riga I-17)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).

Nei **punti 3, 4** e **5** riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 14, 16, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel **punto 6** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro E-1 (righe da I-18 a I-19)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E-1.

Nei **punti 3, 4** e **5** riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13, 15.

Nei **punti 6, 7** e **8** riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 1, 2 e 3 del «Prospetto capitali corrisposti».

Nel **punto 9** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro E-2 (riga I-20)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E-2.

Nei **punti 3** e **4** riportare rispettivamente i totali dei punti 13 e 14, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Nel **punto 5** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro F (righe da I-21 a I-22)

Nei **punti 1, 2** e **3** riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 3, 4 e 5 del prospetto A.

Nel **punto 4** riportare l'importo di riga A1 del prospetto A.

Nel **punto 5** riportare l'importo di riga A2 del prospetto A.

Nel **punto 6** riportare l'importo di rigo A3 del prospetto A.

Nel **punto 7** riportare l'importo di rigo A4 del prospetto A.

Nel **punto 8** riportare la somma dei totali della colonna 3 dei prospetti B, C e D, dell'importo di punto 2 del prospetto E e di punto 3 del prospetto F.

Nel **punto 9** riportare la somma dei totali della colonna 4 dei prospetti B, C, D, E e F.

Nel **punto 10** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro F-1 (riga I-23)

Nel **punto 1** riportare il totale relativo al punto 1 del prospetto A e il totale della colonna 3 del prospetto B.

Nel **punto 2** riportare il totale relativo al punto 2 del prospetto A e il totale della colonna 4 del prospetto B.

Nel **punto 3** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro F-2 (riga I-24)

Nei **punti 1** e **2** riportare rispettivamente i totali delle colonne 3 e 4.

Nel **punto 3** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro G (righe da I-25 a I-27)

Nel **punto 1** indicare il numero complessivo dei fogli compilati.

Nel **punto 2** indicare il numero complessivo dei percipienti persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche elencati nominativamente nella distinta degli utili spettanti e/o pagati ai soci nel quadro o nei quadri G.

Nei **punti 3, 4, 5** e **6** riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13, 14 e 15 della distinta degli utili spettanti e/o pagati ai soci, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalla persone fisiche.

Nel **punto 7** riportare il totale del numero di azioni o quote relativo alla colonna 5 della sezione I del prospetto n. 1.

Nel **punto 8** riportare il totale della colonna 6 della sezione I del prospetto n. 1.

Nel **punto 9** riportare il totale della colonna 2 della sezione II del prospetto n. 1.

Nel **punto 10** riportare il totale della colonna 2 del prospetto n. 2.

Nei **punto 11, 12, 13** e **14** riportare rispettivamente i totali delle colonne 3, 5, 6 e 7 del prospetto n. 3.

Nel **punto 15** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro G-1 (righe da I-28 a I-29)

Nei **punti 1, 2, 3, 4** e **5** riportare rispettivamente i totali delle colonne 2, 3, 5, 6 e 7 del "Prospetto degli utili e delle ritenute operate".

Nel **punto 6** va indicato l'ammontare del credito di imposta utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357.

◆ Contenuto dei campi rilevati dal quadro H (riga I-30)

Nel **punto 1** riportare il totale relativo alla colonna 2.

Nel **punto 2** riportare il totale relativo alla colonna 3.

QUADRO L - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

Nel presente quadro vanno indicati, possibilmente in ordine cronologico di versamento, tutte le ritenute effettuate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.

Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti, l'elencazione dei versamenti deve continuare nel mod. 770/L aggiuntivo non indicando il totale L16. Nel caso di utilizzazione di più modelli aggiuntivi riportare il totale solo sull'ultimo dei fogli.

Per ogni versamento effettuato, il periodo di riferimento da riportare **nel punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Per i versamenti semestrali, indicare l'ultimo mese del semestre; nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio. In caso di versamento al concessionario il periodo di riferimento va desunto dalla distinta di versamento.

Con l'entrata in vigore del conto fiscale tutti i datori di lavoro titolari del conto fiscale devono versare le ritenute ed i contributi previsti entro il 15 di ogni mese; i datori di lavoro non titolari di conto fiscale continuano a versare le ritenute ed i contributi previsti entro il 20 per i dipendenti non agricoli ed entro il 15 per i dipendenti agricoli i cui contributi obbligatori sono versati alla ex gestione SCAU.

Per la compilazione del **punto 5** "Note" dovrà essere utilizzata la seguente codificazione:

A - se il sostituto d'imposta non è titolare di conto fiscale ed il versamento si riferisce a lavoratori dipendenti non agricoli;

B - se il sostituto d'imposta ha utilizzato le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente per i rimborsi e i compensi relativi all'assistenza fiscale, indicati nel quadro R del mod. 770/95 e nel quadro N della presente dichiarazione;

C - se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68;

D - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio in quanto ha fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-bis del decreto-legge n. 382 del 1993;

E - se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357;

F - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio e ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111;

G - se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 45 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Se in una stessa riga si devono indicare più codici, elencarli in ordine alfabetico.

Nel **punto 6** deve essere indicato **C** se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione, **T** se effettuato in Tesoreria.

Nel **punto 7** deve essere indicato **D** se il versamento è stato effettuato tramite distinta, **C** per il versamento in conto corrente postale, **B** per il versamento tramite azienda di credito.

Per i versamenti effettuati presso il Concessionario della riscossione o con delega all'azienda di credito di versamento al Concessionario (in caso di soggetti titolari di conto fiscale) deve essere indicato nel **punto 8** il codice tributo utilizzato.

Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato indicare nello stesso punto 8 il capitolo e, distintamente, l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.

Nel caso di versamento tramite azienda di credito riportare nel **punto 10** il codice A.B.I. e, distintamente, il codice C.A.B. indicato nella attestazione rilasciata.

Si ritiene opportuno rammentare che i versamenti da indicare nel quadro L devono riferirsi alle ritenute operate sulle somme erogate nel 1995.

Si precisa che, ai sensi del comma 191, articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha modificato il terzo comma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, possono essere inclusi nelle operazioni di conguaglio di fine anno anche gli emolumenti in denaro o in natura corrisposti dai sostituti d'imposta entro il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo, a condizione che le relative ritenute siano versate entro il 15 o il 20 dello stesso mese di gennaio. In tal caso nel punto 1 "Periodo di riferimento" dovrà essere riportato il mese di dicembre 1995.

In via generale, i primi importi da riportare nel presente quadro sono quelli relativi alle somme erogate nel mese di gennaio le cui ritenute sono state versate entro il 15 o 20 febbraio 1995.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, nell'ipotesi di conguaglio di fine anno 1995 effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 1996, nel punto 2 andrà indicato l'importo delle ritenute relative al conguaglio stesso (qualora il conguaglio abbia fatto emergere, anziché una ritenuta aggiuntiva, una differenza d'imposta a credito dei dipendenti, tale differenza va riportata unicamente al rigo M2 del riquadro «Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro»); in tal caso va indicato il codice tributo 1013 (conguaglio di cui all'art. 23, 3° comma, D.P.R. n. 600 del 1973 effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo).

Ricorrendo le ipotesi previste al paragrafo 5, ai fini dell'indicazione delle ritenute operate e dei relativi versamenti, dovranno essere compilati distinti modelli aggiuntivi del quadro L indicando nel riquadro "Dati relativi al sostituto di imposta" i dati del soggetto estinto e nell'apposita casella il codice fiscale del soggetto dichiarante.

CONGUAGLIO DI FINE ANNO EFFETTUATO DAI DATORI DI LAVORO E PROSPETTO RISERVATO AI SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE NON SONO TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per quanto concerne la compilazione del riquadro dei dati relativi al «Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro» al **rigo M1** deve essere indicato il risultato negativo delle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1994, che hanno avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1995. Tale importo di rigo M1 deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente del 1995 non versate perchè utilizzate per la restituzione della differenza d'imposta a credito dei dipendenti.

Parimenti nel **rigo M2** deve essere indicata l'eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1995 da compensare con le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 1996.

Il Prospetto deve essere compilato solo dai sostituti d'imposta che fruiscono del premio d'assunzione e non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (es.: enti privati che non svolgono attività commerciali).

Nel **rigo M3** va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per l'esercizio sociale successivo a quello in corso al 12 giugno 1994; nel **rigo M4** va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo precedente, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta alle scadenze successive alla chiusura dell'esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta; nel **rigo M5** va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo M3, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla chiusura dell'esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione di sostituto

d'imposta; nel **rigo M6** va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra l'importo di rigo M3 e la somma degli importi di rigo M4 e rigo M5.

10

ASSISTENZA FISCALE - QUADRI N, P, Q, R, S e T

I quadri N, P e Q si riferiscono alle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1995 effettuate **dal mese di agosto a quello di dicembre** (e i relativi versamenti effettuati da settembre 1995 a gennaio 1996). Nei quadri R, S e T devono essere riportati i dati dei conguagli *relativi alle dichiarazioni mod. 730/96*, indicando le operazioni effettuate **nei mesi di giugno e di luglio** (e i corrispondenti versamenti effettuati a luglio e ad agosto).

Per la compilazione della colonna 1 «Periodo di riferimento» dei quadri N e R e per l'indicazione dei dati relativi ai versamenti richiesti nei quadri P e S, i criteri che devono essere seguiti sono gli stessi riportati nelle istruzioni del quadro L. In particolare si sottolinea che per *la compilazione della* colonna 4 dei quadri P e S, deve essere indicato **D** se il versamento è stato effettuato tramite distinta, **C** se in conto corrente postale, **B** se tramite azienda di credito.

Per quanto riguarda i contributi S.S.N. si precisa che se il totale del contributo da rimborsare e maggiore del totale del contributo da versare, la differenza va riportata nella colonna 3 dei quadri Q e T. Negli stessi quadri Q e T, *per l'indicazione del codice della regione alla quale è affluito il contributo* va utilizzata la tabella H.

Nella *colonna* 2 del quadro S va riportato il totale del punto 61 del mod. 770/A se trattasi di saldo Irpef o del successivo punto 63 se trattasi di prima rata di acconto 1996. Nella colonna 3 dello stesso quadro S va indicato l'importo degli eventuali interessi a carico del datore di lavoro in caso di tardivo versamento delle imposte (indicate nella colonna 1) *trattenute* dalle retribuzioni dei dipendenti.

Qualora i righi dei quadri N, P, Q, R, S e T *non siano sufficienti, continuare nei rispettivi* modelli aggiuntivi.

I datori di lavoro che non hanno presentato la dichiarazione mod. 770/95 e che compilano il modello 770/A-2 relativo alle operazioni di assistenza effettuate nei mesi di giugno e di luglio 1995 devono utilizzare i quadri N, P e Q anche per l'indicazione dei relativi rimborsi, compensi e versamenti.

11

QUADRI CONTENENTI ELENCHI NOMINATIVI DI PERCETTORI

Ciascun quadro contenente elenchi nominativi di percettori deve essere numerato. Se il quadro non è sufficiente a contenere i dati di tutti i percettori, l'elencazione deve essere continuata utilizzando altri fogli dello stesso quadro da numerare progressivamente; i totali degli importi relativi a tutti i percettori vanno indicati negli appositi campi dell'ultimo dei fogli utilizzati. Per quanto riguarda i totali del quadro A, nella relativa operazione di totalizzazione si deve tenere conto dei dati indicati nei numeri d'ordine nei quali non e stato compilato il punto 18. Si precisa altresì che devono essere esclusi dalle operazioni di totalizzazione i numeri d'ordine nei quali sia stato indicato il codice B nel punto 58.

I dati in corrispondenza di ciascun numero d'ordine devono essere riportati negli spazi preordinati secondo le diciture indicate nella testata del relativo quadro.

L'elencazione dei percettori deve essere *riportata in ordine alfabetico.*

I dati relativi al comune ed alla provincia di residenza, alla via ed al numero civico dei *singoli percipienti* vanno riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione modello 770/95, oppure se questa non è stata presentata. Il sostituto d'imposta puo comunque indicare la residenza anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di indicazione del codice fiscale dei percettori, il sostituto terrà conto di quanto chiarito nelle istruzioni relative al frontespizio del modello *base, nonchè di quanto previsto dal secondo* comma dell'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

■ MOD. 770/A - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI E DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE

◆ Dati relativi ai percipienti

Si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione di taluni punti del presente quadro.

Nel **punto 11** va indicato, se conosciuto, lo stato civile del lavoratore dipendente, ricavandolo dalla tabella D - Stato civile.

Nel **punto 12** va indicato uno dei codici di cui alla tabella C - Qualifica

I sostituti diversi dalle persone fisiche devono indicare al **punto 13** l'area nella quale è impiegato il lavoratore dipendente, utilizzando uno dei seguenti codici:

A - area amministrativa;
B - area vendita;
C - area produzione.

Se il sostituto non ha operato una distinzione in aree di attività dovrà essere indicato il codice **D**.

Nel **punto 14** va indicato:

A - se il rapporto di lavoro è a tempo parziale;
B - se il rapporto di lavoro è di apprendistato;
C - se il rapporto di lavoro è di formazione-lavoro.

ATTENZIONE
I punti da 12 a 14 devono essere compilati tenendo conto della posizione del dipendente alla data del 31 dicembre 1995 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per i soggetti che nel corso dell'anno 1995 hanno intrattenuto rapporto di lavoro a tempo parziale o di apprendistato o di formazione-lavoro, indipendentemente dalla posizione al 31 dicembre 1995, in relazione ai suddetti tipi di rapporto va indicato nel **punto 15** il numero delle giornate retribuite.

Al riguardo si precisa che:

- il numero delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale o con *contratti di formazione-lavoro può essere* desunto dal modello O1M relativo al 1995;
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM 10 relativo al 1995.

Al **punto 17** va indicato il numero di giorni presi a base per la determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente.

Nell'importo di **punto 20** non vanno ricompresi gli assegni familiari, gli assegni per il nucleo familiare e gli altri assegni non assoggettati *a ritenuta ai sensi del D.P.R. 30 giugno* 1976, n. 447; detti importi non vanno riportati al punto 50.

Nel **punto 21** vanno indicati i compensi corrisposti in natura, valutati al costo specifico.

Nel **punto 22** vanno indicati i contributi obbligatori a carico del lavoratore dipendente di cui all'art. 48, comma 2, lett. a), del T.u.i.r., ad esclusione di quelli afferenti gli arretrati che vanno riportati nel successivo punto 46 e di quelli già considerati al punto 25; nello stesso punto 22 vanno ricomprese le eventuali quote di pensione riversate all'INPS.

Nei **punti da 24 a 27** vanno indicati i dati relativi alle indennità di trasferta, alle indennità di navigazione e di volo nonché agli assegni di sede e alle altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero.

Per quanto riguarda le trasferte:

- nel **punto 24** va indicato l'ammontare lordo corrisposto. Tale importo dovrà pertanto essere comprensivo, ad esempio, delle parti di indennità di trasferta non eccedenti i limiti di franchigia giornaliera previsti dall'articolo 48, comma 4, del T.u.i.r., del *rimborso delle spese di trasporto, anche* sotto forma di indennità chilometrica e degli altri rimborsi spese a pié di lista;
- nel **punto 25** vanno indicati i contributi obbligatori a carico del dipendente. Se il totale imponibile di punto 27 è pari a zero, in quanto l'importo di punto 26 è uguale a quello di punto 24, i relativi contributi non vanno indicati in questo punto bensì al punto 22;
- nel **punto 26** vanno indicati gli importi che non concorrono a formare la base imponi-

bile quali, ad esempio, quelli relativi alla franchigia giornaliera, le spese per trasporto e gli altri rimborsi che non concorrono alla formazione della base imponibile. Gli importi indicati al punto 26 non vanno riportati al punto 50.

Al **punto 28** vanno indicati gli assegni e le indennità, erogati direttamente dagli enti previdenziali e non assoggettati a ritenuta, il cui importo è stato considerato, a richiesta del dipendente, dal datore di lavoro ai fini del conguaglio di fine anno.

Al **punto 29** vanno indicate le indennità ed i compensi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del T.u.i.r..

Al **punto 36** va riportata la detrazione relativa agli importi indicati nei successivi punti 43, 44 e 45.

Al **punto 38** va riportato l'incremento delle detrazioni per figli a carico di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

Nell'ammontare delle ritenute di cui al **punto 40** vanno comprese anche quelle relative alle retribuzioni dei primi mesi dell'anno 1995 che sono state utilizzate per la restituzione delle differenze d'imposta rimaste a credito del lavoratore dopo il conguaglio di fine anno 1994.

Al **punto 41** vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, quali risultano dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1995 che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso dell'anno 1996.

Al **punto 42** vanno indicate le ritenute relative ai redditi corrisposti nell'anno, indicate al punto 10 del mod. 101 e/o del mod. 201 del lavoratore dipendente o pensionato.

Al **punto 50** va riportata ogni somma o valore su cui, per qualsiasi motivo, non sia stata di fatto eseguita la ritenuta, compresi i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani nonché le erogazioni liberali di cui all'art. 48, comma 2, lettera *f)*, del T.u.i.r..

Al **punto 51** deve essere riportato l'ammontare imponibile assoggettato al contributo per il S.S.N. indicato al punto 33 del mod. 101, al netto dell'eventuale ammontare relativo alle indennità riportate nel mod.770/B.

◆ Eredi

Nel caso di corresponsione, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del T.u.i.r., di compensi agli eredi del dipendente deceduto, in corrispondenza del numero o dei numeri d'ordine successivi a quello relativo al lavoratore dipendente deceduto vanno riportati, per ogni erede o avente diritto, i dati anagrafici dell'erede stesso, il codice fiscale del dipendente deceduto (al punto 18) e i dati contabili relativi all'erede stesso.

Nel caso in cui per il dipendente deceduto non devono essere esposti dati contabili, vanno compilati esclusivamente i numeri d'ordine relativi agli eredi, secondo quanto sopra specificato, con l'indicazione nel punto 18 del codice fiscale del dipendente deceduto.

◆ Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

Nel caso in cui, nel corso di un medesimo periodo d'imposta, si verifichi un passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro è tenuto a:

a) effettuare le ritenute d'acconto tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro;

b) effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno;

c) rilasciare la certificazione prevista dall'art.7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Relativamente all'obbligo di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta, qualora il cennato passaggio di dipendenti sia conseguente ad una operazione di fusione, il soggetto risultante dalla fusione deve indicare nel mod. 770 tutti i dipendenti (compresi quelli già in forza presso le società estinte), con riguardo anche al periodo anteriore alla fusione, secondo le modalità più avanti illustrate.

In tutti gli altri casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto di lavoro (es.: cessione dell'azienda o del ramo d'azienda, anche a seguito di conferimento o scissione societaria ecc.), il nuovo datore di lavoro, oltre alle operazioni di conguaglio di fine anno ed al rilascio della cennata certificazione, in sede di redazione della dichiarazione di sostituto d'imposta deve procedere ad una distinta esposizione dei dati riguardanti ciascun lavoratore dipendente già in forza presso l'altro datore, utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del mod. 770/A.

Nel primo numero d'ordine devono essere indicati i dati riguardanti gli emolumenti corrisposti, le ritenute effettuate dal precedente datore di lavoro, gli altri dati contabili e il codice fiscale di quest'ultimo (da indicare al punto 18). Nello stesso numero d'ordine, al punto 19 deve essere indicato il codice relativo alla causa che ha determinato il passaggio da un datore di lavoro all'altro, contenuto nella tabella L.

Gli stessi dati, riguardanti l'intero periodo d'imposta (quindi comprensivi anche dei dati indicati nel numero d'ordine precedente) devono essere riportati in corrispondenza del numero d'ordine immediatamente successivo. Naturalmente, il primo datore di lavoro deve indicare nel proprio mod. 770 gli emolumenti da esso corrisposti e le ritenute operate con riferimento ai dipendenti passati in forza all'altro datore di lavoro.

Procedimento analogo a quello sopra illustrato deve essere adottato dalla società risultante dalla fusione per quanto concerne la distinta esposizione dei dati riguardanti ciascun lavoratore dipendente già in forza presso il precedente datore. In questo caso, nel punto 18 del primo dei due numeri d'ordine interessati dovrà essere riportato il numero di codice fiscale della società estinta.

Analoga esposizione dovrà essere effettuata nel caso di lavoratori dipendenti che nello stesso periodo d'imposta hanno intrattenuto un precedente rapporto di lavoro e si sono avvalsi della facoltà, prevista dal settimo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, di chiedere al nuovo datore di lavoro di effettuare le ritenute tenendo conto delle analoghe operazioni effettuate nel precedente rapporto di lavoro.

Nel caso di più rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo indeterminato intrattenuti con lo stesso datore dovrà essere utilizzato un unico numero d'ordine nel quale vanno riportati i dati derivanti dall'ultimo conguaglio. Se, invece, nel corso dell'anno il lavoratore ha intrattenuto un rapporto di lavoro anche con altro datore e si è avvalso della facoltà prevista dal comma 7 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, presentando al sostituto d'imposta il modello 101 relativo a detto rapporto, devono essere compilati:

a) uno specifico numero d'ordine per i rapporti intercorsi con il sostituto precedentemente al rapporto con l'altro datore (indicando al punto 18 il codice fiscale del sostituto stesso);

b) un successivo numero d'ordine con i dati del mod. 101 consegnato dal dipendente (indicando al punto 18 il codice fiscale dell'altro datore e al punto 19 il valore 4);

c) un ulteriore numero d'ordine relativo ai rapporti intrattenuti con il dichiarante successivamente al rapporto con l'altro datore. Naturalmente quest'ultimo numero d'ordine deve riportare i dati relativi all'ultimo conguaglio presenti nell'ultimo modello 101 rilasciato dal sostituto, nonché i rimanenti dati relativi a tutti i rapporti intercorsi nell'anno con il sostituto.

◆ Assistenza fiscale

Se il lavoratore dipendente ha fruito dell'assistenza fiscale da parte del proprio datore di lavoro, quest'ultimo dovrà allegare alla presente dichiarazione copia della relativa dichiarazione modello 730 e del corrispondente prospetto di liquidazione, modello 730-3. Alla presente dichiarazione devono essere altresì allegate le buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, mod. 730-1.

Se il sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza invia la presente dichiarazione su supporto magnetico avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti modelli 730 e 730-3 utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'allegato C al D.M. 25 ottobre 1995 di approvazione del mod. 730, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995, Serie Generale.

Con apposito decreto ministeriale verranno stabilite le modalità per la consegna delle buste mod. 730-1.

Nel **punto 52** in relazione alla seconda rata di acconto 1995, deve essere indicato il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato o è stato effettuato parzialmente, utilizzando i seguenti codici:

A - cessazione del rapporto di lavoro;

B - aspettativa senza retribuzione;

C - decesso;

D - richiesta di minore secondo acconto;

E - retribuzione insufficiente;

F - nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati più codici.

I **punti da 53 a 56** sono riservati all'indicazione dei dati dei conguagli relativi alla seconda rata di acconto 1995 sia per Irpef che per contributo S.S.N..

I **punti da 57 a 71** sono riservati all'indicazione dei dati dei conguagli relativi alle dichiarazioni mod. 730/96, riportando le operazioni effettuate fino al mese di luglio, compresi quindi i corrispondenti versamenti effettuati ad agosto.

Il **punto 57** va compilato in relazione ai mancati o incompleti conguagli per saldo 1995 e prima rata di acconto 1996 utilizzando gli stessi codici previsti per il punto 52 con l'eventuale utilizzo dell'ulteriore codice **G** per rimborso non effettuato o rimborso effettuato parzialmente.

Nei **punti 61, 63, 67**, e **69** vanno riportati gli interessi trattenuti sulle retribuzioni del dipendente e dovuti dallo stesso nei casi di pagamento dell'imposta e/o del contributo nel mese successivo a quello prescritto, in quanto la retribuzione corrisposta nel mese di giugno è di importo inferiore alle somme da conguagliare per imposta e per contributo.

Nei **punti 64** e **70** vanno riportate le soprattasse dovute a seguito del conguaglio effettuato nel mese di luglio in rettifica di quello del mese precedente, conseguente ad un mod. 730-3 o mod. 730-4 errato.

Nei casi di rettifica da parte dei sostituti d'imposta o da parte dei C.A.A.F. degli importi da conguagliare indicati nei modelli 730-3 e 730-4 già consegnati entro il 15 maggio 1996, i dati relativi ai due conguagli vanno esposti utilizzando due numeri d'ordine consecutivi del mod. 770/A, osservando le seguenti indicazioni:

1) nel primo numero d'ordine nei punti da 59 a 70 vanno riportati gli importi di tutte le operazioni del primo conguaglio e di quello rettificativo avvenute, rispettivamente, nei mesi di giugno e di luglio; nel punto 58 va indicato il codice **A**;

2) nel numero d'ordine immediatamente successivo vanno riportati [illegible] seguenti dati:

a) nel punto 1 il codice fiscale del lavoratore dipendente o pensionato;

b) nei punti da 62 a 69, i dati desunti dal modello 730-3 o 730-4 consegnato agli interessati entro il 15 maggio 1996 (ovvero dal mod. 730-4 relativo ai pensionati, consegnato entro il 6 maggio 1996), nel seguente ordine:

- importo da versare / importo da trattenere IRPEF;
- importo da rimborsare IRPEF;
- 1ª rata di acconto IRPEF per il 1996;
- 2ª rata di acconto IRPEF per il 1996;
- importo da versare / importo da trattenere C.S.S.N.;
- importo da rimborsare C.S.S.N.;
- 1ª rata di acconto C.S.S.N. per il 1996;
- 2ª rata di acconto C.S.S.N. per il 1996;

c) nel punto 58 dello stesso numero d'ordine va indicato il codice **B**.

Nel caso di conguagli effettuati nel mese di luglio a seguito di rettifica da parte dei C.A.A.F. degli importi del modello 730-4 che non ha formato oggetto di conguaglio nel mese di giugno, o perchè consegnato in ritardo da parte del C.A.A.F. o per causa dipendente dal sostituto, dovrà essere utilizzato un unico numero d'ordine, indicando al punto 58 uno dei seguenti codici:

C - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto;

D - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio nel mese di giugno.

Se il sostituto d'imposta ha effettuato tardivamente il conguaglio nel mese di luglio i relativi dati devono essere esposti utilizzando un unico numero d'ordine e indicando al punto 58 uno dei seguenti codici:

E conguaglio tardivo per mod. 730-4 pervenuto tardivamente;

F - conguaglio tardivo per causa dipendente dal sostituto d'imposta.

Al **punto 71** riportare il codice corrispondente alla causa di non liquidabilità del mod. 730/96 riscontrata dal datore di lavoro, ricavandolo dalla tabella F.

Se la dichiarazione modello 730/96 è stata presentata ad un C.A.A.F., nei **punti 72, 73** e **74** dovranno essere riportati i dati identificativi del C.A.A.F. stesso.

■ MOD. 770/A-1 - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1995 IN CONSEGUENZA DELL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1995

Nel presente quadro vanno riportati i dati dei conguagli per saldo 1994 e prima rata di acconto 1995 operati dal sostituto d'imposta nei mesi da agosto a dicembre 1995 in relazione alle risultanze indicate nei modelli 730-3 e 730-4 relativi alla dichiarazione modello 730 presentata nel 1995.

Si tratta dei conguagli avvenuti nei predetti periodi di paga conseguenti a comunicazioni (anche rettificative) 730-4 giunte tardivamente ovvero di conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni 730-4 pervenute entro i termini ovvero di conguagli relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta i cui dati sono indicati nel modello 730-3 (anche rettificativo).

In questo quadro vanno indicati, inoltre, i conguagli, operati sempre tra agosto e dicembre, relativi ai soggetti per i quali non si è concluso o non è stato effettuato il conguaglio per insufficienza rispettivamente della retribuzione o rata di pensione del lavoratore dipendente o pensionato nei mesi di giugno e di luglio.

Per quanto concerne i conguagli relativi ai rimborsi d'imposta o di contributo S.S.N. in questo quadro vanno inoltre indicati i rimborsi non effettuati, in tutto o in parte, per insufficienza del monte ritenute e/o contributi S.S.N. nei mesi di giugno e di luglio.

L'indicazione dei dati relativi ai conguagli deve essere effettuata distintamente per ogni mese (da riportare nel **punto 8**) in cui sono avvenute le relative operazioni.

Nei **punti da 9 a 20** vanno indicati gli importi relativi al saldo 1994 e alla prima rata di acconto 1995.

Per quanto riguarda la seconda rata di acconto 1995 i relativi dati vanno sempre indicati nel modello 770/A.

Per la compilazione del **punto 21** utilizzare i codici previsti per la compilazione dei punti 52 e 57 del modello 770/A se l'operazione descritta nel numero d'ordine non esaurisce le operazioni di conguaglio. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, di aspettativa senza retribuzione o di decesso del dipendente assistito compilare per il soggetto interessato uno specifico numero d'ordine riportando nel punto 8 il periodo in cui si è verificato l'evento e nel punto 21, rispettivamente, il codice A , B o C.

Se entro il mese di dicembre non è stato possibile, per insufficienza della retribuzione o insufficienza del monte ritenute o contributi completare le operazioni di conguaglio, deve essere compilato per il soggetto interessato, in relazione a tale evento, uno specifico numero d'ordine indicando nel punto 8 il valore 12 e utilizzando per la compilazione del punto 21 la codificazione prevista per i punti 52 e 57 del mod. 770/A.

Per la compilazione del **punto 22** utilizzare i seguenti codici:

R - conguaglio tardivo derivante da mod. 730-3 rettificativo ovvero conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4 rettificativo;

S - conguaglio tardivo derivante da comunicazione mod. 730-4 pervenuta entro i termini;

T - conguaglio tardivo derivante da mod./30 3 ovvero conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4;

U - conguaglio conseguente ad incapienza della retribuzione corrisposta nei periodi di paga di giugno e di luglio ovvero insufficienza del monte ritenute e/o contributi nei mesi di giugno e di luglio.

Nel **punto 26** deve essere indicata la data di effettiva ricezione del modello 730-5, ove sono riportati i dati del mod. 730-4 relativi al soggetto interessato.

■ MOD. 770/A-2 - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NELL'ANNO 1995 DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA CHE NON HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE MOD. 770/95

In questo quadro vanno indicati i dati dei conguagli d'imposta e di contributo S.S.N. relativi ai lavoratori dipendenti che hanno ricevuto nell'anno 1995 assistenza fiscale da un sostituto d'imposta che, avendo assunto tale veste solo successivamente al 31 dicembre 1994, non ha avuto l'obbligo della presentazione della dichiarazione modello 770/95. I dati da riportare sono quelli relativi sia all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta sia ai conguagli effettuati a seguito della comunicazione mod.730-4 fornita dal C.A.A.F. che ha prestato assistenza al lavoratore dipendente.
Per la compilazione del presente quadro dovranno essere seguite le specifiche istruzioni relative al mod. 770/95 pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 1995 tenendo conto che:
- nei casi di rettifica, per la cui indicazione deve essere riportato il codice B nel punto 9, i campi da utilizzare per l'esposizione dei dati sono quelli da 10 a 17;
- nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia effettuato tardivamente il conguaglio nel mese di luglio, i relativi dati vanno esposti utilizzando un unico numero d'ordine e indicando al punto 9 il codice C.

Gli importi da riportare nei punti da 10 a 21 sono quelli relativi ai conguagli effettuati nei mesi di giugno e luglio 1995.
Gli elementi relativi alle operazioni di conguaglio effettuate dopo il mese di luglio saranno invece riportati nel mod. 770/A-1.
Al presente modello dovrà essere allegata copia delle relative dichiarazioni mod. 730/95 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione mod. 730-3, nonché le buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, mod. 730-1.
Se la presente dichiarazione mod. 770/96 viene presentata su supporto magnetico, il sostituto di imposta avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti modelli 730/95 e 730-3, utilizzando le specifiche tecniche contenute nell'allegato C al D.M. 29 ottobre 1994 di approvazione del mod. 730, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 140 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1994 - Serie Generale.
Con apposito decreto ministeriale verranno stabilite le modalità per la consegna delle buste mod. 730-1 relative alle dichiarazioni mod. 730/95.

■ MOD. 770/A-3 - DATI RELATIVI AI PERCIPIENTI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE NELL'ANNO 1995 CHE HANNO DATO DIRITTO AL PREMIO DI ASSUNZIONE

Il presente modello deve essere compilato dai sostituti che fruiscono del credito d'imposta per il premio d'assunzione previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n.489, per indicare i lavoratori dipendenti le cui retribuzioni nel corso dell'anno 1995 hanno generato credito d'imposta.
Nella casella "Consistenza base occupazionale al 12/06/94" deve essere indicato il numero di lavoratori costituenti la base occupazionale a tale data.
Nella successiva casella indicare il numero di lavoratori non elencati nel mod. 770/A presentato nel 1995, ma presenti nella predetta base occupazionale in quanto collocati in cassa integrazione o in mobilità. Con riferimento a questi ultimi lavoratori si fa presente che si deve tener conto dei soli dipendenti collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che alla data del 12 giugno 1994 risultavano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.
Nella casella "Periodo d'imposta" i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare la data d'inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nel **punto 8** indicare la data (giorno, mese e ultime due cifre dell'anno) d'inizio dei contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi ai neo-assunti che hanno generato premio di assunzione, anche nelle ipotesi di regolarizzazione senza soluzione di continuità dei contratti di apprendistato o di formazione-lavoro.
Nei **punti 9** e **10** indicare i dati necessari per il controllo del credito d'imposta eventualmente maturato nel periodo tra il 1° gennaio 1995 e la data di chiusura del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994.
Per i sostituti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare nei **punti 11** e **12** indicare i dati necessari per il controllo del credito d'imposta maturato nell'arco temporale compreso tra la data d'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 e quello indicato nella casella "Periodo d'imposta".
In particolare nei punti 9 e 11 va riportato il numero dei giorni compresi nei periodi di paga in cui il lavoratore ha dato origine al credito d'imposta.
Nei punti 10 e 12 va indicata la somma delle retribuzioni su cui è stato calcolato il premio d'assunzione.

◆ Operazioni societarie straordinarie che non determinano la nascita di un nuovo soggetto d'imposta

Nel caso di operazioni societarie straordinarie che determinano la confluenza di uno o più soggetti in un soggetto d'imposta preesistente (come ad esempio nel caso di fusione per incorporazione), intervenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1995, dovrà essere compilato un modello 770/A-3 per ciascun soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni ed un modello 770/A-3 per il soggetto in cui gli stessi sono confluiti.
Il modello intestato al soggetto estinto deve riportare, nell'apposita casella riservata al dichiarante, il codice fiscale del soggetto nel quale l'estinto è confluito, nonchè gli altri dati, tenendo presente che:

a) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data di inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1995;

b) i punti 9 e 10 vanno compilati con riferimento all'arco temporale che intercorre tra il 1° gennaio e la data di chiusura del periodo d'imposta indicata alla lettera *a)*;

c) i punti 11 e 12 non devono essere compilati.

Il modello 770/A-3 intestato al contribuente nel quale sono confluiti i precedenti soggetti deve contenere l'indicazione dei dati riferiti a tale contribuente senza che gli stessi vengano cumulati con quelli relativi ai precedenti soggetti. Si deve pertanto far riferimento alle ordinarie modalità di compilazione del modello 770/A-3 precedentemente illustrate.

◆ Operazioni societarie straordinarie che originano un nuovo soggetto d'imposta

Nel caso di operazioni societarie straordinarie da cui origina un nuovo soggetto (fusione propria, successione d'azienda e simili), intervenute nel corso del 1995, dovrà essere compilato un modello 770/A-3 per ciascun soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni ed un modello 770/A-3 per il soggetto risultante dall'operazione stessa.
Il modello intestato al soggetto esistente anteriormente alle predette operazioni deve contenere l'indicazione del codice fiscale del nuovo soggetto (nell'apposita casella riservata al soggetto dichiarante), nonchè gli altri dati richiesti, tenendo presente che:

a) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data di inizio e fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1995;

b) i punti 9 e 10 vanno compilati con riferimento all'arco temporale che intercorre tra il 1° gennaio e la data di chiusura del periodo d'imposta indicato alla lettera *a)*;

c) i punti 11 e 12 non devono essere compilati.

Il modello 770/A-3 intestato al soggetto risultante dall'operazione deve contenere l'indicazione dei dati riferiti a tale soggetto senza che gli stessi vengano cumulati con quelli relativi al contribuente esistente prima dell'operazione. In particolare:

1) la consistenza della base occupazionale al 12 giugno 1994 sarà pari a 0;

2) nella casella "Periodo d'imposta" va indicata la data d'inizio e fine del primo periodo d'imposta successivo all'operazione;

3) i punti 9 e 10 non devono essere compilati;

4) i punti 11 e 12 vanno compilati con riferimento all'arco temporale che intercorre tra la data di inizio del periodo d'imposta indicata al numero 2) e quella del 31 dicembre 1995.

Analogamente dovrà procedersi nei casi di trasformazione (da società di capitali in società di persone e viceversa) nei quali si ha l'anticipata cessazione dell'originario periodo di imposta del soggetto preesistente alla trasformazione e l'inizio di un nuovo periodo di imposta per il soggetto risultante dalla trasformazione stessa. In tal caso si rende infatti necessaria una separata indicazione dei dati utili per la verifica del premio di assunzione attribuibile ai distinti soggetti tenuti alla presentazione di diversi modelli (750 o 760) di dichiarazione dei redditi.

■ MOD. 770/B - INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità devono essere indicati:

- i dati anagrafici del lavoratore dipendente *deceduto, i dati relativi al rapporto di lavoro* e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti 41, 42 e 43;
- per ciascun avente diritto o erede, in corrispondenza ai numeri d'ordine immediatamente successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto, i dati anagrafici ed i soli dati contabili di cui ai punti 41, 42 e 43.

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai **punti 18** e **22**, indicare **A** se si tratta di anticipazione, **B** se si tratta di saldo, **C** se si tratta di acconto.

Nel **punto 19** va indicata la percentuale di abbattimento applicata all'indennità equipollente al TFR ai sensi dell'art 17, comma 1, del T.u.i.r., come modificato con il D.L. n. 70/1988 e relativa legge di conversione n. 154/1988.

Nel **punto 23** va indicato l'importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del T.u.i.r., come *modificato con il D.L. n. 70/1988 e relativa* legge di conversione n. 154 del 1988, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono (altra indennità diversa dal TFR corrisposta da Fondo o Cassa appositamente istituito) (ved. dichiarazione in calce al modello).

Il **punto 36** va compilato solo se nel periodo 1988-1994 sono stati corrisposti per la prima volta un acconto o una anticipazione.

Nel **punto 44** indicare l'ammontare imponibile ai fini del contributo S.S.N..

■ MOD. 770/C - REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel Mod. 770/A, i sottoindicati redditi (ancorché assimilati ai redditi di lavoro dipendente):

- i compensi corrisposti, entro i limiti dei *salari correnti maggiorati del venti per* cento, ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo *determinato, costituite a titolo oneroso.*

Nei casi di corresponsione dei compensi ed emolumenti di cui alla lettera *b)* dell'art. 47 del T.u.i.r. che sono stati comunicati ai fini del conguaglio di fine anno al datore di lavoro del percettore del compenso stesso, deve essere barrata la casella [CT] presente nel **punto 12.**

La casella [TS] presente nel **punto 13** va barrata nei casi di emolumenti assoggettati a tassazione separata di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del T.u.i.r., corrisposti ai soggetti indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 del T.u.i.r..

Nel **punto 16**, per quanto riguarda le borse di studio, gli assegni, premi o sussidi di cui alla lettera c) dell'art. 47 del T.u.i.r., va indicato l'importo non assoggettato a ritenuta.

■ MOD. 770/D - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI

Per ciascun percipiente persona fisica ovvero società od associazione costituita fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione (queste ultime vanno indicate nella quarta facciata del presente quadro) devono essere indicati i compensi assoggettati a ritenuta.

Vanno indicate in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazio*ne dell'attività sportiva quando il rapporto di* lavoro è di natura autonoma (lettere *c), d), e)* ed *f)*, art. 16 del T.u.i.r.). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. *a)* dell'art. 49 del T.u.i.r., le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti stessi - ivi incluse le somme ed i valori corrisposti, anche a titolo risarcitorio oppure nel contesto di procedure esecutive a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di procedimenti transattivi - vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Quando non si verificano le predette condizioni, le indennità vanno indicate cumulativamente con gli altri eventuali compensi per collaborazione coordinata e continuativa.

Nel presente quadro vanno inoltre indicati i redditi di cui all'art. 81 lettere *g)* (compensi corrisposti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, **quando l'utilizzazione economica avvenga da parte di *soggetto diverso dall'autore o inventore*)** ed m) (indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa corrisposti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80) del T.u.i.r..

Per quanto concerne i redditi di lavoro auto*nomo corrisposti a soggetti non residenti si* precisa che in questo quadro vanno indicate sia le somme assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e sia quelle per qualsiasi ragione non assoggettate ad alcuna ritenuta, anche se per effetto dell'applicazione di disposizioni convenzionali contro le doppie imposizioni.

Per detti soggetti dopo aver barrato la casella [NR] del **punto 11** (punto 6 per i percipienti diversi dalle persone fisiche) va indicato lo Stato estero di residenza, riportando nel punto successivo anche il relativo codice ricavandolo dalla tabella G. Per gli stessi soggetti va inoltre riportato il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero *di residenza; non vanno invece compilati i* punti 8, 9 e 10 per i percipienti persone fisiche e i punti 3, 4 e 5 per i percipienti diversi dalle persone fisiche.

Nel **punto 15** va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

A - per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;

B - per prestazioni rese da amministratori, sindaci e revisori di società, associazione ed altri enti con o senza personalità giuridica;

C - per prestazioni rese da collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

D - per prestazioni rese da partecipanti a collegi e commissioni;

E - per prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;

F - per prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa diversi da quelli sopra elencati;

G - per l'utilizzazione economica, **da parte dell'autore o dell'inventore**, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;

H - a titolo di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto e costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

I - a titolo di utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;

L - per la levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali ;

M - per l'utilizzazione economica, **da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore**, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;

N - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;

P - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;

Q - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;

R - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;

S - a titolo di indennità di trasferta o di rimborso forfetario di spese spettanti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80.

Nel **punto 17** vanno indicati anche i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

■ MOD. 770/D-1 - PROVVIGIONI

In questo quadro vanno indicate anche le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (sesto comma dell'articolo 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Per i percettori di tali provvigioni va utilizzato un quadro Mod. 770/D-1 distinto da quello ove vengono indicati i percettori delle provvigioni assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto, barrando sempre la relativa casella, a seconda che trattasi di provvigioni assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto o a titolo d'imposta. In tali casi la numerazione di tutti i fogli utilizzati deve essere progressiva.

Nel **punto 11** va indicata, utilizzando uno dei seguenti codici, la causale del pagamento delle provvigioni corrisposte a:

A - agente o rappresentate di commercio monomandatario;

B - agente o rappresentante plurimandatario;

C - commissionario;

D - mediatore;

E - procacciatore di affari.

Per i percipienti somme assoggettate a ritenuta a titolo di imposta, nel punto 11 va indicato il codice **F**.

Nel **punto 13** vanno indicate le quote delle provvigioni non soggette a ritenuta (50% o 80%); nel **punto 14** vanno indicate le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti. Non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

MOD. 770/H - CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI EROGATI AI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE

Il presente quadro si riferisce all'ammontare complessivo dei contributi obbligatori relativi agli emolumenti corrisposti ai prestatori di lavoro dipendente nell'anno 1995, indicati nei quadri A e B. L'indicazione dei contributi deve essere riportata per ciascun ente percettore. Il versamento del contributo al S.S.N. deve essere riportato per regione o provincia autonoma alla quale spetta detto contributo.

ATTENZIONE
In questo quadro non vanno riportati i contributi al S.S.N. trattenuti dal sostituto d'imposta in conseguenza dei conguagli operati per l'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto stesso o dai C.A.A.F.

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 770

TABELLA *A*): STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA *B*): NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA *C*): QUALIFICA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Pensionati	07	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati
02	Operai generici	08	Insegnanti e presidi di scuola media
03	Operai specializzati	09	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna
04	Impiegati	10	Ministri del culto
05	Quadri	11	Eredi
06	Dirigenti		

TABELLA *D*): STATO CIVILE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Celibe/Nubile	5	Divorziato/a
2	Coniugato/a	6	Deceduto/a
3	Vedovo/a	7	Tutelato/a
4	Separato/a legalmente	8	Figlio/a minore

TABELLA *E*): SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
5) Periodo normale d'imposta

TABELLA *F*): CAUSE DI NON LIQUIDABILITÀ DEL MOD. 730/96

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	07	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/96 del coniuge
02	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico	08	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/96 del dichiarante
03	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge	09	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/96 del dichiarante
04	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/96 del dichiarante	10	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/96 del dichiarante
05	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/96 del coniuge	11	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/96 del coniuge
06	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/96 del dichiarante	12	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/96 del dichiarante
		13	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/96 del coniuge

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 770

TABELLA *G*): ELENCO DEI PAESI ESTERI

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO Di MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA *H*): ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Abruzzo	N	Molise
B	Basilicata	P	Piemonte
C	Bolzano	Q	Puglia
D	Calabria	R	Sardegna
E	Campania	S	Sicilia
F	Emilia Romagna	T	Toscana
G	Friuli Venezia Giulia	U	Trento
H	Lazio	V	Umbria
K	Liguria	W	Valle d'Aosta
L	Lombardia	Z	Veneto
M	Marche		

TABELLA *L*): PASSAGGIO DI DIPENDENTI DA UN DATORE DI LAVORO AD UN ALTRO

CODICE	.DESCRIZIONE
1	Fusione (anche per incorporazione)
2	Scissione
3	Conferimento o cessione a titolo oneroso
4	Esercizio della facoltà prevista da art. 23, comma 7, D.P.R. 600/73
5	Altro

770

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 770/96

Dichiarazione dei sostituti d'imposta
che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte nell'anno 1995

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio

oppure N.

Ufficio delle Imposte

Presentata al Comune di

il N.

PERSONE FISICHE

Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

Codice fiscale (obbligatorio)

Regioni a statuto speciale (barrare la casella) VA SA SI

Codice attività

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome (senza abbreviazioni)

Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Eventi eccezionali (barrare la casella)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale (da compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1995)

Comune

Provincia (sigla)

C.a.p.

Frazione, via e numero civico

Telefono prefisso numero

ALTRI SOGGETTI

Artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Codice fiscale (obbligatorio)

Regioni a statuto speciale (barrare la casella) VA SA SI

Codice attività

Denominazione

Eventi eccezionali (barrare la casella)

Sede legale

Comune

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)

Comune

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno

Stato vedere Tab. A

Natura giuridica vedere Tab. B

Situazione vedere Tab. E

Telefono prefisso numero

OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Indicare il numero dei soggetti diversi dal dichiarante

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale (obbligatorio)

Codice carica (barrare la casella) 1 2 3 4 5 6

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome (senza abbreviazioni)

Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale (da compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1995)

Comune

Provincia (sigla)

C.a.p.

Frazione, via e numero civico

Telefono prefisso numero

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

Cognome e nome	Sesso (M o F)	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov. (sigla)	Data di nascita	Codice fiscale	Codice qualifica

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

QUADRO I

DATI RIASSUNTIVI RELATIVI ALLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E ALLE RITENUTE OPERATE

Modello	Rigo	Campi					
Mod. 770/A	I1	1 N. fogli	2 N. dipendenti	3 Contributi obbligatori	4 Compensi netti	5 Ind. trasf. imponibile	6 Assegni enti previdenziali
	I2	7 Compensi da terzi	8 Totale imponibile	9 Imposta lorda	10 Totale detrazioni	11 Incremento detrazioni	
	I3	12 Ritenute da terzi	13 Ritenute datore di lavoro	14 Eccedenza ritenute	15 Contributi arretrati	16 Ammontare arretrati	
	I4	17 Detrazioni arretrati	18 Ritenute arretrati	19 Compensi ai fini contrib. INPS	20 Ritenute operate "VA"	21 Ritenute operate "SA"	
	I5	22 Ritenute operate "SI"	23 Credito d'imposta imprese di autotrasporto	24 Credito d'imposta premio di assunzione	25 Credito d'imposta ex L. 85/95	26 Num. assistiti dal datore di lavoro	
	I6	27 Num. assistiti dai C.A.A.F.					
Mod. 770/A-3	I7	1 N. fogli	2 N. percipienti	3 Reddito corrisp. (Punto 10)	4 Reddito corrisp. (Punto 12)		
Mod. 770/B	I8	1 N. fogli	2 N. dipendenti	3 T.F.R. corrisposto nel 1995	4 Altre indennità nel 1995	5 Contr. obbl. a carico lavoratori dipendenti	6 T.F.R. erogato dal 1974 al 1994
	I9	7 Altre indennità erogate dal 1974 al 1994	8 Imponibile dell'anno	9 Totale imponibile	10 Ritenute operate	11 Altre indennità ai fini contrib. INPS	
	I10	12 Ritenute operate "SA"	13 Ritenute operate "SI"	14 Credito d'imposta imprese di autotrasporto	15 Credito d'imposta premio di assunzione	16 Credito d'imposta ex L. 85/95	
Mod. 770/B-1	I11	1 N. fogli	2 N. percipienti	3 Totale indennità	4 Totale imp. s.m.	5 Totale imp. compl.	
Mod. 770/C	I12	1 N. fogli	2 N. percipienti	3 Amm. corrisp. totale	4 Contributi S.S.N.	5 Somme non sogg. rit.	6 Ritenute operate
	I13	7 Credito d'imposta imprese di autotrasporto	8 Credito d'imposta premio di assunzione				
Mod. 770/D	I14	1 N. fogli	2 N. percipienti	3 Amm. corrisp. totale	4 Somme non sogg. rit.	5 Ritenute operate	6 Credito d'imposta imprese di autotrasporto
	I15	7 Credito d'imposta premio di assunzione	8 Credito d'imposta ex L. 85/95				
Mod. 770/D-1	I16	1 N. fogli	2 N. percipienti	3 Amm. corrisp. totale	4 Somme non sogg. rit.	5 Ritenute operate	6 Credito d'imposta premio di assunzione
Mod. 770/E	I17	1 N. fogli	2 N. percipienti	3 Ammontare imponibile	4 Ritenute operate	5 Somme non sogg. rit.	6 Credito d'imposta premio di assunzione
Mod. 770/E-1	I18	1 N. fogli	2 N. percipienti	3 Somme corrisposte	4 Base di commisurazione	5 Ritenute operate	6 Ammontare complessivo
	I19	7 Base di commisurazione	8 Ritenute operate	9 Credito d'imposta premio di assunzione			
Mod. 770/E-2	I20	1 N. fogli	2 N. percipienti	3 Somme sogg. rit.	4 Ritenute operate	5 Credito d'imposta premio di assunzione	
Mod. 770/F	I21	1 Somme sogg. rit. (Prosp. A)	2 Ritenute operate (Prosp. A)	3 Totale acconti (Prosp. A)	4 Eccedenza in diminuzione degli acconti (Prosp. A)	5 Eccedenza a rimborso (Prosp. A)	
	I22	6 Somme soggette "VA" (Prosp. A)	7 Ritenute operate "VA" (Prosp. A)	8 Somme soggette a ritenuta (Prosp. B, C, D, E, F)	9 Ritenute operate (Prosp. B, C, D, E, F)	10 Credito d'imposta premio di assunzione	
Mod. 770/F-1	I23	1 Somme sogg. ritenuta (Prosp. A, B)	2 Ritenute operate (Prosp. A, B)	3 Credito d'imposta premio di assunzione			
Mod. 770/F-2	I24	1 Somme soggette a ritenuta	2 Ritenute operate	3 Credito d'imposta premio di assunzione			
Mod. 770/G	I25	1 N. fogli	2 N. percipienti	3 Utili spettanti	4 Ritenute su utili spettanti	5 Utili pagati	6 Ritenute su utili pagati
	I26	7 Num. azioni o quote (Prosp. 1)	8 Utili in denaro (Prosp. 1)	9 Utili in natura (Prosp. 1)	10 Importo utili (Prosp. 2)	11 Utili sogg. rit. (Prosp. 3)	
	I27	Ritenuta d'acconto (Prosp. 3)	Ritenuta d'imposta (Prosp. 3)	Utili non sogg. rit. (Prosp. 3)	Credito d'imposta premio di assunzione		
Mod. 770/G-1	I28	1 Utili corrisposti	2 Utili soggetti a ritenuta	3 Ritenuta d'acconto	4 Ritenuta d'imposta	5 Utili non sogg. rit.	
	I29	6 Credito d'imposta premio di assunzione					
Mod. 770/H	I30	1 Contr. obbl. a carico datore di lavoro	2 Contr. obbl. a carico lavoratori dipendenti				

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

CONGUAGLIO DI FINE ANNO EFFETTUATO DAI DATORI DI LAVORO

M1 Eccedenza di ritenute di fine anno 1994 compensata nel 1995

M2 Eccedenza di ritenute di fine anno 1995 da compensare nel 1996

PROSPETTO RISERVATO AI SOSTITUTI D'IMPOSTA NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

M3 Credito di imposta ex D.L. 357/94 spettante

M5 Credito di imposta utilizzato per il versamento delle ritenute

M4 Credito di imposta utilizzato ai fini IVA

M6 Credito di imposta residuo

QUADRO N

RIMBORSI D'IMPOSTA E COMPENSI PER ASSISTENZA FISCALE 1995

	1 Periodo di riferimento (mese anno)	2 Imposta rimborsata	3 Compensi per l'assistenza		1 Periodo di riferimento (mese anno)	2 Imposta rimborsata	3 Compensi per l'assistenza
N1				N4			
N2				N5			
N3				N6			

QUADRO P

VERSAMENTI D'IMPOSTA PER ASSISTENZA FISCALE 1995

	1 Imposta o soprattassa versata	2 Interessi a carico del lavoratore dipendente	3 Interessi a carico del datore di lavoro	4 Modalità versam.	5 Codice tributo	6 Data di versamento (giorno mese anno)	7 Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione
P1							
P2							
P3							
P4							

QUADRO Q

CONTRIBUTI S.S.N. PER ASSISTENZA FISCALE 1995 (DM 10/S)

	1 Periodo di paga (mese anno)	2 Contributo versato	3 Contributo rimborsato	4 Interessi e/o soprattasse	5 Codice regione
Q1					
Q2					
Q3					
Q4					

QUADRO R

RIMBORSI D'IMPOSTA E COMPENSI PER ASSISTENZA FISCALE 1996

	1 Periodo di riferimento (mese anno)	2 Imposta rimborsata	3 Compensi per l'assistenza		1 Periodo di riferimento (mese anno)	2 Imposta rimborsata	3 Compensi per l'assistenza
R1				R2			

QUADRO S

VERSAMENTI D'IMPOSTA PER ASSISTENZA FISCALE 1996

	1 Imposta o soprattassa versata	2 Interessi a carico del lavoratore dipendente	3 Interessi a carico del datore di lavoro	4 Modalità versam.	5 Codice tributo	6 Data di versamento (giorno mese anno)	7 Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione
S1							
S2							
S3							
S4							

QUADRO T

CONTRIBUTI S.S.N. PER ASSISTENZA FISCALE 1996 (DM 10/S)

	1 Periodo di paga (mese anno)	2 Contributo versato	3 Contributo rimborsato	4 Interessi e/o soprattasse	5 Codice regione
T1					
T2					
T3					
T4					

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver corrisposto a dipendenti e terzi nell'anno 1995 le somme e i valori e di aver effettuato le relative ritenute indicati nei quadri

A A3 B B1 C D D1 E E1 E2 F F1 F2 G G1 H I

Inoltre dichiara di aver effettuato i conguagli conseguenti all'assistenza fiscale indicati nel quadro A e nei quadri:

A1 A2 N P Q R S T

Dichiara altresì di aver eseguito i versamenti risultanti dai quadri L, P, Q, S, T e da n. quadri aggiuntivi.

Il sottoscritto dichiara di aver presentato la dichiarazione mediante n. supporti magnetici

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

IL DICHIARANTE

Data

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.A. o al professionista che presta l'assistenza

C.A.A. Codice fiscale (obbligatorio) N. iscrizione all'albo

Responsabile per l'apposizione del visto del C.A.A. o professionista Codice fiscale (obbligatorio)

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

FIRMA DEL RESPONSABILE PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DEL C.A.A. O DEL PROFESSIONISTA

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/A

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1995 E DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NELL'ANNO 1995 E NELL'ANNO 1996

(Art. 23 e art. 24, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; art. 78, comma 15 e 21, della legge 31 dicembre 1991, n. 413)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

ELENCO DEI PERCIPIENTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE | 2 COGNOME (per le donne quello da nubile) | 3 NOME | 4 DATA DI NASCITA G M A | 5 SESSO (M o F)

6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | 7 PROV. NASC. (sigla) | 8 COMUNE DI RESIDENZA | 9 PROV. RES. (sigla) | 10 VIA E NUMERO CIVICO

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO: 11 Stato civile | 12 Qualifica | 13 Area attività | 14 Tipo | 15 Numero giorni | 16 Data fine rapporto (Giorno, Mese, Anno 1995) | 17 Numero giorni detrazioni per lavoro dipendente | 18 Codice fiscale precedente datore di lavoro | 19 Causa

COMPENSI LORDI, STIPENDI, PENSIONI ECC.: 20 In denaro | 21 In natura | 22 Contributi obbligatori a carico del dipendente | 23 Compensi netti (20 + 21 − 22)

INDENNITÀ E ASSEGNI EX ART. 48, C. 4 E 5, T.U.I.R.: 24 Ammontare lordo | 25 Contributi obbligatori a carico del dipendente | 26 Somme e valori non assoggettati a ritenuta | 27 Totale imponibile

28 Assegni e indennità erogati da enti previdenziali | 29 Ammontare compensi corrisposti da terzi | 30 Totale imponibile | 31 Imposta corrispondente al totale imponibile | 32 Detrazione per coniuge a carico | 33 Detrazione per figli a carico | 34 Detrazione per altri familiari a carico | 35 Detrazioni per lavoro dipendente

36 Detrazione per oneri | 37 Totale detrazioni | 38 Incremento detrazioni per figli a carico | 39 Ammontare delle ritenute operate da terzi | 40 Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro | 41 Eccedenza delle ritenute da rimborsare | 42 Ammontare delle ritenute dovute | 43 Erogazioni per spese sanitarie, anche in forma assicurativa

44 Premi di assicurazione vita e infortuni | 45 Contributi per previdenza complementare | ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI: 46 Contributi obbligatori a carico del dipendente | 47 Ammontare imponibile | 48 Detrazioni d'imposta | 49 Ritenuta eseguita | 50 Altri somme e valori non assoggettati a ritenuta | 51 Ammontare imponibile ai fini del C.S.S.N

VERSAMENTI E RIMBORSI CONSEGUENTI ALL'ASSISTENZA FISCALE

ASSISTENZA 1995: 52 Conguagli non effettuati | SECONDA RATA ACCONTO IRPEF 1995: 53 Imposta versata, 54 Interessi | SECONDA RATA ACCONTO C.S.S.N. 1995: 55 Contributo versato, 56 Interessi | ASSISTENZA 1996: 57 Conguagli non effettuati, 58 Rettifica conguaglio | SALDO IRPEF PER IL 1995: 59 Imposta rimborsata, 60 Imposta versata, 61 Interessi

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 1996: 62 Imposta versata, 63 Interessi | 64 Soprattasse su IRPEF saldo 1995 e prima rata acconto 1996 | SALDO C.S.S.N. PER IL 1995: 65 Contributo a rimborso, 66 Contributo versato, 67 Interessi | PRIMA RATA DI ACCONTO C.S.S.N. PER IL 1996: 68 Contributo versato, 69 Interessi | 70 Soprattasse su C.S.S.N. saldo 1995 e prima rata acconto 1996 | 71 Mod. 730/96 non liquidabile

DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA

72 CODICE FISCALE | 73 DENOMINAZIONE | 74 N.ro d'iscrizione all'albo

1

1	2	3	4	5			
6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16 (1995)	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74					

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/A-1

DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1995, IN CONSEGUENZA DELL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1995

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI SOGGETTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)			

8 PERIODO DI RIFERIMENTO mese	1995	SALDO IRPEF PER IL 1994: 9 Imposta rimborsata	10 Imposta versata	11 Interessi	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 1995: 12 Imposta versata	13 Interessi	14 Soprattassa su IRPEF saldo 1994 e prima rata acconto 1995

SALDO C.S.S.N. PER IL 1994: 15 Contributo a rimborso	16 Contributo versato	17 Interessi	PRIMA RATA ACCONTO C.S.S.N. PER IL 1995: 18 Contributo versato	19 Interessi	20 Soprattassa su C.S.S.N. saldo 1994 e prima rata acconto 1995	21 Conguagli non effettuati	22 Tipo conguaglio

DATI RELATIVI AL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA

23 CODICE FISCALE	24 DENOMINAZIONE	25 N.ro d'iscrizione all'albo	26 Data ricezione Mod. 730-5 giorno mese 1995

Numero d'ordine								
1	1	2	3	4	5			
	6	7						
	8 1995	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26 1995				
2	1	2	3	4	5			
	6	7						
	8 1995	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26 1995				
3	1	2	3	4	5			
	6	7						
	8 1995	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26 1995				

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI SOGGETTI

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/A-2

DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NELL'ANNO 1995 DA PARTE DI SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE NON HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE MOD. 770/95

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI SOGGETTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine									
	1 CODICE FISCALE		2 COGNOME (per le donne quello da nubile)			3 NOME		4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		7 PROV. NASC. (sigla)						
	ASSISTENZA 1995		SALDO IRPEF PER IL 1994			PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 1995		15 Soprattasse su IRPEF saldo 1994 e prima rata acconto 1995	
	8 Conguagli non effettuati	9 Rettifica conguaglio	10 Imposta rimborsata	11 Imposta versata	12 Interessi	13 Imposta versata	14 Interessi		
	SALDO C.S.S.N. PER IL 1994			PRIMA RATA ACCONTO C.S.S.N. PER IL 1995					
	16 Contributo a rimborso	17 Contributo versato	18 Interessi	19 Contributo versato	20 Interessi	21 Soprattasse su C.S.S.N. saldo 1994 e prima rata acconto 1995	22 Mod. 730/95 non liquidabile		
	DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA								
	23 CODICE FISCALE		24 DENOMINAZIONE					25 N.ro d'iscrizione all'albo	
1	1		2			3		4	5
	6		7						
	8	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22		
	23		24					25	
2	1		2			3		4	5
	6		7						
	8	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22		
	23		24					25	
3	1		2			3		4	5
	6		7						
	8	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22		
	23		24					25	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI SOGGETTI

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/A-3

DATI RELATIVI AI PERCIPIENTI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE NELL'ANNO 1995 CHE HANNO DATO DIRITTO AL PREMIO DI ASSUNZIONE
(Art. 2, D.L. 10 giugno 1994, N. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, N. 489)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

CONSISTENZA BASE OCCUPAZIONALE AL 12/06/94	
LAVORATORI DIPENDENTI IN MOBILITÀ O IN CASSA INTEGRAZIONE AL 12/06/94	

PERIODO DI IMPOSTA dal G M A al G M A

ELENCO DEI PERCIPIENTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)			
	8 DATA INIZIO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO giorno mese anno	DATI DAL 01/01/95 A FINE PERIODO DI IMPOSTA: 9 Numero giorni in incremento	10 Reddito corrisposto	DATI DA INIZIO SUCCESSIVO PERIODO DI IMPOSTA FINO AL 31/12/95: 11 Numero giorni in incremento	12 Reddito corrisposto
1	1	2	3	4	5
	6	7			
	8	9	10	11	12
2	1	2	3	4	5
	6	7			
	8	9	10	11	12
3	1	2	3	4	5
	6	7			
	8	9	10	11	12
4	1	2	3	4	5
	6	7			
	8	9	10	11	12
5	1	2	3	4	5
	6	7			
	8	9	10	11	12
6	1	2	3	4	5
	6	7			
	8	9	10	11	12

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Totali

Firma del dichiarante

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/B

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTE NELL'ANNO 1995
(Art. 23 e art. 24, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI **FOGLIO N.**

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)

6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO

11 DATA DI INIZIO RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 19	12 DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 19	13 PERIODO DI COMMISURAZIONE anni mesi	14 PERIODO CONVENZIONALE anni mesi	15 TEMPO PARZIALE anni mesi %	16 Quota eccedente	T.F.R. O IND. EQUIPOLLENTI CORRISPOSTI NEL 1995: 17 Mese erogaz.	18 Titolo erogaz.	19 % abbattimento	20 Ammontare netto

ALTRE INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 1995: 21 Mese erogaz.	22 Titolo erogaz.	23 Abbattimento	24 Ammontare netto	25 Contributi obbligatori a carico del lavoratore	ACCONTI E ANTICIPAZIONI EROGATI DAL 1974 AL 1994: 26 T.F.R. o indennità equipollente	27 Altre indennità	28 Totale indennità (20 + 24 — 25 + 26 + 27)	29 Totale riduzioni

30 T.F.R. o ind. equipollente per reddito di riferimento	31 Aliquota	ART. 4, 3° COMMA L. 482/1985: 32 Retribuzione media biennio precedente	33 Aliquota	34 Imponibile T.F.R.	35 Imponibile altre indennità	36 Imponibile dell'anno	37 Totale reddito imponibile	38 Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1994

39 Imposta dovuta	40 Ritenute fiscali operate in eccedenza	ART. 2122 COD. CIV.: 41 Quota spettante	42 Indennità spettante	43 Ritenute operate	44 Imponibile C.S.S.N.

1

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11 19	12 19	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	34
35	36	37	38	
39	40	41	42	43
44				

2

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11 19	12 19	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	34
35	36	37	38	
39	40	41	42	43
44				

3

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11 19	12 19	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
30	31	32	33	34
35	36	37	38	
39	40	41	42	43
44				

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Nel caso di corresponsione di altre indennità alla cui determinazione hanno concorso contributi a carico del lavoratore dipendente, il sottoscritto dichiara che nel punto 23 è indicato l'ammontare complessivo dei contributi a carico del lavoratore non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro; dichiara inoltre che nello statuto del fondo o cassa di previdenza, tenuto alla prestazione, non sono previste clausole che, anche indirettamente, consentono l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante.

Firma del dichiarante ____________________

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/B-1

INDENNITÀ RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI, CORRISPOSTE NELL'ANNO 1995

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO

11	IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE						IMPOSTA COMPLEMENTARE		
11 Ammontare delle indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e delle altre indennità di fine rapporto	12 Ammontare imponibile (I)	13 Imponibile al 4%	14 Imponibile all' 8% (II)	15 Imponibile al 10%	16 Imponibile al 12%	17 Imponibile al 15%	18 Ammontare imponibile (al netto anche delle ritenute di ricchezza mobile)	19 Imponibile all'1,5%	20 Imponibile al 4%

Numero d'ordine										
1	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZE

La riscossione delle ritenute operate sulle somme imponibili dichiarate nel presente quadro sarà effettuata mediante l'emissione di appositi ruoli da parte del competente Ufficio delle Imposte, in base alla disciplina tributaria vigente fino al 31 dicembre 1973. Pertanto nessun versamento diretto in concessione di tali ritenute deve essere effettuato da parte del sostituto d'imposta.

(I) Al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente e della detrazione di L. 50.000 per ogni anno (o frazione di anno) di servizio.

(II) Al fini dell'applicazione dell'addizionale straordinaria prevista dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, scindere il totale imponibile all'8% in due parti e cioè: nella quota sulla quale va applicata l'addizionale nella misura del 10% e nella quota sulla quale va applicata l'addizionale nella misura del 15%.

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/C

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
CORRISPOSTI NELL'ANNO 1995
(Art. 24, 1°, 2° e ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI FOGLIO N.

Numero d'ordine							
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)		
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 Causale	12 C.T. / 13 T.S.	14 Ammontare corrisposto	15 Contributi S.S.N.	16 Somme non soggette a ritenuta	17 Imponibile	18 Ritenute operate / 19 Netto corrisposto
1	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐ 13 ☐	14	15	16	17	18 / 19
2	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐ 13 ☐	14	15	16	17	18 / 19
3	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐ 13 ☐	14	15	16	17	18 / 19
4	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐ 13 ☐	14	15	16	17	18 / 19
5	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐ 13 ☐	14	15	16	17	18 / 19
6	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12 ☐ 13 ☐	14	15	16	17	18 / 19

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/D

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI
CORRISPOSTI NELL'ANNO 1995
(Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE FOGLIO N.

Numero d'ordine							
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)		3 NOME		4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 N.R.	12 STATO ESTERO DI RESIDENZA		13 CODICE STATO ESTERO	14 CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO		
	15 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO: 16 Totale	17 Somme non soggette a ritenuta	18 Imponibile (16 — 17)	RITENUTE OPERATE: 19 Aliquota	20 Importo	21 Netto corrisposto (18 — 20)
1	1	2		3		4	5
	6	7	8	9	10		
	11 ☐	12		13	14		
	15	16	17	18	19	20	21
2	1	2		3		4	5
	6	7	8	9	10		
	11 ☐	12		13	14		
	15	16	17	18	19	20	21
3	1	2		3		4	5
	6	7	8	9	10		
	11 ☐	12		13	14		
	15	16	17	18	19	20	21
4	1	2		3		4	5
	6	7	8	9	10		
	11 ☐	12		13	14		
	15	16	17	18	19	20	21

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (associazioni residenti costituite per l'esercizio di arti e professioni; società non residenti di ogni tipo - Art. 5, lettera c) e art. 20, lett. d) del testo unico delle imposte sui redditi)

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE					
	3 COMUNE	4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO				
	6 N.R.	7 STATO ESTERO DI RESIDENZA	8 CODICE STATO ESTERO	9 CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO			
	15 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO			RITENUTE OPERATE		21 Netto corrisposto (18 — 20)
		16 Totale	17 Somme non soggette a ritenuta	18 Imponibile (16 — 17)	19 Aliquota	20 Importo	
1	1	2					
	3	4	5				
	6 ☐	7	8	9			
	15	16	17	18	19	20	21
2	1	2					
	3	4	5				
	6 ☐	7	8	9			
	15	16	17	18	19	20	21
3	1	2					
	3	4	5				
	6 ☐	7	8	9			
	15	16	17	18	19	20	21
4	1	2					
	3	4	5				
	6 ☐	7	8	9			
	15	16	17	18	19	20	21
5	1	2					
	3	4	5				
	6 ☐	7	8	9			
	15	16	17	18	19	20	21
6	1	2					
	3	4	5				
	6 ☐	7	8	9			
	15	16	17	18	19	20	21
Totali		16	17	18		20	21

Firma del dichiarante ____________________

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/D-1

PROVVIGIONI INERENTI A RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI CORRISPOSTE NELL'ANNO 1995
(Art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilarsi solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

— Somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ☐
— Somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta ☐

FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE		2 COGNOME (per le donne quello da nubile)		3 NOME		4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA		9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO: 12 Totale	Somme non soggette a ritenuta: 13 Quota provvigioni	Somme non soggette a ritenuta: 14 Spese anticipate	15 Imponibile [12 — (13 + 14)]	RITENUTE OPERATE: 16 Aliquota	RITENUTE OPERATE: 17 Importo	18 Netto corrisposto (15 — 17)
1	1		2		3		4	5
	6	7	8		9	10		
	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1		2		3		4	5
	6	7	8		9	10		
	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1		2		3		4	5
	6	7	8		9	10		
	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1		2		3		4	5
	6	7	8		9	10		
	11	12	13	14	15	16	17	18
5	1		2		3		4	5
	6	7	8		9	10		
	11	12	13	14	15	16	17	18
6	1		2		3		4	5
	6	7	8		9	10		
	11	12	13	14	15	16	17	18

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

16 17 18 19 20 21 22 23 24

Totali

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE			2 DENOMINAZIONE					
	3 COMUNE			4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO				
	11 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO				RITENUTE OPERATE		18 Netto corrisposto (15 — 17)	
		12 Totale	Somme non soggette a ritenuta		15 Imponibile [12 — (13 + 14)]	16 Aliquota	17 Importo		
			13 Quota provvigioni	14 Spese anticipate					
1	1			2					
	3			4	5				
	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	1			2					
	3			4	5				
	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	1			2					
	3			4	5				
	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	1			2					
	3			4	5				
	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	1			2					
	3			4	5				
	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	1			2					
	3			4	5				
	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	1			2					
	3			4	5				
	11	12	13	14	15	16	17	18	
8	1			2					
	3			4	5				
	11	12	13	14	15	16	17	18	
Totali		12	13	14	15		17	18	

Firma del dichiarante ____________________

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/E

REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI (*), COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE E CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1995 (Art. 26, ultimo comma, art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, e D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO
	11 Causale	12 Ammontare imponibile corrisposto	RITENUTE OPERATE: 13 Aliquota / 14 Importo	15 Netto corrisposto (12 — 14)	16 Somme pagate non soggette a ritenuta
1	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13 / 14	15	16
2	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13 / 14	15	16
3	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13 / 14	15	16
4	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13 / 14	15	16
5	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13 / 14	15	16
6	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13 / 14	15	16

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

(*) Compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito, art. 41, comma 1, lettera *a)* del T.U.I.R.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE				
	3 COMUNE		4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 Causale	12 Ammontare imponibile corrisposto	RITENUTE OPERATE 13 Aliquota	14 Importo	15 Netto corrisposto (12 — 14)	16 Somme pagate non soggette a ritenuta
1	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
2	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
3	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
4	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
5	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
6	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
7	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
8	1	2				
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
Totali		12		14	15	16

Firma del dichiarante ______________________

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/E-1

SOMME SULLE QUALI È STATA COMMISURATA LA RITENUTA ALLA FONTE IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IL CUI IMPORTO È STATO PAGATO NELL'ANNO 1995 NONCHÉ CAPITALI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1995 IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

(Art. 13 bis, comma 1, lett. g) del testo unico delle imposte sui redditi e art. 6 della L. 26 sett. 1985, n. 482)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE		

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilarsi solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI SOMME RELATIVE AL RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA ASSOGGETTATE A RITENUTA DI ACCONTO

FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)		3 NOME			4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO			
	11 Causale	12 Somme corrisposte (I)	13 Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate	RITENUTE OPERATE 14 Aliquota	RITENUTE OPERATE 15 Importo	16 Netto corrisposto (12 — 15)		
1	1	2		3			4	5
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16		
2	1	2		3			4	5
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16		
3	1	2		3			4	5
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16		
4	1	2		3			4	5
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16		
5	1	2		3			4	5
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16		
6	1	2		3			4	5
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16		

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZA

(I) Per le somme corrisposte, a titolo di capitale, eccedenti l'importo dei premi, va effettuata la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento di cui all'articolo 6 della legge n. 482/1985.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

CAUSALE	1 AMMONTARE COMPLESSIVO (1)	2 AMMONTARE DELLE SOMME SULLE QUALI LE RITENUTE SONO STATE COMMISURATE (2)	3 RITENUTA OPERATA
TOTALI			

Firma del dichiarante ____________________

AVVERTENZE

(1) L'importo da indicare è quello dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato.

(2) Va indicata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi. La riduzione del 2 per cento, prevista per ogni anno successivo al decimo, deve essere considerata nell'importo da indicare in questa colonna.

PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO, COMMERCIALIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, REALIZZATI NELL'ANNO 1995 DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL T.U.I.R. NON ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA E DAGLI ENTI NON COMMERCIALI OVVERO DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE E COMMERCIALIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO (articolo 10-ter, commi 1, 3 e 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni).

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE: NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE: COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.		

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE / 3 COMUNE (domicilio fiscale) / 11 DENOMINAZIONE DEL FONDO	2 DENOMINAZIONE / 4 PROVINCIA (sigla) / 12 Aliquota applicata	5 VIA E NUMERO CIVICO / 13 Somme soggette a ritenuta (1)	14 Ritenute operate
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Totali			13	14

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

(1) La ritenuta si applica agli utili, in qualsiasi forma distribuiti, in costanza di partecipazione agli O.I.C.V.M. nonché alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle parti o quote ed il valore di sottoscrizione o acquisto delle stesse parti o quote.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO	11 DENOMINAZIONE DEL FONDO	12 Aliquota applicata	13 Somme soggette a ritenuta (1)	14 Ritenute operate
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
Totali													13	14

Firma del dichiarante ________________________

(1) La ritenuta si applica agli utili, in qualsiasi forma distribuiti, in costanza di partecipazione agli O.I.C.V.M. nonchè alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle parti o quote ed il valore di sottoscrizione o acquisto delle stesse parti o quote.

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/F

INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE NONCHÉ PROVENTI
DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, CORRISPOSTI NEL 1995
DA DICHIARARE SENZA ELENCAZIONE NOMINATIVA DEI PERCIPIENTI

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

PROSPETTO A — **RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E RECUPERO DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; art. 33, comma 5, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42) (*)**

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somma versata in eccedenza (col 5 - col 4) (1)
	TOTALI						

Ai fini dell'opzione di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della legge 21-11-1987, n. 477, indicare:

A1	Importo di col. 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo	
A2	Importo di col. 7 di cui si chiede il rimborso	

Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui all'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690 devono indicare:

A3	Somme soggette a ritenuta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta	
A4	Ritenute operate di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

(*) Il prospetto deve essere compilato dalle sole aziende di credito individuali o costituite in forma di società di persone le quali debbono indicare gli interessi, premi ed altri frutti maturati nell'anno 1995 sui depositi e conti correnti. Nel quadro L dei versamenti del modello base dovrà essere indicato, in luogo del mese di pagamento, il mese di chiusura del periodo d'imposta (che coincide con l'anno solare).

(1) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 *bis* del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito nella legge 21 novembre 1987, n. 477, l'eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l'importo di col. 5 è superiore all'importo di col. 4), da evidenziare in col. 7, deve essere indicato nel rigo A1, qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d'imposta; in tal caso, l'importo indicato nel rigo A1 è computato in diminuzione dei versamenti d'acconto da eseguire nel 1996. Qualora s'intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di cui alla col. 7, detto importo deve essere indicato nel rigo A2.

AVVERTENZE
I prospetti A, B, C, D ed F non devono essere compilati dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO B

INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI RELATIVI A TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI EMESSI DA NON RESIDENTI O DERIVANTI DA OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 E DI QUELLI CON REGIME FISCALE EQUIPARATO, EMESSI ALL'ESTERO A DECORRERE DAL 10 SETTEMBRE 1992, O DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI CORRISPOSTI PER CONTO DI NON RESIDENTI (2) (art. 26, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni) (*)

N. ord.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione nonché la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta in deposito (per l'ammontare maturato durante il periodo di possesso, in caso di ritenute operate a partire dal 29 dicembre 1994 ai sensi dell'art. 8 del D.L. 27 dicembre 1994, n. 719) - Art. 41, comma 1, lettere a) e b) del T.U.I.R.

PROSPETTO C

ALTRI INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI
(art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (*)

N. ord.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta a mutuo o in deposito - Art. 41, comma 1, lett. a) del T.U.I.R.

PROSPETTO D

PREMI E VINCITE (3)
(art. 30, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

N. ord.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

PROSPETTO E

PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI DI CUI ALL'ART. 10 BIS DELLA TARIFFA ALLEGATO A, ANNESSA AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642
(art. 1, terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692)

1 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE CAMBIALI	2 PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA	3 Aliquota	4 RITENUTA OPERATA

PROSPETTO F

PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI (art. 2, comma 2, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e successive modificazioni)

1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette (*) a ritenuta	4 Ritenuta operata

(*) Ai fini della determinazione dei proventi imponibili: a) nel corrispettivo globale della cessione devono essere inclusi gli interessi scaduti nel periodo di valenza del contratto, non assoggettati a ritenuta; b) dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ivi inclusa, per le ritenute operate a partire dal 29 dicembre 1994, la quota della differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione (art. 41, comma 1, lett. b-bis), del T.U.I.R. e art. 8 del D.L. 27 dicembre 1994, n. 719).

(2) La dichiarazione va presentata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti nei confronti di soggetti residenti o che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nella cessione dei titoli indicati in rubrica.
(3) Indicare i premi e le vincite divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorchè non corrisposti.

Firma del dichiarante________________________

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/F-1

PLUSVALENZE CORRISPOSTE NELL'ANNO 1995
(Art. 81, lettere *b)* e *c-ter)*, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE					
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO			C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie o successioni)	

PROSPETTO A — PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI A TERMINE DI VALUTE ESTERE OVVERO CONSEGUITE ATTRAVERSO CONTRATTI CHE ASSUMONO, ANCHE IN MODO IMPLICITO, VALORI A TERMINE DELLE VALUTE COME RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO (D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

1 AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE PLUSVALENZE IMPONIBILI	2 RITENUTA OPERATA

PROSPETTO B — PLUSVALENZE CONSEGUENTI ALLA PERCEZIONE DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O DI SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI CESSIONI VOLONTARIE NEL CORSO DI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, O PER EFFETTO DI ACQUISIZIONE COATTIVA CONSEGUENTE AD OCCUPAZIONI D'URGENZA, COMPRESE LE SOMME PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA, RISARCIMENTO DANNI, RIVALUTAZIONE ED INTERESSI (art. 11, comma 5, 6 e 7, legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni).

N. ORD.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenute operate
	TOTALI			

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ____________________

PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO, CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE, COMMERCIALIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, REALIZZATI NELL'ANNO 1995 DA PARTE DI PERSONE FISICHE, DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL T.U.I.R. NON ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA E DI ENTI NON COMMERCIALI, DA DICHIARARE SENZA ELENCAZIONE NOMINATIVA DEI PARTECIPANTI (articolo 10-ter, commi 1, e 3, legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni).

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE: NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE: COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.		

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE
(da compilare solo in caso di operazioni con soggetti incorporati/fusi o successori)

PROSPETTO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DELLE RITENUTE OPERATE

Numero d'ordine	1 Denominazione del fondo	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenute operate
		TOTALI		

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

Firma del dichiarante ______________________

(1) La ritenuta si applica agli utili, in qualsiasi forma distribuiti, in costanza di partecipazione agli O.I.C.V.M. nonché alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle parti o quote ed il valore di sottoscrizione o acquisto delle stesse parti o quote.

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/G

UTILI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1995

(art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216; D.L. 10 ottobre 1976, n. 694, convertito nella legge 6 dicembre 1976, n. 788; legge 16 dicembre 1977, n. 904; art. 44 testo unico delle imposte sui redditi; art. 33, comma 6, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; art. 29 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154).

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE			
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

PROSPETTO N. 1 — DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEGLI UTILI DEI QUALI È STATA DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE NELL'ANNO 1995

I — UTILI IN DENARO

1 Data della deliberazione	2 Titolo della distribuzione (1)	3 Data in cui gli utili sono stati messi in pagamento	4 Ammontare spettante a ciascuna azione o quota (2)	5 Numero azioni o quote	6 AMMONTARE COMPLESSIVO
			A) TOTALI		

II — UTILI IN NATURA

DELIBERA DEL ______________ DATA DELLA DISTRIBUZIONE ______________

1 DESCRIZIONE DEI BENI DISTRIBUITI	2 VALORE ULTIMO BILANCIO	
	DATA	
	DATA	
	DATA	
	B) TOTALE UTILI IN NATURA	
	IMPORTO IMPUTABILE A CIASCUNA AZIONE O QUOTA (2)	

PROSPETTO N. 2 — PROSPETTO UTILI PAGATI

DISTRIBUZIONE		3	4	5	6
1 Delibera	2 Importo	Utili corrisposti fino al 31-12-1994	Utili da corrispondere al 31-12-1994	Utili corrisposti nel 1995	Utili da corrispondere al 31-12-1995
1-1-1976/31-12-1995					
9-4-1974/31-12-1975					
1-1-1974/8-4-1974					
24-2-1964/31-12-1973					
1-1-1963/23-2-1964					
TOTALI					

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZE

Il presente quadro deve essere compilato dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata nei casi di opzione del regime della ritenuta d'acconto manifestata ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che nell'anno solare di riferimento hanno distribuito utili di qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione.

Le società a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni devono allegare una distinta degli utili spettanti a ciascun socio, con la specificazione del cognome, nome ed indirizzo del socio, del domicilio fiscale, del codice fiscale, del numero delle quote e dell'ammontare degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto. A tal fine si dovrà utilizzare l'apposita distinta predisposta nel presente quadro.

(1) Dividendo, acconto dividendo, saldo dividendo, riparto straordinario, rimborso del capitale ai soci mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi non costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio, con versamenti a fondo perduto o in conto capitale oppure con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposte (art. 44, comma 2, del T.U.I.R.).

(2) In deroga al criterio generale del troncamento, l'importo riferibile a ciascuna azione o quota va espresso in lire.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO N. 3 — PROSPETTO DELLE RITENUTE

1 DELIBERA	2 Utili corrisposti nell'anno 1995	UTILI ASSOGGETTATI A RITENUTA				7 Utili non assoggettati a ritenuta (1)
		3 Importo	4 Aliq. %	Ritenute		
				5 Di acconto	6 Di imposta	
1-1-1976/31-12-1995 (2) (4)			10			
			12,50			
			15			
			30			
			32,4			
			50			
9-4-1974/31-12-1975 (2)			10			
			15			
			30			
1-1-1974/8-4-1974			10			
			30			
24-2-1964/31-12-1973			5			
			30			
1-1-1963/23-2-1964 (3)			8			
			15			
TOTALI						

Se sulla base delle convenzioni internazionali gli utili sono stati pagati con applicazione di aliquote diverse da quelle sopra indicate, il prospetto dovrà essere opportunamente adattato anche mediante aggiunta di allegati. In tal caso dovranno essere allegati i documenti giustificativi.

(1) Allegare dettaglio esplicativo con l'indicazione dei soggetti esentati e dei titoli e documenti giustificativi delle esenzioni.

(2) La ritenuta del 15% riguarda le azioni di risparmio e gli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative.

(3) La ritenuta dell'8% riguarda le azioni al portatore.

(4) La ritenuta del 12,50% riguarda la ritenuta opzionale d'imposta sui dividendi delle azioni quotate nei mercati regolamentati italiani.

PROSPETTO N. 4 — PROSPETTO DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

1 CAUSALE DEI VERSAMENTI	2 IMPORTO VERSATO
1) Ritenute 10% sugli utili in denaro dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno 1995 (lett. A, prospetto n. 1)	
2) Ritenute 10%, 12,50%, 15%, 30%, 32,4% o 50% su utili in natura, su azioni di risparmio, sugli utili distribuiti da banche popolari cooperative e su distribuzione di azioni o quote gratuite o su aumento gratuito del valore nominale (1)	
a) effettuate nel primo semestre 1995	
b) effettuate nel secondo semestre 1995	
3) Versamento di conguaglio su utili in denaro (2):	
a) nel primo semestre 1995	
meno recuperi (3)	
b) nel secondo semestre 1995	
meno recuperi (3)	
4) Ritenuta 10% sugli utili corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche (4):	
a) effettuate nel primo semestre 1995	
b) effettuate nel secondo semestre 1995	
TOTALE	

(1) Le distribuzioni di azioni o quote gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o quote sono soltanto quelli deliberati anteriormente al 18 dicembre 1977.

(2) Comprendere anche eventuali versamenti di conguaglio su utili in natura e su azioni o quote gratuite e su aumento del valore nominale delle azioni o quote, deliberate anteriormente al 1° gennaio 1974.

(3) I recuperi sono ammessi nel caso di riscossione di utili in esenzione da ritenute da parte dei soggetti indicati nell'art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, nonché nel caso di riscossione di utili in esenzione da ritenuta in misura diversa da quella istituzionalmente prevista per effetto di norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni. Le società che hanno proceduto ai recuperi devono allegare un dettaglio esplicativo comprendente: *a)* le generalità dei soggetti che hanno riscosso gli utili in esenzione o con una minore ritenuta; *b)* la causale della esenzione o riduzione; *c)* gli ammontari degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione e delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione; *d)* l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla data del 1° settembre dell'anno del pagamento degli utili ed a quella del 1° marzo dell'anno successivo, e l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza degli eseguiti recuperi.

(4) Riguarda le società cooperative indicate nell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nell'art. 20, comma 7 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, incluse le banche di credito cooperativo di cui all'art. 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

DISTINTA DEGLI UTILI SPETTANTI E/O PAGATI A CIASCUN SOCIO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE A RESPONSABILITÀ LIMITATA E DELLE SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE LE CUI QUOTE NON SONO RAPPRESENTATE DA AZIONI

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE FOGLIO N.

Numero d'ordine							
	1 CODICE FISCALE		2 COGNOME (per le donne quello da nubile)			3 NOME	
	4 DATA DI NASCITA	5 SESSO (M o F)	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			7 PROVINCIA DI NASCITA (sigla)	
	8 COMUNE DI RESIDENZA		9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO		11 NUMERO QUOTE (1)	
	12 UTILI SPETTANTI (2)	13 RITENUTE OPERATE SUGLI UTILI SPETTANTI		14 UTILI PAGATI (3)		15 RITENUTE OPERATE SUGLI UTILI PAGATI	
1	1		2			3	
	4	5	6			7	
	8		9	10		11	
	12	13		14		15	
2	1		2			3	
	4	5	6			7	
	8		9	10		11	
	12	13		14		15	
3	1		2			3	
	4	5	6			7	
	8		9	10		11	
	12	13		14		15	
4	1		2			3	
	4	5	6			7	
	8		9	10		11	
	12	13		14		15	
5	1		2			3	
	4	5	6			7	
	8		9	10		11	
	12	13		14		15	
TOTALI	12	13		14		15	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

(1) Indicare la percentuale di partecipazione posseduta nel 1995 arrotondata alla seconda cifra decimale.
(2) Nella colonna 12 va indicato l'ammontare degli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione nell'anno 1995.
(3) Nella colonna 14 va indicato l'ammontare degli utili riscossi da ciascun socio nel 1995, anche se relativi ad anni precedenti.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Numero d'ordine				
	1 CODICE FISCALE	2 DENOMINAZIONE		
	3 COMUNE (domicilio fiscale)	4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO	6 NUMERO QUOTE (1)
	12 UTILI SPETTANTI (2)	13 RITENUTE OPERATE SUGLI UTILI SPETTANTI	14 UTILI PAGATI (3)	15 RITENUTE OPERATE SUGLI UTILI PAGATI
1	1	2		
	3	4	5	6
	12	13	14	15
2	1	2		
	3	4	5	6
	12	13	14	15
3	1	2		
	3	4	5	6
	12	13	14	15
4	1	2		
	3	4	5	6
	12	13	14	15
5	1	2		
	3	4	5	6
	12	13	14	15
6	1	2		
	3	4	5	6
	12	13	14	15
TOTALI	12	13	14	15

(1) Indicare la percentuale di partecipazione posseduta nel 1995 arrotondata alla seconda cifra decimale.
(2) Nella colonna 12 va indicato l'ammontare degli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione nell'anno 1995.
(3) Nella colonna 14 va indicato l'ammontare degli utili riscossi da ciascun socio nel 1995, anche se relativi ad anni precedenti.

Firma del dichiarante ____________________

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/G-1

UTILI DEI TITOLI ESTERI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1995
(Art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e art. 27, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

PROSPETTO DEGLI UTILI E DELLE RITENUTE OPERATE

1 ANNI (1)	2 Utili corrisposti nel 1995	UTILI ASSOGGETTATI A RITENUTA				7 Utili non assoggettati a ritenuta (2)
		3 Importo	4 Aliq. %	Ritenute 5 di acconto	Ritenute 6 di imposta	
18-12-1977/31-12-1995 (3)			10			
			12,50			
			30			
11-10-1976/17-12-1977			10			
			30			
			50			
1-1-1974/10-10-1976			10			
			30			
24-2-1964/31-12-1973			5			
			30			
1-1-1963/23-2-1964			15			
TOTALI						

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ____________________

AVVERTENZE

Il presente quadro va compilato dal soggetto residente incaricato del pagamento.

(1) Le varie date si riferiscono alle diverse epoche in cui sono riscossi i dividendi da parte dei soggetti incaricati dei pagamenti agli aventi diritto.
(2) Allegare dettaglio esplicativo con l'indicazione dei soggetti esentati e dei titoli e documenti giustificativi delle esenzioni.
(3) L'aliquota del 12,50 per cento riguarda la ritenuta d'imposta opzionale sui dividendi delle azioni estere quotate nei mercati regolamentati italiani.

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/H

CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI EROGATI AI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE NELL'ANNO 1995

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)	

RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Numero d'ordine	1 ENTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE PERCETTORE O REGIONE ALLA QUALE AFFLUISCE IL CONTRIBUTO	2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	3 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE
H1			
H2			
H3			
H4			
H5			
H6			
H7			
H8			
H9			
H10			
H11			
H12			
H13			
H14			
H15			
H16			
H17			
H18			
H19			
H20			
H21			

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Numero d'ordine	1 ENTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE PERCETTORE O REGIONE ALLA QUALE AFFLUISCE IL CONTRIBUTO	2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	3 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTE
H22			
H23			
H24			
H25			
H26			
H27			
H28			
H29			
H30			
H31			
H32			
H33			
H34			
H35			
H36			
H37			
H38			
H39			
H40			
H41			
H42			
H43			
H44			
H45			
H46			
H47			
H48			
H49	TOTALI		

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Firma del dichiarante ____________________

QUADRO L

RITENUTE ALLA FONTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

FIRMA

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 770/N-P-Q-R-S-T aggiuntivo

ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1995 E NEL 1996

Foglio n. [ ]

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

Codice fiscale (obbligatorio)	Cognome ovvero Denominazione

Solo per le persone fisiche

Nome	Sesso (barrare la relativa casella) M F	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DICHIARANTE

Compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni

QUADRO N

RIMBORSI D'IMPOSTA E COMPENSI PER ASSISTENZA FISCALE 1995

	Periodo di riferimento (mese anno) 1	Imposta rimborsata 2	Compensi per l'assistenza 3		Periodo di riferimento (mese anno) 1	Imposta rimborsata 2	Compensi per l'assistenza 3
N7				N11			
N8				N12			
N9				N13			
N10				N14			

QUADRO P

VERSAMENTI D'IMPOSTA PER ASSISTENZA FISCALE 1995

	Imposta o soprattassa versata 1	Interessi a carico del lavoratore dipendente 2	Interessi a carico del datore di lavoro 3	Modalità versam. 4	Codice tributo 5	Data di versamento (giorno mese anno) 6	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione 7
P5							
P6							
P7							
P8							
P9							
P10							
P11							
P12							
P13							
P14							

QUADRO Q

CONTRIBUTI S.S.N. PER ASSISTENZA FISCALE 1995 (DM 10/S)

	Periodo di paga (mese anno) 1	Contributo versato 2	Contributo rimborsato 3	Interessi e/o soprattasse 4	Codice regione 5
Q5					
Q6					
Q7					
Q8					

QUADRO R

RIMBORSI D'IMPOSTA E COMPENSI PER ASSISTENZA FISCALE 1996

	Periodo di riferimento (mese anno) 1	Imposta rimborsata 2	Compensi per l'assistenza 3		Periodo di riferimento (mese anno) 1	Imposta rimborsata 2	Compensi per l'assistenza 3
R3				R5			
R4				R6			

QUADRO S

VERSAMENTI D'IMPOSTA PER ASSISTENZA FISCALE 1996

	Imposta o soprattassa versata 1	Interessi a carico del lavoratore dipendente 2	Interessi a carico del datore di lavoro 3	Modalità versam. 4	Codice tributo 5	Data di versamento (giorno mese anno) 6	Serie - n. quietanza o n. bollettino o attestazione 7
S5							
S6							
S7							
S8							
S9							
S10							

QUADRO T

CONTRIBUTI S.S.N. PER ASSISTENZA FISCALE 1996 (DM 10/S)

	Periodo di paga (mese anno) 1	Contributo versato 2	Contributo rimborsato 3	Interessi e/o soprattasse 4	Codice regione 5
T5					
T6					
T7					
T8					

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA

Ufficio delle imposte di ____________

oppure N. ________

Centro di Servizio di ____________

Presentata al Comune di ____________

il ____________ n. ____________

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 770/bis-96

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

RELATIVA AGLI INTERESSI E AD ALTRI REDDITI DI CAPITALE (da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

CODICE FISCALE	CODICE ATTIVITÀ	REGIONE A STATUTO SPECIALE
		VA

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto
giorno mese anno	giorno mese anno

STATO	NATURA GIURIDICA	SITUAZIONE	EVENTI ECCEZIONALI	TELEFONO (prefisso e numero)
VEDERE TAB. A	VEDERE TAB. B	VEDERE TAB. C		

ANNO 1995

OPPURE ESERCIZIO

dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	CODICE CARICA
	1			

RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1995	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)

SCRITTURE CONTABILI PRESSO TERZI

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO A

INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI (art. 26, 1° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 32 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e art. 1 della legge 27 aprile 1989, n. 154; art. 2 del D.L. 21 giugno 1993, n. 198, convertito dalla legge 9 agosto 1993, n. 292) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
A1				
A2				
A3				
A4				
A5		TOTALI		

PROSPETTO C

INTERESSI CORRISPOSTI AI PROPRI SOCI DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE (art. 20, 6° comma della legge 7 giugno 1974, n. 216)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
C1				
C2				
C3				
C4				
C5		TOTALI		

PROSPETTO D

INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI RELATIVI A TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI EMESSI DA NON RESIDENTI O DERIVANTI DA OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 E DI QUELLI CON REGIME FISCALE EQUIPARATO, EMESSI ALL'ESTERO A DECORRERE DAL 10 SETTEMBRE 1992, O DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI CORRISPOSTI PER CONTO DI NON RESIDENTI (2) (art. 26, 3° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni) (**)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
D1				
D2				
D3				
D4				
D5		TOTALI		

PROSPETTO E

ALTRI INTERESSI O REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI (art. 26, ultimo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (***)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
E1				
E2				
E3				
E4				
E5		TOTALI		

PROSPETTO F

PREMI E VINCITE (3) (art. 30, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
F1				
F2				
F3				
F4				
F5		TOTALI		

PROSPETTO G

PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI (art. 2, comma 2, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e successive modificazioni) (****)

1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi.

(**) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, nonché la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta in deposito - art. 41, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi.

(***) Compresa la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta a mutuo o in deposito - art. 41, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi.

(****) Ai fini della determinazione dei proventi imponibili, nel corrispettivo globale della cessione devono essere inclusi gli interessi scaduti nel periodo di valenza del contratto, non assoggettati a ritenuta.

(1) Indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei detti titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

(2) La dichiarazione va presentata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti nei confronti dei soggetti residenti o che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nella cessione dei titoli indicati in rubrica.

(3) Indicare i premi e le vincite divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO B

RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E RECUPERO DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; art. 38, comma 5, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somma versata in eccedenza (col 5 - col 4)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							
B6							
B7		TOTALI					

Ai fini dell'opzione di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della legge 21-11-1987, n. 477, indicare:

B8	Importo di col. 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo	
B9	Importo di col. 7 di cui si chiede il rimborso	

Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui all'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690 devono indicare:

B10	Somme soggette a ritenuta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	
B11	Ritenute operate di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	

(*) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 *bis* del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito nella legge 21 novembre 1987, n. 477, l'eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l'importo di col. 5 è superiore all'importo di col. 4), da evidenziare in col. 7, deve essere indicato nel rigo B8, qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d'imposta; in tal caso, l'importo indicato nel rigo B8 è computato in diminuzione dei versamenti d'acconto da eseguire nel 1996. Qualora s'intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di cui alla col. 7, detto importo deve essere indicato nel rigo B9.

IMPORTO DEL CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO EX ART. 2 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357	

PROSPETTO H — RIEPILOGO DELLE RITENUTE E RELATIVI VERSAMENTI (2)

Codice concessione ______ Codice tesoreria ______

N. ord.	1 PERIODO DI RIFERIMENTO (3) MESE | ANNO	2 RITENUTE EFFETTUATE	3 IMPORTO VERSATO	MODALITÀ VERSAM. 4 (4)	MODALITÀ VERSAM. 5 (5)	ESTREMI DEI VERSAMENTI 6 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	7 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	8 SERIE - N° QUIETANZA O N° BOLLETTINO O ATTESTAZIONE	9 PROSPETTO (6)	10 NOTE (7)
H1										
H2										
H3										
H4										
H5										
H6										
H7										
H8										
H9										
H10										
H11										
H12										
H13										
H14										
H15										
H16										
H17										
H18	TOTALI									

(1) Indicare gli interessi, premi ed altri frutti addebitati al conto economico dell'azienda o istituto di credito dichiarante, ancorché non corrisposti.
(2) I dati richiesti sono da riportare in ordine cronologico di versamento. In caso di versamento effettuato presso il Concessionario della riscossione deve essere indicato nella colonna 6 il relativo codice tributo. In caso di versamento effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato indicare il capitolo e distintamente l'articolo di bilancio.
(3) Per le somme di cui al prospetto B, per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dei periodi d'imposta (art. 2 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792), in luogo del mese di pagamento indicare il mese di chiusura del periodo d'imposta; per il versamento delle ritenute previste dall'art. 2, ultimo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 626, si deve parimenti indicare, in luogo del mese di pagamento, il mese di chiusura del periodo d'imposta.
(4) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione; T se effettuato in Tesoreria.
(5) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per il versamento in c/c postale; B per il versamento in banca.
(6) Indicare il prospetto o i prospetti a cui si riferisce il versamento.
(7) I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio indicheranno la lettera A se se hanno fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-*bis* del D.L. n. 382 del 1993, la lettera B se hanno fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti della ritenuta alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111. I sostituti d'imposta che hanno utilizzato, in luogo del versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, indicheranno la lettera C.

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

____

____

____

IL DICHIARANTE

____

Data ______________________

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta — modello 770-bis — relativa all'anno 1995 si deve tenere presente quanto segue.

Tutti gli importi da indicare nel modello 770-bis, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Siffatto troncamento riguarda tutti gli importi da indicare nel mod. 770-bis relativamente ai vari prospetti in esso contenuti.

FRONTESPIZIO

I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti.

Codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli uffici distrettuali delle imposte dirette, negli altri casi.
La data di approvazione del bilancio o rendiconto ed il relativo termine legale o statutario per l'approvazione devono essere indicati solo dai soggetti obbligati al bilancio o rendiconto.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
La casella (☐) relativa alla «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
La casella (☐) relativa al «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione al periodo d'imposta precedente.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Regioni a statuto speciale

La casella interessa unicamente i sostituti d'imposta tenuti alle distinte contabilizzazioni previste dall'art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 spettanti alla Regione Valle d'Aosta.
Le aziende e gli istituti di credito destinatari della predetta normativa devono barrare la casella (VA) e compilare i righi B10 e B11 del prospetto B.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.
Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuto in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.
Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

Eventi eccezionali

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali:
– i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. *4-bis* del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
– le piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/c 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, nonché le associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da essi vantati, che hanno fruito, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini di versamento delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta.

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione.
Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta un'apposita casella: si dovrà indicare 1 se si tratta di ***rappresentante legale*** o ***di fatto***, **2** se ***curatore fallimentare***, **3** se ***liquidatore*** ed infine **4** se si tratta di ***rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero.***
Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, in quei limitati casi in cui siano diversi.
La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1995, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono; se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

TABELLA **A)**: *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA **B)**: *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicurazioni
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA **C)**: *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta
7) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A. o al professionista che presta l'assistenza)

Interessa le società cooperative e loro consorzi

C.A.A.	Codice fiscale (obbligatorio)	N. iscrizione all'albo
Responsabile per l'apposizione del visto del C.A.A. o professionista	Codice fiscale (obbligatorio)	

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni.

Firma del responsabile
per l'apposizione del visto
del C.A.A. o del professionista ____________________

Ufficio delle imposte di ____________

oppure N. ......

Centro di Servizio di ____________

Presentata al Comune di ____________

il ____________ n. ____________

MINISTERO DELLE FINANZE

70

MODELLO 770/ter-96

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

CONCERNENTE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI PROVENTI DI OGNI GENERE CORRISPOSTI NELL'ANNO 1995 E SULLA DIFFERENZA DI VALORE AL 31 DICEMBRE 1995 DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1983, N. 649, ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 69, ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 APRILE 1989, N. 154.

PERSONA FISICA

CODICE FISCALE | CODICE ATTIVITÀ

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazioni) | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA: giorno, mese, anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla) | EVENTI ECCEZIONALI

RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE — Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1995: COMUNE | PROVINCIA (sigla) | C.A.P. | FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | TELEFONO (prefisso e numero)

SOCIETÀ O ENTE

CODICE FISCALE | CODICE ATTIVITÀ

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE | PROVINCIA (sigla) | C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) | PROVINCIA (sigla) | C.A.P.

STATO — VEDERE TAB. A | NATURA GIURIDICA — VEDERE TAB. B | SITUAZIONE — VEDERE TAB. C | EVENTI ECCEZIONALI | TELEFONO (prefisso e numero)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE | CODICE CARICA

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazioni) | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA: giorno, mese, anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE — Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1995: COMUNE | PROVINCIA (sigla) | C.A.P. | FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | TELEFONO (prefisso e numero)

SCRITTURE CONTABILI PRESSO TERZI

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente)

CODICE FISCALE | COGNOME ovvero DENOMINAZIONE | NOME

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE: Sesso (M o F) | DATA DI NASCITA: giorno, mese, anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

SEDE LEGALE: COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | CODICE ATTIVITÀ

PROSPETTO A — PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Somme soggette a ritenuta	3 Aliquota	4 Ritenuta operata

PROSPETTO B — DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione	3 Prezzo della precedente operazione	4 Differenza soggetta a ritenuta (col. 2 — col. 3)	5 Aliquota	6 Ritenuta operata

PROSPETTO C — [illegible]

a) Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1995 ....

b) Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1995........

c) Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1995 (a—b) ....

d) Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1994........

e) Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1994 ....

f) Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui alle lettere d) ed e) rimborsati nel corso del 1995........

g) Somma algebrica di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) (d + e — f) ....

h) Differenza tra il valore complessivo di cui alla lettera c) e la somma algebrica di cui alla lettera g) (da indicare con il segno — se la differenza è negativa)........

i) Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1994 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1995 ....

l) Ammontare assoggettabile (h — i) al prelievo di acconto del 10% da versare entro il 31 marzo 1996........

m) Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1996 (h + i ovvero i—h secondo che h sia negativo o positivo) ....

RELAZIONE DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1995, N. 512 (*)

— Società di revisione che ha redatto la relazione ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1994 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data........

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1995 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data........

....

— Si allegano n. .... relazioni e n. .... copie del provvedimento di designazione della CONSOB

(*) AVVERTENZE: Vedere l'ultimo capoverso del punto 2 delle ISTRUZIONI. In caso di mancata allegazione della relazione di stima la presente dichiarazione si considera omessa (art. 9, III comma, del D.L. n. 512).

RIEPILOGO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

VERSATE alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ____________________ Codice tesoreria |__|__|__|

SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		ESTREMI DEI VERSAMENTI				
IMPORTO	MESE DI PAGAMENTO	ALLA TESORERIA		SU C/C POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA		RITENUTA VERSATA
		ATTESTAZIONE		BOLLETTINO		
		Data	Numero	Data	Numero	
	TOTALE				TOTALE	

IMPORTO DEL CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO EX ART. 2 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357	

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE (*)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	CODICE QUALIFICA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato le ritenute e i versamenti risultanti dai prospetti e dal riepilogo.

Data ____________________

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

____

____

IL DICHIARANTE

____

(*) Vedere le avvertenze generali per la compilazione.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della presente dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770-ter relativa all'anno 1995, si osservano le seguenti indicazioni:

1) dal 1° gennaio 1978 è stata generalizzata l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale; pertanto tale codice deve essere indicato negli appositi spazi predisposti per tutti i soggetti indicati nella dichiarazione;
2) tutti gli importi da indicare nel presente modello, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

La presente dichiarazione deve essere presentata entro il prescritto termine - 31 marzo 1996 - all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante o spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) all'Ufficio delle Imposte Dirette del predetto domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente (di Milano per i comuni della relativa provincia, di Roma per i comuni della Regione Lazio, di Bari per i comuni delle Regioni Puglia e Basilicata, di Pescara per i comuni delle Regioni Marche, Abruzzo e Molise, di Venezia per i comuni delle Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia, di Genova per i comuni della Regione Liguria, di Bologna per i comuni della Regione Emilia-Romagna, di Palermo per i comuni della Regione Sicilia, di Salerno per i comuni delle Regioni Campania e Calabria, di Torino per i comuni delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta e di Trento per i comuni della Regione Trentino-Alto Adige).

Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende in alternativa due riquadri: il primo è destinato ai dati relativi alle persone fisiche ed il secondo ai dati relativi alle società ed enti che hanno emesso o che sono incaricati del pagamento dei proventi dei titoli e certificati. I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo a SOCIETÀ O ENTE facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro della PERSONA FISICA.

Codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, negli altri casi.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
La casella (☐) relativa alla «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
La casella (☐) relativa al «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.
Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati relativi alla residenza anagrafica o (se diverso) al domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1995 o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Codici statistici

Stato:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.
Natura giuridica:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.
Attività:	il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche di cui DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuto in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.
Situazione:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

Eventi eccezionali

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali:
– i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-*bis* del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
– le piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/c 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, nonché le associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da essi vantati, che hanno fruito, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini di versamento delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta.

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta un'apposita casella: si dovrà indicare 1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto, 2 se curatore fallimentare, 3 se liquidatore, 4 se si tratta di rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero, 5 se erede, 6 se si tratta di curatore di eredità giacente.
Inoltre, nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1995, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Per quanto riguarda il luogo di conservazione delle scritture contabili relative alle operazioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono. Se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

Dati relativi all'emittente dei titoli

Il riquadro va compilato dal sostituto d'imposta nel caso che lo stesso non sia l'emittente dei titoli o certificati ma agisca per conto dell'emittente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 5 a 9 del D.L. n. 512.

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro situato nella terza pagina. Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

TABELLA **A)**: *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA **B)**: *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Azienda coniugale
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA **C)**: *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta
7) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

ISTRUZIONI

1) *Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione.*

Sono obbligati a presentare la dichiarazione relativamente alle ritenute operate sui proventi di cui al successivo punto 2) corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 ed alle anticipazioni di tali ritenute, di cui al successivo punto 4), da calcolare sulla differenza del valore complessivo dei titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata, i seguenti soggetti:

a) soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare;

b) soggetti, se diversi dagli emittenti, incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

Sono altresì tenuti agli obblighi sopra indicati, per i titoli e certificati emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

2) *Base di commisurazione della ritenuta alla fonte.*

I soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), nonchè le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

a) scadenza dei titoli o dei certificati;

b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;

c) riacquisto dei titoli o certificati;

d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera *a)* - scadenza dei titoli o certificati - occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti, alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera *b)* - negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera *c)* - riacquisto dei titoli o certificati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera *d)* - successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella previsione di cui al successivo punto 4), per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati. Se la relazione di stima è stata presentata in allegato alla precedente dichiarazione dell'anno 1995, ne dovrà essere qui allegata copia fotostatica.

3) *Ammontare e funzione della ritenuta alla fonte.*

Per il combinato disposto delle norme contenute nell'articolo 32, comma 1 e 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 e nell'articolo 1, comma 2, della legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, a partire dal 1° gennaio 1989, si applica la seguente disciplina:

a) la ritenuta alla fonte di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legge n. 512 del 1983 sulle somme di cui al precedente punto 2) è elevata dal 18 per cento al 30 per cento;

b) la ritenuta di cui alla precedente lett. *a)* è applicata a titolo di acconto anche nei confronti delle società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) nei confronti di percettori diversi dalle società di cui alla precedente lett. *b)* la ritenuta del 30 per cento è applicata a titolo di imposta.

4) *Base di commisurazione del prelievo d'acconto del 10 per cento.*

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto-legge n. 512 del 1983, dell'art. 32 del decreto-legge n. 69 del 1989 e dell'art. 1 della legge di conversione n. 154 del 1989, i soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti — qualora i titoli o certificati di cui al precedente punto 2) sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata — ad operare un prelievo del 10 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 1995, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 1995, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 1994 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 1995.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 1995, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 1994, calcolato secondo i criteri sopra esposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione della eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 1996.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1996, i sostituti d'imposta dovranno tener conto della eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del decreto-legge n. 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1994. Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata in copia anche la relazione al 31 dicembre 1994 già allegata alla dichiarazione presentata nel 1995.

5) *Modalità di compilazione dei riquadri.*

Prospetto A

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es.: Programma X-interessi). Nella colonna 3 (somme soggette a ritenuta) va indicato l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta. Nelle colonne 4 e 5, rispettivamente, l'aliquota e la ritenuta operata.

Prospetto B

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dal sostituto, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte. Nella colonna 3 (prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione) vanno indicate le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni. Nella colonna 4 (prezzo della precedente operazione) vanno indicate le somme di riferimento. Alle colonne 5, 6 e 7 vanno indicati l'importo della differenza soggetta a ritenuta, l'aliquota e la ritenuta operata.

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 3 e 4, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nel periodo d'imposta.

Prospetto C

Nei righi *b)* ed *e)* devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del punto 2). Nei righi *a)* ed *f)* devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *c)* del punto 2).

Relazioni di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 1994 ed al 31 dicembre 1995 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.

RACCOMANDATA

DICHIARANTE ____________________
CODICE FISCALE

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI QUADRI COMPILATI** A A1 A2 A3 B B1

C D D1 E E1 E2 F F1 F2 G G1 H I L N P Q R S T

- **SE ALLA DICHIARAZIONE SONO ALLEGATI I MOD 730, MOD 730 3 E LE BUSTE MOD. 730-1, BARRARE LA CASELLA** ☐
- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA** ☐

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune del domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ____________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

C.A.P. ____________ CITTÀ ____________

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI UTILIZZATI PER IL BLOCCAGGIO DEI MODELLI STAMPATI SU FOGLI SINGOLI.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

RACCOMANDATA

DICHIARANTE | | | | | | | | | | |
CODICE FISCALE

____
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

____
DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

____ |_|_|
C.A.P. COMUNE PROV.

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI PROSPETTI COMPILATI** [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]

770

MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO 770 *bis*

Dichiarazione dei sostituti d'imposta
(relativa agli interessi ed altri redditi di capitale)

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune del domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ____
(Indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

_______________ _______________
C.A.P. CITTÀ

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI UTILIZZATI PER IL BLOCCAGGIO DEI MODELLI STAMPATI SU FOGLI SINGOLI.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

RACCOMANDATA

DICHIARANTE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CODICE FISCALE

____
COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

____
DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

______________________________ |_|_|
C.A.P. COMUNE PROV.

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI PROSPETTI COMPILATI** [A] [B] [C]

MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO 770 *ter*
Dichiarazione dei sostituti d'imposta
(relativa ai proventi dei titoli atipici di cui al D.L. 30 settembre 1983, n. 512, legge 25 novembre 1983, n. 649)

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune del domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ______________________________
(Indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

__________ C.A.P. __________ CITTÀ

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI UTILIZZATI PER IL BLOCCAGGIO DEI MODELLI STAMPATI SU FOGLI SINGOLI.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO

DECRETO 14 febbraio 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1995 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1995, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto il successivo comma 5, primo periodo, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2, del codice civile;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 1995 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 1995, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso che sotto quello della struttura o destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1995 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1995, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

Art. 2.

La dichiarazione per l'anno 1995 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il modello è formato da unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata alla indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, eccezion fatta per la dicituta «ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 1995» che è in colore verde (Pantone 340 U). Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».

Art. 4.

I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma 1 vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE NON STACCARE». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. I modelli di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5; devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 7.

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura «Dichiarazione ICI 1995», a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del predetto Comune.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La data di spedizione è considerata data di presentazione.

Art. 8.

Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità di trasmissione, da parte del comune, dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A1022

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 1995

Istruzioni per la compilazione

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI

Modello ICI

ATTENZIONE

La dichiarazione presenta alcune novità rispetto alla precedente. La più importante è conseguente all'attribuzione, dall'anno 1995, al comune della facoltà di deliberare una aliquota ridotta per le abitazioni principali dei residenti. Laddove tale facoltà sia stata effettivamente esercitata dal comune, l'unità immobiliare soggetta nel 1995 all'aliquota ridotta deve, ora, essere dichiarata.

I. ISTRUZIONI GENERALI

1

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

La dichiarazione Ici deve essere presentata limitatamente agli immobili, siti nel territorio dello Stato, per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 1995.

In particolare vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel '95 si è verificata una delle seguenti circostanze:

- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (a quest'ultimo riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari");

- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'Ici;

- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato (o, al contrario, fabbricato divenuto area edificabile); fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modifica zioni strutturali; appartamenti che hanno smesso di essere adibiti ad abitazione principale (o che, viceversa, sono stati destinati ad abitazione principale nel corso del '95); costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità.

- l'abitazione principale del possessore residente ha fruito, nel corso dell'anno 1995, dell'aliquota ridotta deliberata dal comune (per tale agevolazione vedere in Appendice la voce "Abitazione principale (aliquota ridotta)").

ATTENZIONE

La dichiarazione va fatta anche se le variazioni, essendo avvenute verso la fine del 1995, non si riflettono sull'ammontare dell'Ici dovuta per tale anno, ma solo su quella dovuta per il '96.

NOTA:

Oltre agli immobili per i quali nel corso del '95 non sono intervenute variazioni, non vanno dichiarati:

- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'Ici per l'intero anno 1995, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di usufrutto, uso o abitazione. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo-definizione") per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli - casi di esenzione"; "Superficie - Trattamento fiscale"). Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni"; "Terreni agricoli - casi di esenzione";

- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale;

- i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 1995 è data dall'attribuzione della rendita oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione, stante che tale rendita o costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 1996 (ovviamente devono essere denunciati con la presente dichiarazione i fabbricati in discorso ai quali, nel corso dell'anno 1994, sia stata attribuita la rendita catastale o per i quali, durante l'anno medesimo, siano stati contabilizzati costi incrementativi).

ATTENZIONE

Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione:

- la modifica dell'aliquota ordinaria ICI per l'anno 1995 rispetto a quella vigente per l'anno 1994;

  l'applicazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura annua superiore alle lire 180.000 (e fino a 300.000) a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale. Vedasi in Appendice la voce "Abitazione principale (detrazione)";

- l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (v. decreto Ministro finanze del 5 maggio 1995, su G.U. n. 109 del 12 maggio 1995), dei predetti fabbricati interamente posseduti da imprese.

2

CHI DEVE PRESENTARE LA' DICHIARAZIONE

Quando sussiste l'obbligo, la dichiarazione deve essere presentata da chi è stato proprietario dell'immobile nel corso del '95. Se sull'immobile è stato costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, la dichiarazione deve essere presentata dal titolare di questo diritto.

Per il trattamento ai fini dell'Ici dei casi di costituzione del diritto di superficie vedasi in Appendice la voce Superficie (diritto di...)";

Nota bene:

- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo alla dichiarazione Ici è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'Ici;

- Anche il «nudo proprietario» non ha alcun obbligo agli effetti dell'Ici, in quanto alla dichiarazione (e, naturalmente, al pagamento dell'imposta) deve provvedere chi esercita il diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;

- Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare e tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purchè comprensiva di tutti i contitolari (pertanto per l'Ici la dichiarazione congiunta non è, come per l'Irpef, quella fatta dai coniugi, ma quella dei contitolari. Anche in caso di dichiarazione congiunta, peraltro, ciascuno dei contitolari sarà tenuto ad effettuare un separato versamento);

- La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero, se questi posseggono immobili in Italia.

3

COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nel n. 2 dell'art. 1117 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma) la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomìni, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

Le predette parti comuni sono: i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, i loca-

li per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Ici deve essere presentata, con le modalità che saranno specificate più avanti, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie.

PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'Ici viene pagata nello stesso anno a cui si riferisce e, pertanto, nell'anno 1995 l'ICI relativa a tale anno.

II. MODALITA' DI COMPILAZIONE

GENERALITA'

La prima delle due facciate del modello Ici è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale "denunciante", qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioè - si ripete - non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subito variazioni nel corso del '95).

Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica (i quali vanno presentati insieme secondo le modalità indicate più avanti) e un terzo riservato al contribuente. Si consiglia di cominciare da questo a compilare la dichiarazione in modo da correggere eventuali errori prima di passare alla compilazione degli altri due esemplari.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone, deve essere assicurata la leggibilità nonchè l'esatto allineamento dei dati alle singole voci.

Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi.

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.

FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, come già detto, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati).

Nel quadro dedicato al "contribuente" (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto, a titolo di proprietà oppure di usufrutto, uso od abitazione, nel corso dell'anno 1995, gli immobili denunciati. Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni e fondazioni, i condomìni, ecc.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.

In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonchè, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "denunciante" (diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato: dall'erede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dall'amministratore del condominio. La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.

Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".

Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.

Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, vedasi le corrispondenti istruzioni fornite per contribuente-dichiarante.

COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 20) serve per indicare come si è andata modificando la titolarità di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 1995; il secondo (che comprende i campi da 21 a 25) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 1995; il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 1995"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 1995, è essenziale in quanto la sussistenza o non di variazioni nel corso dell'anno 1996, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 1997, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 1995.

Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 1995 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31/12/1995 evidenziando così di non avere l'obbligo di dichiararlo nel 1997.

Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31/12/1995 evidenziando così (a meno che non intervengano variazioni nell'anno 1996) che non gli incombe l'obbligo di dichiararlo nel 1997.

In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi settori.

8.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.

Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:

a) terreno agricolo al primo gennaio 1995, diventato area edificabile dal 20 settembre 1995.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1995" deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il predetto settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile al primo gennaio 1995, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 1995.

Il contribuente seguirà gli stessi criteri sovraenunciati, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 1995" solo corrispondentemente al terreno agricolo;

c) area edificabile al primo gennaio 1995, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 1995.

Il contribuente, analogamente, compilerà due o più quadri; nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descriverà i singoli fabbricati (per la nozione di fabbricato, vedere in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno") con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 1995" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione è stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;

d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 1995.

Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1995" va compilato limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;

e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al primo gennaio 1995 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 1995.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1995" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità.

8.2. Come compilare i singoli campi

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se il quadro si riferisce ad un terreno agricolo; va indicato 2, se il quadro si riferisce ad un'area fabbricabile; va indicato 3, se il quadro si riferisce ad un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio più avanti, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato; va indicato 4, se il quadro si riferisce ad un particolare tipo di fabbricato e, cioè, a quello interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1995.

Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 8.1).

Nel **campo 2** (indirizzo), va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più) e l'interno.Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.

Nel **campo 3** deve essere indicata la partita catastale, limitatamente ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili.

Nei **campi da 4 a 7** vanno indicati gli estremi catastali dei fabbricati consistenti, rispettivamente, nella sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno. I predetti dati sono ricavabili dai certificati catastali.

Nei **campi 8 e 9**, in mancanza degli estremi catastali, indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali nè del numero di protocollo della domanda di accatastamento, i predetti campi devono essere lasciati in bianco.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;

b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;

d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

I campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.

Nei **campi 10 e 11** va indicata la categoria catastale e la classe dei fabbricati, anch'esse desumibili dai certificati catastali. Per i fabbricati sforniti di rendita o per i quali la rendita originariamente attribuita non è più adeguata per effetto dei cennati cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto.

Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A,B,C,D,E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie (si veda il quadro generale delle categorie dei fabbricati riportato in Appendice alla voce "Gruppi e categorie catastali").

Nota

I campi da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1995.

Nel **campo 12** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni.

Nel **campo 13** deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. E' sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.

Nel campo sono stati già stampati 3 zeri finali, per cui il contribuente dovrà esprimere il valore in migliaia di lire (ad esempio: se il valore è di 250 milioni, scriverà 250.000).

Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI".

Nel **campo 14** va barrata la casella se, trattandosi di fabbricato sfornito di rendita catastale o con rendita non più adeguata, il valore e stato determinato sulla base della rendita attribuita a fabbricati similari già iscritti in catasto.

Nel **campo 15** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.

In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100.

Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il predetto quadro dei contitolari.

Nel **campo 16** vanno indicati i mesi di possesso, nel corso dell'anno 1995, a titolo di proprietà oppure di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione. Il mese nel quale la predetta titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non e computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

ATTENZIONE

I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal primo gennaio 1995 che sia stato venduto il 20 dicembre 1995. In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.

Nei **campi 17 e 18** vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni.Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli". Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle previste nel comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, e nel successivo articolo 9 concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità e l'assenza di utilizzo.

Nel **campo 19** va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro.

Per chiarire come compilare questo campo può essere utile considerare il seguente esempio: abitazione di proprietà, per l'intero anno 1995, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 1995 fino al successivo 20 maggio.

Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 1995. I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 37.500 lire di detrazione per abitazione principale (180.000 annue diviso 12 mesi = 15.000 lire al mese x 5 mesi = 75.000; 75.000 diviso 2 = 37.500); il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso e 37.500 lire di detrazione per abitazione principale.

Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 37.500 lire di detrazione per abitazione principale.Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur non essendosi per la quota di quest'ultimo verificata alcuna variazione nell'anno 1995. Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% e 37.500 lire di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 lire di detrazione per abitazione principale.

ATTENZIONE

Per indicazioni più approfondite in merito alle detrazioni per l'abitazione principale e, particolarmente, per la maggiore detrazione fino a lire 300.000 annue, deliberabile dal Consiglio comunale, si veda in Appendice la voce "Abitazione principale (detrazioni)".

Nel **campo 20** va indicato il numero dei mesi che possono essere anche 12, di spettanza dell'aliquota ridotta, eventualmente deliberata dal comune destinatario della dichiarazione per l'anno 1995, per l'abitazione descritta nel quadro appartenente al contribuente ivi abitualmente dimorante ed anagraficamente residente (per maggiori chiarimenti, vedasi in Appendice la voce "Abitazione principale (aliquota ridotta)").

Settore della SITUAZIONE AL 31.12.1995: nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge:

nel **campo 21** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non alla predetta data del 31 dicembre 1995.Se non e posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel **campo 22**, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no.Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso ne esente, va indicato, nel **campo 23**, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Nel **campo 24**, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Nel **campo 25** va indicato [SI] o [NO] a seconda che spetti o non, per l'anno 1995 e sempre con riferimento alla data del 31 dicembre 1995, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale del residente, di cui si è trattato precedentemente.

Settore degli estremi del titolo:

In questo settore è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio del Registro o Successioni competente alla registrazione del trasferimento, avvenuto nel corso dell'anno 1995, del diritto di proprietà ovvero del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile descritto nel quadro (ad esempio: Ufficio del Registro di Napoli; Ufficio del Registro - Successioni di Roma).

Va barrata la casella 26 se il contribuente ha acquistato. Va, invece, barrata la casella 27 se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.

8.3. Modelli aggiuntivi

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.

Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione e il codice fiscale del contribuente.

8.4. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso se e stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sara firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi. Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

III. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (MODALITA' E TERMINI)

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio (e cioè a quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati) il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del predetto Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 1995"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si raccomanda di presentare insieme, sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata nel periodo dal primo maggio al 30 giugno 1996.

Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1995, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e succ. mod.

Per le società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 1995.

Eventuali differimenti dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1995 si applicano anche agli effetti della presentazione della dichiarazione ICI. In tal caso va indicata, nello spazio riservato alle "Annotazioni", la condizione che legittima il differimento.

APPENDICE

Abitazione principale (detrazione)

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta. La detrazione è pari a lire 180.000 annue, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale.

Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, nè per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare.

La detrazione (oltre che rapportata al tempo di *destinazione, computandosi come mese intero la frazione di mese eccedente i* 14 giorni) deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.

La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora, senza possibilità di portare l'eventuale parte *di detrazione eccedente l'ICI gravante su un* soggetto passivo dimorante in aumento della parte di detrazione spettante ad altro soggetto passivo anch'esso dimorante.

La detrazione trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnata*rio, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare* dell'imposta gravante su ciascuna unità.

ATTENZIONE

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

NOTA:

A decorrere dall'anno 1994 è stato attribuito al comune il potere di stabilire, con delibera adottata dal proprio Consiglio, per le abitazioni principali site sul suo territorio, un aumento della predetta detrazione. La detrazione può essere fissata dal comune fino ad un massimo di 300.000 lire annue, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale. La maggiore detrazione deliberata dal comune soggiace alle stesse regole sovraenunciate previste per l'ordinaria detrazione di 180.000 *lire. Ovviamente, se il comune non* ha adottato alcuna delibera in proposito nei prescritti termini, oppure per i casi in cui non sussistono le condizioni richieste in delibera per poter beneficiare della maggiore detrazione, si applica la normale detrazione di 180.000 lire.

Abitazione principale (aliquota ridotta)

A decorrere dall'anno 1995 è stata attribuita al comune la facoltà di rendere operanti sul proprio territorio due aliquote ICI. L'una, ordinaria, comunque non eccedente il 6 per mille, oppure il 7 per mille laddove sussistano straordinarie esigenze di bilancio, da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui si dirà qui di seguito; l'altra, ridotta rispetto a quella ordinaria e comunque non inferiore al 4 per mille, da applicare sul valore dell'abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede (vedasi, in proposito, anche chiarimenti al punto precedente), a condizione che il contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente dimora.

La stessa agevolazione si rende applicabile per le abitazioni utilizzate dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa come loro dimora abituale purché, anche per essi, sussista la predetta condizione della identità di comune di dimora e di residenza anagrafica.

Si chiarisce che:

1) in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imposizione per il quale è stata deliberata dal comune l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali c'è stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni;

2) in caso di contitolarità di possesso dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.

Ovviamente se il comune non ha deliberato l'aliquota ridotta, si applica l'aliquota ordinaria anche alle abitazioni principali dei residenti.

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)

Agli effetti dell'ICI, si intende:

- per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

- per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

- per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni " e "Terreni agricoli").

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su area «vergine» dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero *fino al momento in cui il fabbricato è comun*que utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussi-

stenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

Assegnatari

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili diventa l'assegnatario.

Infatti il diritto dell'assegnatario, pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto del concedente a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato alla dichiarazione ed al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

Diversa è l'ipotesi, naturalmente, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI.

Soggetto passivo dell'Ici diventa l'assegnatario anche per quanto riguarda le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate a riscatto.

Esenzioni

Sono esenti dall'Ici, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (vedasi la voce Gruppi e categorie catastali dei fabbricati");

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, v. la voce "Terreni agricoli";

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Gruppi e Categorie catastali dei Fabbricati

Gruppo A

Categoria A/1 - Abitazioni di tipo signorile.

» A/2 - Abitazioni di tipo civile.

» A/3 - Abitazioni di tipo economico.

» A/4 - Abitazioni di tipo popolare

» A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare.

» A/6 - Abitazioni di tipo rurale.

» A/7 - Abitazioni in villini.

» A/8 - Abitazioni in ville.

» A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

» A/10 - Uffici e studi privati.

» A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.

Gruppo B

Categoria B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme.

» B/2 - Case di cura ed ospedali (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).

» B/3 - Prigioni e riformatori.

» B/4 - Uffici pubblici.

» B/5 - Scuole, laboratori scientifici (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).

» B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A/9.

» B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.

» B/8 - Magazzini sotterranei per depositi di derrate.

Gruppo C

Categoria C/1 - Negozi e botteghe.

» C/2 - Magazzini e locali di deposito.

» C/3 - Laboratori per arti e mestieri.

» C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).

» C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative (costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro).

» C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.

» C/7 - Tettoie chiuse od aperte, posti auto su aree private; posti auto coperti.

Gruppo D

Categoria D/1 - Opifici.

» D/2 - Alberghi e pensioni.

» D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili.

» D/4 - Case di cura ed ospedali.

» D/5 - Istituti di credito, cambio, ed assicurazione.

» D/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi.

» D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

» D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

» D/9 - Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio.

» D/10 - Residence.

» D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati.

» D/12 - Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari.

Gruppo E (Esenti da ICI)

Categoria E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.

» E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.

» E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.

» E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.

» E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.

» E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio.

» E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.

» E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.

» E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

"Orticelli" e piccoli appezzamenti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici: vedi voce *"Terreni agricoli"*.

"Quadri descrittivi (compilazione)"

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi

Esempio 1

Fabbricato che il 10 ottobre 1995 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.

Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 1995, indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31/12/1995, non è escluso od esente da tassazione alla data medesima per cui, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 1996, non sarà dichiarato nel 1997 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

Esempio 2

Abitazione principale data in locazione il 10 marzo 1995.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione di lire 30.000 (o la maggiore detrazione eventualmente deliberata dal comune) mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non e piu abitazione principale al 31.12.'95 per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 1996 sarà versata l'imposta senza detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 1997.

Esempio 3

Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 1995.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà *che il fabbricato non ha, alla data del* 31/12/1995, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 1996 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sara dichiarato nel 1997.

Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sull'ammontare *dell'imposta dovuta solo a partire dal 1996*. Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 1995 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile è escluso od esente al 31/12/1995, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 1996, non sarà presentata la dichiarazione nel 1997.

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 1995 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31/12/1995, preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 1996 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 1997.

Superficie, diritto di - (trattamento fiscale)

Come è noto, per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima.

Durante il periodo che va dalla data di costituzione del *diritto di superficie fino alla data di* ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile; obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta è, per detto periodo, il proprietario del suolo, il quale può rivalersi dell'imposta pagata sul soggetto cui è stato concesso il diritto di superficie.

A decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita dal valore del fabbricato; soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, diventa il proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata non e piu soggetto passivo Ici per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno agricolo (e come tale, quindi, escluso dall'Ici).

Gli stessi criteri vanno seguiti nel caso in cui il Comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, in quanto nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha la durata di 60 oppure 99 anni. *Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione* dei lavori di costruzione, il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, che ne è proprietaria.

Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il Comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valo*re dell'area concessa in quanto proprietario* della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del Comune concedente, per cui non avendo il Comune pagato l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell' art. 4 del Decreto Legislativo n.504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui il Comune e proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio).

Terreni agricoli (casi di esenzione)

Nell'elenco allegato alla circolare del Mini*stero delle Finanze n.9 del 14/6/93*, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, lettera h), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti.

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata.

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile (v. la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo") in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le predette condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'Ici.

Terreni incolti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici: vedi voce Terreni agricoli".

Valore degli immobili agli effetti dell'Ici

1.Fabbricati

Per i fabbricati (intendendosi per tali le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano e quindi anche, distintamente, l'abitazione, la cantina, il garage, cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari.

Le rendite da assumere per l'anno 1995 sono quelle determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, eccezion fatta per i comuni che hanno avuto modifiche degli estimi e di cui si dirà qui di seguito.

ATTENZIONE

In alcuni comuni (all'incirca 1.400) sono variate, generalmente in diminuzione, le tariffe d'estimo e, conseguentemente, le rendite. Le variazioni possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto talune zone o categorie o classi.

Per i fabbricati che hanno avuto siffatta variazione di rendita, il valore, anche agli effetti dell'ICI dovuta per l'anno 1995, deve essere determinato sulla base della rendita variata.

Ovviamente, per i fabbricati ubicati in comuni diversi da quelli interessati alle predette variazioni, nonché per i fabbricati ubicati nei comuni che hanno avuto le variazioni ma siti in zone censuarie oppure appartenenti a categorie o classi che non hanno avuto modifiche, la rendita da assumere per la determinazione del valore rimane quella derivante dalla menzionata revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990.

I comuni che hanno avuto le variazioni delle tariffe d'estimo, con la individuazione delle zone censuarie e delle categorie e classi interessate, nonché con la determinazione dei nuovi estimi, sono indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 e successive modificazioni. Per agevolare il contribuente il Ministero delle finanze ha pubblicato un "FAI DA TE" intitolato "Le variazioni delle tariffe d'estimo - Guida al calcolo delle nuove rendite dei fabbricati" consultabile presso le Direzioni regionali delle entrate, gli uffici tecnici erariali e gli uffici tributari dei comuni.

Nota

Le operazioni di moltiplicazione illustrate sopra vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, nè il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione è di 2.000.000, il valore sarà sempre di 200.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

1.1 Fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1º giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

1.2 Fabbricati delle imprese

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che presunta, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1995. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e succ. modificazioni.

2. Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3.Terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1995 e quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con D.M. 7 febbraio 1984 e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
1995

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

Comune di ....

Codice fiscale (obbligatorio)

Telefono PREFISSO NUMERO

Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome

Data di nascita GIORNO MESE ANNO

Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita

Prov.

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Frazione, via, piazza, n. civico, scala, int. | C.A.P. | Comune | Prov.

Codice fiscale

Natura della carica

Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Frazione, via, piazza, n. civico, scala, int. | C.A.P. | Comune | Prov.

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale)

Situazione al 31 dicembre 1995

% possesso	mesi possesso	importo detrazione abit. principale	mesi aliquota ridotta	posseduto	escluso o esente	riduzione	abitazione principale	aliquota ridotta	FIRMA

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale)

Situazione al 31 dicembre 1995

% possesso	mesi possesso	importo detrazione abit. principale	mesi aliquota ridotta	posseduto	escluso o esente	riduzione	abitazione principale	aliquota ridotta	FIRMA

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale)

Situazione al 31 dicembre 1995

% possesso	mesi possesso	importo detrazione abit. principale	mesi aliquota ridotta	posseduto	escluso o esente	riduzione	abitazione principale	aliquota ridotta	FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 | INDIRIZZO 2

Partita catastale terreni 3

Dati identificativi catastali fabbricati: sezione 4 | foglio 5 | numero 6 | subalterno 7 | n. protocollo 8 | anno 9 | categoria 10 | classe 11

Immobile storico 12 | Valore 13 .000 | Valore provvisorio 14 | % possesso 15 | Mesi possesso 16 | Mesi esclusione o esenzione 17

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 18 | Importo detrazione abitazione principale 19 | Mesi aliquota ridotta 20

Situazione al 31 dicembre 1995: posseduto 21 | escluso o esente 22 | riduzione 23 | abitazione principale 24 | aliquota ridotta 25

Estremi del titolo: di acquisto 26 | di cessione 27

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 | INDIRIZZO 2

Partita catastale terreni 3

Dati identificativi catastali fabbricati: sezione 4 | foglio 5 | numero 6 | subalterno 7 | n. protocollo 8 | anno 9 | categoria 10 | classe 11

Immobile storico 12 | Valore 13 .000 | Valore provvisorio 14 | % possesso 15 | Mesi possesso 16 | Mesi esclusione o esenzione 17

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 18 | Importo detrazione abitazione principale 19 | Mesi aliquota ridotta 20

Situazione al 31 dicembre 1995: posseduto 21 | escluso o esente 22 | riduzione 23 | abitazione principale 24 | aliquota ridotta 25

Estremi del titolo: di acquisto 26 | di cessione 27

N. d'ordine

Caratteristiche (*) 1 | INDIRIZZO 2

Partita catastale terreni 3

Dati identificativi catastali fabbricati: sezione 4 | foglio 5 | numero 6 | subalterno 7 | n protocollo 8 | anno 9 | categoria 10 | classe 11

Immobile storico 12 | Valore 13 .000 | Valore provvisorio 14 | % possesso 15 | Mesi possesso 16 | Mesi esclusione o esenzione 17

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 18 | Importo detrazione abitazione principale 19 | Mesi aliquota ridotta 20

Situazione al 31 dicembre 1995: posseduto 21 | escluso o esente 22 | riduzione 23 | abitazione principale 24 | aliquota ridotta 25

Estremi del titolo: di acquisto 26 | di cessione 27

Annotazioni ______________________________

(*) Indicare: 1. Se si tratta di terreno agricolo. 2. Se si tratta di area fabbricabile. 3. Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. 4. Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

MODELLO N. ☐ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ☐ Data ____________ Firma ______________________

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 114.000**	**L. 132.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 38.000**	**L. 44.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 30.000**	**L. 35.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 15.000**	**L. 17.500**

N. B: NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 360.000**	**L. 720.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**	**L. 440.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.550**	**L. 3.100**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 30.000